

PREMIO ISTITUTO SANGALLI PER LA STORIA RELIGIOSA

– 6 –

PREMIO ISTITUTO SANGALLI PER LA STORIA RELIGIOSA
SANGALLI INSTITUTE AWARD IN RELIGIOUS HISTORY

Studi di storia religiosa e culturale / Studies in religious and cultural history

Direttore

Maurizio Sangalli, *Università per Stranieri di Siena*

Co-direttore

Massimo Carlo Giannini, *Università degli Studi di Teramo*

Comitato scientifico

Paolo Branca, *Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano*

Lucia Ceci, *Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"*

Roberto Di Stefano, *Universidad Nacional de La Pampa, Argentina*

Carlo Fantappiè, *Università degli Studi Roma Tre*

Myriam Greilsammer, *Bar Ilan University, Ramat-Gan, Israele*

Gert Melville, *Technische Universitaet Dresden, Germania*

Ferial Mouhanna, *Damascus University, Siria*

Paolo Naso, *"Sapienza" - Università di Roma*

Olivier Poncet, *Ecole nationale des chartes, Paris, Francia*

Myriam Silvera, *Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"*

Lorenzo Tanzini, *Università degli Studi di Cagliari*

Commissione giudicatrice, anno 2017

Roberto Di Stefano, *Universidad Nacional de La Pampa, Argentina*

Ferial Mouhanna, *Damascus University, Siria*

Maurizio Sangalli, *Università per Stranieri di Siena, presidente Istituto Sangalli*

Myriam Silvera, *Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"*

Lorenzo Tanzini, *Università degli Studi di Cagliari*

Silvia Manzi

Le lingue della Chiesa

Latino e volgare nella normativa ecclesiastica in Italia
tra Cinque e Seicento

Firenze University Press
2018

Le lingue della Chiesa : Latino e volgare nella normativa ecclesiastica in Italia tra Cinque e Seicento / Silvia Manzi. – Firenze: Firenze University Press, 2018. (Premio Istituto Sangalli per la storia religiosa; 6)

<http://digital.casalini.it/9788864538860>

ISBN 978-88-6453-885-3 (print)

ISBN 978-88-6453-886-0 (online)

Progetto grafico di Alberto Pizarro Fernández, Pagina Maestra snc
In copertina: *Libro delle bolle apostoliche*, Felice Motti, Alessandria, 1610, Biblioteca Reale di Torino.

Certificazione scientifica delle Opere

Tutti i volumi pubblicati sono soggetti ad un processo di referaggio esterno di cui sono responsabili il Consiglio editoriale della FUP e i Consigli scientifici delle singole collane. Le opere pubblicate nel catalogo della FUP sono valutate e approvate dal Consiglio editoriale della casa editrice. Per una descrizione più analitica del processo di referaggio si rimanda ai documenti ufficiali pubblicati sul catalogo on-line della casa editrice (www.fupress.com).

Consiglio editoriale Firenze University Press

A. Dolfi (Presidente), M. Boddi, A. Bucelli, R. Casalbuoni, M. Garzaniti, M.C. Grisolia, P. Guarnieri, R. Lanfredini, A. Lenzi, P. Lo Nostro, G. Mari, A. Mariani, P.M. Mariano, S. Marinai, R. Minuti, P. Nanni, G. Nigro, A. Perulli, M.C. Torricelli.

La presente opera è rilasciata nei termini della licenza Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

This book is printed on acid-free paper

CC 2018 Firenze University Press
Università degli Studi di Firenze
Firenze University Press
via Cittadella, 7, 50144 Firenze, Italy
www.fupress.com
Printed in Italy

*Ai miei Ipsiiani,
ai nostri infiniti mondi*

Sommario

| | |
|--|-----------|
| Abbreviazioni | 9 |
| Introduzione | 11 |
| Capitolo 1 | 19 |
| Censura libraria, eretici, ebrei. Normativa ecclesiastica <i>vulgari idiomate expressa</i> | 19 |
| 1. La normativa ecclesiastica <i>vulgari idiomate expressa</i> in materia di censura libraria | 19 |
| 2. La repressione dell'antitrinitarismo tra latino e volgare | 22 |
| 3. Pulsioni intolleranti e interessi economici verso gli ebrei nella normativa papale | 25 |
| Capitolo 2 | 37 |
| Disciplinare il clero | 37 |
| 1. La riforma del clero in età post-tridentina | 37 |
| 2. Le bolle in tema di residenza e benefici del clero | 46 |
| 3. «Riformare il mondo a vera vita christiana»: l'esempio delle bolle <i>In Sacrosancta</i> (1564) ed <i>Ex debito pastoralis officii</i> (1567) | 53 |
| 4. Il reato di <i>sollicitatio ad turpia</i> e la tutela dell'onore del clero | 57 |
| Capitolo 3 | 61 |
| Il corpo e le trasgressioni | 61 |
| 1. La riforma tridentina del matrimonio <i>a maggior intelligentia di tutti</i> | 61 |
| 2. Le traduzioni della <i>Cum primum apostolatus</i> di Pio V <i>de verbo ad verbum?</i> | 68 |
| 3. Controllare la sessualità e frenare l'Inquisizione? | 75 |
| Capitolo 4 | 81 |
| Credenze e devozioni | 81 |
| 1. La costituzione <i>Coeli et terrae creator</i> di Sisto V | 81 |

| | |
|--|------------|
| Le lingue della Chiesa | |
| 2. La bolla <i>Omnipotentis Dei</i> di Gregorio XV | 86 |
| 3. Riforma liturgica ed editti in volgare su Breviario, Missale e Rituale | 88 |
| 4. Devozioni e orazioni | 91 |
| 5. Confraternite e Quarantore | 97 |
| 6. Giubilei tra latino e volgare | 100 |
| Capitolo 5 | 107 |
| Comunicazione e ordine pubblico negli editti pontifici | 107 |
| 1. Avvisi, pasquinate, libelli: la traduzione della costituzione <i>Romani Pontificis providentia</i> di Pio V | 107 |
| 2. Vescovi, inquisitori e lingua italiana durante l'Interdetto contro Venezia (1606) | 111 |
| 3. Infamare i cardinali, infamare il papa | 115 |
| 4. L'ordine pubblico in una società violenta | 117 |
| Conclusioni | 123 |
| Bibliografia | 131 |
| Indice dei nomi | 149 |

Abbreviazioni

| | |
|--------|--|
| AAF | Archivio Arcivescovile, Firenze |
| ACDF | Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede |
| ADP | Archivio Diocesano, Pienza |
| AGAB | Archivio Generale Arcivescovile, Bologna |
| ASBO | Archivio di Stato, Bologna |
| ASDCam | Archivio Storico Diocesano, Camerino |
| ASDCr | Archivio Storico Diocesano, Cremona |
| ASDCV | Archivio Storico Diocesano, Colle Val d'Elsa |
| ASDJ | Archivio Storico Diocesano, Jesi |
| ASDLo | Archivio Storico Diocesano, Lodi |
| ASDLu | Archivio Storico Diocesano, Lucca |
| ASDMi | Archivio Storico Diocesano, Milano |
| ASDMP | Archivio Storico Diocesano, Montepulciano |
| ASDNS | Archivio Storico Diocesano, Nocera Inferiore-Sarno |
| ASDO | Archivio Storico Diocesano, Osimo |
| ASDP | Archivio Storico Diocesano, Pisa |
| ASDPc | Archivio Storico Diocesano, Piacenza |
| ASDRe | Archivio Storico Diocesano, Reggio Emilia |
| ASDRec | Archivio Storico Diocesano, Recanati |
| ASDS | Archivio Storico Diocesano, Sarzana |
| ASDSA | Archivio Storico Diocesano, Salerno |
| ASDSav | Archivio Storico Diocesano, Savona |
| ASDSen | Archivio Storico Diocesano, Senigallia |
| ASDV | Archivio Storico Diocesano, Viterbo |
| ASDVer | Archivio Storico Diocesano, Verona |
| ASMac | Archivio di Stato, Macerata |
| ASMo | Archivio di Stato, Modena |
| ASPg | Archivio di Stato, Perugia |
| ASPr | Archivio di Stato, Parma |
| ASPV | Archivio Storico del Patriarcato, Venezia |
| ASR | Archivio di Stato, Roma |
| ASV | Archivio Segreto Vaticano |
| ASVe | Archivio di Stato, Venezia |
| BABo | Biblioteca dell'Archivio Generale Arcivescovile, Bologna |
| BAng | Biblioteca Angelica, Roma |
| BAV | Biblioteca Apostolica Vaticana |
| BCABo | Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, Bologna |
| BCR | Biblioteca Casanatense, Roma |
| BMCVe | Biblioteca del Museo Correr, Venezia |
| BNR | Biblioteca Nazionale, Roma |

Le lingue della Chiesa

| | |
|-----------|---|
| BOAR | Biblioteca dell'Osservatorio Astronomico, Roma |
| BRF | Biblioteca Riccardiana, Firenze |
| BSCr | Biblioteca Statale, Cremona |
| BVall | Biblioteca Vallicelliana, Roma |
| BR | Bullarum Diplomatum et Privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum Taurinensis Editio, Edizioni Dalmazzo, Torino 1862 |
| COD | Conciliorum Oecumenicorum Decreta, G. Alberigo <i>et al.</i> (a cura di), EDB, Bologna 2013 |
| DBI | Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1960- |
| DDC | Dictionnaire de Droit Canonique: contenant tous les termes du droit canonique, avec un sommaire de l'histoire et des institutions et de l'état actuel de la discipline, publié sous la dir. de R. Naz, Letouzey et Ané, Paris 1935-1965 |
| ILI | Index des livres interdits, J.M. De Bujanda (a cura di), Centre d'Études de la Renaissance, Éditions de l'Université de Sherbrooke - Librairie Droz, Sherbrooke-Ginevra 1984-2002 |
| b. | busta |
| c. | carta |
| f. | filza |
| fasc. | fascicolo |
| r. | recto |
| reg. | registro |
| s. | serie |
| v. | verso |
| vol.misc. | volume miscellaneo |

Introduzione

Il 16 aprile 1978 il neo-eletto Karol Wojtyła, primo pontefice non italiano dopo Adriano VI (1522-1523), inaugurò il discorso di saluto e di benedizione dei fedeli raccolti in piazza San Pietro con parole che destarono grande eco mediatica: «Non so se potrei bene spiegarmi nella vostra [...] nostra lingua italiana. Se mi sbaglio, mi corrigerete». Il messaggio semplice e popolare invita a riflettere su un elemento essenziale nella storia della comunicazione ecclesiastica: a eccezione dei testi religiosi fondamentali e dei documenti ufficiali, l'italiano è oggi la lingua franca della Chiesa cattolica e della Santa Sede¹. Anche se l'11 febbraio 2013 Benedetto XVI annunciò in latino di non avere più le forze per governare la barca di Pietro, recenti iniziative, come la rubrica nella lingua di Cicerone del quotidiano dei vescovi "Avvenire" (2016), testimoniano che l'interesse per il latino non è sopito, si è capovolto il rapporto secolare latino-italiano tipico della comunicazione della Chiesa cattolica dell'età moderna².

In effetti, l'egemonia della lingua antica si giustifica, come scrisse nel 1922 Pio XI, in base a tre caratteristiche: *universalis, immutabilis, non vulgaris*³. È universale in quanto unica lingua dell'ambiente culturale occidentale e di un impero, quello romano, che ha dominato il mondo per cui, secondo la visione degli umanisti, chi conosce l'idioma di Roma è padrone dell'orbe, visione particolarmente cara agli erudi-

¹ L. Rossi e R. Wank, *La diffusione dell'italiano nel mondo attraverso la religione e la Chiesa cattolica: ricerche e nuove prospettive*, in *L'italiano nella Chiesa fra passato e presente*, Allemandi & C., Torino 2011, p. 113. Sul punto cfr. anche T. De Mauro *et al.* (a cura di), *Italiano 2000. I pubblici e le motivazioni dell'italiano diffuso tra stranieri*, Bulzoni, Roma 2002, p. 17; P. Diadori e M. Ronzitti, *Chiesa cattolica e italiano L2: quale politica linguistica?* in E. Calaresu *et al.* (a cura di), *Lingue, istituzioni, territori. Riflessioni teoriche, proposte metodologiche ed esperienze di politica linguistica*, Atti del XXXVIII Congresso Internazionale di Studi della Società Linguistica Italiana (Modena, 23-25 settembre 2004), Bulzoni, Roma 2005, pp. 95-127.

² Si tratta della rubrica *Mercurius*, a cura del latinista Luigi Miraglia, inaugurata il 6 settembre 2016, il cui scopo è preservare e diffondere la conoscenza del latino. Per precedenti rubriche dello stesso quotidiano, come quella, inaugurata il 3/09/2012 da don Roberto Spataro, professore di Letteratura cristiana antica presso l'Università Pontificia Salesiana di Roma, cfr.

<<http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/latino-rubrica.aspx>> (01/19).

³ «[...] Ecclesia, ut quae et nationes omnes complexu suo contineat, et usque ad consummationem saeculorum sit permansura [...] sermonem suapte natura requirit universalem, immutabilem, non vulgarem. Huius modicum sit sermo latinus, divinitus provisum est ut is mirifico esset usui Ecclesiae docenti», Pio XI, *Epistola Officiorum omnium*, 1° agosto 1922, in *Acta Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale*, CVII voll., Romae, Typis Polyglottis Vaticanis, 1922, XIV, p. 453. Sul latino come lingua della Chiesa cattolica, cfr. F. Waquet, *Le latin ou l'empire d'un signe. XVI^e – XX^e siècle*, Albin Michel, Paris 1998.

ti dell'Italia cinque e seicentesca, dove le divisioni politiche e territoriali inducono a rimpiangere la passata grandezza⁴.

Il latino è immutabile: la stabilità e la fissità, a differenza delle lingue vernacolari quotidianamente aggiornate rispetto alle nuove realtà che via via si presentano allo spirito dei parlanti, lo rendono idoneo a veicolare la parola di Dio nella Bibbia e nella liturgia. L'antica lingua è «neutrale»: se gli idiomi nazionali sono innestati in precisi bacini geografici e quindi esprimono la *Weltanschauung* dei loro popoli, essa non appartiene più ad alcuna nazione⁵, non crea gerarchie, non urta sensibilità⁶.

Alle soglie dell'età moderna, il volgare e la stampa furono inizialmente impiegati per diffondere il *patrimonium fidei* mentre si affermavano le lingue nazionali⁷ e il latino era sempre meno compreso da clero e laicato. Tuttavia, nel corso del Cinquecento, nella penisola italiana l'apertura della Chiesa cattolica al volgare si interruppe a causa del confronto con le dottrine riformate. Uomini e donne di ogni ceto mostravano interesse per le tematiche teologiche d'oltralpe, si sentivano legittimati a «disputar di cose pertinente alla fede»⁸. L'abbattimento della barriera socio-linguistica, la conseguente estensione del sapere religioso a gruppi sociali tradizionalmente esclusi dalla conoscenza diretta dei testi sacri, con il rischio di interpretazioni arbitrarie, la sottrazione al clero del monopolio della teologia costrinsero, pur tra forti contrasti, a ripensare la politica della lingua⁹. A Lutero che nell'opuscolo *Della messa tedesca* (1526) definì la celebrazione in latino crudeltà dei «papisti», i padri riuniti nel Concilio di Trento risposero con un decreto (sessione XXII, canone VIII, 17 settembre 1562) che vietava l'uso delle lingue volgari nella celebrazione e precisava «si quis dixerit [...] lingua tantum vulgari missam celebrari debere [...] anathema sit»¹⁰.

Come nella liturgia, il latino era destinato a una lunga egemonia nei testi sacri. Di edizioni in volgare si discusse per la prima volta a Trento, ma non si giunse a una soluzione e il decreto che identificava la *Vulgata* latina come unica versione autorizzata della Bibbia non menzionava traduzioni della Sacra Scrittura¹¹. Non fu il Concilio a sancirne il divieto e a interrompere la familiarità degli Italiani con i libri di contenuto biblico e, in misura minore, con la Bibbia e i Vangeli nelle versioni vernacolo-

⁴ C. Sigonio, *De latinae linguae usu retinendo*, in *Caroli Sigonii Orationes septem*, Venezia, apud Iordanum Zilettum, 1560, cit. in V. Cian, *Contro il volgare*, in *Studi letterari e linguistici dedicati a Pio Rajna*, Ariani, Firenze 1911, pp. 251-297.

⁵ U. Gallizia, *Il latino della Chiesa, lingua viva o morta?* in "Salesianum", XXV, 1963, pp. 263-277; sul punto cfr. anche W. Belandi, *Il latino: lingua viva o morta?*, Tipografia Porziuncula, Assisi 1984.

⁶ F. Waquet, *Le latin ou l'empire d'un signe*, cit., p. 372.

⁷ Sulla forte domanda di traduzioni bibliche in Italia prima di Lutero, cfr. E. Barbieri, *Le Bibbie italiane del Quattrocento e del Cinquecento. Storia e bibliografia ragionata delle edizioni in lingua italiana dal 1471 al 1600*, Editrice Bibliografica, Milano 1991-1992. Sulle volgarizzazioni bibliche, cfr. anche L. Leonardi (a cura di), *La bibbia in italiano tra Medioevo e Rinascimento*, SISMELE - Edizioni del Galluzzo, Firenze 1988.

⁸ M. Firpo, «Disputar di cose pertinente alla fede». *Studi sulla vita religiosa del Cinquecento italiano*, Unicopli, Milano 2003.

⁹ G. Fragnito, *Censura romana e usi del volgare*, in "Philosophical Readings", VII. 3, 2015, p. 26, <<https://zenodo.org/record/46040#.XDYS4lxKjIU>> (01/19).

¹⁰ COD, p. 735.

¹¹ «haec ipsa vetus et vulgata editio [...] pro authentica habeatur», (sessione IV, 8 aprile 1546), COD, p. 664.

lari, accessibili a pochi per i costi tipografici e per la limitata cultura, bensì i tre Indici dei libri proibiti, vere e proprie «bibliografie distruttive»¹². Quello del 1558 predisposto dalla Congregazione Romana del Sant'Uffizio per decisione di Paolo IV; quello del 1564 emanato da una commissione di vescovi nominata dal Concilio di Trento per ordine di Pio IV; quello del 1596 stilato dalla Congregazione dell'Indice e promulgato da Clemente VIII. Il primo vietava stampa, lettura, possesso delle traduzioni bibliche, salvo licenza del Sant'Uffizio; il secondo introdusse criteri più flessibili prevedendo con la regola IV che vescovi o inquisitori, previo parere dei parroci o dei confessori, potessero concedere mediante licenza scritta la lettura di versioni della Bibbia tradotte da autori cattolici nelle lingue vernacole; il terzo ripristinava il divieto della lettura delle traduzioni bibliche emanato nel primo Indice universale e per la presenza di passi biblici o di riassunti della Sacra Scrittura, vietava anche la letteratura devota. Insieme ai volgarizzamenti biblici, dagli anni Settanta la letteratura italiana, oggetto di condanne isolate nel 1558 e nel 1564, cadde nella rete dei censori¹³ e, negli anni Ottanta, furono vietate anche le opere di controversia religiosa nelle lingue vernacolari, inizialmente incoraggiate per replicare alle tesi dei protestanti. Lo scopo era sottrarre agli illetterati l'accesso a testi che stimolavano una maggiore consapevolezza teologica e una riflessione critica sugli opposti schieramenti confessionali.

Escluso dalla liturgia e dai testi sacri, all'insegna di un «bilinguismo funzionale»¹⁴, il volgare diventò lo strumento con cui trasmettere ai fedeli una dottrina codificata e sorvegliata attraverso la catechesi e la predicazione¹⁵, scelta le cui conseguenze sulla diffusione dell'italiano sono diversamente interpretate dagli studiosi. Secondo Librandi la predicazione e la catechesi incidono profondamente sul modo di vivere e di conseguenza influenzano anche la lingua¹⁶. Coletti esprime invece

¹² U. Rozzo, *Linee per una storia dell'editoria religiosa in Italia (1465-1600)*, Arti Grafiche Friulane, Udine 1993, p. 61.

¹³ G. Fragnito, *La censura ecclesiastica in Italia: volgarizzamenti biblici e letteratura all'Indice. Bilancio degli studi e prospettive di ricerca* in M.J. Vega, J. Weiss e C. Esteve (a cura di), *Reading and Censorship in Early Modern Europe*, Atti del Convegno Internazionale, (Barcellona, 11-13 dicembre 2007), Universitat Autònoma de Barcelona-Servei de Publicacions, Bellaterra 2010, pp. 39-56.

¹⁴ N. Simonetti, *Dal latino al volgare. Il bilinguismo nella storia del cristianesimo*, Tau, Todi 2014, p. 87.

¹⁵ Sugli sforzi dei predicatori per raggiungere un equilibrio tra proibizioni e necessità di soddisfare la sete biblica dei fedeli, cfr. E. Michelson, *The Pulpit and the Press in Reformation Italy*, Harvard University Press, Cambridge 2013. Sulla corrispondenza tra sermone declamato e sermone in seguito messo per iscritto, cfr. S. Dall'Aglio, *Faithful to the Spoken Word. Sermons from Orality to Writing in Early Modern Italy*, in "The Italianist", III, 34, 2014, pp. 463-477. Sulle conseguenze dei divieti biblici sulla predicazione, cfr. R. Rusconi, *Predicatori e predicazione (secoli IX-XVIII)*, in C. Vivanti (a cura di), *Storia d'Italia, Annali, vol. IV, Intellettuali e potere*, Einaudi, Torino 1981, pp. 951-1035. Sulla riproposizione del testo biblico in maniera controllata e frammentata nella letteratura esegetico-dottrinale e pedagogico-devozionale in volgare tra Cinquecento e Seicento, cfr. D. Zardin, *Bibbia e apparati biblici nei conventi italiani del Cinque-Seicento. Primi appunti*, in R.M. Borraccini e R. Rusconi (a cura di), *Libri, biblioteche e cultura degli ordini regolari nell'Italia moderna attraverso la documentazione della Congregazione dell'Indice*, Atti del Convegno internazionale, Macerata, (30 maggio-1 giugno 2006), Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 2006, pp. 63-103.

¹⁶ R. Librandi, *L'italiano nella comunicazione della Chiesa e nella diffusione della cultura religiosa*, in L. Serianni e P. Trifone (a cura di), *Storia della lingua italiana, Vol. 1: I luoghi della codificazione*,

dubbi sull'apprendimento della lingua italiana attraverso catechismo e predicazione, ponendo l'accento sulla mancanza di stimoli culturali nel narcotizzante discorso catechistico e di proposte di riflessione nella predicazione, raramente veicolata in volgare¹⁷.

Tali elementi non esauriscono peraltro il problema. Questo libro nasce infatti dalla considerazione che, in un'epoca di riaffermazione del latino, un ulteriore spazio fu riservato al volgare: la traduzione della normativa. Sul piano pratico la necessità di notificare le norme e i divieti ai molti che dell'idioma classico erano digiuni impose alle autorità ecclesiastiche di tradurre bolle e brevi di pontefici e decreti conciliari «nella lingua di ciascuno»¹⁸.

Lo scopo di questa ricerca è dunque comprendere in quali circostanze e su quali temi la normativa fu tradotta dal latino all'italiano, vagliare la fedeltà e spiegarne le eventuali modifiche. Il presente studio intende inoltre cercare di contribuire alla ridefinizione del problema della storia del cattolicesimo post-tridentino, uscendo dalle schematizzazioni legate ai concetti storiografici di Riforma cattolica/Controriforma, disciplinamento e confessionalizzazione¹⁹. L'arco cronologico scelto per la conduzione di questa indagine comprende le traduzioni emanate dall'apertura del Concilio di Trento (1545) fino al 1629, anno in cui la Congregazione dell'Indice²⁰ divulgò un decreto della Congregazione del Concilio che vietava le traduzioni dei provvedimenti tridentini nelle lingue vernacolari. Negli anni in cui il Sant'Ufficio condannò Galileo Galilei e riaffermò «l'esclusiva competenza ecclesiastica nell'interpretazione

Einaudi, Torino 1994, pp. 335-381; Ead., *La lingua della Chiesa*, in *Lingua e identità. Una storia sociale dell'italiano*, Carocci, Roma 2006, pp. 113-141; Ead., *La letteratura religiosa*, Il Mulino, Bologna 2012.

¹⁷ V. Coletti, *Parole dal pulpito. Chiesa e movimenti religiosi tra latino e volgare nell'Italia del Medioevo e del Rinascimento*, Marietti, Casale Monferrato 1983, pp. 133-224.

¹⁸ «En général l'objet des brefs est de moindre importance que celui des bulles. Certaines causes majeures ne sont jamais réglées par des brefs». Di solito più corti delle bolle e privi «des clauses de style qui allongent la rédaction de la bulle», i brevi trattano soprattutto «des matières d'ordre privé» come «des dispenses de certaines conditions requises pour recevoir le sacrement de l'ordre, les dispenses d'empêchements matrimoniaux et en général les grâces et faveurs; la concession des oratoires privés, ainsi que celle d'y conserver le saint sacrement; l'autorisation de vendre les biens ecclésiastiques» e solo occasionalmente «matières de portée plus grande et même d'intérêt général», cfr. DDC, II, coll. 1060-1062, s.v. *Bref*. L'uso di redigere lettere pontificali tramite brevi si sviluppa a metà del XV secolo con Eugenio IV (1431-1447) e contribuisce a «réduire considérablement le nombre des bulles», utilizzate «pour les canonisations et pour quelques actes particulièrement importants», cfr. DDC, II, coll. 1127-1132, s.v. *Bulle*. Alle costituzioni sono riservate le decisioni papali che «intéressent la foi ou les moeurs, et plus généralement, les actes du pape réglant les affaires importantes qui concernent l'Église universelle ou une Église particulière», cfr. DDC, II, coll. 428-429, s.v. *Constitution*. Queste distinzioni non sono però troppo rigide: nel 1746 Benedetto XIV elenca «des actes de son pontificat sans distinction au point de vue de l'autorité, nostras constitutiones, videlicet bullas, et aliqua brevia, litteras encyclicas et alia huius modi», *ivi*.

¹⁹ Sul punto, cfr. J. W. O'Malley, *Trent and all that: renaming Catholicism in the early modern era*, Harvard University Press, Cambridge 2000.

²⁰ Dal 1613 la Congregazione è deputata a pubblicare editti concernenti le proprie proibizioni, quelle dell'Inquisizione e del Maestro del Sacro Palazzo, cfr. G. Fragnito, *Un archivio conteso: le "carte" dell'Indice tra Congregazione e Maestro del Sacro Palazzo*, in "Rivista Storica Italiana", CXIX, 13, 2007, pp. 1276-1318.

della Scrittura»²¹, il divieto intendeva prevenire traduzioni dottrinalmente non corrette:

Volens praedicta Congregatio Indicis, ut par est, quam primum huius modi prohibitionem executioni mandare, omnes et quascumque translationes eiusdem Sacri Concilii quovis idiomate, absque speciali auctoritate ut supra, factas et impressas praesenti Decreto prohibet, omnibus, ac singulis cuiuscumque gradus et conditionis sub poenis in Indice librorum prohibitorum contentis mandans, ne eas in posterum imprimere, legere, vel quomodo cumque apud se retinere qui audeat, sed a praesentis Decreti notitia, illas omnes locorum ordinariis, seu inquisitoribus statim qui eas haberit exhibere teneatur. In quorum fidem manu, et sigillo illustrissimi et reverendissimi D. cardinalis pii Congregationis praefecti praesens Decretum signatum et munitum fuit. Romae, XV novembris 1629²².

La documentazione di cui mi sono servita è composta da volgarizzazioni di governatori, deputati all'ordine pubblico nei distretti dello Stato pontificio, di inquisitori e di vescovi, cui il Concilio Tridentino affidò la riforma di clero e laicato.

Per quanto il rapporto tra Chiesa e lingua volgare sia stato analizzato sotto molteplici aspetti, quali la predicazione, la liturgia e i catechismi²³, l'impiego dell'italiano nella documentazione pontificia è rimasto «in genere dagli studiosi passato sotto silenzio, quasi lo si voglia inconsciamente rimuovere come una presenza anomala e scomoda»²⁴. Negli studi storici il tema, emerso riguardo alla lingua degli atti sinodali con particolare riferimento alle diocesi del Meridione d'Italia²⁵, negli ultimi vent'anni è stato preso in esame in relazione ad alcune bolle di Pio V, come nello studio di Giannini circa la pubblicazione a Milano e a Napoli della *In coena*

²¹ E. Bonora, *La Controriforma*, Laterza, Roma-Bari 2011, p. 110.

²² *Decretum Sacrae Congregationis Indicis. Illustrissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium a Sanctissimo D.N. Urbano Papa VIII. Sanctaque Sede Apostolica ad Indicem Librorum, eorumdemque permissionem, prohibitionem, expurgationem et impressionem in vniuersa Republica Christiana deputatorum vniue publicandum*, Romae, & Mutinae, ex typographia Iuliani Cassiani, 1630. Il documento, si legge, conferma un *Decretum Sacrae Congregationis Illustrissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium Concilii tridentini interpretum super prohibitionem facienda omnium translationum eiusdem sacri Concilii tridentini [de lingua] latina in alias linguas*, ASMO, *Inquisizione*, b. 290, fasc. *Lettere appartenenti a P. Lorenzo Lunardi, 1609*. P. Lunardi, si apprende dalle note manoscritte, è «vicario del Sant'Ufficio in Castelnuovo di Garfagnana».

²³ Un'esauriente bibliografia su questi studi ora in E. Testa, *L'italiano nascosto. Una storia linguistica e culturale*, Einaudi, Torino 2014. Per un'indagine specificamente dedicata alla lingua della Chiesa in Sardegna, cfr. B. Bandinu, A. Pinna e R. Turtas, *Lingua sarda*, Domus de Janas, Cagliari 2008, pp. 171-173. Cft. anche R. Turtas, *Pregare in sardo. Scritti su Chiesa e Lingua in Sardegna*, CUEC, Cagliari 2006.

²⁴ G. Gualdo e R. Gualdo, *L'introduzione del volgare nella documentazione pontificia tra Leone X e Giulio III (1513-1555)*, Roma nel Rinascimento, Roma 2002, p. 16.

²⁵ Sul rapporto latino-volgare nei sinodi e in particolare nei sinodi meridionali, cfr. M. Mariotti, *Problemi di lingua e di cultura nell'azione pastorale dei vescovi calabresi in età moderna*, La Goliardica, Roma 1980; G.M. Viscardi, *Tra Europa e "Indie di quaggiù". Chiesa, religiosità e cultura popolare nel Mezzogiorno (secoli XV-XIX)*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2005, pp. 39-42.

domini (1568) e in quello di Nestola che ha esaminato la diffusione in latino e in italiano della *Si de protegendis* in Terra d'Otranto (1569)²⁶.

La mia ricerca si è concentrata sull'analisi di un campione di editti con cui vescovi e inquisitori svilupparono la «maiestà dell'ufficio» volgarizzando le proibizioni inquisitoriali e pontificie in materia di censura libraria. Ho poi considerato le traduzioni dei decreti tridentini e delle bolle pontificie sugli ecclesiastici, in parte prese in esame dalla storiografia che si occupa della professionalizzazione del sacerdozio²⁷. Pur nella consapevolezza della difficoltà di distinguere tra clero e laicato nell'età post-tridentina²⁸, ho esaminato la normativa volta a disciplinare quest'ultimo, come le bolle pontificie contro pratiche magiche e astrologiche, quelle volte a riformare i testi liturgico-devozionali e quelle finalizzate a promuovere un più regolato e sorvegliato rapporto con il sacro. Ho infine studiato le traduzioni dei provvedimenti pontifici sul controllo della comunicazione, dell'ordine pubblico e sul loro intreccio. La normativa, emanata in particolare dal sovrano pontefice nello Stato pontificio²⁹, fu divulgata non soltanto da inquisitori o da vescovi ma anche da governatori e legati, deputati a perseguire disordini lesivi dell'immagine di buon governo³⁰.

Nell'assenza di studi specifici e nella consapevolezza che una ricerca sulla comunicazione ecclesiastica non può esaurirsi entro i confini dello Stato pontificio, ho cercato di esplorare numerosi archivi della penisola. Essendo la seconda metà del Cinquecento un periodo di emergenza anti-eretica, l'indagine si è concentrata sulle carte inquisitoriali³¹. I fondi dell'Archivio di Stato di Modena e di Venezia hanno

²⁶ M.C. Giannini, *Tra politica, fiscalità e religione: Filippo II di Spagna e la pubblicazione della bolla «In Coena Domini»*, in "Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento", XXIII, 1997, pp. 83-152; P. Nestola, *I grifoni della fede. Vescovi-inquisitori in Terra d'Otranto tra '500 e '600*, Congedo Editore, Galatina 2008.

²⁷ Sul sacerdozio come professione, cfr. A. Prosperi, *Educare gli educatori: il prete come professione intellettuale nell'Italia tridentina*, in *Problèmes d'histoire de l'éducation*, École Française, Roma 1988, pp. 123-140; J.I. Tellechea Idigoras, *El clero tridentino: entre ideal y realidad*, in "Ricerche per la storia religiosa di Roma", VII, 1988, pp. 18-89; J.W. O'Malley, *Priesthood, ministry and religious life: some historical and historiographical considerations*, in Id. *Religious culture in the sixteenth century*, Aldershot, Great Yarmouth (Norfolk) 1993, pp. 223-257; A. Turchini, *La nascita del sacerdozio come professione*, in P. Prodi e C. Penuti (a cura di), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna 1994, pp. 248-249; C. Fantappiè, *La professionalizzazione del sacerdozio cattolico in età moderna*, in E. Becchi e M. Ferrari (a cura di), *Formare alle professioni. Sacerdoti, principi, educatori*, FrancoAngeli, Roma 2009, pp. 39-69; P. Vismara, *Il sacerdozio come professione. Considerazioni sull'epoca moderna*, in M. Benedetti e M.L. Betri (a cura di), *"Una strana gioia di vivere". A Grado Giovanni Merlo*, Edizioni Biblioteca Francescana, Milano 2010, pp. 229-238. Per una rassegna degli studi sul clero, cfr. S. Negruzzo, *Rassegna di studi sul clero dell'età moderna pubblicati in Italia negli anni Novanta*, in M. Sangalli (a cura di), *Chiesa chierici sacerdoti. Clero e seminari in Italia tra XVI e XX secolo*, Herder, Roma 2000, pp. 39-83.

²⁸ A. Menniti Ippolito, *Chierici e laici in età moderna. Introduzione al problema*, in "Dimensioni e problemi della ricerca storica", II, 2012, pp. 129-140.

²⁹ P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Il Mulino, Bologna 1982.

³⁰ I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Laterza, Roma-Bari 2007.

³¹ Sulle vicende relative all'archivio centrale del Sant'Uffizio e sulle dispersioni documentarie avvenute nel primo decennio dell'Ottocento, cfr. J. Tedeschi, *La dispersione degli archivi dell'Inquisizione romana*, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», IX, 1973, pp. 298-312; Id. *The Prosecution of Heresy*.

offerto materiale utile così come le serie eterogenee della *Stanza Storica* dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Poiché era demandata al corpo episcopale la riforma di clero e laicato, è stata fondamentale la consultazione degli archivi diocesani, in cui ho reperito numerosissime bolle pontificie e decreti conciliari tradotti dagli ordinari. Considerando che alcune bolle volgarizzate concernevano argomenti di misto foro³², l'indagine è proseguita nei *Gridari*, custodi di bandi e di gride dei vari Stati italiani.

Dato che una ricerca fondata esclusivamente su fonti normative non avrebbe consentito di capire se le traduzioni furono imposte da Roma o se avessero risposto a un'esigenza delle autorità locali, né di individuare modi e tempi del controllo da parte del Sant'Ufficio e dei papi, ho compiuto alcuni sondaggi nella corrispondenza tra ordinari, papi e inquisitori conservata in vari archivi diocesani.

Desidero, però, sin d'ora sottolineare come la S. Sede fu poco attenta alle traduzioni e che la presenza di significative modifiche inserite a livello locale indica una notevole vitalità dei poteri diocesani che, in determinate circostanze, non esitarono a modificare il senso delle direttive pontificie.

Questo libro nasce dalla rielaborazione della mia tesi di dottorato, discussa nel 2017 presso l'Università degli Studi di Teramo. Rappresenta il punto di arrivo di anni di ricerca, iniziati ai tempi della tesi di laurea magistrale, presso l'Università degli Studi di Parma, e proseguiti con gli studi archivistici e paleografici condotti nell'Archivio di Stato di Modena.

Nel corso degli anni ho conosciuto diversi studiosi a cui vanno la mia gratitudine e riconoscenza. A Gigliola Fragnito, presente in ogni momento, in un rapporto umano prima che professionale, senza i cui stimoli e indicazioni questa ricerca non avrebbe visto la luce. A Massimo Carlo Giannini, che mi ha seguito con infinita pazienza e grande disponibilità durante le fasi del lavoro, spronandomi a superare difficoltà e incertezze.

Ringrazio Irene Fosi e Querciolo Mazzonis, per i suggerimenti e i consigli generosamente offerti durante l'intero percorso dottorale, Giovanna Frosini, per le puntuali osservazioni sotto il profilo storico-linguistico, e Maurizio Sangalli, per aver favorito la pubblicazione del testo. Un sincero ringraziamento rivolgo inoltre a Sil-

Collected Studies on the Inquisition in Early Modern Italy, Center for Medieval and Early Renaissance Studies, Binghamton 1991 [trad. it. *Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana*, Vita e Pensiero, Milano 1997]. Per un bilancio delle ricerche storiche dopo l'apertura al pubblico dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della fede, cfr. E. Bonora, *L'archivio dell'Inquisizione e gli studi storici: primi bilanci e prospettive a dieci anni dall'apertura*, in "Rivista Storica Italiana", CXX, 3, 2008, pp. 965-1002.

³² Come si vedrà nel corso della ricerca, si tratta di materie che riguardano in particolare la sfera matrimoniale e dei comportamenti sessuali (come bigamia, stupro, sodomia), cfr. S. Seidel Menchi e D. Quaglioni (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVII secolo)*, Il Mulino, Bologna 2004. Sulla stregoneria, cfr. V. Lavenia, «*Anticamente di misto foro*». *Inquisizione, Stati e delitti di stregoneria nella prima età moderna*, in G. Paolin (a cura di), *Inquisizioni: percorsi di ricerca*, EUT, Trieste 2001, pp. 34-80. Sul misto foro, cfr. anche F. Veronese, «*Terra di nessuno*». *Misto foro e conflitti tra Inquisizione e magistrature secolari nella Repubblica di Venezia (XVIII sec.)*, Dottorato di ricerca in Storia sociale europea dal Medioevo all'Età contemporanea, Università Ca' Foscari, Venezia 21° ciclo, A.A.2005/2006-A.A.2009/2010.

vano Giordano, Vincenzo Lavenia e Giovanni Romeo, per le osservazioni critiche con cui hanno risposto ai miei dubbi tramite un proficuo scambio di e-mail. Un grazie particolare porgo a Simon Ditchfield, per l'incoraggiamento e la fiducia dimostrati nei miei confronti, a Germana Ernst, che spero stia leggendo questo testo tra i suoi "astri", a Nicola Magliulo per l'intenso dialogo "multidisciplinare".

La mia riconoscenza va inoltre al personale degli archivi e delle biblioteche in cui ho lavorato e in particolare a Rosario Bersanelli della Biblioteca di Fiorenzuola d'Arda (Pc), per la solerzia e puntualità con cui mi ha costantemente procurato volumi e articoli, anche di difficile reperimento, ovunque mi trovassi.

Un affettuoso ringraziamento rivolgo a Flavia e a Davide, con cui ho condiviso quella *curiositas* che è motore di ogni ricerca. Agli amici lontani – Laurence, Alistair, James, Sue, Gray, Angeliki – e a quelli vicini – Claudia, Elisa, Marta, Alfredo, Nicola, Edoardo, Giovanni, Ivano, Rodolfo, Giampaolo M. – non posso che essere infinitamente riconoscente, per la stima dimostrata nei miei confronti e per i costanti stimoli intellettuali. Un pensiero speciale dedico a mia zia Enrica, esempio di onestà e tenacia senza confini. Nessuna parola può descrivere la generosità dei miei genitori, di mamma in particolare, mia prima lettrice. Ciò che devo a Francesco, compagno di vita, è intraducibile: lui sa il perché.

Capitolo 1

Censura libraria, eretici, ebrei. Normativa ecclesiastica *vulgari idiomate expressa*

1. La normativa ecclesiastica *vulgari idiomate expressa* in materia di censura libraria

Nei decenni centrali del XVI secolo, la scarsa conoscenza della lingua di Cicerone tra clero e laicato e la parallela affermazione delle lingue vernacolari pone a vescovi e inquisitori il problema di rendere comprensibile la normativa ecclesiastica stesa in latino. È impossibile per i «semplici»¹, ovvero coloro che non hanno intrapreso un percorso di studi classici, orientarsi nei cataloghi universali e non poche difficoltà riscontrano i mercanti di libri, tenuti a possedere un esemplare dell'ultimo Indice romano (1596)².

In tale contesto, vescovi e inquisitori si trovano pertanto costretti a stilare editti in lingua italiana con cui render note a tutti le proibizioni contenute negli Indici dei libri proibiti e nelle bolle pontificie in materia di censura libraria e delle eresie veicolate dai testi. Il linguaggio con cui sono divulgate le disposizioni ecclesiastiche in materia di censura libraria è caratterizzato dall'accumulo di sinonimi sia in forma bimestre, come in "fraude e inganno"³ o "ammoniamo e comandiamo"⁴, sia plurimembre: "incanti, malefici, superstizioni", "stracciare, abbrugiare, cassare, rompere"⁵. Per catturare l'attenzione di lettori/uditori, gli editti impiegano effetti fonici che interrompono gli automatismi della lingua ed enfatizzano parole, frasi e concetti. Particolarmente significativa, in quanto impiegata costantemente e attestata almeno fino al XVIII secolo, è l'allitterazione della sibilante, che sottolinea l'atteggiamento arrogante degli autori di libri proibiti, i quali con «spirito di sedizione, e sfrontatez-

¹ M. Roggero, *L'alfabeto conquistato. Apprendere e insegnare in Italia tra Sette e Ottocento*, Il Mulino, Bologna 1999, p. 19.

² G. Fragnito, *Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna*, Il Mulino, Bologna 2005, p. 18. Sulla diffusione dell'analfabetismo in età moderna, cfr. P.F. Grendler, *La scuola nel Rinascimento italiano*, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 49-55 e pp. 80-96.

³ *Editto della Santa Inquisizione*, Paolo da Garesio inquisitore di Bologna, dato nel Santo Ufficio di Bologna nel giorno 7 settembre, in Bologna, appresso Giovanni Battista Bellagamba, 1609, ASMO, *Inquisizione*, b. 270.

⁴ *Editto per aumentare la fede*, Annibale Muti vescovo di Piacenza, dato in Piacenza li 20 maggio 1592, ASDPc, *Edicta episcopi 1582-1594*, b. 4.

⁵ *Editto per il Sant'Ufficio dell'Inquisizione nella città di Piacenza*, dato in Piacenza li 10 ottobre 1613, ASPr, *Gridario*, vol. 22, c. 9^a.

za» attaccano l'ortodossia⁶. In questo modo si suggerisce un paragone tra l'eresia e la figura del serpente: «si tenga lontano ogni pestifero stato di velenoso serpente che rotta la siepe dei sacrosanti dogmi tentasse di appestarne i frutti»⁷. Infine tale allitterazione suggella, con la tipica espressione “smorbare peste, che serpe”, l'identità tra eresia e immagine del serpente, collegando la coppia isosillabica “peste” e “serpe”⁸. Essenziale, incisivo, persuasivo, il linguaggio è percorso da contrapposizioni topiche, come il contrasto luce/tenebra di biblica memoria⁹ o l'opposizione tra percorsi (“via più piana e più facile di salvarsi” e “via spinosa degli heretici”)¹⁰, da figure etimologiche come “chi biastema biasteme hereticali”¹¹, da nessi ricorrenti come “pestifera peste”, “heretica pravità” o “heretical contagio”¹². A rendere suggestiva la comunicazione contribuisce l'uso di similitudini, impiegate per descrivere gli eretici che “a guisa d'astute volpi si sforzano di guastar la vigna di Santa Chiesa, piantata da Dio”¹³, e di metafore, per indicare il “ritornare al cuore” degli apostati, ovvero il ritorno alla fede¹⁴. Si prefigge la persuasione l'uso di ossimori, come “benignamente ammoniamo” con cui gli inquisitori esortano a impegnarsi «acciocché [...] non siano introdotti e divulgati tali libri (*sc. proibiti*)»¹⁵, e l'impiego del climax. Presentando i danni causati da «streghe, malefiche, incantatori», un editto inquisitoriale modenese insiste sulle «occulte, penose et il più delle volte mortali infirmità» che affliggono i corpi di chi ha l'anima irretita, secondo la classica connessione tra malattie dell'anima e malattie del corpo¹⁶. Il climax si sviluppa sull'opposizione nascosto/manifesto:

⁶ *Editto col quale si ribadisce la proibizione dell'opera di Bruno Marti*, Ignazio Busca arcivescovo di Emesa, dato in Roma, nella stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1778, BCR, *Period. Est.* 18/89. c. 308^r.

⁷ *Editto per la visita*, Giorgio Barni vescovo di Piacenza, dato in Piacenza il 18 marzo 1689, ASDPc, *Edicta pontificum (1655-1730) et episcoporum Zandemaria necnon Barni (1654-1748)*, b. 8.

⁸ *Editto*, Antonio Leoni inquisitore di Bologna, dato in Bologna nell'Ufficio della Santa Inquisizione li 15 ottobre 1708, ASMO, *Inquisizione*, b. 271.

⁹ *Esortazione a riconciliazione*, Camillo Campeggio inquisitore generale di Mantova e Ferrara, [in Mantova, 1569], ASMO, *Inquisizione*, b. 270: “aprite gli occhi [...] poiché il sole della gratia apostolica riluce [...] uscite dalle tenebre e venite con la guida di questi vivi raggi della bontà di Pio V”. Per il topos, cfr. G. Benedetti, *I sogni dell'uomo d'oggi e i sogni nella Bibbia*, in *Il sogno nella Bibbia*, Atti del Convegno Nazionale (Ravenna, 7-8 maggio 1988), Bibbia, Settimello 1989, pp. 9-40.

¹⁰ *Gratia proposta dall'inquisitore di Ferrara*, Camillo Campeggio inquisitore di Ferrara, Modena e Reggio, in Ferrara, per Francesco de Rossi, 1564, ASMO, *Inquisizione*, b. 270.

¹¹ *Editto dell'inquisitore della città di Parma, Borgo San Donnino e loro diocesi*, Parma, apud Erasmus Viothum, 1603, ASPr, *Gridario*, vol. 17, c. 127^r.

¹² *Editto del Sant'Ufficio per l'osservanza dei libri proibiti con li ordini quali devono osservare li stampatori, librari, datari o gabellieri, maestro delle poste, hosti, quelli che vendono all'incanto libri, heredi o esecutori de testamenti e altri*, Giovanni Maria Arrighi inquisitore di Parma, dato in Parma nell'ufficio dell'Inquisizione il 15 novembre 1608, ASPr, *Gridario*, vol. 19, c. 68^r.

¹³ *Editti generali per il Sant'Ufficio dell'Inquisizione nella città di Piacenza et sua diocesi et altri luoghi annessi*, dato in Piacenza, 10 ottobre 1613, ASPr, *Gridario*, vol. 22, c. 9^r.

¹⁴ *Editti generali per il Sant'Ufficio*, Xanto Riva inquisitore di Piacenza, dato in Piacenza, 10 ottobre 1593, ASDPc, *Edicta episcopi 1582-1594*, b. 4; *Gratie concesse dalla Santità di nostro Signore Papa Pio Quinto all'illustrissimo et reverendissimo cardinale Morone*, data in Roma, 10 febbraio 1568, ASMO, *Inquisizione*, b. 270.

¹⁵ *Editto del Sant'Ufficio*, Michelangelo Lerri inquisitore di Modena, dato in Modena nella camera della nostra solita residenza episcopale, 13 aprile 1614, ASMO, *Inquisizione*, b. 270.

¹⁶ *Sine data*, ASMO, *Inquisizione*, b. 271.

la debilitazione è all'inizio celata ("occulte": parola di doppio senso, nascosto e misterioso, arcano)¹⁷, ma la gravità è tale da manifestarsi all'esterno suscitando compatimento ("penose", a cui segue "notabil miseria") e causando la morte ("mortali infirmità"), di qui l'immagine ossimorica dei "sepolcri vivi"¹⁸. Con un'altra figura retorica, la litote, il climax è impiegato per esortare alla difesa della fede: a quanti vogliono «infettarla, corromperla, distruggerla» occorre rispondere con una diligenza «non meno ardente»¹⁹. Il chiasmo è invece utilizzato per sottolineare la perentorietà delle disposizioni: «sentenza, la qual adesso come per allora e allora come per adesso»²⁰.

Passando dalla lingua ai contenuti, si registrano traduzioni fedeli, come quella del 1616, dell'ordinario di Cesena Michelangelo Tonti relativa alla *Dominici gregis*, bolla con cui Pio IV promulga l'Indice tridentino del 1564²¹, o dell'inquisitore di Modena Vincenzo Reghezzi che, nel 1623, non modifica la costituzione con cui Gregorio XV ha revocato le licenze di leggere e tenere libri proibiti²². In altri casi, invece, attraverso le traduzioni gli ordinari si riservano un ruolo esclusivo nell'esercizio della censura, limitando l'intervento dei giudici di fede, ed esprimendo così l'insofferenza nei confronti dei molteplici abusi da costoro perpetuati: estensione della vigilanza sui libri la cui detenzione può essere autorizzata solo dalla Congregazione romana, sequestro di opere non ancora formalmente proibite, interpretazione arbitraria delle regole. Indicativi dell'atteggiamento vescovile sono editti che divulgano le prescrizioni dell'Indice clementino e che traducono la bolla *Sacrosanctum catholicae fidei* con cui Clemente VIII lo promulga (1596). Sebbene il terzo catalogo dei libri proibiti affidi agli inquisitori locali, ai vescovi, alla Congregazione dell'Indice la facoltà di concedere la lettura di testi non eretici²³, l'ordinario di Savona Pier Francesco Costa (1587-1624) afferma di conoscere solo la propria autorità: «Non vendendo né comprando libri di qualsivoglia sorte, senza licenza nostra ~~che però già non havessero havuta tal licenza da [...]~~ Inquisitione et suoi vicari»²⁴. Se la *Sacrosanctum catholicae fidei* prescrive che «ab omnibus venerabilibus fratribus nostris patriarchis, archiepiscopis, episcopis aliisque locorum ordinariis et dilectis filiis inquisitoribus» deve essere esercitata un'azione di vigilanza e repressione, il vescovo di Jesi, Gabriele del Monte, in data 3 giugno 1596, così traduce:

¹⁷ F. Sabatini e V. Coletti, *Occulto*, in *Dizionario della lingua italiana*, Rizzoli-Larousse, Milano 2003.

¹⁸ «[...] facendo infestar le creature ragionevoli da spiriti che li rendono con notabil miseria sepolcri vivi de' demonii», Deodato Gentile inquisitore di Milano, *sine data*, ASMO, *Inquisizione*, b. 271.

¹⁹ *Editto del Sant'Ufficio*, cit.

²⁰ *Editto generali per il Sant'Ufficio dell'Inquisitione nelle città di Piacenza et Crema et sue diocesi et altri luoghi annessi*, dato in Piacenza, 15 febbraio 1592, ASPr, *Gridario*, vol. 14, c. 108^f.

²¹ *Sommario di alcune Bolle, Decreti, Ordini, Istruzioni e altre cose da publicarsi dalli parrochi e cappellani degl'oratorii della città e diocesi di Cesena, conforme al ricordo sopra ciò fatto dall'illustrissimo e reverendissimo signor cardinale di Nazaret vescovo di detta città, volgarizzate per maggiore commodità di ciascuno*, in Cesena, per Thomaso Faberij, 1616, pp. 20-21.

²² *Costituzione di Gregorio XV per cui si levano le licenze di leggere o tenere libri proibiti*, in Modona, appresso Giulian Cassiani, MDCXXIII, ASMO, *Inquisizione*, b. 270.

²³ Sul punto cfr. V. Frajese, *La censura in Italia dall'Inquisizione alla Polizia*, Laterza, Roma-Bari 2014.

²⁴ ASDSav, b. Costa. La riga riproduce la cancellatura manoscritta del vescovo.

[...] per suo Motu proprio ha ordinato a tutti patriarchi, arcivescovi, vescovi et altri prelati di Santa Chiesa debbiano con ogni diligenza et sollicitudine extirpare del grembo di Santa Chiesa tal mostro²⁵.

2. La repressione dell'antitrinitarismo tra latino e volgare

In Italia, dove all'indomani dell'affissione delle tesi di Wittenberg (1517) circolano i libri di Lutero e dei grandi riformatori, dapprima nelle edizioni originali, ben presto in traduzioni stampate da tipografi veneziani, molteplici fattori motivano l'interesse per i messaggi d'oltralpe: antiche inquietudini profetiche e millenaristiche; una tradizione anticlericale acuita dal disagio nei confronti di un clero ignorante e corrotto e di una gerarchia incapace di realizzare una riforma sempre promessa; le istanze di chierici e laici a favore di un cristianesimo ricondotto alle origini evangeliche²⁶. Fino agli ultimi decenni del Cinquecento, quando la rafforzata repressione inquisitoriale, il consolidamento degli esiti dottrinali del Tridentino, il venir meno di protezioni sociali, il rinsaldato legame tra autorità civile e religiosa contro l'eresia riescono a debellarli, gruppi e movimenti collegati alla Riforma protestante attraversano l'Italia intera.

In tale contesto la lingua volgare viene ritenuta strumento utile a ostacolarne il proliferare. Lo dimostrano le traduzioni dei provvedimenti pontifici contro il movimento radicale dell'anabattismo²⁷, le cui origini risalgono a Zollikon, vicino a Zurigo, all'inizio degli anni '20 del Cinquecento, e che si sviluppa in Italia alla fine degli anni '40, in particolare nella Repubblica di Venezia, ma anche a Ferrara, Bologna, Modena, Piacenza, Cremona, Firenze, Asolo, Pisa. Il credo del variegato gruppo, composto da calzolai e tessitori come da medici e notai, viene rivelato da un membro pentito, il prete marchigiano Pietro Manelfi, all'inquisitore di Bologna Leandro Alberti (1551):

Non esser lecito [...] battezzare gli fanciulli se non prima non credono. Gli magistrati non potere essere cristiani. Gli sacramenti non conferire gratia alcuna, ma essere segni esteriori. Non tenere nella Chiesa altro che Scrittura Sacra. Non tenere opinione alcuna de dottori. Tenere la Chiesa Romana essere diabolica e anticristiana. Quelli che sono stati battezzati non essere cristiani, ma bisogna ribattizzarli²⁸.

²⁵ ASDJ, *Editti del Monte*, vol. 102.

²⁶ D. Cantimori, *Eretici italiani del Cinquecento*, Laterza, Roma-Bari 1939; Id., *Prospettive di storia ereticale italiana del Cinquecento*, Laterza, Roma-Bari 1960, ora in A. Prosperi (a cura di), *Eretici italiani del Cinquecento e altri scritti*, Einaudi, Torino 1992. Sulla vita religiosa italiana cittadina del primo Cinquecento, ancora fondamentali F. Chabod, *Lo Stato e la vita religiosa a Milano nell'epoca di Carlo V*, Einaudi, Torino 1971 e M. Berengo, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Einaudi, Torino 1965.

²⁷ Sui movimenti radicali, cfr. M. Biagioni e L. Felici, *La Riforma radicale nell'Europa del Cinquecento*, Laterza, Roma-Bari 2012, pp. 31-56.

²⁸ Sul Manelfi, cfr. M. Firpo, *La presa di potere dell'Inquisizione romana, 1550-1553*, Laterza, Roma-Bari 2014. I costituti di Manelfi sono pubblicati in C. Ginzburg, *I costituti di don Pietro Manelfi*, Sansoni-The Newberry Library, Firenze-Chicago 1970.

L'autodenuncia del Manelfi è probabilmente dovuta agli editti di grazia di Giulio III (29 aprile 1550), *Cum meditatio cordis nostri* e *Illius qui misericors*, che incentivano il pentimento e l'assoluzione²⁹.

Le «opinioni antiche de anabattisti» presto si sviluppano in senso antitrinitario, parallelamente al radicalizzarsi delle posizioni di esuli italiani nei Grigioni e alla circolazione al di qua delle Alpi degli scritti del teologo e medico Michele Serveto. Dottrina religiosa che si oppone al dogma formulato nei concili di Nicea (325 d. C.) e di Costantinopoli (381 d. C.) l'antitrinitarismo si sviluppa negli anni '20 del Cinquecento in ambienti tedeschi, ma viene avversato da cattolici e protestanti che lo considerano un ritorno alle eresie di Ario, Paolo di Samosata, Fotino, Sabellio. In Italia i primi antitrinitari si registrano negli anni '40 nel circolo napoletano di Juan de Valdés, ispirati dal teologo Girolamo Busale che non condivide la dottrina della Trinità e considera Cristo uomo figlio di Maria e Giuseppe, «filled with divine power»³⁰. Sul tema «se Cristo fosse Dio o uomo» è convocato un «concilio» a Venezia nel 1550, il cui resoconto testimonia un radicalismo estremo, estraneo all'anabattismo europeo e premessa degli sviluppi antitrinitari dell'emigrazione italiana³¹.

Se i decreti di Giulio III innescano una caccia a ogni eretico, specificatamente rivolta contro gli antritrinitari è la *Cum quorundam hominum pravitas*, emanata pochi anni dopo da Paolo IV (7 agosto 1555)³². Nonostante il provvedimento di papa Carafa, alcuni gruppi sopravvivono nella penisola e Clemente VIII (3 febbraio 1603) è costretto a rinnovarlo nella costituzione *Dominici gregis*: chi persiste a credere «che Dio onnipotente [...] non sia stato concepito nel ventre della Beatissima sempre Vergine Maria, ma come gli altri huomini del seme di Giuseppe» è ritenuto «ricascato nell'heresia» e in quanto tale deve essere rilasciato alla corte secolare per la debita punizione³³.

²⁹ E. Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio: penitenza, confessione e giustizia spirituale dal Medioevo al XVI secolo*, Il Mulino, Bologna 2000, pp. 381-409. Sull'applicazione dei due provvedimenti, cfr. A. Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Einaudi, Torino 1996, p. 95.

³⁰ L. Szczucki, *Antitrinitarism*, in H.J. Hillerbrand (a cura di), *The Oxford Encyclopedia of the Reformation*, Oxford University Press, New York-Oxford 1996, vol. I, p. 56; G.A. Benrath, *Antitrinitarier*, in *Theologische Realenzyklopädie*, vol. III, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1978, pp. 168-171.

³¹ M. Firpo, *Riforma protestante ed eresie nell'Italia del Cinquecento*, in G. De Rosa, T. Gregory e A. Vauchez (a cura di), *Storia dell'Italia religiosa, vol. II: L'età moderna*, Laterza, Roma-Bari 1994, pp. 122-123. Sul sinodo, oltre a C. Ginzburg, *op.cit.*, cfr. A. Stella, *Anabattismo e antitrinitarismo in Italia nel XVI secolo*, Liviana, Padova 1969.

³² *Innovatio Constitutionis Pauli IV contra negantes Trinitatem aut Divinitatem Iesu Christi, vel eius conceptionem de Spiritu Sancto vel mortem pro nostra redemptione, aut virginitatem Beatissimae Virginis Mariae*, BR, vol. VI, pp. 1-2.

³³ *Rinovatione della Constitivione della felice memoria di Paulo Papa Quarto, fatta dal Signor Nostro Clemente per divina providentia Papa Ottavo contro quelli che negano la Trinità o la Divinità di Gesù Christo ovvero la concessione di quello di Spirito Santo ovvero la sua morte per ricomperar noi, oppure la virginità della Beatissima sempre Vergine Madre di Dio Maria, aggiuntovi il modo da osservarsi nel pubblicare la medesima Costituzione acciò per l'avvenire non si possa allegare l'ignorantia di quella da qualsivoglia sotto qualunque pretesto*, in Roma, appresso li stampatori Camerali, & in Perugia per Pietroiacomo Petrucci, MDCIII, ASR, *Collezione di bandi*, b. 295, c. 28.

In sede locale, i provvedimenti di Giulio III e di Clemente VIII sono variamente diffusi in lingua italiana. A Venezia, le traduzioni degli editti del primo, edite presso lo stampatore Stefano Niccolini da Sabbio, testimoniano l'«organizzazione antiereticale del nunzio pontificio» Ludovico Beccadelli³⁴; a Modena sono divulgate in forma manoscritta dall'inquisitore locale, come suggerisce la precisazione notarile *dominorum inquisitorum de mandato*³⁵. La traduzione della *Dominici gregis* è edita in forma di sommario a Milano³⁶, integralmente a Roma e a Perugia³⁷; a Modena viene divulgata dai parroci durante la messa (1609)³⁸ e a Bologna, dove dalla fine degli anni Sessanta è attestato un radicato filone antitrinitario, è diffusa nel primo sinodo dell'arcivescovo Alessandro Ludovisi (1613)³⁹.

Mentre per gli editti di Giulio III non sappiamo nulla, per la *Dominici gregis* gli inquisitori di Bologna, Pietro Martire Festa Orceano, e di Milano, Alfonso Galamini da Brisighella, asseriscono che la traduzione non è una scelta delle autorità locali. «Publicare nella città e in tutti i luoghi [...] della diocesi [...] in lingua latina e volgare» – sostiene Orceano – è un ordine «di Nostro Signore» e «delli signori cardinali supremi Inquisitori di Roma»⁴⁰. Esorta quindi «rettori, plebani, curati» affinché nei giorni di festa e quanto prima «leggano o facciano leggere» la costituzione «in latino

³⁴ C. De Frede, *Due «avanzi» veneziani della stampa non libraria del '500 relativi all'eresia e ai libri proibiti*, in "Studi veneziani", XXXVIII, 2000, p. 221. Sullo stampatore, cfr. CERL Thesaurus (Consortium of European Research Libraries), <URL: <https://thesaurus.cerl.org/record/cni00021349>> (01/19). Sulla figura di Beccadelli, cfr. G. Alberigo, *Beccadelli Ludovico*, in *DBI*, vol. VII, 1970, pp. 407-13; G. Fragnito, *Per lo studio dell'epistolografia volgare del Cinquecento: le lettere di Ludovico Beccadelli*, in "Bibliothèque d'humanisme et renaissance", XLIII, 1, 1981, pp. 61-87. Per la traduzione in italiano della bolla, cfr. *Summario della Bolla della revocatione della facultà di poter tenere e leggere libri prohibiti e Summario della Bolla degli heretici*, in Venezia, presso Stefano Niccolini da Sabbio, [1550], ASVe, S. Ufficio, b. 9, cc. 38^r-39^r.

³⁵ *Motu proprio contro gli eretici*, ASMO, *Inquisizione*, b. 293, fasc. VI/9. Per il testo latino, cfr. *Absolutio omnium haereticorum (praeterquam sub generali Inquisitione regnorum Hispaniae et Portugalliae comprehensorum) ad catholicam fidem et Sanctae Romanae Ecclesiae gremium redeuntium*, BR, vol. VI, pp. 414-417.

³⁶ *Breve sommario volgare della Constitutio contra negantes Trinitatem*, dato in Milano, nella stanza della solita nostra audienza del Santo Ufficio, nel Convento di Santa Maria delle Gratie, 2 agosto 1603, Mediolani, ex typographia q. Pacifici Pontij & Io. Baptistae Picalei sociorum impressorum archiepisc. & S. Officij Inquisit., ASDMi, *Stampati*, b.1602-1605, fasc. 1603/A.

³⁷ *Rinovatione della Constitvzione della felice memoria di Paulo Papa Quarto, fatta dal Signor Nostro Clemente per divina providentia Papa Ottavo contro quelli che negano la Trinità*, cit.

³⁸ *Nota delle copie de' registri mandati in Roma per la publicatione delle Bolle di Nostro Signore Papa Clemente VIII contra negantes et contra celebrantes non promossos*, ASMO, *Cancelleria Ducale-Documenti di Stati e Città*, s. XIII-XVIII, b. 109.

³⁹ *Raccolta d'alcune cose stabilite per ordine di monsignore illustrissimo Lodovisi arcivescovo di Bologna et principe, nella sua prima sinodo celebrata sotto li 30 di maggio dell'anno MDCXIII*, in Bologna, per Vittorio Benacci stampator archiepiscopale, BCABo, *Bandi Francesco Maria Zambecari*, vol. 4, pp. 2-20. Sull'antitrinitarismo a Bologna, cfr. G. Dall'Olio, *Eretici e Inquisitori nella Bologna del Cinquecento*, Istituto per la Storia di Bologna, Bologna 1999, in partic. pp. 351-364.

⁴⁰ *Rinovatione della Costituzione della felice memoria di Paulo Papa Quarto, fatta da Nostro Signore Papa Clemente Ottavo contro quelli che negano la Santissima Trinità, ovvero la Divinità di Giesù Christo Signor Nostro, e la Conceptione sua di Spirito Santo, la sua morte e passione, ovvero la verginità della Beatissima sempre Vergine Maria col modo che si deve tener nel publicarle, acciò per l'avenire alcuno non possa pretendere ignoranza*, Romae, apud impressores camerales, et Bononiae, apud Ioannem Baptistam Bellagambam, MDCIII, BCABo, *vol.misc.*, 6.XX.IV.7.

e in volgare» nelle loro chiese, «quando vi sarà maggior frequenza di popolo» e poi ne affiggano gli esemplari alle porte.

La divulgazione del provvedimento a opera degli inquisitori può diventare occasione per ampliare il proprio potere: prescrivendo ai rettori delle chiese sotto la propria giurisdizione di leggere «altamente e intelligibilmente in latino e in volgare» la costituzione, il Galamini minaccia i disobbedienti di sospensione *a divinis* e di «altre pene a noi arbitrarie».

3. Pulsioni intolleranti e interessi economici verso gli ebrei nella normativa papale

La normativa pontificia è rivolta anche contro gli ebrei, la cui presenza in alcune parti della Penisola italiana, ininterrotta da oltre ventidue secoli, cresce rapidamente tra Quattrocento e Cinquecento a seguito di progressive ondate di migrazioni forzate⁴¹. Impiegando con i cattolici l'italiano come lingua veicolare, i contenuti delle bolle vengono volgarizzati da vescovi, inquisitori e, nello Stato della Chiesa, anche da legati e governatori⁴². “Multiformità” e “policentrismo”⁴³ sono forse i termini più adatti a descrivere il complesso panorama delle competenze giudiziarie, spesso concorrenziali, con cui gli ebrei devono confrontarsi, al punto tale che a Roma talora non è chiaro a quale autorità rivolgersi⁴⁴. Oltre i confini dello Stato della Chiesa, dove il potere temporale e spirituale coincidono nella persona del pontefice, la competenza giuridica sugli ebrei migrati dal Sud nell'Italia centro-settentrionale dopo l'espulsione dalla Sicilia decretata dai sovrani spagnoli (1493) e dal Regno di Napoli (1541), è riservata alle legislazioni secolari dei diversi Stati, grandi e piccoli, che operano con logiche autonome, animate da interessi politici ed economici talora in contrasto con la Santa Sede. E numerose tensioni sorgono per l'ingerenza ecclesiastica nel caso di reati che non attengono l'ambito religioso e dunque sono passibili di essere discussi dal giudice civile, reati su cui i vescovi diocesani sono intenzionati ad arrogarsi una competenza privilegiata e quasi esclusiva, anche a discapito degli inquisitori locali⁴⁵.

⁴¹ M. Caffiero, *Storia degli ebrei nell'Italia moderna: dal Rinascimento alla Restaurazione*, Carocci, Roma 2014, p. 17.

⁴² Sull'ibridismo linguistico del «popolo eletto», cfr. R. Bonfil, *Lo spazio culturale degli ebrei d'Italia fra Rinascimento ed Età barocca*, in *Gli Ebrei in Italia*, cit., pp. 413-473.

⁴³ M. Di Sivo, *Giudicare gli ebrei. I tribunali penali romani nei secoli XVI-XVIII*, in M. Caffiero e A. Esposito (a cura di), *Judei de Urbe. Roma e i suoi ebrei: una storia secolare*, Atti del Convegno (Roma, Archivio di Stato, 7-9 novembre 2005), Ministero per i Beni e le Attività culturali - Direzione generale per gli archivi, Roma 2011, p. 88.

⁴⁴ A. Foa e K. Stow, *Gli ebrei di Roma. Potere, rituale e società in età moderna* in L. Fiorani e A. Prosperi (a cura di), *Storia d'Italia, Annali, vol. XVI, Roma, la città del papa*, Einaudi, Torino 2000, pp. 556-581, p. 564. Sulla riforma della giustizia di Paolo V, cfr. S. Feci, *Riformare in antico regime. La costituzione di Paolo V e i lavori preparatori (1608-1612)*, in “Roma moderna e contemporanea”, V, 1997, pp. 117-140.

⁴⁵ M. Caffiero, *Storia degli ebrei*, cit., pp. 26- 28; R. Segre, *La Controriforma: espulsioni, conversioni, isolamento*, in *Gli Ebrei in Italia*, cit., pp. 709-766.

La bolla papale *Cum nimis absurdum*, promulgata da Paolo IV il 14 luglio 1555, tappa fondamentale di un programma mirato alla conversione in massa degli ebrei, sancisce l'istituzione del ghetto, «limbo sociale e spaziale» in cui vengono reclusi *tandem ad verum lumen, quod est Christum, pervenire festinent*⁴⁶. Diversamente dai re cattolici, il pontefice intima agli ebrei non di convertirsi o di andarsene, bensì di «convertirsi o restare»⁴⁷, ma all'interno di un recinto, secondo una soluzione ambigua che esprime la necessità sia di mantenere la presenza degli ebrei nello Stato della Chiesa, in quanto testimoni della verità del cristianesimo, sia l'urgenza della loro separazione e degradazione sociale, prova della punizione divina per la caparbieta teologica e stimolo al battesimo⁴⁸. Il fitto decalogo di prescrizioni e divieti di cui sono oggetto gli ebrei, la cui infrazione rende *tamquam rebelles et criminis lesae maiestatis rei*, è destinato a stravolgere irreversibilmente la loro vita, a compromettere i rapporti con «vicini» cristiani con cui condividono lo status di cittadini romani riconosciuto dall'editto di Caracalla (212 d.C.) e con cui nella città dei papi hanno raggiunto dopo secoli una «coesistenza accettabile»⁴⁹.

La *perpetuo valitura constitutio* ordina che a Roma, come «in qualsivoglia altra città, terra e luogo della Santa Romana Chiesa», gli ebrei vivano «in uno stesso luogo» e in mancanza di spazio in due o tre «insieme contigui» con una sola uscita, una sola entrata, una sola sinagoga e «al tutto separati dalle habitationi dei cristiani». Per distinguerli impone ai maschi «berette di color giallo» e alle donne «un segno manifesto dell'istesso colore», obbligo, introdotto dal IV Concilio Lateranense (1215), che costituisce la premessa per interrompere qualsiasi familiarità con i cristiani; il testo vieta inoltre agli ebrei il possesso di beni immobili e concede l'unico mestiere della «strazzeria», ovvero la rivendita di oggetti usati⁵⁰.

I divieti della bolla *Cum nimis* preoccupano le autorità secolari, come avverte l'inquisitore di Reggio Emilia Serafino da Cagli, che allega alla traduzione manoscritta una lettera con cui rassicura Giovanni Battista Laderchi (10 ottobre 1609), investito del titolo comitale da Alfonso d'Este nel 1591, che gli concede feudi nel Reggiano; gli è stato raccontato «tutto contrario al contenuto dell'Editto circa gli ebrei» e l'economia della comunità non sarà compromessa: sono proibite alcune oc-

⁴⁶ K. Stow, *Il ghetto di Roma nel Cinquecento. Storia di un'acculturazione*, Viella, Roma 2014, p. 118; Id., *Ghetto*, in A. Prosperi, V. Lavenia e J. Tedeschi (a cura di), *Dizionario storico dell'Inquisizione*, Edizioni della Normale, Pisa 2010, vol. II, pp. 677-680. Per un "censimento" della popolazione ebraica residente nel ghetto di Roma dal 1555 al 1796, anno a cui risalgono gli elenchi degli appartenenti alle singole Scole, cfr. A. Groppi (a cura di), *Gli abitanti del ghetto di Roma*, Viella, Roma 2014. Sulle conversioni degli ebrei, cfr. M. Caffiero, *Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi*, Viella, Roma 2004.

⁴⁷ K. Stow, *Il ghetto di Roma*, cit., p. 121.

⁴⁸ M. Caffiero, *Storia degli ebrei*, cit., p. 104.

⁴⁹ *Ivi*, p. 51.

⁵⁰ *Bolla del Santissimo in Christo Padre et Signor Nostro il Santo Paolo per divina providentia Papa Quarto contra i Giudei santamente ordinata*, [in Bologna, 1555], BCABo, vol. misc., 6.XX.IV.7. Per l'originale, cfr. *Leges et Ordinationes a Iudaeis in Statu Ecclesiastico degentibus observandae*, BR, vol. VI, pp. 498-500.

casioni di contatto, ma «non per questo si levano i magnani, né muradori, né bugadari, né simili attioni d'arti [...] a beneficio di tutti»⁵¹.

In terra pontificia la bolla – primo tra i documenti pontifici sugli ebrei italianizzato⁵² – viene edita integralmente a Bologna, priva del nome dello stampatore (1555)⁵³, e volgarizzata in singoli capitoli a Macerata, presumibilmente dal vescovo di Satriano e governatore generale delle Marche Camillo Mentasti, a cui Paolo IV indirizza una lettera che fissa il tasso d'interesse ebraico, non specificato nella bolla, al 12 % (1557)⁵⁴. Negli Stati italiani, dove ragioni economiche inducono alcuni sovrani, nonostante le pressioni della Santa Sede, a promuovere o a tollerare la presenza ebraica⁵⁵, si registra una traduzione a Chiusi del vescovo Salvatore Pacino (1566)⁵⁶.

A differenza delle edizioni citate, sostanzialmente fedeli, altre esprimono la necessità di mediare tra pulsioni intolleranti e tutela degli interessi economici delle comunità⁵⁷. Così a Recanati, pur confermando il divieto di vivere in città e diocesi, l'inquisitore locale concede agli ebrei, previa licenza, di permanere per il limitato

⁵¹ *Costituzione di Paolo Quarto Cum nimis absurdum*, ASMO, *Inquisizione*, b. 294. Su Giovanni Battista Laderchi, cfr. G. Biondi, *Laderchi Giovanni Battista*, in *DBI*, vol. LXIII, 2004, pp. 37-39. È coinvolto in un processo (1617-1618) contro ebrei accusati di compiere atti di disprezzo contro la cristianità, cfr. J. R. Hacker e A. Shear (a cura di), *The Hebrew Book in Early Modern Italy*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2011, pp. 145-47.

⁵² Occorre pertanto retrodatare la cronologia di Caffiero secondo cui «a metà Settecento [...] gli editti erano ora redatti in lingua italiana e dunque erano in grado di raggiungere più larghi strati di popolazione», cfr. M. Caffiero, *Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria*, Einaudi, Torino 2012, p. 16. Nel territorio dello Stato della Chiesa alcuni statuti locali riguardanti gli ebrei sono volgarizzati a fine XIV secolo, come quelli di Aspra Sabina (oggi Casperia) contenenti un riferimento al prestito usurario, tradotti nel 1397, cfr. A. Esposito, *Gli Ebrei in Sabina nel tardo medioevo*, in M. Caffiero e A. Esposito (a cura di), *Gli Ebrei nello Stato della Chiesa: insediamenti e mobilità (secoli XIV-XVIII)*, Esedra, Padova 2012, p. 20.

⁵³ *Bolla del Santissimo in Christo Padre et Signor Nostro il Santo Paolo*, cit.

⁵⁴ ASMac, *Miscellanea Notarile*, b. 3, c. 8^r (la costituzione); a c. 3^r, la lettera del Carafa a Camillo Mentasti, Roma, 21 settembre 1557: «La Santità di Nostro Signore, per reprimere l'insaziabile voracità dei perfidi Hebrei usurari, vuole, di più che non è stato dichiarato nella Bolla, che essi non possino per conto di usure pigliare a cristiani più di dodici per cento, per vigore di qualsivoglia contratto o antico o rinnovato, tanto prima, quanto dopo la publicatione di detta Bolla». Sulla lettera, cfr. R. Segre, *L'espulsione degli ebrei delle Marche*, in «Marca/Marche», III, 2014, p. 158.

⁵⁵ A Ferrara, pochi mesi dopo la *Cum nimis absurdum*, il duca Ercole II nel *Privilegio della Nation Portoghese* ribadisce per la «nazione» la possibilità di vivere come ebrei, anche nel caso in cui non abbiano detto la verità sulla loro fede, cfr. M. Caffiero, *Storia degli ebrei*, cit., p. 44; su Ferrara, cfr. anche A. Di Leone Leoni, *La nazione ebraica spagnola e portoghese di Ferrara (1492-1559)*, Olschki, Firenze 2011. A Livorno, nonostante i crescenti interventi pontifici antiebraici, nelle *Costituzioni Livornine* Ferdinando I (1591) istituisce il porto franco, concede immunità ed esenzioni ai mercanti di ogni nazione e fede, garantisce libertà di culto e di professione religiosa, stabilisce che i convertiti possano tornare alla fede dei padri senza incorrere nelle accuse di giudaizzazione e di apostasia presso i tribunali inquisitoriali; cfr. M. Caffiero, *Storia degli ebrei*, cit., p. 50.

⁵⁶ *Editto che i Giudei debbano tra un mese haver venduti tutti i lor beni stabili*, Salvatore Pacino vescovo di Chiusi, 17 giugno 1566, ASPg, *Archivio Storico del Comune di Perugia, Editti e Bandi*, b. 6, reg. 225.

⁵⁷ A. Proserpi, *L'Inquisizione romana*, in M. Luzzati (a cura di), *L'Inquisizione e gli Ebrei in Italia*, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 68.

periodo delle fiere⁵⁸. Calata nella realtà, la norma non costituisce più un punto di riferimento assoluto, ma si piega al compromesso, al «controcanto della vita reale» trasmesso da un linguaggio che, diversamente da quello delle regole puntigliosamente fissate dal testo latino, non può che assumere un «andamento tortuoso»⁵⁹.

Dopo la morte di Paolo IV, la politica pontificia nei confronti degli ebrei registra un «incerto e temporaneo, ma pur significativo cambiamento di rotta»⁶⁰ con Pio IV (1559-1565) che, a differenza del predecessore, non proviene dalle file dell'Inquisizione di cui cerca di contenere l'esorbitante potere mitigando con la ripresa e conclusione del Concilio di Trento (1562-1563) molte prescrizioni dell'Indice precedente e conferendo più poteri agli ordinari diocesani.

Consapevole delle perdite economiche subite da tutto lo Stato e delle preoccupazioni della Camera Apostolica, nel breve *Dudum postquam* (27 febbraio 1562) Pio IV concede agli ebrei di Roma di contrarre società artigiane, commerciali e agrarie con i cristiani con i quali permette una *conversationem et familiaritatem honestam*, ma il provvedimento ha disomogenea e provvisoria applicazione e il clima muta con il successore Pio V (1566-1572): teologo domenicano, ossessionato dalla crociata contro gli eretici e promotore della Lega Santa, rinnova la politica di rigore di Paolo IV nelle bolle *Romanus pontifex* (19 aprile 1566) ed *Hebraeorum gens* (26 febbraio 1569). Il primo provvedimento ripristina la legislazione della *Cum nimis* mentre il secondo, all'origine di numerose e precipitose conversioni⁶¹, decreta la cacciata degli ebrei dai domini pontifici, con l'eccezione di Roma e Ancona, concedendo loro tre mesi per liquidare gli interessi⁶².

Alcune traduzioni presentano modifiche, favorite dal formato manoscritto. Nei primi paragrafi della *Hebraeorum* il papa lamenta che, nonostante la generosa accoglienza dei cristiani, gli ebrei praticano l'usura, trafugano oggetti di culto, attentano all'onestà delle donne, praticano magia e sortilegi con una frequenza crescente a danno delle comunità ospitanti. Il governatore di Perugia Lucio Sasso non menziona (12 marzo 1569) tali misfatti, celando così l'inefficienza dei predecessori e prevenendo l'emulazione di pratiche, come la magia, già ampiamente diffuse tra i cristiani e in particolare tra le persone «incaute e deboli»⁶³. Rinnovando la *Cum nimis*, la *Romanus pontifex* intima agli ebrei di portare il segno di riconoscimento e stabilisce che anche le autorità civili si adoperino affinché l'obbligo, come gli altri elencati nel testo, venga rispettato:

Et omnes principes saeculares et alios dominos et magistratus temporales rogamus, requirimus et obsecramus per viscera misericordiae Iesu Christi eisdem in remissionem peccatorum nihiliominus iniungentes quod in praemissis omnibus eisdem pa-

⁵⁸ ASDRec, *Editti e notificazioni*, f. XX, b. 14.

⁵⁹ A. Prosperi, *L'Inquisizione romana*, cit., p. 103.

⁶⁰ R. Segre, *La Controriforma*, cit., p. 723.

⁶¹ *Ivi*, p. 727.

⁶² *Iudaeorum expulsio ab omnibus locis domini Sanctae Romanae Ecclesiae eiusque subditorum, praeterquam ab urbe Roma et civitate Anconae*, 1569, BR, vol. X, pp. 740-42.

⁶³ *Editto contro gli Ebrei nello Stato della Chiesa*, 1569, ASPg, *Archivio Storico del Comune di Perugia*, *Editti e Bandi*, b. 7, reg. 341, cc. 41'-42'.

triarchis, primatibus, archiepiscopis, episcopis assistant et suum favorem et auxilium praestent, ac contrafacientes poenis etiam temporalibus afficiant.

Divulgando la bolla agli «ebrei di Massa e Carrara», il vescovo di Sarzana Giovanni Battista Bracelli (1577) censura il «favorem et auxilium» del braccio secolare «[...] invocando l'aiuto del braccio secolare di essi magistrati [...] con pregarli et esortarli a far essequire quanto sopra secondo che si conviene particolarmente in detta bolla»⁶⁴.

Nelle traduzioni gli ordinari rafforzano così i propri poteri, rivendicando la piechezza e l'auto-sufficienza delle loro potestà giurisdizionali⁶⁵.

La linea repressiva nei confronti degli ebrei viene mantenuta da Gregorio XIII, durante il cui pontificato (1572-1585) costoro sono oggetto di diversi provvedimenti, fra cui alcuni riguardanti le conversioni⁶⁶. Il pontefice, oltre a fondare la Congregazione dell'Indice (1572), avvia l'opera di revisione del Talmud e la redazione dei *libri purgationum*, cioè elenchi con gli interventi di cancellazione di passi sospetti contenuti nei testi ebraici (1578)⁶⁷; emana inoltre alcune disposizioni sull'esercizio della professione medica, vietata nei confronti dei cristiani dalla bolla *Alias pia memoriae* (30 maggio 1581)⁶⁸, prodromo della quale è stata la *Super gregem Dominicum* di Pio V (8 marzo 1566) che, pur non specificatamente rivolta agli ebrei, ha vincolato l'esercizio della medicina all'ortodossia costituendo pertanto un precedente della bolla gregoriana⁶⁹. È la tappa fondamentale di un percorso le cui origini risalgono al Medioevo, quando i pontefici avvertono l'esigenza di sancire sul piano normativo un legame tra salvezza dell'anima e salvezza del corpo⁷⁰, e su cui conti-

⁶⁴ *Contro gli Ebrei di Massa e Carrara perché gli stessi portino il segno giallo di riconoscimento*, Giovanni Battista Bracelli vescovo di Sarzana, 22 maggio 1577, ASDS, *Editti (1562-1750)*, f. 1, c. 14^r. La cancellatura viene tracciata a mano dall'ordinario.

⁶⁵ E come Bracelli, il vescovo di Recanati e Loreto Rutilio Benzoni, traducendo la *Romanus* e la *Cum nimis* (29 agosto 1600), omette ogni riferimento alle autorità civili, *Editti e notificazioni*, ASDRec, f. XIX, b. 1, cc. 115^r-116^r.

⁶⁶ Si pensi alla fondazione del Collegio dei neofiti per l'educazione cristiana dei convertiti (1577), cfr. M. Caffiero, *Legami pericolosi*, cit., p. 269. Sulla predicazione forzata agli ebrei, già promossa da Paolo IV che trae la convinzione della necessità di convertirli *piis verbis* dal *Libellus ad Leonem X* (1513), scritto dai monaci camaldolesi Querini e Giustiniani, cfr. K. Stow, *Papi, Chiesa e ebrei fino alla Inquisizione Romana*, in *Le inquisizioni cristiane e gli ebrei*, Atti della Tavola rotonda nell'ambito della Conferenza annuale della ricerca (20-21 dicembre 2001), Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 2003, pp. 33-49.

⁶⁷ P. Van Boxel, *Jewish Books in Christian Hands. Theology, Exegesis, and Conversion under Gregory XIII (1572-1585)*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 2016.

⁶⁸ *Medici hebraei vel infideles ad curandos christianos infirmos non admittantur, et medici omnes servant Constitutionem Pii V in monendis infirmis ad confessionem peccatorum*, BR, vol. VIII, pp. 371-373.

⁶⁹ *Medici quae servare debeant in curatione infirmorum*, BR, vol. VII, pp. 430-431.

⁷⁰ Nel IV Concilio Lateranense (sessione XXII, 1215) Innocenzo III impone ai medici, sotto pena di esclusione dalla Chiesa, di persuadere i malati in fin di vita a ricevere i sacramenti, e simili disposizioni sono reiterate nei sinodi di Ravenna (1311), che ordina di sospendere la cura di chi trascura la salvezza dell'anima, e di Tortosa (1429), cfr. L. von Pastor, *Storia dei papi dalla fine del Medioevo*, vol. VIII, *Pio V (1566-1605)*, Desclée & C., Roma 1929, p. 62. Sul tema del destino mortale del pontefice, cfr. A. Paravicini Bagliani, *Il corpo del Papa*, Einaudi, Torino 1997.

nuano a esprimersi i vescovi in età moderna. A Verona Gian Matteo Giberti (1524-1543) ordina di «non medicar del corpo chi prima non studia medicarsi de l'anima», ma constata che molti non osservano il precetto⁷¹, in seguito rinnovato da Carlo Borromeo nel Concilio provinciale milanese del 1565⁷². Nella convinzione che il peccato determini le infermità fisiche, la *Super gregem* ordina ai dottori, minacciando l'espulsione dalla facoltà e l'interdizione dalla professione, di sospendere il trattamento se entro tre giorni il paziente non si confessa. Per quanto nella realtà l'obbligo sia destinato a essere rispettato non tanto sul piano individuale, quanto nelle strutture ospedaliere controllate dall'autorità ecclesiastica, con la *Super gregem* i medici sono ufficialmente affiancati ai confessori in una visione disciplinatrice del mondo. L'accostamento dei medici ai confessori dona prestigio ai primi, elevandoli socialmente e distanziandoli da coloro che esercitano la pratica (chirurghi, barbieri)⁷³.

Mentre con la *Super gregem* Pio V si rivolge a tutti i medici, e non solo a chi professa uno specifico credo, con la *Romanus pontifex* rinnova una norma della *Cum nimis absurdum* che vieta ai medici ebrei di assistere pazienti cristiani che, di solito, li preferiscono perché più preparati e più economici⁷⁴. I pontefici, pur servendosi di nascosto dei medici ebrei, come fa Sisto V, li reputano una minaccia e non solo perché detengono una posizione di potere: manipolando medicinali e praticando l'alchimia, questi «stregoni» tentano di avvelenare i cristiani e, frequentandoli, di convertirli al giudaismo⁷⁵.

Nonostante l'interdizione del Ghislieri, la fiducia nei dottori ebrei persiste e pertanto Gregorio XIII rinnova e amplia i divieti nella *Alias piaae memoriae*. Incuranti della salute dell'anima e della dannazione eterna, afferma il testo, i cristiani trascurano le norme di Innocenzo III e di Pio V, per cui a chi ricorre a medici giudei sono preclusi i sacramenti e, in caso di morte, la sepoltura ecclesiastica.

Il *motu proprio* di Pio V è veicolato in italiano nei sinodi, affisso come foglio volante a stampa o manoscritto alle porte delle chiese in quanto, constata l'arcivescovo di Bologna Gabriele Paleotti, «gli infermi spesso vengono medicati [...] senza mai farseli menzione alcuna della confessione»⁷⁶. Si registrano traduzioni fedeli⁷⁷ mentre alcune modificano la normativa che regola i rapporti tra ordinari e

⁷¹ A. Prosperi, *Tribunali*, cit., p. 469.

⁷² W. de Boer, *La conquista dell'anima. Fede, disciplina e ordine pubblico nella Milano della Controriforma*, Einaudi, Torino 2004, p. 189.

⁷³ A. Prosperi, *Tribunali*, cit., pp. 469-470.

⁷⁴ R. Bonfil, *Gli ebrei in Italia nell'epoca del Rinascimento*, Sansoni, Firenze 1991, p. 31. Sulla storia della medicina ebraica, cfr. D.B. Ruderman, *Science, Medicine and Jewish Culture in Early Modern Europe*, Tel Aviv University Press, Tel Aviv 1978; G. Cosmacini, *Medicina e mondo ebraico: dalla Bibbia al secolo dei ghetti*, Laterza, Roma-Bari 2011. Sulle professioni ebraiche nell'epoca considerata, cfr. S. Di Nepi, *I "professionisti": notai, medici e banchieri nella seconda metà del Cinquecento*, in *Judei de Urbe*, cit., pp. 131-154.

⁷⁵ M. Caffiero, *Legami pericolosi*, cit., pp. 302-303.

⁷⁶ *Editto da osservarsi dalli signori medici nel visitare gl'infermi. Sotto censvre et altre gravi pene*, in Bologna, per Alessandro Benacci, con licentia de' Superiori, MDLXXVI, BCABo, *Bandi Malvezzi de' Medici*, b. 2, c. 366^f.

⁷⁷ *Sommario della Constitivione di Papa Pio V da osservarsi per li medici, data in Roma alli 8 di Marzo 1566*, in Bologna, appresso Alessandro Benacci, BCABo, *Bandi Malvezzi de' Medici*, b. 2, c. 360^f. Una copia anche in ASR, *Collezione di bandi*, b. 3, c. 99^f. Risulta fedele anche la versione manoscritta di

potere civile. Per limitare l'azione punitiva alla sfera ecclesiastica, viene omessa la sezione che richiede a «omnes principes saeculares ac alios dominos et magistratus temporales» di contribuire «poenis etiam temporalibus» all'azione punitiva esercitata dagli ordinari⁷⁸. Un'ulteriore correzione riguarda i rapporti tra vescovi e ordini religiosi, che nell'Italia post-tridentina esercitano poteri sempre più ampi nell'ambito pastorale, della predicazione e della confessione⁷⁹. Allo scopo di ricondurre il sacramento sotto il controllo dell'istituzione diocesana, Agostino Valier a Verona (1581) e Andrea Perbenedetti a Venosa inseriscono una precisazione (1614): «i regolari, confessando infermi, ne devono avvisare i lor curati perché sappiano lo stato delle anime alla lor cura commesse e possano avvisar meglio i bisogni dell'infermo e del modo d'aiutarlo»⁸⁰.

Senigallia (1572): ASDSen, *Atti processuali vari del Tribunale Ecclesiastico della Curia Vescovile di Senigallia*, b. 1545-1583. Una traduzione fedele è presente a Colle Val d'Elsa (1594): *Sommario della Bolla sui medici*, in *Constitutiones synodales et Decreta condita a reverendissimo domino Usimbardo Usimbardio episcopo collense primo in dioecesana synodo habita in cathedrali ecclesia collensi, die 16.17.18, mensis iunii, 1594*, Florentiae, in officina sermartelliana, 1595.

⁷⁸ Si riscontrano omissioni anche nelle edizioni di Osimo (1571): «Volendo monsignore reverendissimo [...]», Giulio Rossini vicario del vescovo di Osimo, ASDO, *Editti 1547-1620*, b. 1551-1573; Perugia (1574): *Intimazione della bolla sui medici*, in *Editti di Mariano Savello vescovo d'Agubbio*, [in Perugia, per Andrea Bresciano, ad istanza di M. Giovan Battista Buttelli, 1574], BAV, *Stamp.Barb. C.VI.85*; Brescia: *Editto per li medici et infermi*, in *Constitutiones reverendissimi domini Dominici Bollani Brixiae episcopi, in dioecesana synodo promulgatae, anno Domini 1574, die III, mensis novembris. Adiectis ad extremum edictis, quae, ex earudem Constitutionum praescripto, certis per annum temporibus sunt in ecclesiis populo enuncianda*, Brixiae, apud Vincentium Sabbium, 1575, pp. 31-34; Novara (1576): *Sommario della Costituzione di Pio V da osservarsi per li medici data in Roma il dì 8 di marzo 1566*, in *Decreta edita et promulgata in synodo dioecesana Novariensi habita anno 1576, die 28 february, sub reverendissimo domino Romulo Archinto episcopo novariensi*, Novariae, in aedibus Francisci Sesalli, 1576; Pienza: «Havendo per longa esperienza conosciuto [...]», Francesco Maria Piccolomini vescovo di Pienza, ADP, *Editti e lettere circolari di mons. Francesco Maria Piccolomini dal dì 22 gennaio 1589 al dì 25 novembre 1599*, s. II, b. 27, c. 249^r; Bologna (1591): «Considerando noi che resulta somma utilità [...]», in Bologna, per Vittorio Benacci, stampatore camerale, 1591, BCABo, *Bandi Francesco Maria Zambeccari*, vol. V; Rimini (1593): *Sommario della Bolla della santa memoria di Pio V pubblicata in Roma a dì 11 di marzo 1566 di quello che son tenuti ad osservar li medici nel curare gli infermi. Da publicarsi da curati ogn'anno nelle loro chiese nel giorno della domenica in albis*, in *Sommario di alcune Bolle de' sommi pontefici et Decreti de' Sacri Canonici et del Concilio di Trento, fatti volgari per publicarsi da' parochiani ogn'anno nelle loro chiese. Di commissione del molto illustre et reverendissimo monsignore Giulio Cesare Salicini vescovo di Rimini*, in Rimini, appresso Giovanni Simbeni, 1593; Piacenza (1600): *Sommario della Bolla sui medici*, in *Constitutiones et Decreta condita in synodo dioecesana placentina sub illustrissimo et reverendissimo domino Claudio Rangono, Dei et Sanctae Sedis Apostolicae gratia episcopo placentino et comite primo habita, sedente Sancto Domino Nostro Clemente 8, Pontifice Optimo Maximo*, Placentiae, apud Ioannem Bazachium, 1600, pp. 236-7; Cesena (1616): *Sommario della Bolla di Pio V di quello che son tenuti a osservar li medici nel curar gl'infermi*, in *Sommario di alcune Bolle, Decreti*, cit., pp. 24-25.

⁷⁹ G. Fragnito, *Vescovi e ordini religiosi in Italia all'indomani del Concilio*, in *I tempi del Concilio*, cit., pp. 13-25.

⁸⁰ ASDVer, *Atti della cancelleria vescovile-Diversorum Collationes 1580-89/1590-99*, f. 1581; per l'esemplare di Venosa, cfr. *Litterae Pastorales pro confessione infirmorum, vna cum summatio Constitutionis Pii V per dominos medicos observandae in Synodus dioecesana ecclesiae venusinae ab admodum illustrissimo et reverendissimo domino Andrea Perbenedicto de civitate Camerini Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopo venusino, habita anno Domini M.D.C.XIII, sedente Paulo V Pontifice Optimo Maximo, Superiorum permisso et privilegio*, Neapoli, apud Lazarum Scorigium, 1615 et Venetij, apud Evangelistam Deuchino, 1620, pp. 245-254.

Sempre nell'ambito delle dinamiche di potere tra autorità ecclesiastiche si colloca una modifica inerente il rapporto tra ordinari e inquisitori. Nonostante la *Super gregem* non nomini i giudici di fede e affidi la punizione dei medici disobbedienti *arbitrio ordinariorum*, una decisione di poco successiva (1571) del Sant'Ufficio commina tre anni di esilio a chi cura pazienti inconfessi⁸¹. Dato il consolidamento dell'Inquisizione durante il pontificato di Pio V, è presumibile che, nella pratica, i vescovi risentano della concorrenziale autorità dei giudici di fede nel punire i reati⁸². Per impedirne l'intervento a Bologna Alfonso Paleotti nel 1603 precisa che i nomi dei trasgressori saranno trasmessi «alla Sacra Congregazione de Vescovi»⁸³ e l'arcivescovo Ludovico Ludovisi fa rientrare l'assoluzione del medico tra i casi riservati (1619)⁸⁴.

Contrasti tra ordinari e giudici di fede emergono nelle traduzioni della *Antiqua Iudaeorum improbitas*, promulgata il 1° luglio 1581⁸⁵, che sancisce l'ufficiale approvazione delle competenze inquisitoriali sia sui libri, principale ostacolo alla conversione al cristianesimo perché custodi della tradizione e dell'identità ebraiche⁸⁶, sia sui comportamenti. Seguendo un *tòpos* teologico consolidato, Gregorio XIII condanna l'*improbitas* degli ebrei, colpevoli di aver ucciso Cristo e di conseguenza puniti con la dispersione nel mondo e la riduzione allo stato servile. Benché accolti nella società cristiana con benefici e privilegi, secondo il papa essi si ostinano a perseguire Gesù, a rifiutare la conversione, a tramare quotidianamente contro i cristiani, perciò il documento ordina agli inquisitori di destinare loro pene severissime, come la perpetua condanna ai remi e l'esilio, nel caso di possesso di libri ereticali o talmudici o altri libri ebraici in qualunque modo condannati, bestemmie ereticali contro Gesù e la Madonna, negazione di punti dottrinali in comune con i cristiani, proselitismo, soprattutto verso i neofiti, accoglienza e protezione di apostati ed eretici, derisione di riti e simboli, uso di balie cristiane.

Il documento trova difficoltà di applicazione a causa dell'ampiezza dei divieti e, soprattutto, per i timori delle autorità secolari: a Venezia, verso la fine dell'anno 1581, il nunzio Lorenzo Campeggi, a fronte delle proteste del doge, lo rassicura che la normativa non ne usurpa la giurisdizione⁸⁷; mezzo secolo dopo Paolo Sarpi nota

⁸¹ N. Vanzan Marchini, *Medici ebrei e assistenza cristiana nella Venezia del '500*, in "La Rassegna mensile di Israel", XLV, 4/5, p. 148, nota 73.

⁸² Sul pontificato di Pio V, cfr. M. Guasco e A. Torre (a cura di), *Pio V nella società e nella politica del suo tempo*, Il Mulino, Bologna 2005.

⁸³ *Intimazione a signori medici che debbano osservare la Bolla di Pio Quinto nel far confessare gli infermi et gli avvertimenti altre volte stampati sopra le fedi della Quaresima, come anco il modo di visitare le monache inferme*, in Bologna, per Vittorio Benacci, 1603, BCABo, *Bandi Francesco Maria Zambeccari*, vol. IV, c. 73^f.

⁸⁴ *Avvertimenti alli signori medici*, in Bologna, per Vittorio Benacci, stampator archiepiscopale, [1619], BCABo, *Bandi Malvezzi de' Medici*, vol. 8, c. 3^f.

⁸⁵ *De Iudaeorum aut infidelium flagitiis, in quae haereticae pravitatis inquisitores animadvertere possunt*, BR, vol. VIII, pp. 378-80.

⁸⁶ F. Parente, *La Chiesa e il «Talmud»*, in C. Vivanti (a cura di), *Storia d'Italia, Annali*, vol. XI, *Gli Ebrei in Italia*, Einaudi, Torino 1996, p. 524.

⁸⁷ B. Pullan, *Gli ebrei d'Europa e l'Inquisizione a Venezia dal 1550 al 1670*, Il Veltrò, Roma 1985, p. 124. Sul nunzio Lorenzo Campeggi, cfr. S. Skalweit, *Campeggi Lorenzo*, in *DBI*, vol. XVII, 1974, pp. 454-462.

che «se ben è stampata, in pochi luoghi fu pubblicata o ricevuta e sarebbe impossibile osservarla» perché «impedirebbe a qualsiasi infedele di habitare, né men negoziare, in terra dei cristiani»⁸⁸. Consapevole di non poter contare sulla solidarietà di tutti i sovrani italiani, il papa dispone di affiggere la bolla alle porte delle chiese per aggirare i divieti. Il documento papale è diffuso in lingua volgare dai pulpiti, come testimonia il cappellano del duomo di Pisa Gherardo Cepparelli, che lo declama «inter missarum solemniam, alta et intelligibile voce, in presentia populi et cleri» su ordine del vicario archiepiscopale il 30 luglio 1582⁸⁹. Esso è inoltre reso noto in occasione di sinodi, come quello del vescovo di Cremona Niccolò Sfondrati, futuro pontefice Gregorio XIV, il 7 agosto 1584⁹⁰. Un'edizione inclusa nella raccolta sinodale di Piacenza del 1600 presenta un significativo cambiamento. Si legge nel primo paragrafo del testo latino: «Statuimus et etiam declaramus inquisitores haereticae pravitatis libere procedere posse in omnibus causis et casibus qui sequuntur».

La traduzione, invece, affianca agli inquisitori gli ordinari: «ha statuito et dichiarato che li vescovi et inquisitori dell'heretica pravità possano liberamente procedere in tutte le cause et casi che seguono»⁹¹.

Se si considera che tra i dodici capi perseguibili dall'Inquisizione figura il reato delle bestemmie che «sogliono dirsi ereticali», è evidente la portata del cambiamento. Diffusa a tutti i livelli della società, la bestemmia è punita dai giudici secolari e, in ambito ecclesiastico, dai vescovi (se «semplice» ovvero lieve, non ereticale) e dagli inquisitori (se «eretice», vale a dire contro i dogmi di fede)⁹². Questi ultimi nel corso del XVI e XVII secolo negli editti esortano ripetutamente a denunciare chi «conosce alcuna persona che per consuetudine bestemmii bestemmie hereticali [...] contro Iddio, Gesù Christo, contro la sua Santissima Madre sempre Vergine Ma-

⁸⁸ *Discorso dell'origine, forma, leggi ed uso dell'Ufficio dell'Inquisitione nella città e dominio di Venetia del Padre Paolo dell'Ordine de' Servi teologo della Serenissima Repubblica*, Ginevra, 1638, pp. 94-95.

⁸⁹ *Somario della Bolla di Nostro Signore Gregorio decimo terzo, delle biastemme et scelleratezze de Giudei sopra delle quali gli inquisitori dell'heretica pravità hanno autorità di procedere et punire*, ASDP, Archivio Arcivescovile, s. *Acta extraordinaria 1575-82*, b. 16, cc. 279^r-280^r.

⁹⁰ *Sommario dello Statvto contro le bestemmie et flagitii de' Giudei da pubblicare il primo dì di gennaro et la seconda festa della Pentecoste*, in *Raccolta d'alcuni Decreti provinciali et altri Ordini particolari di monsignore illustrissimo et reverendissimo cardinale et vescovo di Cremona, fatti et publicati nelle sinodi sue diocesane in diversi tempi celebrate. Ridotti sotto le loro materie per maggior facilità di coloro che li haveranno da osservare*, in Cremona, appresso Antonio Canacci, 1584, pp. 152-155.

⁹¹ *Sommario della Bolla di Papa Gregorio XIII contro le bestemmie dei Giudei in Constitutiones et Decreta condita in synodo dioeclesiana placentina sub illustrissimo et reverendissimo domino Claudio Rangono*, cit., pp. 257-61. La medesima integrazione compare nell'edizione del vescovo Giovanni Linati a Borgo San Donnino (1608): «[...] Papa Gregorio XIII [...] ha statuito che li vescovi et inquisitori [...] possano liberamente procedere in tutte le cause et casi che seguono», *Sommario della Bolla da (sic) Papa Gregorio XIII contro le bestemmie delli Giudei, da publicarsi per tutto dove habitano Hebrei nella nostra diocesi, in Constitutiones et Decreta condita in synodo dioeclesiana civitatis Burgi Sancti Donnini prima quam habuit illustrissimus et reverendissimus Ioannes Linatus Dei et Sanctae Apostolicae Sedis gratia episcopus Burgi Sancti Donnini de anno 1608, die 14 octobris*, Parmae, apud Erasmus Viothum, 1608.

⁹² A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo*, Mondadori, Milano 2006, pp. 610-611.

ria»⁹³. Anche le istruzioni per i giudici di fede, come la *Breve informatione del modo di trattare le cause del Santo Officio* dell'inquisitore di Parma Benedetto Arcati da Bistagno (1628), ribadiscono che

quantunque ogni bestemmia sia degna di gran punitione [...] il Santo Officio non procede se non contro coloro i quali dicono bestemmie hereticali, et sono quelli che dicono parole le quali contradicono a quelle verità che si contengono negli articoli della Santa Fede⁹⁴.

Nella realtà, i giudici di fede finiscono tuttavia per considerare eretica ogni offesa rivolta a Dio, alla Vergine e ai Santi, per cui le traduzioni palesano il rifiuto dell'esclusiva azione dei tutori dell'ortodossia e il tentativo di estendere le competenze vescovili ad ambiti tradizionalmente preclusi.

Nei confronti degli ebrei una politica più tollerante di quella dei predecessori è praticata da Sisto V (1585-1590), pontefice impegnato in un'intensa riforma dello Stato ecclesiastico. Animato da motivazioni finanziarie e commerciali, il papa, nel breve *Christiana pietas* del 22 ottobre 1586, emanato in volgare *ut facilius intelligere possit*⁹⁵, consente loro l'insediamento nei luoghi murati dello Stato («città, castelli grossi e terre [...] eccettuati le ville e i borghi»), li esenta dall'obbligo di portare in viaggio il segno di riconoscimento, concede la possibilità di esercitare la medicina, la facoltà di utilizzare la manodopera cristiana, di commerciare grano e generi alimentari essenziali, l'uso di sinagoghe e cimiteri. Nel *motu proprio Capitoli et riforma delli banchieri hebrei*, del 4 gennaio 1589, volgarizzato nei bandi del camerlengo, Sisto V fissa l'interesse dei banchi al 18%, «livello contenuto ma sopportabile»⁹⁶.

Alla sua morte, dopo tre brevi pontificati succedutosi tra il 1590 e il 1592, viene eletto al soglio pontificio Clemente VIII, che rinnova il rigore di Pio V con due bolle emanate a distanza di pochi giorni. La *Caeca et obdurata Hebraeorum perfidia* (25 febbraio 1593) annulla gli indulti e le concessioni di Pio IV e Sisto V, nella convinzione che gli ebrei ne avrebbero approfittato per perpetuare l'usura, la frode e l'inganno, soprattutto a danno del «popolo semplice» delle campagne. Decreta l'espulsione dal territorio pontificio entro tre mesi per chi non risiede nei ghetti di Roma, dove la vicinanza al papa può favorire le conversioni, di Ancona, al fine di

⁹³ *Editto et inquisitione generale*, inquisitore di Parma, Parmae, apud Erasmus Viothum, MDCIII, ASPr, *Gridario*, vol. 17, c. 127^r.

⁹⁴ *Breve informatione del modo di trattare le cause del Santo Officio per li molto reverendi vicari della Santa Inquisitione instituiti nelle diocesi di Parma e di Borgo San Donino*, Benedetto da Bistagno, in Parma, appresso Seth, & Erasmo Viotti, 1628.

⁹⁵ *Concessio privilegiorum Hebraeis in Statu Ecclesiastico commorantibus, iisque qui in eodem Statu vel mansionem vel commercium fixerint*, BR, vol. VIII, pp. 786-89. In latino sono solo il titolo e la premessa, il resto del testo è in volgare, come spiega lo stesso pontefice: «[...] infrascripta privilegia, indulgentia et gratia vulgari idiomate expressa ut facilius illa unusquisque eorum intelligere possit, tenore praesentium perpetuo eisdem hebraeis concedimus et elargimus». Una copia notarile manoscritta in lingua volgare a Roma: *Confirmatio privilegiorum, indultorum et gratiarum pro universitatibus Hebraeorum in Ecclesiae Statu vel ditone commoratum, 14 Maii 1592*, ASV, *Instr. Misc.* 5298, cc. 1^r-6^v.

⁹⁶ R. Segre, *La Controriforma*, cit., p. 735. Per i capitoli in volgare, cfr. per esempio AGAB, *Stampe*, b. 427, c. 174^r.

continuare i commerci con gli orientali, e, fuori dall'Italia, di Avignone⁹⁷. La *Cum Hebraeorum malitia* (28 febbraio 1593) rappresenta «la più rigorosa e puntuale decretazione sul piano della censura dei libri ebraici»⁹⁸, l'approdo di un tortuoso percorso inaugurato dal decreto del Sant'Ufficio *De combustione Talmudi* (12 settembre 1553) e costellato da numerosi interventi pontifici⁹⁹. Richiamando le precedenti condanne contro gli «impium Thalmudi nuncupatum et alia similia reprobata et detestanda scripta», la bolla, redatta dall'influente membro della Congregazione del Sant'Ufficio cardinale Giulio Antonio Santori¹⁰⁰, destina al rogo i «codices thalmodici» e per la prima volta i libri cabalistici in ebraico e tradotti, infarciti di «haereses vel errores contra sacras Veteris Legis et Testamenti scripturas». Ne prescrive la consegna a inquisitori o vescovi dai quali «absque alio mandato nostro, nulla interposita persona, comburantur». Come il Talmud e gli scritti derivanti condannati senza appello, gli altri libri ebraici devono essere consegnati, ma saranno sottoposti a revisione¹⁰¹.

Divulgando la *Caeca*, il governatore di Perugia Fabrizio Verospi (1622)¹⁰² inserisce un intervento finalizzato a proteggere il commercio: nega agli ebrei la facoltà di risiedere in città, ma concede «di potervi stare finché durano le dette fiere e questo per il comodo che si è altre volte considerato risultarne al pubblico commercio». Consapevole che la loro mobilità è necessaria allo svolgimento delle attività economiche, l'editto di Perugia deroga alle norme generali, accordando priorità alle esigenze concrete. D'altro canto, non è un atteggiamento isolato: nonostante la *Caeca* si registrano casi di ebrei che grazie a licenze e a permessi di commercio escono dal ghetto per concludere affari in altre località¹⁰³. Se quindi la «serie di regole fissate dai bandi per gli ebrei» è «tanto nutrita quanto contraddittoria»¹⁰⁴ si deve al fatto che gli autori, preso atto di situazioni in cui si verificano contravvenzioni alla norma, si assumono il compito di adattare – cioè in pratica di moderare – le regole pun-

⁹⁷ M. Caffiero, *Storia degli ebrei*, cit., p. 108.

⁹⁸ *Ivi*, pp. 127-129.

⁹⁹ Su cui F. Parente, *La Chiesa e il «Talmud»*, in C. Vivanti (a cura di), *Storia d'Italia, Annali*, vol. XI, *Gli Ebrei in Italia*, Einaudi, Torino 1996, pp. 524-634. Per le condanne di Sisto V in particolare, cfr. anche K. Stow, *The Consciousness of Closure: Roman Jewry and its 'Ghet'*, in D.B. Ruderman (a cura di), *Essential Papers on Jewish Culture in Renaissance and Baroque Italy*, New York University Press, New York 1992, pp. 386-400. Sul cardinale Santori, cfr. S. Ricci, *Il sommo inquisitore: Giulio Antonio Santori tra autobiografia e storia (1532-1602)*, Salerno Editrice, Roma 2002.

¹⁰⁰ M. Caffiero, *Storia degli ebrei*, cit., p. 127.

¹⁰¹ Sulle motivazioni della condanna del Talmud, cfr. F. Parente, *La Chiesa e il «Talmud»*, cit., pp. 612-615. Sulle oscillazioni che sul piano delle proibizioni riguardano i libri ebraici e in particolare il Talmud – prima tassativamente vietati, poi ammessi, fino al divieto definitivo – sono parallele agli interventi sulle traduzioni in volgare della Bibbia riscontrabili negli Indici cinquecenteschi, cfr. M. Caffiero, *I libri degli ebrei. Censura e norme della revisione in una fonte inedita*, in C. Stango (a cura di), *Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento*, Olschki, Firenze 2001, p. 223.

¹⁰² *Bando sopra gli Hebrei*, in Perugia, appreso Pietro Iacomo Billi stampatore camerale, 1624, ASPg, *Archivio Storico del Comune di Perugia, Editti e Bandi*, b. 14, reg. 604. Per l'originale, cfr. *Approbatum Constitutionum Pauli IV et Pii V circa leges et ordinationes a Iudaeis ubique locorum observandas et expulsio eorundem ab omnibus civitatibus et terris Status Ecclesiastici*, Roma, Aveniione et Ancona exceptis, BR, vol. X, pp. 22-25.

¹⁰³ M. Caffiero, *Storia degli ebrei*, cit., p. 108.

¹⁰⁴ A. Prosperi, *L'Inquisizione romana*, cit., p. 103.

tigliosamente fissate nelle bolle: la lingua volgare esprime il prezzo dell'applicazione.

Volgarizzando la *Cum Hebraeorum*, vescovi e inquisitori si attribuiscono il compito esclusivo della vigilanza e dell'esecuzione delle norme sui libri proibiti. L'originale ne prescrive la consegna al Sant'Ufficio a Roma mentre nel resto della Penisola i testi vanno consegnati a ordinari e inquisitori¹⁰⁵. Non nomina gli inquisitori il vescovo di Fano Tommaso Lapis nel *Decreto* con cui esorta i parroci a sollecitare i fedeli alla denuncia di «quelli che [...] ritengono libri proibiti particolarmente d'hebrei, secondo la bolla pubblicata dalla santa memoria di Clemente Ottavo» (1613)¹⁰⁶; non cita gli ordinari l'inquisitore di Modena, Michelangelo Lerri nel 1624, quando, in occasione della stampa della bolla clementina, ordina l'espurgazione dei libri ebraici¹⁰⁷.

¹⁰⁵ «Praecipientes tam ipsis iudaeis quam quibuscumque typographis [...] aliis etiam gravioribus et corporis afflictivis, arbitrio diocesani ac etiam inquisitoris [...] statuendis ac moderandis», *Contra Hebreos tenentes legentesque libros Thalmudi et alios hactenus damnatos, aut blasphemias et contumelias in Deum et Sanctos continentes*, BR, vol. VI, pp. 25-28.

¹⁰⁶ *Decreto contro quelli che non denunciano gli heretici o sospetti d'heresia in Constitutiones et Decreta synodalia promulgata in cathedrali ecclesia fanensi a perillustri et reverendissimo domino Thoma Lapiro eiusdem ecclesiae episcopo*, Pisauri, apud Hyeronimum Concordiam, *Superiorum permissu*, M.D.C.XIII, p. 24.

¹⁰⁷ Dato nel Sant'Ufficio di Modona, questo dì 10 dicembre 1624, cit. da R. Canosa, *Storia dell'Inquisizione in Italia. Dalla metà del Cinquecento alla fine del Settecento*, Sapere 2000, Roma, 1986, vol. I, p. 164 <URL: <http://www.romanocanosa.it/ebook/9/index.html>> (01/19).

Capitolo 2

Disciplinare il clero

1. La riforma del clero in età post-tridentina

Sorta in seguito alla penetrazione in Italia di fermenti eterodossi, l'esigenza di tradurre documenti pontifici non si esaurisce. Una volta debellata l'eresia negli anni '70 del Cinquecento, i pontefici approfondiscono il progetto di riforma di clero e laicato affidato dal Concilio di Trento agli ordinari diocesani. La questione è delle più ardue e complesse infatti, sin dal tardo Medioevo, sacerdoti impregnati di una religiosità intrisa di superstizione, soliti praticare professioni per guadagnarsi da vivere, ordinati irregolarmente, avvezzi ai piaceri dell'uomo comune, costituiscono la norma¹. Dopo la Riforma luterana, il quadro non edificante della condizione del clero è descritto nel *Consilium de emendanda Ecclesia* (1537), testo prodotto da una commissione presieduta da Gasparo Contarini, nominata da Paolo III per esaminare i principali problemi della Chiesa². Membro della commissione è Gian Matteo Giberti che, quale vescovo di Verona dal 1524, attua numerosi interventi per migliorare le condizioni dei regolari e del clero diocesano. Il suo modello di sacerdote, membro di una diocesi retta da un vescovo residente e vigilante sui fedeli, contempla costumi irreprensibili, qualità morali e cristiane, un buon livello culturale e teologico fondato in particolare sulla Sacra Scrittura e la capacità di rivolgere al popolo omelie sfrondate da ogni sfoggio di capziosità filosofiche³.

¹ G. Greco, *Fra disciplina e sacerdozio: il clero secolare nella società italiana*, in M. Rosa (a cura di), *Clero e società nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari 1995, pp. 45-113, in partic. pp. 46-47. Sullo stile di vita del clero in età medievale e moderna, cfr. F. Rurale, *Ecclesiastico e gentiluomo. Clero, sesso e politica nella prima età moderna*, Sette Città, Viterbo 2018. Sui progetti di rinnovamento della Chiesa del vescovo di Chieti Gian Pietro Carafa, cfr. A. Vanni, «Fare diligente inquisitione». *Gian Pietro Carafa e le origini dei chierici regolari teatini*, Viella, Roma 2010.

² Sulla biografia di Gasparo Contarini, cfr. *Vita del Cardinale Gasparo Contarini scritta da monsignor Lodovico Beccatello. Alla quale si fanno succedere alcune Aggiunte spettanti alla medesima*, in Brescia, dalle stampe di Gian Maria Rizzardi, 1746; S. Tramontin, *Profilo di Gasparo Contarini*, in F. Cavazzana Romanelli (a cura di), *Gaspare Contarini e il suo tempo*, Edizioni Studio Cattolico Veneziano, Venezia 1988, pp. 17-38; G. Fragnito, *Gasparo Contarini. Un magistrato veneziano a servizio della cristianità*, Olschki, Firenze 1988; Ead., *Contarini Gasparo*, *DBI*, vol. XXVIII, 1983, pp. 172-192. Sulla formazione di Contarini, cfr. A. Stella, *Spunti di teologia contariniana e lineamenti di un itinerario religioso*, in *Gaspare Contarini*, cit., pp. 147-166; C.M. Furey, *Erasmus, Contarini, and the Religious Republic of Letters*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2006, pp. 88-98.

³ Sul vescovo Gian Matteo Giberti, cfr. A. Prosperi, *Tra evangelismo e controriforma. G. M. Giberti (1495-1543)*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1969.

L'impegno di Giberti è tuttavia un'eccezione: negli anni '20, '30 e '40 del Cinquecento i vescovi, che dovrebbero vegliare su clero e fedeli, vivono per lo più lontani dalle diocesi e si dedicano all'accumulo di benefici e i loro sacerdoti, la cui condotta è oggetto di biasimevoli descrizioni nella letteratura⁴, non si esimono dallo svolgere professioni inadatte al loro stato, dal praticare il concubinato, la magia e ogni genere di attività mondana.

Per ripristinare la credibilità della Chiesa, delle sue istituzioni e dell'intero corpo ecclesiastico, il Concilio di Trento stabilisce provvedimenti con cui moralizzare il clero e renderlo consapevole della missione cui è chiamato; al centro dell'opera di rinnovamento vi è il vescovo, cui è affidato il compito di accertare l'idoneità dei sacerdoti, di promuoverne la formazione nei seminari, che il decreto *De Reformatione* (1545) designa come il luogo ove garantire un'omogenea preparazione agli aspiranti sacerdoti⁵. I padri conciliari stabiliscono l'età minima per l'ammissione al seminario nella convinzione che occorra formare i sacerdoti sin dall'adolescenza, delineano le regole di comportamento, raccomandano la ripetizione sistematica di pratiche devote, indicano i programmi di studio⁶. Fissano inoltre requisiti relativi a nascita (comprovata dalla *fides baptismi*), aspetto fisico (ovvero assenza di deformità), morigeratezza dei costumi, vocazione; richiedono il possesso di un beneficio ecclesiastico per evitare che si mendichi o si svolga un mestiere ignobile per sopravvivere. Al fine di eliminare la presenza dei *clerici vagantes*, ecclesiastici che prestano servizio saltuariamente in diversi luoghi, non sono aggregati a diocesi né destinati a chiese particolari, ma «come animali allo stato brado si lasciano guidare dalle proprie voglie», impongono che «in futuro nessuno venga ordinato se non è assegnato a quella chiesa o luogo pio per cui [...] è stato scelto; ivi egli eserciterà i suoi doveri, senza andare vagando da una sede all'altra»⁷. Il «diritto-dovere» di vagliare i requisiti, di controllare il regolare conferimento dei gradi e di verificare l'idoneità finale al sacerdozio è demandato al vescovo. Quest'ultimo deve inoltre assicurarsi che svolgano la *cura animarum*: predicazione, catechesi, celebrazione della messa, su cui il Concilio ha emanato decreti dogmatici e di riforma (sessione XX, 17 settembre 1562). I primi definiscono l'eucarestia quale sacrificio offerto a Dio, stabiliscono che può celebrarla solo il ministro ordinato, *persona Christi*, e sanciscono che in essa vi è la presenza reale e non simbolica di Cristo⁸. Al fine di impedire ai semplici di parlare di fede, nelle volgarizzazioni sono assenti i contenuti teologici: della sezione conciliare sulla messa è divulgata esclusivamente la normativa di riforma. Questo punto mostra come il processo di confessionalizzazione, intesa come condivisione del patrimonio

⁴ Sulle descrizioni negative relative alla condotta del clero, già alla fine del Medioevo, cfr. E. Pasquini, *Clero e pubblico parrocchiale nei testi letterari in Pievi e parrocchie in Italia nel Basso Medioevo (sec. XIII-XV)*, Atti del VI Convegno di Storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21-25 settembre 1981), Herder, Roma 1984, pp. 575-99.

⁵ 15 luglio 1563, sessione XXIII, canone XVIII, COD, pp. 750-753.

⁶ In generale e su questi punti specifici, si veda l'esperienza maturata per la selezione dei Gesuiti, che precorre le norme sui seminari, cfr. A. Valleriani, *L'educazione nell'epoca barocca*, Armando Editore, Roma 2004.

⁷ COD, pp. 749-50, cit. in M. Guasco, *Storia del clero in Italia dall'Ottocento a oggi*, Laterza, Roma-Bari 1997, p. 22.

⁸ COD, p. 732 sgg.

teologico tra i fedeli di uno stesso credo, sia ben lungi dal raggiungere quei risultati effettivi che tanta storiografia ha voluto vedere. I dettami tridentini impongono inoltre ai vescovi di vietare messe private⁹, raccomandano loro di vigilare sulle celebrazioni di preti vagabondi e sconosciuti, di impedire «al colpevole di delitti di servire al santo altare», di bandire dalle chiese quelle musiche in cui o con l'organo o col canto «si mescola qualche cosa di lascivo», di proibire «i comportamenti mondani, le chiacchiere inutili e profane, il passeggio e i clamori». E ancora: li incaricano di eliminare riti, cerimonie o preghiere non approvate, l'uso di candele «inventato più da un culto superstizioso che dalla vera religione»¹⁰. Infine, prescrivono di interdire ogni «patto relativo a un onorario [...] tutto ciò che venisse dato per la celebrazione» e «quelle richieste di elemosina che sembrano piuttosto esazioni insistenti e indecorose [...] non molto lontane dal peccato di simonia».

La normativa tridentina è integralmente tradotta in italiano ed edita per la prima volta a Venezia nel 1564¹¹, ma sono per lo più divulgate le proibizioni di quegli abusi avvertiti di volta in volta con urgenza, di qui gli editti in italiano contro preti forestieri celebranti¹², contro chi non officia in precisi tempi e luoghi¹³ o sfrutta le elemosine ricevute durante la messa¹⁴. Dato che il Concilio autorizza gli ordinari a vietare «qualsiasi altra cosa che giudicheranno consona allo stesso fine», ad avvalersi di censure e di pene «a loro giudizio», le traduzioni di frequente registrano sanzioni pecuniarie o spirituali per i preti negligenti, come la scomunica e la sospensione *a divinis*. In altri casi, mostrano la volontà di conservare abitudini ritenute innocue perché giustificate dall'antica consuetudine¹⁵: a Pisa, nonostante la proibizione tridentina, Stefano Urso, vicario dell'arcivescovo Angelo Niccolini, concede «delle candellette che si vendono alle messe piane, contando e numerando il numero di esse» il 1° agosto 1569.

I sacerdoti devono amministrare i sacramenti, indossare un abito appropriato, astenersi dalle professioni, adottare un tenore di vita degno dello status che rappresentano. Chiuso il Concilio, lo zelante arcivescovo di Milano Carlo Borromeo applica le direttive tridentine nel “laboratorio” milanese, convinto che, in virtù della supe-

⁹ J. Bossy, *Dalla comunità all'individuo. Per una storia sociale dei sacramenti nell'Europa moderna*, Einaudi, Torino 1998, p. 147.

¹⁰ COD, pp. 736-737.

¹¹ *Decreto di quelle cose che si hanno da osservare et di quelle che si hanno da schivare nel celebrare la messa. Della sessione ventesima seconda*, in *Parte sostanziale delli Decreti del Concilio di Trento che furono pubblicati nella sinodo diocesana di Venetia il dì 17 di settembre 1564*, in Venetia, appresso Francesco Rampazeto, in calle della Rassa, 1564.

¹² *Editto su sacerdoti celebranti*, Clemente Gera vescovo di Lodi, 22 agosto 1630, ASDLo, *Archivio della Curia Vescovile*, s. *Vescovi*, b. *Clemente Gera 1625-1643*.

¹³ *Editto di celebrare le messe conformemente a certe disposizioni*, Clemente Gera vescovo di Lodi, dat. in Lodi nel nostro palazzo vescovale, il dì 7 febbraio 1629, ASDLo, *Archivio della mensa vescovile*, s. *Editto*, *Registro Atti stampati*, b. 1.

¹⁴ «Il Sacro Concilio di Trento inherendo [...]», dal palazzo episcopale di Cremona, dì 30 novembre 1630, ASDCr, *Monumenta*, vol. 3.

¹⁵ «Cupientes itaque [...]», ASDP, *Archivio Arcivescovile*, s. *Bolle, decreti, istruzioni*, b. 2, cc. 60^r-64^r.

riorità dell'*ordo ecclesiasticus*, il rinnovamento deve riguardare il vescovo, i sacerdoti e infine il popolo¹⁶.

Ma, salvo casi esemplari, come la Milano borromaica o la Bologna dell'arcivescovo Gabriele Paleotti, il proposito tridentino di riformare il clero si realizza con lentezza, in modo non unitario e talora solo parzialmente, anche perché la preoccupazione con cui da Roma si guarda all'attivismo di Borromeo e dei vescovi che al suo magistero si ispirano contribuisce ad «accentuare l'accentramento nelle varie congregazioni romane del controllo e della guida degli ordinari nell'attuazione dei decreti conciliari»¹⁷. Alla Congregazione del Concilio, istituita da Pio IV (1564) allo scopo di interpretare *authentice* i decreti tridentini, Sisto V impone (1585) di vigilare sui concili provinciali, sui sinodi, sul rispetto della *visitatio ad limina apostolorum*, ovvero la visita triennale durante la quale gli ordinari d'Italia omaggiano a Roma il papa e presentano alla Congregazione una relazione sullo stato della diocesi¹⁸. La Congregazione dei Vescovi e Regolari dal 1573 coordina lo svolgimento delle visite apostoliche, durante le quali è sottoposto a controllo l'operato dei vescovi riguardo l'applicazione del Tridentino nelle diocesi¹⁹. Concorrono al «progressivo svuotamento della legislazione tridentina» anche l'esautorazione del metropolita dal compito di vigilare sul rispetto dell'obbligo di residenza dei vescovi suffraganei e l'affidamento ai nunzi apostolici dell'istruzione di processi informativi sui candidati alle sedi episcopali vacanti, incarico demandato dal Tridentino a commissioni deputate dai concili provinciali²⁰. La crescente ingerenza di Roma nella vita delle chiese locali si lega a una scelta di burocratizzazione dell'attività episcopale nel segno della

¹⁶ Sul punto, cfr. P. Prodi, *Riforma interiore e disciplinamento sociale in San Carlo Borromeo*, in "Intersezioni", V, 1985, p. 276; sull'opera di disciplinamento di Carlo Borromeo, cfr. G. Signorotto, *Milano sacra. Organizzazione del culto e consenso tra XVI e XVIII secolo*, in F. Della Peruta, R. Leydi e A. Stella (a cura di), *Milano e il suo territorio*, Silvana, Milano 1985, pp. 581-590.

¹⁷ G. Fragnito, *Vescovi e ordini religiosi in Italia all'indomani del Concilio*, in C. Mozzarelli e D. Zardin (a cura di), *I tempi del Concilio. Religione, cultura e società nell'Europa tridentina*, Bulzoni, Roma 1997, pp. 13-26. Sul punto, cfr. precedentemente i lavori di Giuseppe Alberigo, in particolare G. Alberigo, *L'ecclesiologia del Concilio di Trento*, in "Rivista di Storia della Chiesa in Italia", XVIII, 1964, pp. 227-242.

¹⁸ Sulle difficoltà che incontra l'approvazione dei sinodi diocesani e dei concili provinciali, cfr. P. Caiazza, *Tra Stato e papato. Concili provinciali post-tridentini (1564-1648)*, Herder, Roma 1992.

¹⁹ Sulla Congregazione del Concilio, cfr. N. Del Re, *I cardinali prefetti della Sacra Congregazione del Concilio dalle origini a oggi (1564-1964)*, in *La Sacra Congregazione del Concilio. Quarto centenario dalla fondazione (1564-1964). Studi e ricerche*, [s.n.] Città del Vaticano 1964, pp. 278-289; P. Caiazza, *L'Archivio storico della Sacra Congregazione del Concilio (primi appunti per un problema di riordinamento)*, in "Ricerche di storia sociale e religiosa", XXI, 42, 1992, pp. 7-24; B. Albani, "In universo christiano orbe". *La Sacra Congregazione del Concilio e l'amministrazione dei sacramenti nel Nuovo Mondo (secoli XVI-XVII)* in "Mélanges de l'École Française de Rome. Italie et Méditerranée", CXXI, 1, 2009, pp. 63-73; A. Menniti Ippolito, *1664. Un anno della Chiesa universale*, Viella, Roma 2011. Sulla Congregazione dei Vescovi e Regolari, cfr. G. Romeo, *La Congregazione dei Vescovi e Regolari e i visitatori apostolici nell'Italia post-tridentina: un primo bilancio*, in M. Sangalli (a cura di), *Per il Cinquecento religioso italiano. Clero, cultura e società*, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Siena, 27-30 giugno 2001), Edizioni dell'Ateneo, Roma 2003, vol. II, pp. 607-614; A. Menniti Ippolito, *Congregazione dei Vescovi e Regolari e la Chiesa in Italia*, in *La Chiesa in Italia, Dizionario Storico Tematico, Dalle origini all'unità Nazionale*, vol. I, <<http://www.storiadellachiesa.it/glossary/congregazione-dei-vescovi-e-regolari-e-la-chiesa-in-italia/>> (01/19).

²⁰ G. Fragnito, *Vescovi e ordini religiosi*, cit., p. 36.

ricerca di un'intesa o almeno di un precario equilibrio con i sovrani e i ceti dirigenti della Penisola. Peraltro il ruolo vescovile conosce forti limitazioni legate alla riconferma di privilegi, immunità ed esenzioni concessi agli ordini religiosi. Gli ordini regolari sostituiscono un clero secolare di frequente impreparato, dato il mancato decollo dei seminari caldeggiato a Trento, e indirizzano i fedeli presso le loro chiese distogliendoli dalla parrocchia²¹. D'altra parte vi è il ruolo degli inquisitori che progressivamente erodono i poteri riconosciuti dal Concilio al corpo episcopale in materia di circolazione libraria e che a partire dagli anni '70, dopo i successi riportati nella lotta contro l'eresia teologica, estendono la categoria di eresia a delitti che afferiscono alla giurisdizione ordinaria o civile: invadono il campo della moralità e delle pratiche superstiziose²².

In questo complesso scenario in cui opera una pluralità di poteri concorrenti e talora confliggenti, le traduzioni della normativa ecclesiastica in materia di disciplinamento del clero possono divenire uno strumento con cui gli ordinari reagiscono al progressivo svuotamento delle funzioni loro attribuite dal Concilio? Come si è già accennato, il passaggio al volgare è dovuto all'impreparazione del clero, nota dolente sin dalla fine del Medioevo. Rari e di scarso successo sono gli interventi per porvi rimedio²³, così ancora nei primi decenni del Cinquecento «molte migliaia di religiosi [...] non sanno né leggere né scrivere», come denunciano i monaci Paolo Giustiniani e Pietro Querini a Leone X (1513) nel noto *Libellus ad Leonem X* in cui auspicano la riorganizzazione degli studi ecclesiastici²⁴. La formazione del clero e la regolamentazione dell'ordinazione rappresentano due capisaldi dell'attuazione dei dettami tridentini. Sono anche il punto di avvio del processo di «professionalizzazione» del sacerdozio. In quanto professione, il sacerdozio richiede forme di preparazione e requisiti preliminarmente accertati, obblighi definiti (la *cura animarum*), uno spirito di corpo rinsaldato da incontri periodici come riunioni di casi di coscienza, conferenze ecclesiastiche o esercizi spirituali²⁵.

Si tratta naturalmente di un processo per nulla lineare, alquanto complesso nella geografia e precario negli esiti. Al di là di casi esemplari, come la Milano borromai-

²¹ Ead., *Gli Ordini religiosi tra Riforma e Controriforma*, in M. Rosa (a cura di), *Clero e società*, cit., pp. 115-204.

²² G. Romeo, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 35-40.

²³ R. Bizzocchi, *Clero e Chiesa nella società italiana alla fine del Medioevo* in M. Rosa (a cura di), *Clero e società nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari 1995, p. 7.

²⁴ Per un'analisi del *Libellus*, cfr. G. Pani, *Paolo, Agostino, Lutero: alle origini del mondo moderno*, Rubettino, Soveria Mannelli 2005, p. 147, e S. Tabacchi, *Giustiniani Paolo*, in *DBI*, vol. LVII, 2001, pp. 281-286.

²⁵ C. Fantappiè, *La professionalizzazione del sacerdozio cattolico in età moderna*, in E. Becchi e M. Ferrari (a cura di), *Formare alle professioni. Sacerdoti, principi, educatori*, FrancoAngeli, Roma 2009, p. 67. Sul sacerdozio come professione, cfr. A. Prosperi, *Educare gli educatori: il prete come professione intellettuale nell'Italia tridentina*, in *Problèmes d'histoire de l'éducation*, École Française, Roma 1988, pp. 123-140; J.I. Tellechea Idígoras, *El clero tridentino: entre ideal y realidad*, in "Ricerche per la storia religiosa di Roma", VII, 1988, pp. 18-89; J.W. O'Malley, *Priesthood, ministry and religious life: some historical and historiographical considerations*, in *Religious culture in the sixteenth century*, Aldershot, Great Yarmouth (Norfolk) 1993, pp. 223-257; A. Turchini, *La nascita del sacerdozio come professione*, in P. Prodi e C. Penuti (a cura di), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna 1994, pp. 248-249.

ca, e di alcune diocesi che attuano in tempi brevi il decreto²⁶, i seminari restano solo sulla carta oppure sono chiusi o riaperti in un lungo arco di tempo, vivono vite spesso stentate e, per almeno due secoli rappresentano «più un'aspirazione ideale [...] che una realizzazione concreta»²⁷. La preparazione del clero è ostacolata anche dal carattere non coattivo del decreto tridentino: gli ordinari devono fondare le scuole in ogni diocesi, ma la frequenza non è obbligatoria ai fini dell'ordinazione sacerdotale. Va infine sottolineato che nei programmi dei seminari che decollano più che la preparazione culturale del clero, è ritenuta essenziale la sua formazione «à la fois à la piété et à l'obéissance»²⁸. Se il sapere è secondario alla disponibilità a sottostare ai superiori, all'esigenza di inculcare lo spirito di subordinazione nel «gregge», alla capacità di controllarlo, non stupisce che i manuali di preparazione al sacerdozio per tutto il XVI secolo si limitino a richiedere l'apprendimento del latino della messa: la necessità di una rapida formazione porta ad abbreviare il corso di studi, a trascurare le lezioni di filosofia e teologia a favore dei casi di coscienza²⁹. Così dopo Trento la maggioranza dei sacerdoti resta più vicina alla «cultura folklorica delle masse» che a un «corpo dottrinario libresco elaborato lontano dalle credenze dei laici»³⁰ e il parziale innalzamento del livello culturale del clero, in particolare tra i membri dei collegi canonicali anche in relazione all'insegnamento catechistico e alla predicazione, è per lo più dovuto a percorsi individuali.

Non minori ostacoli incontra l'altro caposaldo del processo di professionalizzazione, ovvero la regolare ordinazione sacerdotale, e non solo perché, in particolare al Sud della penisola, i seminari sono assenti e il livello d'istruzione previsto è di rado

²⁶ I primi seminari vengono eretti a Rieti, Camerino, Larino, Montepulciano nel 1564, cfr. M. Al Kalak, *La città di tutte l'heresie. Attuazione e divulgazione del Concilio di Trento a Modena (1563-1627)*, Mucchi, Modena 2005, p. 45.

²⁷ G. Greco, *Fra disciplina e sacerdozio: il clero secolare nella società italiana*, cit., p. 73. Numerosi contributi sul rapporto clero-seminari in M. Sangalli (a cura di), *Per il cinquecento religioso italiano. Clero cultura società*, prefazione di A. Prosperi, Edizioni dell'Ateneo, Roma 2003. C. Fantappiè, *Problemi della formazione del clero in età moderna*, in C. Lamioni (a cura di), *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini (Firenze, 4-5 dicembre 1992), Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, Roma 1994, pp. 729-747. Per uno studio sui seminari diocesani nel Granducato di Toscana e nella Repubblica di Lucca, cfr. K.M. Comerford, *Reforming Priests and Parishes. Tuscan Dioceses in the First Century of Seminary Education*, Brill, Leiden 2006. Sul seminario di Siena in particolare, cfr. M. Sangalli, *Per la storia del Seminario arcivescovile di Siena: prime indagini*, in *Chiesa chierici sacerdoti*, cit., pp. 199-227, e M. Sangalli (a cura di), *Il seminario di Siena. Da arcivescovile a regionale. 1614-1953/1953-2003*, Rubettino, Soveria Mannelli 2003. Sulle istituzioni educative delle diocesi di Colle Val d'Elsa e Montalcino, cfr. M. Livraga (a cura di), *Le carte dei seminari. Gli inventari degli archivi storici dei seminari vescovili di Colle Val d'Elsa e di Montalcino (1615-1989)*, Centro di studi per la storia del clero e dei seminari, Siena 2005.

²⁸ D. Julia, *L'éducation des ecclésiastiques aux XVII^e et XVIII^e siècles*, in *Problèmes de l'histoire de l'éducation*, Actes des séminaires organisés par l'École française de Rome et l'Università di Roma - La Sapienza (Roma, janvier-mai 1985), Publications de l'École française, Roma 1988, p. 143; Ead., *La formation du clergé dans l'espace catholique occidental (XVI^e-XVIII^e siècles)*, in M. Sangalli (a cura di), *Pastori pope preti rabbini. La formazione del ministro di culto in Europa (secoli XVI-XIX)*, Carocci, Roma 2004, pp. 23-65. Specificatamente dedicato alla preparazione scientifica del clero è U. Baldini, *Elementi scientifici nella formazione del clero scolare in Italia (secoli XVI- XVIII)*, in M. Sangalli (a cura di), *Pastori pope preti rabbini*, cit., pp. 66-108.

²⁹ A. Prosperi, *Educare gli educatori*, cit., pp. 136-140.

³⁰ G. Greco, *Fra disciplina e sacerdozio: il clero secolare nella società italiana*, cit. p. 58.

raggiunto³¹. Elusi sono i controlli vescovili sui requisiti patrimoniali, ovvero il godimento di un beneficio o delle rendite di un patrimonio privato³²; costante è l'abuso delle ordinazioni fuori sede, che sottraggono al vescovo una prerogativa fondamentale³³; difficile è inoltre discernere l'autenticità della vocazione dall'intenzione di dotarsi dello stato clericale per accedere a forme di immunità o al privilegio di foro³⁴.

In questo contesto è diffuso il fenomeno dei «finti preti», cioè laici o giovani chierici non ordinati che si improvvisano sacerdoti. Sottoposti alla giurisdizione del Sant'Uffizio (16 febbraio 1559)³⁵, i celebranti senza ordinazione rappresentano un'offesa alla sacramentalità del sacerdozio e al diritto canonico nel momento in cui la separazione tra chierici e laici viene perseguita dai vertici della Chiesa. Pertanto le condanne sono esemplari: pena capitale³⁶ o triremi in perpetuo³⁷. In seguito Sisto V, non a caso proveniente dalle file inquisitoriali, nella bolla *Contra clericos male aut simoniace promotos* del 5 gennaio 1589 condanna i responsabili di ordinazioni sprovviste dei requisiti canonici e coloro che nonostante ciò vengono ordinati³⁸.

Due versioni manoscritte del documento, conservate presso l'Archivio Diocesano di Pienza, e tradotte in forma integrale nonostante siano titolate *sommario* e *breve sunto*, sono pubblicate nella cattedrale della città il 22 gennaio 1589 «d'espressa commissione» del vescovo di Pienza e Montalcino Francesco Maria Piccolomini. La fedeltà dell'una (*sommario*) non è, tuttavia, condivisa dall'altra: il *sunto* omette il passo veterotestamentario di Malachia e censura la frase sugli «omnia scandala et absurda» *frequenter verificatisi* «ex vitiosa et minus canonica clericorum ordinazio-

³¹ P. Vismara, *Il "buon prete" nell'Italia del Sei-Settecento. Bilanci e prospettive*, in "Rivista di storia della Chiesa in Italia", LX, 1, 2006, pp. 49-67.

³² G. Greco, *Fra disciplina e sacerdozio: il clero secolare nella società italiana*, cit., p. 79.

³³ C. Donati, *Vescovi e diocesi d'Italia dall'età postridentina alla caduta dell'antico regime*, in M. Rosa (a cura di), *Clero e società*, cit., p. 329.

³⁴ A. Menniti Ippolito, *1664*, cit., p. 110; P. Vismara, *Il sacerdozio come professione. Considerazioni sull'epoca moderna*, in M. Benedetti e M.L. Betri (a cura di) *"Una strana gioia di vivere". A Grado Giovanni Merlo*, Edizioni Biblioteca Francescana, Milano 2010, 235-236.

³⁵ A. Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Einaudi, Torino 1996, p. 140. P. Fontana, *«Con sacrilego ardere». La minaccia dei finti preti nella Genova di metà Seicento*, in *Studi e Ricerche di Storia Ligure*, Brigati, Genova 1997, p. 11.

³⁶ Per esempio è inflitta la condanna a morte, nel 1610 e nel 1631, a Bernardino Marangoni da Vicenza e ad Angelo Benedetto Ricci da Pavia, condannati dal Sant'Uffizio di Padova per aver celebrato messa pur essendo laici, cfr. F. Veronese, *«Terra di nessuno». Misto foro e conflitti tra Inquisizione e magistrature secolari nella Repubblica di Venezia (XVIII sec.)*, Dottorato di ricerca in Storia sociale europea dal Medioevo all'Età contemporanea, Università Ca' Foscari, Venezia 21° ciclo, A.A.2005/2006-A.A.2009/2010, p. 216.

³⁷ Il cardinale Francesco Albizzi riporta nel *De Inconstantia in iure admittenda* che quando è assessore del Sant'Uffizio, tra il 1635 e il 1654, le condanne a morte sono revocate, sostituite dall'obbligo delle triremi in perpetuo, cfr. *De Inconstantia in iure admittenda, vel non*, Amstelaedami, *sumptibus Ioannis Antonij Huguetan*, 1683, p. 421, cit. da G. Romeo, *Denunciare i delitti contro la fede nell'Italia della Controriforma: la storia di un fallimento*, in M. Charageat e M. Soula (a cura di), *Dénoncer le crime du Moyen Age au XIX^e siècle*, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, Pessac 2014, p. 197, nota 16. Si ringrazia l'autore per la segnalazione.

³⁸ BR, vol. IX, pp. 63-66.

ne»³⁹. L'omissione di passi scritturali è pratica diffusa tra gli ordinari e si giustifica con i divieti di lettura delle traduzioni bibliche imposti dai tre Indici dei libri proibiti della seconda metà del XVI secolo⁴⁰. Sottacere inoltre che i disordini seguiti a ordinazioni irregolari sono da imputare a *pastores et praesules ecclesiarum*,⁴¹ si spiega con lo spirito di corpo che anima la Chiesa post-tridentina intenta a tutelare l'onore del clero⁴².

È evidente che la pubblicazione della bolla sistina, per quanto variamente diffusa, non elimina la piaga dei finti sacerdoti, se Clemente VIII è costretto a intervenire con la costituzione *Etsi alias felicis* del 1° dicembre 1601 che gode di ampia diffusione in italiano. Infatti, come recita la bolla clementina, molti giustificano l'ordinazione irregolare con il «pretesto di non sapere» i decreti e le pene previste, pretendendo così di «esserne esenti» e di «poter dall'istesse esser liberati e assoluti»⁴³. I fedeli sono danneggiati da impostori che confessandoli li assolvono dai peccati in spregio alla «dignità del sacramento della penitenza», e che li sottopongono al rischio di «errore d'idolatria» offrendo loro semplice pane e vino al posto del «vero corpo e sangue di Cristo». Il documento conferma la direttiva di Sisto V e prescrive agli inquisitori di consegnare alle autorità laiche chi celebra messa sprovvisto dei requisiti necessari⁴⁴.

Assai interessante a riguardo è il caso di Modena: le carte dell'Archivio di Stato contengono numerose attestazioni della pubblicazione del documento da parte di parroci, consegnate all'inquisitore Arcangelo Calbetti da Recanati che, a sua volta,

³⁹ *Sommario della Bolla di Nostro Signore Sisto Papa Quinto contra quelli che sono promossi alla prima tonsura et al ordini sacri contro la disposizione di Sacri Canonici et Concilio di Trento et contra i vescovi che errano nel conferirne l'ordine*, dato in Roma l'anno del Signore 1588, il dì 5 di gennaio, l'anno quarto del suo pontificato, ADP, *Editti e lettere circolari di mons. Francesco Maria Piccolomini dal dì 22 gennaio 1589 al dì 25 novembre 1599*, s. II, b. 27, cc. 7^a-9^a; alla c. 5^{va} il *Breve sunto della Bolla di Nostro Signore Sisto Papa Quinto*.

⁴⁰ Cfr. capitolo I.

⁴¹ La modifica è condivisa da un'edizione della *Contra clericos* edita nel sinodo di Torcello celebrato dal vescovo Antonio Grimani (1592), cfr. *Sommario della Costituzione di Papa Sisto Quinto contro gli ordinati indirettamente in Constitutioni et Decreti della sinodo torcellana, celebrata sotto l'illustrissimo et reverendissimo monsignore Antonio Grimani vescovo di Torcello, l'anno della Natività del Nostro Signore 1592, il giorno 7.8. et 9 d'aprile, sedente Clemente Ottavo Pontefice Maximo, con privilegio animarvm*, in Venetia, appresso Gio. Battista Meietti, MDXCII.

⁴² M. Mancino e G. Romeo, *Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma*, Laterza, Roma-Bari 2013. Sulla criminalità ecclesiastica prima di Trento cfr. M. Mancino, *Governare la criminalità degli ecclesiastici nell'Italia del primo Cinquecento: il caso di Napoli e della Campania*, in "Studi Storici", L, 1, 2009, pp. 101-130.

⁴³ Si cita dall'edizione italiana di Bologna: «Notifichiamo a qualonque persona [...]», BCABo, vol. misc., 6.XX.IV.7. L'edizione presenta due luoghi di stampa: Romae, apud impressores camerales et Bononiae, apud Ioannem Baptistam Bellagambam, MDCIII. Per il testo latino, cfr. *Mandatur inquisitoribus contra haereticum pravitatem et locorum ordinariis, ut eos, qui ad presbyteratus ordinem non promoti, missas celebrant vel sacramentum poenitentiae ministrant, praevia degradatione, curiae saeculari, debitis plectendos poenis, tradant*, BR, vol. X, pp. 750-751.

⁴⁴ Si cita dall'edizione italiana di Perugia: *Constitutione del Santissimo Signore Nostro Clemente per divina providentia Papa VIII contra quelli che, non essendo ordinati sacerdoti, pigliandosi nondimeno temerariamente l'autorità di sacerdote, ardiscono vsurpare la celebratione delle messe e ministrare il sacramento della penitenza a' fedeli di Christo*, in Perugia, appresso Pietroiacomo Petrucci, MDCIII, ASR, *Collezione di bandi*, b. 295, c. 17^a.

le inoltra a Roma⁴⁵. Nei primissimi anni del Seicento e in particolare tra il 1603 e il 1604, si registrano ben 146 luoghi di pubblicazione in un territorio esteso tra le odierne province di Modena, dove si concentra il maggior numero, Reggio Emilia, Parma, Bologna, Livorno, Lucca⁴⁶. I parroci dichiarano di aver letto i testi «alta et intelligibile voce», «de verbo ad verbum», «ad claram omnium intelligentiam», di frequente «in utroque sermone, et vulgari, et latino». L'uso dell'idioma materno non è una loro scelta, ma un'imposizione del pontefice e del Sant'Ufficio. Pubblicando in lingua italiana (15 giugno 1603) la *Etsi alias* e la *Dominici gregis*, bolla con cui, come si è visto, Clemente VIII (1603) condanna le dottrine antitrinitarie, l'inquisitore di Bologna Pietro Martire Festa da Orceano dichiara:

[...] le quali Constitutioni dovendo noi per commissione di detto Nostro Signore e delli illustrissimi e reverendissimi signori cardinali supremi Inquisitori di Roma pubblicare e nella città e in tutti i luoghi e castelli della diocesi in lingua latina e volgare⁴⁷.

Esorta quindi rettori, pievani e curati a leggere nelle chiese nei giorni di festa i due provvedimenti «in latino et volgare», ad affiggerli «alle porte delle loro chiese», a «fare rogare insieme un notaro così della publicatione come dell'affissione», a «mandar esso rogito a noi per conservarlo in questo Santo Offitio e mandarne copia a Roma». La pubblicazione in italiano è in particolare raccomandata dal segretario della Congregazione dell'Inquisizione, il cardinale Camillo Borghese⁴⁸, che invia a Orceano la *Etsi alias* e gli prescrive, nell'aprile 1603, di farla «leggere in latino et in volgare»⁴⁹. Comunicando le disposizioni a «rettori delle chiese maggiori» sottoposte a giurisdizione inquisitoriale, ad abati, priori, guardiani, presidenti dei monasteri, conventi e case religiose, l'inquisitore di Milano Galamini da Brisighella il 3 maggio 1604 inserisce la punizione della *sospensione a divinis* e «altre pene arbitrarie» per quanti non pubblicano la costituzione nei tempi stabiliti, nell'intento di affermare la propria autonomia e di rafforzare di conseguenza il potere personale⁵⁰.

⁴⁵ ASMO, *Cancellaria Ducale- Documenti di Stati e Città*, s. XIII-XVIII, b. 109.

⁴⁶ Tra cui: Benedello, Brandola, Campogalliano, Carpi, Castelnuovo Rangone, Cavezzo, Coscogno, Fanano, Farneta, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Gainazzo, Levizzano, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Modena, Monchio, Monfestino, Montebonello, Montespecchio, Nizzola, Nonantola, Ospitaletto, Palagano, Panzano, Pianorso, Polinago, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Ranocchio, Roccapelago, Rocchicciola, Rubbiano, Saliceto di Panaro, San Lorenzo della Pioppa, San Pietro in Elda, San Venanzio, Sorbara, Vignola.

⁴⁷ «Notifichiamo a qualunque persona [...]», cit.

⁴⁸ T.F. Mayer, *The Roman Inquisition: A Papal Bureaucracy and Its Laws in the Age of Galileo*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2013, p. 42.

⁴⁹ BCABo, *Manoscritti B.*, b. 1862, lettera del 20 aprile 1603.

⁵⁰ Come a Bologna, così a Milano (3 maggio 1604) l'inquisitore Agostino Galamini da Brisighella dichiara che la pubblicazione «in latino et in volgare» è un ordine di «Sua Beatitudine» ricevuto tramite «lettere degl'illustrissimi [...] Inquisitori», cfr. *Editto per la publicatione et breve dichiarazione volgare della suddetta soprascritta Constitutione apostolica*, Agostino Galamini da Brisighella dell'Ordine de' Predicatori, dottore di sacra theologia, inquisitore generale nella città di Milano, suo Stato & dominio & nelle città di Lodi, Bobbio e Vigevano et loro diocesi dalla Santa Sede Apostolica specialmente delegato contra l'heretica pravità, Mediolani, ex typographia q. Pacifici Pontii & Io. Baptista Picalei sociorum impressorum archiepisc. & S. Officii Inquisit., [1604], ASDMi, ASDMi, *Stampati*, b. 1602-1605, fasc.

2. Le bolle in tema di residenza e benefici del clero

Dopo l'ordinazione, la *cura animarum* – secondo i dettami tridentini – attende il sacerdote. Il regolare esercizio dei compiti pastorali deve accompagnarsi a un comportamento, portamento e aspetto esteriore tali per cui l'uomo di Chiesa possa incarnare il trionfo della Quaresima sul Carnevale e porsi a edificazione dei fedeli, alieno da modi di vita e comportamenti sociali⁵¹ mutuati dalla comunità di cui fa parte. Così è sancito dal decreto *Nihil est* (sessione XXII, caput I del 17 settembre 1562), che rinnova le norme delle *Decretales* di Gregorio IX, del *Liber Sextus* di Bonifacio VIII e delle Clementine di Clemente V⁵². Il documento tridentino elenca i comportamenti preclusi all'ecclesiastico, in quanto d'impedimento a «un atteggiamento serio, equilibrato e pieno di religiosità»⁵³, a un tenore di vita ispirato alla modestia, alla discrezione, agli «occhi bassi»⁵⁴. Bandisce le occasioni «secolari» che compromettono la dignità clericale e sottraggono tempo ai doveri sacerdotali, quali i banchetti, i balli, i dadi, e il gioco d'azzardo⁵⁵, di lì a poco stigmatizzato dalla trattatistica perché chi lo pratica si affida alla fortuna, si abbandona alla bestemmia e all'odio verso Dio⁵⁶. Nella sessione XXIV, canone XII, viene sancito il divieto di frequentare taverne, già prescritto dal IV Concilio Lateranense (1215)⁵⁷, di praticare «cacce illecite» e «uccellagioni». Oltre al comportamento viene stabilito il portamento: il *Nihil est* raccomanda compostezza nel «modo di camminare, di parlare» mentre la trattatistica disciplinerà la conversazione con il laicato, da tenersi a una distanza conveniente⁵⁸. L'abito si carica di significati, diviene «divisa», simbolo «di un atteggiamento profondo, dell'interiorizzazione di un'etica professionale»⁵⁹. Di conseguenza chi, indifferente alla dignità clericale, indossa «anche pubblicamente» abiti laicali, è soggetto a pene canoniche, come la sospensione dagli ordini, dall'ufficio, dal beneficio, dai

1603/A. Non si esprime in merito l'edizione italiana perugina dell'anno precedente (1603), cfr. *Constitutione del Santissimo Signore Nostro Clemente per divina providentia Papa VIII contra quelli che, non essendo ordinati sacerdoti*, cit.

⁵¹ L. Allegra, *Le biblioteche parrocchiali nell'arcidiocesi di Torino, sec. XVII-XVIII*, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino 1978, p. 63.

⁵² A. Kakareko, *La riforma della vita del clero nella diocesi di Vilna dopo il Concilio di Trento (1564-1796)*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1996, pp. 41-42.

⁵³ COD, p. 737.

⁵⁴ M. Guasco, *Storia del clero*, cit., p. 27.

⁵⁵ Sul rapporto tra il gioco e gli ecclesiastici, cfr. P. Cozzo, «Aliquando necessarium». *Gioco e dimensione ludica nella cultura ecclesiastica di età moderna in La Ronde. Giostre, esercizi cavallereschi e loisir in Francia e in Piemonte tra Medioevo e Ottocento*, Atti del Convegno Internazionale di studi (Pinerolo, Museo Storico dell'Arma di Cavalleria, 15-17 giugno 2006), Olschki, Firenze 2011, pp. 83-95. Sull'aspetto morale del gioco, cfr. A. Arcangeli, *Passatempi rinascimentali. Storia culturale del divertimento in Europa (secoli XV-XVII)*, Carocci, Roma 2003.

⁵⁶ A. Foresti, *La strada al santuario mostrata a' chierici, i quali aspirano al sacerdozio*, in Modona, per il Capponi e gli EE. Pontiroli, 1694, p. 215.

⁵⁷ COD, p. 767. I canoni del IV Concilio del Laterano (1215) vietano l'incontinenza dei chierici, l'ubriachezza, gli spettacoli indecenti, la frequentazione di taverne, i giochi d'azzardo, il lusso e la ricercatezza nel vestire, cfr. S. Cipressa, *Celibato e sacerdozio*, Città Nuova, Roma 2008, p. 93.

⁵⁸ A. Gianotti, *Il diario religioso, cioè modi pratici per far bene le attioni quotidiane massime della Religione*, in Bologna, per l'herede del Benaccio, 1647, p. 127.

⁵⁹ P. Vismara, *Il sacerdozio*, cit., p. 232.

frutti e redditi connessi⁶⁰. Limitandosi a prescrivere che *oportet tamen clericos vestes proprio congruentes ordini semper deferre*⁶¹, i padri tridentini riprendono la legislazione canonica precedente secondo cui la veste talare è la più adatta, veste che dopo il primo concilio provinciale milanese di Carlo Borromeo (1565) è per lo più di colore nero⁶² e che viene resa obbligatoria da Sisto V nella *Cum Sacrosanctam* (9 gennaio 1589)⁶³.

L'analisi di un ampio campione di traduzioni vescovili del provvedimento e dei decreti tridentini ripresi nei sinodi provinciali e diocesani sotto la voce *de vita et honestate clericorum* permette di individuare alcune modifiche, al di là dell'apparente ripetitività. Gli ordinari si propongono di tutelare l'onore vescovile, come dimostra la traduzione della *Cum Sacrosanctam* eseguita a Pienza durante l'episcopato di Francesco Maria Piccolomini (1554-1599), in cui è omissivo il riferimento latino ai «dormientibus pastoribus», causa dell'inosservanza delle disposizioni⁶⁴. In altri casi è introdotta una distinzione tra attività ludica svolta in sede pubblica e in quella privata: la prima è ritenuta più grave perché, mostrandosi partecipe dei vizi del popolo, il curato vanifica l'idea di separazione dai comportamenti laici meno edificanti⁶⁵. Così a Nocera, nel 1608, Simone Lunadoro si riserva l'assoluzione dalla scomunica nel caso in cui «il giuoco sia secreto», ma «se sarà palese» vi aggiunge pene pecuniarie. Va peraltro rilevato che il ricavato delle multe viene destinato in gran parte al fabbisogno della diocesi e l'accusatore ne beneficia in misura limitata, avendo solo diritto a un terzo mentre il restante è per «la fabbrica e ornamento della nostra cattedrale»⁶⁶. Talora i vescovi estendono il controllo sugli ordini religiosi, come in un testo di Federico Borromeo: l'*Editto che niun ecclesiastico secolare o regolare vada alle commedie* (1611), a differenza dei decreti tridentini, li include nei divieti⁶⁷. Di frequente gli editti vescovili indugiano nell'«acribia dei reati», ovvero in una particolareggiata spiegazione/estensione rispetto al Concilio, come è evidente in relazione all'uso di maschere⁶⁸ o all'uscire di casa senza lumi⁶⁹: ulteriori reati equivalgono

⁶⁰ COD, pp. 716-717.

⁶¹ M. De Santi, *L'abito ecclesiastico: sua valenza e storia*, Edizioni Carismatici Francescani, Ravenna 2004, p. 87.

⁶² *Ivi*, p. 88. Sui concili e sinodi di C. Borromeo, cfr. W. Goralski, *I primi sinodi di Carlo Borromeo. La riforma tridentina nella provincia ecclesiastica milanese*, Nuove Edizioni Duomo, Milano 1989.

⁶³ *De habitu et tonsura clericorum et militum beneficia ecclesiastica obtinentium*, BR, vol. IX, pp. 66-69.

⁶⁴ Come ulteriore elemento distintivo, Urbano VIII nel 1624 stabilisce l'uso del colletto, proibendolo ai laici, cfr. M. De Santi, *L'abito ecclesiastico: sua valenza e storia*, cit., p. 89.

⁶⁵ O. Niccoli, *La vita religiosa nell'Italia moderna. Secoli XV-XVIII*, Carocci, Roma 2008, p. 132.

⁶⁶ *Divieto del giuoco alle persone ecclesiastiche*, Simone Lunadoro vescovo di Nocera, 10 dicembre 1603, in *Constitutiones sancitae in synodo nucerina quam Simon Lunadorus senensis illius ecclesiae episcopus habuit anno M.DC.IX, Superiorum permissu*, Senis, ex typographia Matthei Florimi, 1609, pp. 188-189. «[...] solo un quinto» nell'editto di Alessandro Guidiccioni a Lucca, dove i ricavati vanno al «seminario nostro della cathedrale ancora che per le Costituzioni [...]», Alessandro Guidiccioni vescovo di Lucca, febbraio 160[4], ASDLu, *Segreteria Arcivescovile*, b. *Editti*3, c. 353^{IV}.

⁶⁷ *Editto che niun ecclesiastico secolare o regolare vadi alle comedie*, Federico Borromeo arcivescovo di Milano, 7 agosto 1611, in Milano, appresso gli stampatori archiepiscopali, ASDMi, *Stampati*, b. 1610-1619.

⁶⁸ *Editto contro la maschera*, Paolo Coccapani vescovo di Reggio, 28 dicembre 1634, in Reggio, appresso Flaminio Bartholi, 1635, ASDRe, *Pastorali, Indulti, Editti, Decreti dei vescovi di Reggio*, f. I.

a nuove punizioni, di cui i vescovi sono gli unici dispensatori. Talora applicano con estrema rigidità le condanne tridentine⁷⁰: nell'editto lodigiano sui sacerdoti che frequentano taverne di Angelo Seghizzi (1618), ex-inquisitore, viene inserita la denuncia segreta per i negligenti e sono prescritte pene corporali⁷¹. L'azione repressiva si alterna ad atteggiamenti più moderati e articolati, per esempio negli ordini che non condannano ogni forma di passatempo, ma distinguono la sana ricreazione dal vano divertimento⁷²: Gabriele Paleotti propone a Carlo Borromeo di individuare quelle «ricreazioni che sono necessarie alla vita christiana [...] acciò si conoscesse quali sono le rilassazioni che si concedono a christiani et come hanno da servire per acquisto di maggior virtù». E se, in generale, gli ordinari bandiscono l'azzardo e i passatempi cavallereschi, non sempre estendono il divieto ad altre forme di svago, come a Saluzzo, dove Antonio Pichot vieta agli ecclesiastici i giochi in luoghi pubblici e in compagnia dei laici, ma consente quelli *recreationis causa*, purché praticati senza intervento del laicato e esclusivamente tra chierici⁷³. I vescovi si preoccupano infine anche della giurisdizione sugli ecclesiastici che trasgrediscono tali prescrizioni: così l'editto lucchese di Orazio Ugolino (1612) ordina di arrestare «chierici tanto in sacro come in minori o sacerdoti» che assistono alle commedie e di condurli esclusivamente «nelle carceri nostre episcopali»⁷⁴. Convivono comunque tendenze opposte, giustificate nel caso specifico dalla biografia del vescovo emanante: Marco Giustiniani, ordinario di Verona, nel 1639 prescrive che contro i preti che si recano alle commedie occorre invocare «l'aiuto del braccio secolare»⁷⁵.

La normativa può suscitare reazioni che inducono a modificarla: significativo in tal senso è un memoriale del marzo 1575 dei membri del capitolo della cattedrale di Salerno che registra le rimostranze contro un editto in lingua italiana sulla «vita e

⁶⁹ *Editto che i religiosi non eschi di casa senza lumi, balli, spettacoli*, Gioia Dragomanni vescovo di Pienza, 1600, ADP, *Editti di mons. Gioia Dragomanni dal dì 21 agosto 1599 al dì 28 ottobre 1626, di mons. Scipione d'Elci dal dì 13 ottobre 1631 al dì 25 febbraio 1636, di mons. Ippolito Borghesi, del vicario capitolare Fratangeli dal dì 4 giugno 1636 al dì 8 luglio 1637*, s. II, b. 28.

⁷⁰ P. Cozzo, "Aliquando necessarium". *Gioco e dimensione ludica nella cultura ecclesiastica di età moderna* in *La Ronde. Giostre, esercizi cavallereschi e loisir in Francia e in Piemonte tra Medioevo e Ottocento*, Atti del Convegno Internazionale di studi (Pinerolo, Museo Storico dell'Arma di Cavalleria, 15-17 giugno 2006), Olschki, Firenze 2011, p. 83.

⁷¹ «Disdice tanto alla reverenza dell'habito clericale [...]», Angelo Seghizzi vescovo di Lodi, dato in Lodi, nel palazzo nostro episcopale, li 24 dicembre 1618, ASDLo, *Archivio della mensa vescovile*, s. *Editti, Registro Atti stampati*, b. 1.

⁷² P. Cozzo, "Aliquando necessarium", cit., pp. 83- 84.

⁷³ *Ivi*, p. 86.

⁷⁴ *Prohibitione per le comedie et maschare*, Orazio Ugolino vicario del vescovo di Lucca Alessandro Guidiccioni, 15 gennaio 1612, ASDLu, *Segreteria Arcivescovile*, b. *Editti* 3, c. 418^r.

⁷⁵ *Contra li preti che van a comedia*, Marco Giustiniani vescovo di Verona, 28 luglio 1639, ASDVer, *Lettere pastorali, circolari, istruzioni e omelie dei vescovi di Verona e dei vicari capitolari e generali della diocesi*, b. I/III, fasc. *Lettere e Circolari Marco Giustiniani*. Non è un caso isolato: nel 1541 l'umanista Antonio Maggiorago si serve dell'immagine del prete che gioca a carte, beve e bestemmia per sollecitare l'intervento del governatore dello Stato di Milano, Alfonso d'Avalos, marchese Del Vasto, nel timore che «la nostra religione [...] che è già allo stremo, crollerà interamente», in W. de Boer, *La conquista dell'anima. Fede, disciplina e ordine pubblico nella Milano della Controriforma*, Einaudi, Torino 2004, p. 30.

onestà del clero» emanato alcuni giorni prima⁷⁶: i canonici disapprovano «la pena della privazione dei beneficii», le sanzioni economiche, l'obbligo di indossare «soprana et sottana [...] stante l'estrema povertà della città et diocesi». Criticano infine la pratica della denuncia segreta, che attribuendo agli accusatori un terzo delle multe comminate ai colpevoli, può essere usata per tornaconto personale, con il rischio di disordini e perciò ritengono «che l'accusatore debba essere et sia pubblico et facci parte in giudizio acciò quelli che colparà siano puniti et li innocenti non siano travagliati». Le loro parole mostrano che le prescrizioni originali sono parzialmente modificate e alcune richieste accolte, probabilmente per non aggravare le condizioni economiche della diocesi:

[...] riconoscono ancora la gratia che loro ha fatto di levar la pena di privazione di beneficii da tutti i capi contenuti dell'editto, fuorché in quelli capi che toccano l'habito et tonsura conforme al Concilio tridentino⁷⁷.

Predicazione, catechesi, celebrazione della messa, amministrazione dei sacramenti richiedono un'interazione costante con la comunità e presuppongono la residenza in diocesi presso la parrocchia, la chiesa o la cappella di cui è titolare, laddove il possesso di un beneficio, ovvero il godimento del reddito di una proprietà della Chiesa da cui l'ufficio dipende, esenta il pastore da assilli economici⁷⁸. Il mancato rispetto del dovere di residenza di vescovi e di sacerdoti costituisce un grave abuso.

Nei decenni seguenti la conclusione del Concilio, nonostante la presenza dei vescovi nelle diocesi sia più assidua, la pratica di disattendere la residenza permane. D'altro canto, ambigue e contraddittorie sono le indicazioni conciliari, che, da un lato, insistono sull'importanza della *cura animarum* da parte del vescovo, e, dall'altro, consentono l'esistenza di «vescovi titolari», nominalmente pastori di territori situati per lo più nell'Impero ottomano, in realtà privi di legami con una diocesi e un gregge⁷⁹. Inoltre, gli ordinari sono di frequente impiegati nell'apparato burocratico e amministrativo della Chiesa e dello Stato pontificio e in particolare scelti per l'attività diplomatica in qualità di nunzi, in quanto la disponibilità delle rendite del vescovato ne garantisce il mantenimento all'estero⁸⁰. Infine, le condizioni materiali in cui versano le diocesi non incoraggiano a risiedervi: già penalizzati dal divieto di cumulo di benefici sancito dall'assemblea, le mense episcopali sono gravate

⁷⁶ *Memoriale in nome del capitolo intorno l'honestà, vita et costumi*, ASDSA, *Capitolo metropolitano*, b. 297, cc. 302^r-304^r.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ La tradizione canonistica definisce "beneficio" il diritto di percepire i frutti provenienti dai beni della Chiesa concesso a un chierico in relazione a un ufficio sacro ecclesiastico, cfr. G. Greco, *Fra disciplina e sacerdozio: il clero secolare nella società italiana*, cit., p. 49.

⁷⁹ C. Donati, *Vescovi e diocesi d'Italia dall'età posttridentina alla caduta dell'antico regime*, in M. Rosa (a cura di), *Clero e società*, cit., pp. 329-331.

⁸⁰ A. Borromeo, *I vescovi italiani e l'applicazione del Concilio di Trento*, in *I tempi del Concilio*, cit., p. 38.

dall'imposizione di pensioni di modo che una parte cospicua delle entrate è dirottata verso Roma a favore di cardinali, prelati e curiali⁸¹.

Nell'Italia post-tridentina il governo pastorale delle diocesi continua dunque a essere spesso delegato a vicari vescovili che, nel mutare dei titolari, rappresentano «l'elemento di continuità amministrativo-giudiziaria»⁸². Come il Concilio, anche i pontefici si esprimono in materia di residenza e benefici del clero⁸³, in particolare Pio V che, il 2 settembre 1568, nella bolla *Super modo et forma*, prescrive regole su come pubblicare la rassegna dei benefici⁸⁴. Il documento rileva la presenza di «diversas fraudes et malitias», provocate «ex occultis beneficiorum ecclesiasticorum resignationibus et cessionibus»: alcuni «post resignationem vel cessionem» continuano a recepire i frutti dei benefici e «tamquam veri praelati vel beneficiati» amministrano i sacramenti, conferiscono gli ordini; altri occupano i benefici «quasi iure haereditario». Il tutto, «in maximum animarum periculum et scandalum plurimorum». Nella bolla *Declaratio casuum ac praesumptionum* del 14 novembre 1569 condanna la pratica, già proibita dal Concilio e da Paolo IV, della confidenza beneficiale, per cui un beneficio è preso in custodia (confidenza) da un vescovo o cardinale⁸⁵. Tuttavia l'austero pontefice, pur reiterando i moniti sulla residenza e obbligando i vescovi che vivono in Curia a tornare alle rispettive diocesi sotto pena della

⁸¹ Sul punto, cfr. M. Rosa, *Curia romana e pensioni ecclesiastiche: fiscalità pontificia nel Mezzogiorno (secoli XVI-XVIII)*, in Id., *La Curia romana nell'età moderna. Istituzioni, cultura, carriere*, Viella, Roma 2013, pp. 57-99.

⁸² C. Donati, *Vescovi e diocesi d'Italia dall'età posttridentina alla caduta dell'antico regime*, cit. p. 340. Sui vicari vescovili cfr. anche M. Cavarzere, *La giustizia del vescovo. I tribunali ecclesiastici della Liguria occidentale*, University Press, Pisa 2012, pp. 21-24.

⁸³ Per i provvedimenti più importanti di Pio V, cfr. *Reservatio beneficiorum omnium vacantium, sede episcopali vacante*, 9 marzo 1568, BR, vol. VII, pp. 659-661; *Quae beneficiorum ecclesiasticorum resignationes per episcopos et alios collatores admitti possint*, 1° aprile 1568, BR, vol. VII, pp. 667-673; *Revocatio omnium privilegiorum a Sede Apostolica officialibus et aliis quibuscumque officialibus et aliis quibuscumque concessorum, creandi doctores, licentiatos et magistros, et declaratio quoad beneficia et dignitates*, 1° giugno 1568, BR, vol. VII, pp. 673-674; *Moderatio et revocatio privilegiorum, officii Romanae Curiae ac militiis concessorum, circa pensiones obtinendas et transferendas, ac expectivas concedendas, unionesque et suppressiones beneficiorum faciendas, ac facultatem de bonis ecclesiasticis testandi*, 9 settembre 1568, BR, vol. VII, pp. 700-713; *Declaratio et ampliatio Concilii tridentini, cap. XIV, sess. XXIV de prohibitione aliquid exigendi vel petendi in collatione aliave provisione beneficiorum ecclesiasticorum, vel ad illorum possessionem*, 1° giugno 1570, BR, vol. VII, pp. 827-829; *Declaratio quarundam litterarum super reservatione beneficiorum per crimen haeresis vacantium, quae a solo Romano Pontifice conferri posse statuit, non obstante quocumque privilegio seu iure*, 31 luglio 1571, BR, vol. VII, pp. 933-934.

⁸⁴ *Constitutio super modo, et forma publicandi ecclesiasticorum beneficiorum resignationes, ac eorum consensuum extensione*, Romae, apud haeredes Antonii Bladii impressores camerales, M.D.LXVIII, ASDMP, *Atti di Curia*, b. 424. Sulle modalità di rassegna dei benefici, cfr. G.B. De Luca, *Il dottor volgare ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale, nelle cose più ricevute in pratica. Moralizzato in lingua italiana da Gio. Battista de Luca autore del Teatro della Verità, e Giustizia, con l'istess'ordine del detto Teatro. Tomo quarto*, in Colonia, a spese di Modesto Fenzio stampatore in Venezia, MDCCXL, con licenza de' Superiori, p. 304.

⁸⁵ *Declaratio casuum ac praesumptionum, in causis confidentiae beneficalis, contra quoscumque, etiam Sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, cum appositione poenarum*, 14 novembre 1569, BR, vol. VII, pp. 754-758.

restituzione dei frutti⁸⁶, vieta ad alcune figure di lasciare la Santa Sede, in quanto «la loro presenza in Roma era molto necessaria pel governo della Chiesa»⁸⁷.

Come la normativa conciliare, che frequenti moniti sinodali raccomandano ai curati di pubblicare «etiam italice»⁸⁸, così anche i provvedimenti di Pio V sono tradotti. E se la lingua volgare può consegnare traduzioni fedeli⁸⁹, per lo più diviene un mezzo con cui i vescovi si propongono di tutelare l'onore del clero e di arginare le forze che minano il loro potere. Il primo aspetto emerge nella traduzione del vescovo di Lucca Alessandro Guidiccioni (18 ottobre 1569) della *Super modo et forma*: Guidiccioni non cita gli abusi, in quanto i comportamenti infamanti l'onore del clero non vanno pubblicizzati, occorre «alludervi con cautela o non nominare affatto»⁹⁰. Il tentativo di neutralizzare le forze che minano il potere dei vescovi si evince invece dalla volgarizzazione della bolla *Declaratio casuum ac praesumptionum*; «ridotta in volgare per comodità de molti» dall'arcivescovo Gabriele Paleotti⁹¹, è sottaciuta la possibilità «auxilium brachii saecularis, quandocumque opus erit, invocandi» per punire quanti disattendono le disposizioni⁹². Lo si deduce dal seguente passo:

Non enim singulis ordinariis ipsis praedictos omnes et quoscumque alios, etiam exemptos, etiam per edictum publicum [...] citandi et monendi [...] auxilium brachii saecularis, quandocumque opus erit, invocandi [...] plenam et liberam tenore praesentium concedimus facultatem⁹³.

⁸⁶ Avviso di Roma, 8 febbraio 1570, in L. von Pastor, *Storia dei papi dalla fine del Medioevo*, vol. VIII, *Pio V (1566-1605)*, Desclée & C., Roma 1929, p. 131.

⁸⁷ Decisione del 2 novembre 1566, *ivi*, p. 102.

⁸⁸ *Acta et Decreta synodi neapolitanae*, Neapoli, impensis Anelli Sanviti. Vaenundantur apud Antonium Baccolum, ad insigne Aquilae, MDCLXVIII, p. 98.

⁸⁹ È il caso della costituzione (20 settembre 1571) con cui Pio V condanna il malcostume di chierici beneficiati che non recitano le ore canoniche: *Sommario della Costituzione di Papa Pio Quinto contro quelli che non recitano l'ufficio in Constitutioni et Decreti della sinodo torcellana*, cit.; *Sommario d'una Bolla di Pio Quinto contro li chierici beneficiati che non recitano l'hore canoniche*, in *Sommario di alcune Bolle de' Sommi Pontefici et Decreti de' Sacri Canoni et del Concilio di Trento, fatti volgari per publicarsi da' parochiani ogn'anno nelle loro chiese. Di commissione del molto illustre et reverendissimo monsignore Giulio Cesare Salicini vescovo di Rimini*, in Rimini, appresso Giovanni Simbeni, 1593; *Sommario d'una Bolla di Pio Quinto contro li chierici beneficiati che non recitano l'hore canoniche*, in *Sommario di alcune Bolle, Decreti, Ordini, Istruzioni e altre cose da publicarsi dalli parrochi e capellani degl'oratorii della città e diocesi di Cesena, conforme al ricordo sopra ciò fatto dall'illustrissimo et reverendissimo signor cardinale di Nazaret vescovo di detta città, volgarizzate per maggiore commodità di ciascuno*, in Cesena, per Thomaso Faberij, 1616. Per il testo latino della costituzione, cfr. *Contra habentes beneficium ecclesiasticum non recitantes horas canonicas*, BR, vol. VII, pp. 942-943.

⁹⁰ C. Casanova, *Don Antonio e i suoi giudici. Storie criminali fra foro laico e foro ecclesiastico (Bologna fine XVII-metà XVIII secolo)*, Clueb, Bologna 2009. Per la traduzione della bolla, cfr. *Sommario della Bolla sopra il modo et forma di pubblicare le rassegne de benefittii di chiese et esentioni de' loro consensi*, ASDLu, Segreteria Arcivescovile, b. *Editti e Ordini emanati dai Vescovi dal 1517 al 1590*, cc. 95^v-96^v.

⁹¹ *Declaratio casuum ac praesumptionum, in causis confidentiae beneficalis, contra quoscumque, etiam Sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, cum appositione poenarum*, 14 novembre 1569, BR, vol. VII, pp. 754-758.

⁹² *Sommario della Bolla di Nostro Signore papa Pio V sopra le confidenze*, in Bologna, Per Alessandro Benacci, MDLXIX, BABo, *Editti dei vescovi, arcivescovi di Bologna e loro vicari dal 1538 al 1570*, A\25, c. 116^t.

⁹³ *Declaratio casuum ac praesumptionum*, cit., p. 757.

e dalla sua traduzione in volgare:

Dà medesimamente facultà alli ordinari di poter citare ciascuno ancora che essente per editto publico et procedere con censure et altri rimedii opportuni, nonostante ciascun privilegio.

L'omissione⁹⁴ esprime la volontà di evitare i contrasti tra clero e laicato in relazione al mercato dei benefici ecclesiastici⁹⁵ e manifesta l'insofferenza del Paleotti per l'intromissione del potere civile. Dato il particolare contesto bolognese, in cui l'autorità politica è quella del sovrano pontefice, affidata al legato⁹⁶, la modifica si giustifica nel quadro dei difficili rapporti di Paleotti con i rappresentanti del governo pontificio⁹⁷. In qualità di coadiutore con diritto di successione, il cugino Alfonso Paleotti sembra condividere il disappunto per l'invasione e il controllo papale che indeboliscono l'autorità e il prestigio degli ordinari⁹⁸: in un editto sulla residenza del 22 novembre 1601 si dissocia dai pronunciamenti pontifici e così, pur dichiarando di divulgarne i contenuti, esenta il corpo episcopale dalle punizioni, destinandole soltanto al basso clero, a «tutti quegli che han chiese parochiali», ai curati e «preti che nella città e diocesi [...] hanno benefici»⁹⁹.

Anche se, osserva Oscar Di Simplicio, comprendere se e come le direttive sono applicate rappresenta un settore della ricerca storica «in cui le incertezze sono note-

⁹⁴ La stessa lacuna si riscontra anche nella traduzione lucchese di Alessandro Guidiccioni (1569), cfr. *Sommario della nuova Bolla sulle confidenze beneficiari, con le presuntioni et provazioni loro, et la cognitione di esse et si rilascia per l'avenire a vescovi et ordinarii collatori; et della Bolla di Sua Santità sopra il modo et forma di pubblicare le rassegne de beneficii di chiese et esenzioni de loro consensi*, ASDLu, Segreteria Arcivescovile, b. *Editte e Ordini emanati dai Vescovi dal 1517 al 1590*, cc. 94^r-95^r.

⁹⁵ G. Greco, *Fra disciplina e sacerdozio: il clero secolare nella società italiana*, cit., p. 55.

⁹⁶ Sulla figura del legato pontificio, cfr. U. Mazzone, *I dibattiti tridentini: tecniche di assemblea e di controllo*, in P. Prodi e W. Reinhardt (a cura di), *Il Concilio di Trento e il moderno*, Il Mulino, Bologna 1996, pp. 101-136; Id., *Giovanni Morone legato al concilio di Trento e la clausula del «proponentibus legatis»*, in M. Firpo e O. Niccoli (a cura di), *Il cardinale Giovanni Morone e l'ultima fase del Concilio di Trento, Atti del Convegno (Trento, Fondazione Bruno Kessler, 5-6 giugno 2009)*, Il Mulino, Bologna 2010, pp. 117-141; I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Laterza, Roma-Bari 2007; C. Quaranta, *Marcello II Cervini (1501-1555). Riforma della Chiesa, concilio, Inquisizione*, Il Mulino, Bologna 2010, pp. 205-236.

⁹⁷ Su Gabriele Paleotti, cfr. P. Prodi, *Il cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597)*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1967; U. Mazzone, *Governare lo Stato e curare le anime. La Chiesa e Bologna dal Quattrocento alla Rivoluzione Francese*, Libreria Universitaria, Padova 2012. Su Paleotti e la censura, cfr. G. Fragnito, *Vescovi "censori". Il tridentino alla prova*, in G.P. Brizzi e G. Olmi (a cura di), *Dai cantieri della storia. Liber amicorum per Paolo Prodi*, Clueb, Bologna 2007, pp. 25-35.

⁹⁸ Sulle difficoltà frapposte da Roma all'attività di Paleotti, superiori a quelle incontrate da Borromeo a Milano, cfr. P. Prodi, *San Carlo Borromeo e il cardinale Gabriele Paleotti: due vescovi della riforma cattolica*, in "Critica Storica", III, 1964, pp. 135-151.

⁹⁹ *Editto sopra la residenza*, in Bologna, per Vittorio Benacci, stampatore archiepiscopale, 1601, AGAB, *Circolari e notificazioni ecclesiastiche*, b. 1601-1612. L'editto è reiterato il 13 settembre 1604, in Bologna, per Vittorio Benacci, stampatore archiepiscopale, BCABo, *Bandi Francesco Maria Zambeccari*, vol. IV, c. 59^r. Su Alfonso Paleotti, cfr. Umberto Mazzone, *Paleotti Alfonso*, in *DBI*, vol. LXXX, 2015, p. 427.

voli»¹⁰⁰, tuttavia in alcuni casi è possibile cogliere indicazioni delle dinamiche e delle divaricazioni esistenti tra l'emanazione di un atto in latino, la sua traduzione in volgare e il processo di comprensione e ricezione. Può accadere per esempio che la norma, emanata al fine di modificare le condizioni di vita dei suoi destinatari, subisca modifiche significative, a spese proprio di questi ultimi. Lo testimonia il caso del curato Pomponio Bernardi, che, nell'aprile 1616, si lamenta con il vescovo di Colle Val d'Elsa, Cosimo della Gherardesca, per il fatto che, accanto alla chiesa di Mensanello di cui è rettore, «non c'è habitatione [...] né si trova d'altre [...] vicina» ed è quindi impossibile risiedere. Al vescovo «molto preme», nota il curato, che si rispetti l'obbligo della residenza, di cui prova sarebbero «privati avvertimenti» e «pubblici editti» diffusi in lingua italiana¹⁰¹, e così la richiesta è accolta dall'ordinario, che stabilisce di «fabbricare [...] una casa per il rettore»¹⁰².

3. «Riformare il mondo a vera vita christiana»: l'esempio delle bolle *In Sacrosancta* (1564) ed *Ex debito pastoralis officii* (1567)

Un altro tassello del processo disciplinare portato avanti dai pontefici concerne l'insegnamento. In particolare Pio IV emana il 13 novembre 1564 la bolla *In Sacrosancta* che impone a tutti i docenti cattolici la professione di fede. L'emanazione del provvedimento è sollecitata dalla diffusione di fermenti eterodossi particolarmente vivaci tra maestri inquieti e affascinati dagli scritti di Erasmo, che «sotto specie de insegnar gramatica» insegnano «la heresia»¹⁰³, come accade in Istria, in Dalmazia, a Venezia, Napoli e a Milano¹⁰⁴.

A livello locale la *In Sacrosancta* è recepita secondo modalità e tempi differenti. A Venezia, dove «l'intervento, il controllo e l'impegno finanziario dello Stato permettono l'affermazione di una moderna scuola pubblica di base», come testimonia l'istituzione di scuole di sestiere (1551)¹⁰⁵, è emanata nel 1567 in città e l'anno dopo nel resto dello Stato, fermo restando il controllo delle autorità della Serenissima su una materia tanto delicata¹⁰⁶. A Milano, dove la professione di fede è proposta già alla fine degli anni '30 contemporaneamente all'istituzione delle Scuole della dottrina cristiana da parte di Castellino da Castello e per il timore di infiltrazioni prote-

¹⁰⁰ O. Di Simplicio, *Autunno della stregoneria: maleficio e magia nell'Italia moderna*, Il Mulino, Bologna 2005, p. 33.

¹⁰¹ *Editto circa residentiam*, 3 febbraio 1562, Cosimo de Conti della Gherardesca vescovo di Colle Val d'Elsa, 1632, ASDCV, *Decreta et Edicta*, b. 6. Ma cfr. anche, nella stessa busta, *Sopra la residenza*, Usimbardo Usimbardi vescovo di Colle Val d'Elsa, 31 ottobre 1594.

¹⁰² Lettera del 5 aprile 1616, ASDCV, *Atti vescovili*, b. 15.

¹⁰³ Così viene definita nel 1549 a Pirano l'attività di un maestro di scuola, Marco Petronio detto Caldana, cfr. S. Seidel Menchi, *Erasmus in Italia (1520-1580)*, Bollati Boringhieri, Torino 1987, p. 122.

¹⁰⁴ *Ivi*, p. 123.

¹⁰⁵ A. Turchini, *Sotto l'occhio del padre. Società confessionale e istruzione primaria nello Stato di Milano*, Il Mulino, Bologna 1996, p. 30.

¹⁰⁶ V. Baldo, *Alunni, maestri e scuole in Venezia alla fine del XVI secolo*, New Press, Como 1977.

stanti¹⁰⁷, la bolla è ripresa dai diversi concili provinciali voluti da Carlo Borromeo¹⁰⁸.

Mentre nella diocesi ambrosiana alcuni parroci zelanti chiedono di includere la *In Sacrosancta* nelle edizioni dei sinodi diocesani, nel 1592 don Francesco Testa (S. Maria al Cerchio, Milano) ammette che ai maestri la professione di fede «non l'ha cavata fuori»¹⁰⁹. Molti parroci faticano inoltre a comprendere le disposizioni, non padroneggiando la lingua latina, e così nelle costituzioni sinodali di Torino del 1575 l'arcivescovo Girolamo Della Rovere, constatando che «se bene altre volte è stata fatta da tutti la professione della fede catholica secondo la forma dalla Santa Sede Apostolica», è costretto a stampare il testo «di nuovo, oltre il latino, eziandio in volgare italiano per quelli che non intendono il latino»¹¹⁰.

Attraverso le traduzioni i vescovi si prefiggono di prevenire tensioni con i poteri laici in una materia, quale l'insegnamento, di enorme interesse per entrambi e, più in generale, di recuperare la competenza loro affidata dal Concilio di Trento, ma progressivamente messa in discussione dai pontefici. Il primo aspetto è evidente nell'editto del veneziano Domenico Bollani vescovo di Brescia¹¹¹, carica che corona una brillante carriera: senatore e savio di Terraferma, ambasciatore straordinario in Inghilterra, membro dei Quarantuno per l'elezione dei dogi, luogotenente a Udine (1556), podestà di Brescia (1588). L'elevazione all'episcopato (14 marzo 1559), che trova concordi Paolo IV e la Repubblica di Venezia, è proposta dalla cittadinanza bresciana. In buoni rapporti con l'autorità civile, mentre vieta a ogni «preccettore, chierico o laico» di insegnare se privo della professione di fede, non solo conferma «le censure ecclesiastiche statuite», ma diversamente dal testo latino aggiunge «le pene de' magistrati temporali»¹¹².

Occorre tuttavia sottolineare che interventi a favore del potere civile sono sporadici, in quanto la diffidenza, se non l'ostilità nei confronti delle magistrature locali, solite perpetuare forme di controllo sulla vita ecclesiastica e sulla normativa relativa il laicato, porta di frequente gli ordinari a sottacerne nelle traduzioni la presenza o la compartecipe azione punitiva, anche qualora il documento pontificio le menzioni espressamente. Lo testimoniano alcune traduzioni tese a generare nei destinatari la convinzione che i testi siano stati prodotti in piena autonomia dal vescovo: a Vicenza Michele Priuli, nel 1583, divulga le disposizioni come «ordini da noi dati nelle

¹⁰⁷ A. Turchini, *Sotto l'occhio del padre*, cit., p. 38.

¹⁰⁸ *Ivi*, p. 57.

¹⁰⁹ *Ivi*, p. 51.

¹¹⁰ *Sommario delle Costituzioni synodali di Tvrino con alcuni Decreti apostolici et infine le antiche Constitutioni diocesane di nuovo confirmate*, in Torino, appresso gli heredi di Bevilacqua, 1575, BAV, *R.G.Concili*.IV.246.

¹¹¹ Su Domenico Bollani, cfr. G. Pillinini, *Bollani Domenico*, in *DBI*, vol. XI, 1969, pp. 291-293; C. Cairns, *Domenico Bollani, bishop of Brescia: Devotion o Church and State in the Republic of Venice in the Sixteenth Century*, De Graaf, Nieuwkoop 1976.

¹¹² «Importa sommamente [...]», in *Constitutiones reverendissimi domini Dominici Bollani Brixiae episcopi, in dioecesana synodo promulgatae, anno Domini 1574, die III, mensis novembris. Adiectis ad extremum Edictis, quae, ex earudem Constitutionum praescripto, certis per annum temporibus sunt in ecclesiis populo enuncianda*, Brixiae, apud Vincentium Sabbium, 1575, pp. 40-43.

Constitutioni nostre»¹¹³; a Lucca Alessandro Guidiccioni, nel 1636, elimina ogni riferimento al papa e presenta gli ordini come il prodotto delle sole «Constitutioni sinodali della diocesi»¹¹⁴. Al rafforzamento della figura dell'ordinario contribuisce anche l'inserimento di ulteriori punizioni di cui questi si professa garante: nella traduzione dell'arcivescovo di Ravenna Giulio Feltrio Della Rovere, tra le costituzioni sinodali emanate in volgare perché più utile «ai canonici et clero della città et diocesi di Ravenna» (1571), chi non emette la professione di fede è soggetto alle «pene espresse nella Bolla [...] di Pio III», ma anche ad «altre contenute nel proprio Decreto del nostro Concilio provinciale»¹¹⁵. Il testo non specifica di che misure punitive si tratti, ma, come chiariscono alcuni editti esaminati nei seguenti capitoli, sono riconducibili a due tipologie: le sanzioni economiche *piis usibus* (il restauro di una chiesa o simili bisogni della parrocchia) e le sanzioni spirituali, come monitori di scomunica.

L'insegnamento della dottrina avviene non solo durante le prediche domenicali come previsto dal Concilio, ma anche nelle Scuole e compagnie approvate dal breve *Ex debito pastoralis officii* di Pio V (6 ottobre 1567)¹¹⁶, variamente tradotto dagli ordinari diocesani. Com'è noto, con la formazione primaria sono poste le basi di una società confessionale in cui potere civile e autorità ecclesiastica operano a formare sudditi e fedeli¹¹⁷. Nell'Italia cinquecentesca, il ruolo di «prima grande istituzione educativa di massa»¹¹⁸ spetta senza dubbio alle Scuole e compagnie della dottrina cristiana fondate a Milano nel 1546 dal sacerdote comasco Castellino da Castello che, nel promuovere la catechesi per i fanciulli, insegna loro a leggere e a scrivere gratuitamente¹¹⁹. In forza dei decreti tridentini ai vescovi spetta il compito di visitare le confraternite laicali, fra cui anche quelle della dottrina cristiana, pertanto il controllo ecclesiastico su questi istituti, inizialmente occasionale, si fa progressivamente più serrato¹²⁰. Significativa è la trasformazione delle Scuole della dottrina cristiana che gli ordinari devono istituire in ogni parrocchia in base al breve di Pio V: le pre-

¹¹³ *Editto per li maestri di scuola da esser publicato la prima dominica di Quadragesima*, in *Constitutiones et Decreta promulgata in dioecesana synodo celebrata sub illustrissimo et reverendissimo domino Michaelae Priolo episcopo vicentino. Anno a nativitate Domini 1583*, Vincentiae, apud Perinum bibliopolam & Georgium Graecum socios, 1584.

¹¹⁴ *Editto per li maestri che faccino la professione della fede*, vicario del vescovo di Lucca Alessandro Guidiccioni, 3 gennaio 1636, ASDLu, *Segreteria Arcivescovile*, b. *Editti*3, c. 505^r.

¹¹⁵ «[...] Dovendosi mandare in luce per uso del nostro clero quelle Constitutioni et Decreti che da noi nei nostri passati sinodi diocesani sono state publicate et in breve compendio ridotte nel sinodo celebrato da noi del presente anno, n'è parso espediente di farle imprimere et in volgare per più commodità di quelli che se ne haveranno a servire», in *Constitutioni sinodali di Ravenna publicate nel sinodo diocesano celebrato il dì XXII d'aprile 1571*, in Pesaro, per Girolamo Concordia.

¹¹⁶ *Iussio instituendi ab ordinariis locorum Confraternitates Doctrinae Christianae, ad pueros aliosque divinae legis expertes bonis moribus sanaque doctrina instruendum et indulgentiarum tam pro confratribus quam per eos instruendis elargitio*, BR, vol. VII, pp. 945- 946.

¹¹⁷ A. Turchini, *Sotto l'occhio del padre*, cit., p. 17.

¹¹⁸ M. Turrini, «Riformare il mondo a vera vita cristiana»: le scuole di catechismo nell'Italia del Cinquecento, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», VIII, 1982, p. 407.

¹¹⁹ X. Toscani, *Le «Scuole della dottrina cristiana» come fattore di alfabetizzazione*, in «Società e Storia», XXVI, 1984, p. 763. Sul tema cfr. anche Id., *Scuole e alfabetismo nello Stato di Milano da Carlo Borromeo alla Rivoluzione*, Editrice La Scuola, Brescia 1993.

¹²⁰ *Ivi*, p. 452.

sistenti strutture confraternali divengono organismi diocesani, con statuti e una maggiore presenza del clero di vertice¹²¹, cosicché l'esperienza laicale viene posta sotto il controllo del parroco e del vescovo, impegnati in un'omogenea azione di educazione e catechizzazione. Il modello organizzativo delle Scuole è indicato nelle *Constitutioni et Regole della Compagnia et Scuole della dottrina christiana* (1585) di Carlo Borromeo, cui si ispirano quasi tutte le diocesi dell'Italia settentrionale. In queste scuole tutti i bambini, e non solo i figli delle élites, sono istruiti negli elementi essenziali del catechismo e nei buoni costumi. Responsabili del processo educativo sono maestri laici ed ecclesiastici, parroci che illustrano i rudimenti del catechismo durante le prediche festive, confessori che nelle vesti di consiglieri e guide spirituali dei bambini possono rifiutare l'assoluzione a chi ignora i principi della dottrina¹²². Un simile modello pedagogico considera gli alunni soggetti passivi, destinati ad apprendere contenuti a memoria, in una «concretezza di esempi senza sfumature»¹²³; ogni attività della scuola, dalla recita al canto, è orientata all'«imparare a mente» la dottrina cristiana così da inculcare una fede fatta di chiare definizioni dottrinali attraverso l'insegnamento del catechismo.

«Ad instantia della Compagnia che insegna la dottrina christiana», il breve *Ex debito pastoralis officii* viene stampato a Milano nel 1568 con l'approvazione del vicario generale Giovanni Battista Castelli, che esorta a pubblicarlo «in ogni chiesa parrocchiale dentro et fuori della città» precisando che il testo «così tradotto concorda coll'originale latino»¹²⁴. In forma integrale esso è anche edito anche tra i decreti del concilio di Vercelli celebrato da Guido Ferrero (1572)¹²⁵ ed è inoltre divulgato in numerosi editti sinodali¹²⁶ e in quelli affissi alle porte delle chiese, con cui gli ordinari sollecitano la partecipazione dei fanciulli alle scuole e ricordano ai parroci compiti che di frequente disattendono: non promuovono le scuole della dottrina cristiana¹²⁷ o le trascurano, come segnalano alcuni vescovi durante le visite pastorali¹²⁸, non osservano le forme rituali, come testimoniano i frequenti moniti a indossare e-

¹²¹ *Ivi*, p. 449.

¹²² *Ivi*, p. 765.

¹²³ *Ivi*, p. 436.

¹²⁴ *Breve col quale Nostro Signore Pio Papa V essorta gli ordinarii di luoghi che nelle loro città et diocesi deputino chiese o altri luoghi nelli quali si debbiano ammaestrare i fanciulli nella dottrina christiana, con facultà di erigere le Confraternità de fedeli di Christo nelle chiese o altri luoghi simili e con l'Indulgenza per li confratelli e per quei che insegnano a fanciulli*, in *Sommario de Decreti conciliari et diocesani spettanti al culto divino et all'habito, vita et costumi et officio tanto di ecclesiastici, come di secolari. Raccolto dall'illustrissimo et reverendissimo signore il signor (sic) Guido Ferrero cardinale et vescovo di Vercelli per beneficio della sua diocese. Oltre al sudetto Sommario vi sono alcune Bolle apostoliche et altre Constitutioni con l'Indice de libri prohibiti*, in Vercelli, appresso Guglielmo Molino, 1572.

¹²⁵ *Breve col quale Pio Quinto essorta gli ordinarii di luoghi che nelle loro città et diocesi deputino chiese o altri luoghi nelli quali si debbano ammaestrare i fanciulli nella dottrina christiana, con facultà di erigere le Confraternità de fedeli di Christo nelle chiese o altri luoghi simili e con l'Indulgenza per li confratelli e per quei che insegnano a fanciulli*, in *Sommario de Decreti conciliari et diocesani spettanti al culto divino et all'habito, vita et costumi et officio tanto di ecclesiastici, come di secolari. Raccolto dall'illustrissimo et reverendissimo signore il signor (sic) Guido Ferrero cardinale et vescovo di Vercelli per beneficio della sua diocese. Oltre al sudetto Sommario vi sono alcune Bolle apostoliche et altre Constitutioni con l'Indice de libri prohibiti*, in Vercelli, appresso Guglielmo Molino, 1572.

¹²⁶ Cfr. l'editto di Gian Ambrogio Fieschi, a Savona «Nonostanche che già [...]», ASDSv, *Vescovi*, b. *Sinodo. 1564.1573*.

¹²⁷ X. Toscani, *Le "Scuole della dottrina cristiana" come fattore di alfabetizzazione*, cit., p. 772.

¹²⁸ M. Turrini, *"Riformare il mondo a vera vita cristiana"*, cit., p. 463.

lementi identificativi quali «cotta e beretta» durante l'insegnamento della dottrina¹²⁹. Le inadempienze determinano gravi conseguenze sul gregge: «il Pater Nostro, Ave Maria et Credo», rimangono sconosciuti a molti, nota il vicario di Nocera Giulio Cesare Barba (1576), «et con tale ignorantia» i fedeli «se intromettono nelli sacramenti»¹³⁰.

Le traduzioni del breve a volte esprimono invece il linguaggio del compromesso tra norma ed esigenze legate ai singoli contesti. È il caso di un provvedimento del vicario del vescovo di Piacenza Filippo Segà, tipico esempio di ordinario impegnato in importanti mansioni diplomatiche, ma che cerca di esercitare il suo ruolo nel solco dell'esperienza borromasca¹³¹. In sua assenza il vicario appare consapevole che non sempre è possibile perseguire quella linea dura che il Segà vorrebbe¹³². Nonostante le prescrizioni di Pio V, risulta impraticabile avviare scuole di dottrina in ogni chiesa e quindi, a differenza del testo originale, che raccomanda di crearne in tutte le «chiese e luoghi honesti nelle loro città e diocesi», l'editto del vicario di Piacenza più concretamente consiglia di recarsi almeno in quelle che esistono¹³³.

4. Il reato di *sollicitatio ad turpia* e la tutela dell'onore del clero

Sul versante sacramentale la posizione del sacerdote post-tridentino vede una notevole indulgenza dei fedeli sui vizi più comuni mentre il giudizio si fa severo circa le inadempienze relative all'ufficio pastorale: se l'«identità di valori» e la «comune socialità» quasi giustificano chierici usurari o concubini, viceversa, qualora non officino battesimi o funerali si provoca una «frizione non più risanabile»¹³⁴.

¹²⁹ M. Catto, *Un panopticon catechistico. L'arciconfraternita della dottrina cristiana a Roma nell'età moderna*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2003, p.144.

¹³⁰ «Non mancando noi continuamente [...]», Giulio Cesare Barba vicario generale di Nocera, 20 ottobre 1576, ASDNS, *Fondo II - Collegiata di Anagni, Documenti Vari dal 1576 al 1705*, fasc. *Disposizioni di Giulio Cesare Barba per il clero della Collegiata Nocera Sarno*, c. 46^v.

¹³¹ *Per la dottrina cristiana*, vicario del vescovo di Piacenza Filippo Segà, dato in Piacenza, 28 dicembre 1591, ASDPc, *Edicta episcopi 1582-1594*, b. 4. Già nunzio nei Paesi Bassi (1577) e in Spagna (1578), sotto i pontificati di Sisto V e di Innocenzo IX diviene legato in Francia e infine soprintendente degli affari in Germania con Clemente VIII che lo crea cardinale di Sant'Onofrio. Su Segà cfr. F. Molinari, *Il Card. Filippo Segà, vescovo di Piacenza e S. Carlo Borromeo (1574-1584)*, in "Archivio Ambrosiano", 29, 1976, pp. 181-213. Sulle relazioni tra contesto cittadino e organizzazione ecclesiastica nella diocesi piacentina, in particolare nei secoli XVI e XVII, cfr. M. Sangalli, *Tra religione cittadina e volontà di riforme: Piacenza sacra in età moderna*, in "Bollettino storico piacentino", CII, 2007, pp. 79-125. Per un'ottica più generale sui vescovi di Piacenza, cfr. P. Vismara (a cura di), *Storia della diocesi di Piacenza*, vol. III, *L'età moderna: il rinnovamento cattolico (1508-1783)*, Morcelliana, Brescia 2010.

¹³² S. Ditchfield, *Liturgy, Sanctity and History in Tridentine Italy: Pietro Maria Campi and the Preservation of the Particular*, Cambridge University Press, Cambridge 2002, p. 76-77.

¹³³ «Ma per rispetto de quelli rettori nelle cui chiese non si fa scola di detta dottrina christiana, vogliamo [...] che almeno essi si sforzino [...] con li padri e madri delli figliuoli acciò nelli sudetti giorni di festa non cessino mai d'andare all'altre schole deputate per imparar la dottrina christiana». In *Per la dottrina cristiana*, cit.

¹³⁴ L. Allegra, *Il parroco: un mediatore fra alta e bassa cultura*, in Vivanti C. (a cura di), *Storia d'Italia, Annali, vol. IV, Intellettuali e potere*, Einaudi, Torino 1981, p. 918.

Con frequenza gli ordinari divulgano i decreti conciliari su matrimonio (sessione XXIV)¹³⁵, comunione (sessione XIII, cap. VIII) e confessione¹³⁶, sacramento talora inficiato da un abuso commesso dagli ecclesiastici: la *sollicitatio ad turpia*, ovvero l'adescamento delle penitenti da parte del confessore. Strumento essenziale nel governo delle coscienze, con il Concilio Lateranense IV del 1215, la confessione è divenuta un obbligo annuale, ratificato dai padri tridentini che, nel 1551, ne sottolineano il carattere di atto giudiziario di diritto divino. Tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento, la pratica sempre più frequente del sacramento favorisce l'instaurarsi di un rapporto più intimo tra le donne e i confessori¹³⁷, che, in alcuni casi, favorisce relazioni amorose e/o sessuali¹³⁸. Il reato di *sollicitatio ad turpia*, che coinvolge ecclesiastici, secolari e soprattutto regolari, si configura come una negazione ereticale del sacramento, perciò i pontefici ne affidano la giurisdizione all'Inquisizione, per quanto sia probabile che anche i tribunali vescovili continuino a occuparsene e che, come ha rilevato Adriano Prosperi, «le varie giurisdizioni» si sovrappongano «nell'esperienza concreta di denunzianti e imputati»¹³⁹. A seguito di una richiesta dell'arcivescovo di Granada Pedro Guerrero, Paolo IV incarica il locale inquisitore di giudicare i confessori colpevoli con la bolla *Cum sicut nuper* del 18 febbraio 1559 mentre Pio IV estende il compito a tutti gli inquisitori dei regni spagnoli (1561)¹⁴⁰. In seguito, Gregorio XV, con la costituzione *Universi dominici gregis* del 30 agosto 1622, assegna la competenza sul reato al Sant'Ufficio in tutto il mondo cattolico, stabilendo che è sufficiente che l'adescamento avvenga in un contesto riconducibile alla confessione perché scatti l'accusa¹⁴¹.

Negli anni successivi all'emanazione della costituzione gregoriana, non si registrano traduzioni della bolla e in merito sono significative le parole dell'inquisitore di Modena: nel 1624 scrive al vicario che «quando fu mandata fuori la constitutio-
ne», edita in città presso Cassiani in latino, sulle prime è stato tentato «di non farla stampare, affine che il contenuto d'essa non giungesse all'orecchie del secolo» e di limitarsi a pubblicarla alla presenza dei confessori «congregati nella sacristia nostra

¹³⁵ COD, pp. 753-759. I decreti tridentini in lingua volgare sul matrimonio sono analizzati nel terzo capitolo.

¹³⁶ COD, p. 697. Per un esempio tra i tanti decreti tridentini su comunione e confessione tradotti in lingua italiana dagli ordinari, cfr. *Decreto del Concilio lateranense della confessione e comunione*, in *Constitutiones et Decreta aedita in synodo diaecesana auximana*, Perusiae, apud Petrumiacobum Petrutium, 1594.

¹³⁷ A. Prosperi, *Il Concilio*, cit., p. 130.

¹³⁸ Sulla confessione, cfr. H.C. Lea, *A History of Auricular Confession and Indulgences in the Latin Church*, Lea Brothers, Philadelphia 1896; J. Bossy, *Dalla comunità all'individuo. Per una storia sociale dei sacramenti nell'Europa moderna*, Einaudi, Torino 1998. Sui complessi rapporti tra confessori e inquisitori, cfr. O. Niccoli, *Il confessore e l'inquisitore: a proposito di un manoscritto bolognese del Seicento*, in G. Zari (a cura di), *Finzione e santità tra medioevo ed età moderna*, Rosenberg & Sellier, Torino 1991, pp. 412-434; A. Prosperi, *Tribunali*, cit.; G. Romeo, *Ricerche su confessione dei peccati e Inquisizione nell'Italia del Cinquecento*, La Città del Sole, Napoli 1997.

¹³⁹ A. Prosperi, *Tribunali*, cit., pp. 516-517. Sulla *sollicitatio*, cfr. W. de Boer, *Sollecitazione in confessionale*, in A. Prosperi, V. Lavenia e J. Tedeschi (a cura di), *Dizionario storico dell'Inquisizione*, Edizioni della Normale, Pisa 2010, vol. III, pp. 1451-1455.

¹⁴⁰ A. Prosperi, *Tribunali*, cit., pp. 511-512.

¹⁴¹ *Ivi*, p. 517. Ma cfr. anche G. Romeo, *L'Inquisizione*, cit., pp. 74-77.

di San Domenico»¹⁴². D'altronde, già in sede conciliare i padri reputano necessario discuterne in modo «riservato», «per non rivelare la nostra vergogna»¹⁴³: al fine di tutelare la reputazione e l'onore del clero, occorre nascondere le vicende più scabrose.

¹⁴² «Havevo fatta resolutione [...]», di Modona, li 29 gennaio 1624, ASMO, *Inquisizione*, b. 294.

¹⁴³ W. De Boer, *La conquista*, cit., p. 100.

Capitolo 3

Il corpo e le trasgressioni

1. La riforma tridentina del matrimonio *a maggior intelligentia di tutti*

La volgarizzazione di decreti tridentini e di bolle pontificie sulla condotta del clero fa parte di un più ampio progetto finalizzato a disciplinare l'intera società e a regolamentare diversi aspetti, tra cui la sfera della morale e della sessualità. I *Canones super reformatione circa matrimonium*, promulgati dai padri conciliari l'11 novembre 1563, sono il risultato di una lunga elaborazione, in quanto il matrimonio, ereditato dal diritto romano poi cristianizzato, è da secoli oggetto di prescrizioni canoniche e pontificie, spesso in contraddizione tra loro, sottoposto a lunghe e complesse discussioni tra giuristi e teologi¹, che si intensificano a partire dall'anno Mille quando «la Chiesa cominciò ad imporre la propria competenza in materia di matrimonio. A dettare le regole e a giudicare: in una parola, a esercitare il controllo dell'istituto matrimoniale»².

Nel XVI secolo si esprimono a riguardo anche i protestanti: secondo Lutero, il matrimonio è un accordo sottoposto alla giurisdizione secolare. Convinto dell'impraticabilità per molti della castità, il riformatore tedesco sostiene sia preferibile servire Dio nella vita di coppia ove condurre una sessualità regolata. Viceversa il Concilio di Trento, da un lato sancisce la sacramentalità del matrimonio, ma dall'altro decreta la superiorità dello stato virginale su quello matrimoniale, ricollegandosi al pensiero dei Padri della Chiesa per i quali celibato e astinenza sono la via privilegiata verso la santità. Inoltre i decreti conciliari vietano il matrimonio dei chierici, sostenuto invece da Lutero che non ravvisa una distinzione tra clero e laicato, come emerge dal principio del sacerdozio universale in base a cui tutti i credenti possono comunicare direttamente con Dio senza l'intermediazione di un sacerdote. Assai delicata è la questione dei matrimoni clandestini, che i protestanti considerano invalidi se contratti all'insaputa o in opposizione ai genitori, mentre il Concilio, pur avversando le nozze contratte senza consenso, le reputa valide se, dopo l'annuncio del parroco per tre volte durante la messa dei giorni festivi, vengono celebrate in forma solenne *in facie ecclesiae* dal sacerdote della parrocchia di uno degli sposi,

¹ J. Gaudemet, *Il matrimonio in Occidente*, SEI, Torino 1989.

² D. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, Il Mulino, Bologna 2001, p. 27. Sul matrimonio in età moderna, cfr. anche F. Alfieri, *Nella camera degli sposi. Tomás Sánchez, Il matrimonio, la sessualità (secoli XVI-XVII)*, Il Mulino, Bologna 2010.

alla presenza di due testimoni e dopo aver accertato il loro consenso³. Sono presenti tuttavia convergenze: con i luterani è condivisa la battaglia per sradicare credenze e pratiche tradizionali in nome di una maggiore disciplina dei comportamenti matrimoniali e sessuali; infine vi è l'esigenza comune di sancire il carattere pubblico delle nozze, cui i padri tridentini dedicano il primo capitolo della riforma, noto come *Tametsi*.

Non meno complessa dell'elaborazione è l'applicazione della normativa, processo lento e talora incerto⁴. I decreti segnano il passaggio da matrimoni «a tappe» – l'avvio di trattative tra le famiglie, la promessa *per verba de futuro* e lo scambio del consenso per *verba de praesenti*, la *traditio puellae* nella casa dello sposo e l'inizio della vita comune⁵ – a un unico atto matrimoniale, spartiacque tra una condizione di castità e una coniugalità possibilmente moderata. Riti consolidati, differenti da coppie a comunità, luogo e ceto sociale, sono ora ritenuti insufficienti a sanzionare il vincolo in quanto l'unica cerimonia valida è quella sancita dal *Tametsi*. E tuttavia, nei decenni che seguono il Concilio, i processi dei tribunali ecclesiastici continuano a raccontare di cerimonie nuziali suggellate da forme giuridiche diverse e da gesti, come il bere insieme, lo scambio di doni, il bacio della sposa, che i contraenti ritengono sufficienti a creare il vincolo⁶. Non minori ostacoli incontra il divieto di coabitazione e consumazione prima del matrimonio, data l'ampia diffusione delle convivenze e dei rapporti sessuali in Italia come nel resto d'Europa⁷. Ma, oltre alle dirimenti novità, a giustificare le difficoltà di applicazione della legislazione è anche l'ignoranza dei fedeli, che costringe gli ordinari a effettuare traduzioni, stampate e manoscritte, promulgate in precisi tempi liturgici (per solito durante le celebrazioni festive, alla presenza del «maggior concorso di popolo»), affisse in luoghi altamente visibili, come le porte delle chiese, o diffuse nelle raccolte documentarie dei sinodi diocesani. Di frequente, sono costretti a reiterarle in quanto disattese, dato che:

[...] in molti luoghi della nostra diocesi detti decreti sono poco osservati e che di giorno in giorno si va più slargando la via a molti abusi – riflette nel 1565 il vescovo di Lucca Alessandro Guidiccioni – per levar via ogni causa di esecuzione per l'avvenire e acciò con più facilità il popolo intenda e sia fatto capace di quanto è sta-

³ Sul matrimonio clandestino in età moderna, cfr. G. Cozzi, *Padri, figli e matrimoni clandestini (metà secolo XVI-metà secolo XVIII)*, in "La cultura", XIV, 1976, pp. 169-213; Id., *Il dibattito sui matrimoni clandestini. Vicende giuridiche, sociali, religiose dell'istituzione matrimoniale tra Medio Evo ed Età Moderna*, Dipartimento di Studi Storici, Venezia 1986.

⁴ Sull'attuazione del Concilio, cfr. la rassegna storiografica di A. Prosperi, *Il Concilio di Trento: una introduzione storica*, Einaudi, Torino 2001, pp. 192-193. Sull'applicazione in particolare delle norme matrimoniali, cfr. P. Rasi, *L'applicazione delle norme del Concilio di Trento in materia matrimoniale*, in *Studi di storia e diritto in onore di Arrigo Solmi*, Giuffrè, Milano 1941, vol. I, pp. 235-281.

⁵ R. Sarti, *Vita di casa. Abitare, mangiare, vestire nell'Europa moderna*, Laterza, Roma-Bari 1999, p. 11.

⁶ D. Quaglioni, «*Sacramenti detestabili*». *La forma del matrimonio prima e dopo Trento*, in S. Seidel Menchi e D. Quaglioni (a cura di), *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, Il Mulino, Bologna 2011. Sul tema cfr. anche O. Niccoli, *Baci rubati. Gesti e riti nuziali in Italia prima e dopo il Concilio di Trento*, in S. Bertelli e M. Centanni (a cura di), *Il gesto nel rito e nel cerimoniale dal mondo antico ad oggi*, Ponte alle Grazie, Firenze 1995, pp. 224-247.

⁷ G. Romeo *Amori proibiti. I concubini tra Chiesa e Inquisizione*, Laterza, Roma-Bari 2008.

to ordinato [...] ci è parso spediante e necessario far di nuovo publicar gl'infrascritti capitoli e decreti a lingua volgare a maggior intelligentia di tutti⁸.

Nel processo di divulgazione svolge un ruolo centrale il vicario vescovile, il quale è a volte corresponsabile della scelta dei decreti da divulgare: ad esempio, nella *Breve et utile somma* di decreti conciliari del 1565, raccolta che esclude qualsiasi riferimento a contenuti teologici, il vescovo d'Arezzo Bernardetto Minerbetti, in dubbio se istruire il popolo su ogni decreto o «con più prudenza [...] tacere» materie «tanto alte», decide di emanare in brevi sommari in volgare «quella parte [...] dei Decreti del Concilio a quale col consiglio di messer Ugolino Zeferino nostro vicario [...] habbiamo conosciuta essere più necessaria a' nostri preti»⁹. È l'anello di congiunzione tra ordinario e parroci, deputati a pubblicare e a spiegare *materna lingua* i testi¹⁰: nel 1564 Vito de Vitis, vicario del vescovo Piccolomini, inoltra i decreti ai «piovani, preposti et altri curatori d'anime», ordina di leggerli «publicamente in chiesa innanzi al prefatio della messa in giorno festivo», obbliga ciascuno a «fare fede [...] di haverli publicati ponendovi il nome vostro il giorno et il luogo» e prescrive che «di mano in mano il primo descritto lo mandi all'altro et ciaschuno tenersi la copia»¹¹. Il vicario vigila anche sui tempi di promulgazione: nel sinodo senese del 1599 il vescovo Francesco Maria Tarugi sancisce «vicario [...] curae sit ut a singulis parochis Decreta haec quotannis vulgari lingua fidelibus promulgentur»¹².

Nel passaggio dal latino al volgare, gli ordinari talora divulgano la normativa con acribia, come nel caso del caput X che prescrive di celebrare le nozze con «modestia et honestate», imponendo «una pietà silenziosa e un cerimoniale regolato»

⁸ «A qualunque persona [...]», Alessandro Guidiccioni vescovo di Lucca, 9 settembre 1565, ASDLu, *Segreteria Arcivescovile*, b. *Atti del Clero, Sinodi, Decreti, Editti episcopali, Bolle per decime et altre materie*, cc. 40^f-42^v.

⁹ *Breve et utile somma cavata d'vna parte de Decreti del Sacrosanto Oecumenico Concilio tridentino*, in Fiorenza, appresso Bartolomeo Sermartelli, 1565.

¹⁰ «[...] ut matrimonium usque ab ipso mundi exordio a Deo ipso sanctissime institutum et quod sacramentum magnum est, ea pietate, et sanctitate a fidelibus tractetur, quae sacramentum hoc decet, haec observanda praecipimus in singulis parochialibus ecclesiis Decretum Sacri Concilii tridentini de clandestinis matrimoniis materna lingua conversum, ut in aliis Constitutionibus, saltem singulis tribus mensibus a parochis publicetur ut ab omnibus recte percipi possit», *De sacramento matrimonii*, in *Constitutiones editae a Marco Antonio Marsilio Colymna archiepiscopo salernitano, in dioecesana synodo celebrata Salerni, non. maij M.D.LXXI. Adiectis praeterea Symmorvm Pontificvm Constitutionibus et Concilij tridentini Decretis, quae cum clero tum populo sunt enuncianda*, Napoli, ex officina salviana, M.D.LXXX. Sul rapporto latino-volgare nei sinodi e in particolare nei sinodi meridionali, cfr. M. Mariotti, *Problemi di lingua e di cultura nell'azione pastorale dei vescovi calabresi in età moderna*, La Goliardica, Roma 1980, e G.M. Viscardi, *Tra Europa e "Indie di quaggiù". Chiesa, religiosità e cultura popolare nel Mezzogiorno (secoli XV-XIX)*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2005, pp. 39-42.

¹¹ Lettera del vicario del vescovo di Pienza Vito de Vitis, 4 agosto 1564, ADP, *Editti e lettere circolari di mons. Alessandro Piccolomini dal dì 4 agosto 1564 al dì 22 maggio 1575 e di mons. Francesco Maria Piccolomini dal dì 16 ago. 1575 al dì 13 dicembre 1588*, s. I, b. 26, c. 3^f.

¹² *Decretum contra eos qui clandestinum matrimonium attentaverint*, in *Constitutiones et Decreta condita in provinciali synodo senensi prima quam Franciscvs Maria Tavrsvivs tit. S. Bartholomaei in insvla presbyter cardinalis, illiusq. ecclesiae archiepiscopus habuit anno M.D.LXXXIX, Ssuperiorvm permissv*, Romae, ex typographia Aloysii Zannetti, M.D.C.I., p. 122.

sulle «espressioni di allegria, le musiche e i canti»¹³. Allo scopo di eliminare consuetudini e forme giuridiche sedimentate, e di limitare spese superflue contro cui legiferano anche le autorità civili¹⁴, le traduzioni snocciolano divieti dettagliati: nel 1593 il sinodo di Ravenna condanna l'abuso «d'alcuni d'andar a vedere la sposa o tocarle come si dice la mano avanti la celebratione del matrimonio», essendo conuinzione del «vulgo» che «dopo l'haversi tocco la mano, non si possi tornar più a dietro»¹⁵; il sinodo di Perugia del 1621 vieta «conviti, feste, cose simili, né si meni la sposa a casa dello sposo» prima della celebrazione in chiesa¹⁶. In altri casi nelle edizioni in lingua italiana si registrano modifiche finalizzate ad esempio a sostenere le esigenze economiche delle diocesi. Così a eccezione di alcune traduzioni fedeli del *Tametsi*¹⁷, diverse includono multe non previste nell'originale: a Jesi nel 1564

¹³ D. Lombardi, *Storia del matrimonio. Dal Medioevo a oggi*, Il Mulino, Bologna 2008, p. 105.

¹⁴ M.G. Muzzarelli, *La disciplina delle apparenze. Vesti e ornamenti nella legislazione suntuaria bolognese fra XIII e XV secolo*, in P. Prodi e C. Penuti (a cura di), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna 1995, pp. 757-784. Sugli interventi pontifici per limitare le spese eccessive nel vestire e gli sfarzi nei banchetti nel corso del XVI secolo, cfr. l'*Editto* di Pio V (10 dicembre 1563) in J. Delumeau, *Vita economica e sociale di Roma nel Cinquecento*, Sansoni, Firenze 1979, p. 26.

¹⁵ *De' matrimoni clandestini*, in *Decreta diaecesanae synodi ravennatis*, Ravennae, apud Petrum, & Camillum de Iovannellis, MDXCIII, p. 6.

¹⁶ *De prohibitione nuptiarum*, in *Acclamationes in vltima sessione synodi dioecesanae perusinae*, Perugia, 1621.

¹⁷ Trascrizioni fedeli sono presenti a Venezia (1564): *Decreto della reformatione del matrimonio contenuto nel primo capitolo della ventesima quarta sessione*, in *Parte sostantiale delli Decreti del Sacro et general Concilio di Trento che furono publicati nella sinodo dioecesana di Venetia il dì 17 di settembre 1564*, in Venetia, appresso Francesco Rampazetto, in calle della Rassa, 1564, pp. 2-4; a Montepulciano: «Essendo ultimamente [...]», Spinello Benci vescovo di Montepulciano, [episcopato Benci], ASDMP, *Bollario*, b. A; a Pisa (1565): «Considerando quanto già peccati [...]», Angelo Niccolini arcivescovo di Pisa, 3 marzo 1565 [stile pisano], ASDP, *Archivio Arcivescovile*, s. *Bolle, Decreti, Istruzioni*, b. 2, cc. 29^r-30^r; a Benevento (1567): *Decreto del Concilio tridentino della riforma di matrimonii fatto in volgare*, in *Constitutiones editae in dioecesana synodo beneventana anno domini M.D.LXVII ab ilvstrissimo reverendissimo D. Iacobo Sabello Sanctae Romanae Ecclesiae Sanctae Mariae in Cosmedin. presbytero cardinali archiepiscopo beneventano*. Romae, apud haeredes Antonii Bladii impressores camerales, M.D.LXVII; a Piacenza (1570): *Decretvm de reformatione matrimonii - Decreto medesimo fatto volgare*, in *Constitutiones editae et promulgatae in synodo dioecesana placentina quam illustrissimus et reverendissimus D.D. Paulus de Aretio Sanctae Romanae Ecclesiae presbyter cardinalis Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus placentiae, et comes, habuit anno M.D.LXXX die XXVII augusti. Additis praeterea Summorum Pontificum Constitutionibus et Decretis tridentini Concilii vulgari sermone expressis, quae promulgari iussum est*, Placentiae, apud Franciscum Comitem, 1570, pp. 173-177; a Rossano (1579): *Decreta tridentini Concilii latino et vulgari sermone explicata, quae praescriptis supra loco suo certis annis diebus promulganda sunt a parochis, Decretvm de matrimonii reformatione, Decreto medesimo fatto volgare*, in *Constitutiones editae in synodo dioecesana rossanensi quam reverendissimus P.D. Lancilotus archiepiscopus habuit. Anno Domini MDLXXVIII, cal. iunii. Addita sunt quaedam Decreta tridentini Concilii et Constitutiones Summorum Pontificum quarum cognitio necessaria*; a Venosa (1581): *Decreto del Sacro Concilio di Trento, da publicarsi dalli curati in lengua volgare almeno nel principio del'Advento et Quaresima per la reformatione de matrimonii, et altri tempi secondo il bisogno, per levare molti abusi intorno ad essi*, in *Constitutiones synodales ecclesiae venusinae editae et promulgatae in synodo dioecesana habita Venusii die XVII. septemb. quae fuit dominica tertia, anno MDLXXXIX*, Romae, apud Paulum Bladum impressorem cameralem. MDXCI. *Superiorum permissu*, pp. 37-40; a Ferrara (1592): *Decretum Concilii tridentini contra eos qui clandestina matrimonia attentaverint - Il medesimo Decreto tradotto in volgare*, in *Decreta in dioecesana synodo ferrariensi promulga-*

Gabriele del Monte obbliga rettori, pievani e curati che non pubblicano il decreto a pagare 25 scudi «d'applicare alla fabrica episcopale»¹⁸; a Ravenna, nel 1583, Cristoforo Boncompagni commina pene pecuniarie a beneficio di luoghi pii ai curati che non annunciano le nozze e agli sposi che «non aspettassero il compimento delle de-
nontie»¹⁹.

Altri cambiamenti testimoniano l'esigenza di tutelare l'onore e i privilegi del corpo sacerdotale, come si desume dall'omissione di quella parte del *Tametsi* riguardante le punizioni per i sacerdoti che celebrano i matrimoni senza adeguarsi alle norme. Il passo in questione è il seguente:

Insuper parochum vel alium sacerdotem, qui cum minori testium numero, et testes, qui sine parocho vel sacerdote huiusmodi contractui interfuerint necnon ipsos contrahentes graviter arbitrio ordinarii puniri praecipit²⁰.

Nel prontuario di bolle e documenti in volgare del 1610 destinato ai parroci d'Alessandria la punizione è riservata ai soli testimoni e contraenti:

ta quam reverendiss. dd. Ioannes Fontana Dei et Apostolicae Sedis gratia sanctae ferrariensis ecclesiae episcopus habuit die 16 aprilis M.D.XCII. His addita sunt aliquot Edicta prius aedita et quae in missarum celebratione servanda sunt, Ferrariae, typis Benedicti Mammarelli, 1592, pp. 159-163; a Osimo (1593): Decreto del Sacro Concilio di Trento sulla riforma del matrimonio, nella sessione XIII. Al capitolo primo tradotto volgare per commodità dei parrochi, in Constitutiones et Decreta aedita in synodo diaecesana auximana anno post Christum natum M.D.XCIII, illustrissimo et reverendissimo D. Antonio Maria Gallo Sanctae Romanae Ecclesiae tit. S. Agnetis in Agone presb. card. et episc. auximano, sedente Clemente VIII; Arezzo (1597): «Benché non sia da dubitare [...]», in Constitutiones et Decreta publicata in synodo dioecesana arretina, quam Petrus Usimbardius episcopus Arretii habuit anno Domini 1597, Florentiae, in officina Michaelangelii Semartelli, 1598, pp.72-74; a Nocera (1602): «Benché non sia da dubitare [...]», in Constitutiones sancitae in synodo nucerina quam Simon Lvnadorvs senensis illivs ecclesiae episcopvs habvit. Anno MDCII. Ssuperiorvm permissv, Senis, ex typographia Matthaei Florimi, 1609, pp. 128-131; a Vercelli (1572): Decreto del Concilio di Trento sulla riforma dei matrimoni in Sommario de Decreti conciliari et dioecani spettanti al culto diuino, et all'habito, vita et costumi et officio tanto di ecclesiastici, come di secolari. Raccolto dall'illustrissimo et reverendissimo sig. il sig. Guido Ferrero cardinale et vescovo di Vercelli per beneficio della sua diocese. Oltre al sudetto sommario vi sono alcune Bolle apostoliche et altre Constitutioni con l'Indice de libri prohibiti. In Vercelli, appresso Guglielmo Molino, 1572, pp. 53-59.; a Rimini (1593): Decreto del Sacro Concilio di Trento fatto a di 11 di novembre 1563 et da publicarsi ogn'anno da' parochiani dentro et fuora della città, nella festa della Circoncisione del Signore, che è il primo dell'anno, et del mese di genaro. Tradotto di latino in volgare per ordine di monsignor reverendissimo vescovo dal detto Concilio, nella sess. 24. cap. I. de refor. matrimonio, in Sommario di alcune Bolle de' Sommi Pontefici et Decreti de' Sacri Canoni et del Concilio di Trento, fatti volgari per publicarsi da' parochiani ogn'anno nelle loro chiese. Di commissione del molto illustre et reverendissimo monsignore Giulio Cesare Salicini vescovo di Rimini, in Rimini, appresso Giovanni Simbeni, 1593, pp. 27-29; a Cesena (1616): Decreto del Concilio di Trento sess. 24. cap. I. de reform. contro quelli che fanno matrimonii clandestini, in Sommario di alcune Bolle, Decreti, Ordini, Istruttioni e altre cose da publicarsi dalli parrochi e capellani degl'oratorii della città e diocesi di Cesena, conforme al ricordo sopra ciò fatto dall'illustrissimo e reverendissimo signor cardinale di Nazaret vescovo di detta città, volgarizate per maggiore commodità di ciascuno, in Cesena, per Thomaso Faberij, 1616, pp. 4-5. Pont. Opt. Max., Perusiae, apud Petrumiacobum Petrutium, M.D.XCIII, pp. 251-254.

¹⁸ «A tutti li rettori e altri che tongono [...]», Gabriele del Monte vescovo di Jesi, 15 ott 1564, ASDJ, Bollario, b. 92.

¹⁹ *De' matrimonij clandestini, in Decreta diaecesanae synodi ravennatis, cit.*

²⁰ COD, p. 756.

Et i testimoni che si troveranno presenti al matrimonio che si sarà tentato di contrahere contro la detta forma et similmente quelli che haveranno voluto contrahere tal matrimonio saranno gravemente puniti all'arbitrio del medemo reverendissimo vescovo²¹.

Tale modifica²² mostra come la lotta agli abusi del clero stenti a decollare e sia progressivamente accantonata in nome di altre esigenze, in primis la tutela del buon nome degli ecclesiastici attraverso la copertura dei delitti²³.

Un'ulteriore differenza rispetto ai testi originali riguarda il rapporto con il potere laico, il cui intervento in ambito matrimoniale è scarsamente tollerato dagli ordinari. I tribunali secolari si esprimono sulle questioni patrimoniali, ereditarie e dotali, sul lusso di feste e cortei. Spesso autorizzano separazioni tra coniugi e giudicano comportamenti matrimoniali e sessuali irregolari (bigamia, adulterio, incesto, sodomia, ratto, stupro), ovvero reati di *misto foro* entrando di frequente in conflitto con vescovi e inquisitori²⁴.

Se talora gli ordinari nelle traduzioni richiedono l'ausilio del braccio secolare, come nel sinodo di Luni del 1595, al fine di garantire la divulgazione dei decreti²⁵,

²¹ *Decreto del Sacro Concilio di Trento contro quelli che tentano di fare matrimonio clandestino*, in *Libro delle Bolle apostoliche, Editti, Decreti, Lettere pastorali et altri Ordini che si devono pubblicare da ciascuno paroco fra l'anno*. In Alessandria, per Felice Motti, 1610, pp. 1-2.

²² Il cambiamento si ripete nel sinodo di Castro (1607): «Et li testimoni che si troveranno presenti alli matrimoni che si saranno attentati di contrahere con la sudetta forma et similmente quelli che haveranno voluto contrahere tali matrimoni saranno gravemente puniti ad arbitrio del reverendissimo vescovo», ASDV, *Archivio Diocesano dell'antica diocesi di Castro*, b. *Sinodi*, fasc. *Sinodo di mons. Ambrogio Caccia*, c. 336^r. Su Ambrogio Caccia, cfr. M. Airoidi, *Vanitas vanitatum. Le ambizioni e i sogni di Giovanni Ambrogio Caccia, vescovo di Castro (1544-1630)*, Interlinea, Novara 2001. Così anche in quello di Venosa (1614): «Dopo che in tre giorni di festa continui saranno fatte le denunciazioni del matrimonio che si dovrà contrahere, si debba celebrare esso matrimonio alla presenza del curato dei sposi [...] altrimenti essi sposi sono inhabili a poter contrahere detto matrimonio et i testimoni che si troveranno presenti al matrimonio [...] e similmente quelli che haveranno voluto contrahere tal matrimonio saranno gravemente puniti ad arbitrio dell'ordinario», *Decreto del Concilio di Trento contra quelli che tentano di far matrimonio clandestino in Synodus dioecesis ecclesiae venusinae ab admmodum illustrissimo et reverendissimo domino Andrea Perbenedicto de civitate Camerini Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopo venusino, habita anno Domini M.D.C.XIII, sedente Paulo V Pontifice Optimo Maximo, Superiorum permisso et privilegio*, Neapoli, apud Lazarum Scorigium, 1615 et Venetijs, apud Evangelistam Deuchino, 1620, pp. 271-72.

²³ M. Mancino e G. Romeo, *Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma*, Laterza, Roma-Bari 2013.

²⁴ D. Lombardi, *Storia del matrimonio*, cit., pp. 42-45. Si pensi agli scontri sulla giurisdizione relativa alla bigamia, nel mirino del Sant'Ufficio dalla fine del Cinquecento, ma reato perseguibile dalla giustizia ecclesiastica (vescovile o inquisitoriale) e da quella civile. Sul *misto foro*, cfr. V. Lavenia, «*Anticamente di misto foro*». *Inquisizione, Stati e delitti di stregoneria nella prima età moderna*, in G. Paolin (a cura di), *Inquisizioni: percorsi di ricerca*, EUT, Trieste 2001, pp. 34-80; F. Veronese, «*Terra di nessuno*». *Misto foro e conflitti tra Inquisizione e magistrature secolari nella Repubblica di Venezia (XVIII sec.)*, Dottorato di ricerca in Storia sociale europea dal Medioevo all'Età contemporanea, Università Ca' Foscari, Venezia 21° ciclo, A.A. 2005/2006-A.A. 2009/2010.

²⁵ «Ne autem ullus ignorantiae praetextu valeat se tueri, volumus ac mandamus, ut in primo quoque festo die, qui huius synodi publicationem subsequetur, animarum curatores universi, Decreti huius tenorem de altari publice enunciare, mox autem id vulgari sermone translatum [...] per saeculares magistratus

più di frequente omettono ogni richiamo là dove l'originale lo menziona, come in alcune traduzioni del caput VII. Il decreto si prefigge di eliminare il fenomeno della bigamia, favorita nella prima età moderna dall'alto tasso di mortalità e dall'elevata mobilità degli uomini che espatiano in cerca di un lavoro o per arruolarsi negli eserciti²⁶, e richiede la collaborazione delle autorità secolari contro i vagabondi che «prima uxore relicta, aliam, et plerumque plures, illa vivente, diversis in locis ducunt»²⁷. Un confronto tra l'originale e la traduzione compiuta nel 1588 per ordine del vescovo di Camerino, Girolamo de' Buoi, mostra la volontà di ricondurre la materia all'esclusiva competenza vescovile. Si legge nel testo latino:

Multi sunt, qui vagantur et incertas habent sedes, et, ut improbi sunt ingenii, prima uxore relicta, aliam, et plerumque plures, illa vivente, diversis in locis ducunt; cui morbo cupiens sancta synodus occurrere, omnes, ad quos spectat, paterne monet, ne hoc genus hominum vagantium ad matrimonium facile recipiant. Magistratus etiam saeculares hortatur, ut eos severe coerceant; parochis autem praecipit, ne illorum matrimoniis intersint, nisi prius diligentem inquisitionem fecerint et, re ad ordinarium delata, ab eo licentiam id faciendi obtinuerint²⁸.

Nella traduzione, invece:

Che non si venghi all'atto della celebrazione né tampoco delle denuntie del matrimonio da contrahersi tra forestieri et d'altra diocesi o vagabondi senza nostra licenza in scriptis, ma il curato si debba con diligenza prima ben informare e darne di ciò notizia a noi avanti intervenghi al detto matrimonio²⁹.

Come nelle traduzioni del caput VII, il potere laico è espunto in alcune versioni in volgare del caput VIII, circa la piaga delle concubine indifferenti alle ammonizioni. Il concubinato non necessariamente è un legame fondato sul rifiuto o sul disprezzo del sacramento del matrimonio, ma spesso è una soluzione provvisoria dettata dalla miseria, dall'assenza della dote o dalla diversa condizione sociale dei partner³⁰. Estirpare questa pratica, diffusa e tollerata tra laici ed ecclesiastici, è difficile e soprattutto in certe zone, come a Napoli, dove la resistenza dei conviventi *more uxorio*

similes proclamationes nostro nomine fieri mandari, tam in primo, quam sequenti futuro mercatu seu nundivis; annunciantes eisdem quam a Deo praeterea consecuturi sunt mercedem», in *Constitutiones synodi secvndae per illvstrissimvm ac reuerendiss. D. Ioan. Baptistam Salvagum. lun. sarzan. episcopum et comitem convocatae anno MDXCV*, Lucae, apud Octavianum Guidobonum et Balthasarem de Iudicibus, 1618, *Superiorum permissu*, pp. 8-9.

²⁶ D. Lombardi, *Storia del matrimonio*, cit., pp. 72-73.

²⁷ Sulla bigamia, cfr. G. Marchetto, «*Primus fuit Lamech*». *La bigamia tra irregolarità e delitto nella dottrina di diritto comune*, in S. Seidel Menchi e D. Quaglioni (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, pp. 43-105, con inclusa ricca bibliografia.

²⁸ COD, p. 757.

²⁹ *Editto sopra l'osservanza del sacramento del matrimonio*, in *Constitutiones et Decreta edita in synodo dioeciesana camerinensi, quam illvstrissimus et reverendissimus dominus Hieronymvs de Bobus, Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus camerinensis habuit, anno Domini MDLXXXVII, die XXIII mensis septembris. Additis praeterea quibusdam Summorum Pontificum Constitutionibus necnon aliis ad rem facientibus*, Camerini, apud Franciscum Gioiosum, MDLXXXVIII, p. 86.

³⁰ D. Lombardi, *Storia del matrimonio*, cit., pp. 55-57.

è così tenace che si registrano poche regolarizzazioni³¹. Si legge nell'edizione originale:

Mulieres, sive coniugatae sive solutae, quae cum adulteris seu concubinariis publice vivunt, si ter admonitae non paruerint, ab ordinariis locorum, nullo etiam requirente, ex officio graviter pro modo culpa puniantur et extra oppidum vel dioecesim, si id eisdem ordinariis videbitur, invocato, si opus fuerit, brachio saeculari, eiiciantur³².

Nell'editto di Alessandro Guidiccioni, del 1565, invece:

Parimente ordina che si preveda contra le donne così maritate come non maritate che pubblicamente vivono con gli adulteri o concubinari, scacciandoli, oltre gli altri castighi, de' luoghi et della stessa diocesi, se parerà necessario poi che saranno per tre volte ammoniti dall'ordinario³³.

2. Le traduzioni della *Cum primum apostolatus* di Pio V *de verbo ad verbum*?

La normativa volta a regolare comportamenti e pratiche sessuali e a forgiare una nuova mentalità viene confermata e ampliata dai pontefici, fra cui l'ex-inquisitore Pio V. Lo zelo antiereticale si accompagna in lui a una spiccata tensione riformatrice efficacemente espressa nella *Cum primum apostolatus* del 1° aprile 1566, emanata a pochi mesi di distanza dall'elezione al soglio pontificio. Il testo, volto a sradicare abusi di uomini di Chiesa e laici, condanna gli atteggiamenti irrispettosi dei luoghi di culto e l'inosservanza del calendario festivo, la bestemmia, il concubinato, la simonia; affida i sodomiti al braccio secolare per l'esecuzione della pena capitale³⁴. Per stanare i vizi stabilisce l'adozione della denuncia segreta:

³¹ G. Romeo, *Amori proibiti*, cit., p. X. Sulla tolleranza verso il concubinato in epoca pretridentina, cfr. L. Ferrante, *Legittima concubina, quasi moglie, anzi meretrice: note sul concubinato tra Medioevo ed età Moderna*, CLUEB, Bologna 1998.

³² COD, p. 759.

³³ «A qualunque persona [...]», cit. L'omissione si ripete negli editti di Usimbardo Usimbardi (Colle Val d'Elsa, 1595) e di Claudio Rangoni (Piacenza, 1600), concordi a focalizzare l'attenzione dei fedeli sulle disposizioni delle autorità ecclesiastiche, a definirle come uniche responsabili dell'azione punitiva. Cfr. *Editto contro li concubinari*, Usimbardo Usimbardi vescovo di Colle Val d'Elsa, 8 aprile 15[9]5, ASDCV, *Decreta et Edicta*, b. 6; «E quanto spetta alle donne sciolte parimente, maritate, che pubblicamente vivano in adulterio o concubinato, doppo che saranno state similmente per tre volte avisate, se non si leveranno dalla brutezza d'esso peccato, senz'altro siano gravemente castigate e scacciate anco fuori della città o diocesi ad arbitrio del ordinario», *Decreto del Concilio di Trento contra gli concubinari*, in *Constitutiones et Decreta condita in synodo dioecesana placentina sub illustrissimo et reverendissimo domino Claudio Rangono, Dei et Sanctae Sedis Apostolicae gratia episcopo placentino et comite primo habita, sedente Sancto Domino Nostro Clemente 8, Pontifice Optimo Maximo*, Placentiae, apud Ioannem Bazachium, 1600, p. 358.

³⁴ «[...] si quis crimen nefandum contra naturam, propter quod ira Dei venit in filios, perpetraverit, curiae saeculari puniendus tradatur, et si clericus fuerit, omnibus degradatus, simili poena subiciatur», *Ordinationes circa observantiam divini cultus in ecclesiis et venerationem festivitatum, necnon et contra simoniacos, blasphematores, sodomitas et concubenarios*, BR, vol. VII, pp. 434-438. La disposizione viene confermata in seguito dalla *Horrendum illud scelus* (30 agosto 1568), cfr. V. Lavenia, *Indicibili mores*. *Crimini contro natura e tribunali della fede in età moderna*, in "Cristianesimo nella Storia",

Et ut praemissorum delictorum simoniae, blasphemiae ac stupri nefandi notitia facilius habeatur, volumus quod in singulis casibus, non solum per accusationem, sed etiam ad simplicem et secretam denunciationem procedatur per quoscumque iudices, alias tamen de iure competentes, tam ratione delicti quam personarum, ita quod inter eos locus sit praeventioni³⁵.

La pratica, già introdotta da Giulio III nel *Sanctum et severum Edictum super blasphemia* (1554) in lingua italiana, era limitata alla città di Roma e al reato di bestemmia affidato dal papa agli inquisitori³⁶, mentre la *Cum primum* ne estende l'uso allo Stato pontificio e a tutti i reati elencati. È un efficace mezzo per scovare il peccato³⁷, che richiama i metodi della temuta Inquisizione spagnola³⁸, come testimonia il fatto che i rivoltosi che nell'*enclave* pontificia di Benevento si oppongono alla sua pubblicazione e la definiscono «Bolla de la Inquisitione»³⁹. E d'altro canto, già durante il pontificato di Paolo IV il Sant'Ufficio estende la giurisdizione su bestemmia, sodomia, simonia⁴⁰ e in base alle disposizioni tridentine i conviventi *more uxorio* restii a separarsi nonostante la scomunica rischiano un processo per eresia⁴¹. Oltre a garantire la segretezza agli informatori, la bolla attribuisce loro un terzo dei proventi delle pene pecuniarie e pertanto essa è particolarmente temuta dalle persone abbienti⁴², e suscita numerose proteste. La capitale dello Stato della Chiesa è allarmata per i provvedimenti nei confronti dei sodomiti, temuti anche dai nobili, coscienti di non esserne esclusi⁴³. A Benevento il documento è affisso con ritardo perché i beneventani vorrebbero emendarlo dalla critica clausola *non solum per inquisitionem, sed ad*

XXX, 3, 2009, pp. 513-541. Per un'ottica generale sul pontificato di Pio V, cfr. M. Guasco e A. Torre (a cura di), *Pio V nella società e nella politica del suo tempo*, Il Mulino, Bologna 2005.

³⁵ Sull'uso della prassi delatoria nei sistemi giudiziari dell'Europa occidentale, cfr. L. Tedoldi, *La spada e la bilancia. La giustizia penale nell'Europa moderna (secc. XVI-XVIII)*, Carocci, Roma 2008, pp. 75-117; E. Brambilla, *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Carocci, Roma 2008, p. 75.

³⁶ *Sanctum et severum Edictum super blasphemia*, in Roma, presso Antonio Blado, [1554], BCR, *Period. Est.* 18/1. c. 87^r.

³⁷ M.A. Noto, *Viva la Chiesa, mora il Tiranno. Il sovrano, la legge, la comunità e i ribelli (Benevento 1566)*, Guida, Napoli 2010, p. 16.

³⁸ Sull'Inquisizione spagnola, cfr. J. Pérez, *Breve storia dell'Inquisizione spagnola*, Corbaccio, Milano 2006; F. Cardini e M. Montesano, *La lunga storia dell'Inquisizione. Luci e ombre della "leggenda nera"*, Città Nuova, Roma 2005, pp. 111-125; H.C. Lea, *A History of Spanish Inquisition*, Macmillan, New York 1906-1908; H. Kamen, *The Spanish Inquisition: a historical revision*, Yale University Press, New Haven 2014.

³⁹ M.A. Noto, *Viva la Chiesa*, cit., p. 206.

⁴⁰ Sottoposti alla giurisdizione del S.Ufficio sono anche i giudaizzanti (30 aprile 1566) e i celebranti senza ordinazione (16 febbraio 1559), cfr. A. Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Einaudi, Torino 1996, p. 140.

⁴¹ G. Romeo, *Amori proibiti*, cit., p. 21.

⁴² M.A. Noto, *Rebellio o defensio licita? La rivolta di Benevento contro la Bolla «dei Vizi» del 1566*, in "Nuova Rivista Storica", XCIII, 2009, p. 862.

⁴³ L. von Pastor, *Storia dei Papi dalla fine del Medioevo*, vol. VIII, *Pio V (1566-1605)*, Desclée & C., Roma 1929, p. 227, nota 5. Sulla sodomia, cfr. H. Puff, *Localizing Sodomy: the "Priest and Sodomite" in Pre-Reformation Germany and Switzerland*, in "Journal of the History of Sexuality", VIII, 2, 1977, pp. 165-195; M. Baldassarri, *Bande giovanili e «vizio nefando». Violenza e sessualità nella Roma barocca*, Viella, Roma 2005, in partic. p. 121.

simplicem, et secretam denunciationem procedatur. Vane sono le suppliche rivolte al pontefice⁴⁴ e la mattina successiva alla pubblicazione, nel 1566, la bolla viene bruciata⁴⁵.

Anche al di fuori dei confini pontifici, dove la *Cum primum* è variamente diffusa, si registra un diffuso malcontento: a Napoli il viceré Pedro Afán de Ribera, duca d'Alcalá, di fronte ai primi disordini intima ai vescovi del Regno di non «in modo alcuno pubblicare [...] se prima non se li concede il regio exequatur». A Milano Carlo Borromeo inoltra alla Santa Sede la richiesta di eliminare la procedura della delazione⁴⁶; a Mantova la pubblicazione del testo latino incontra «qualche mormorio e cercossi di suscitare la protesta del duca contro il progetto d'una traduzione italiana»; fra i religiosi si pensa che «avrebbe dato occasione a malvagie accuse e aperto la via all'Inquisizione» e il capitolo della cattedrale si oppone all'affissione⁴⁷. A Modena, dopo l'ascesa al soglio pontificio di Pio V, la denuncia segreta allarma la popolazione «parendo che fosse aperta la via alle accuse, alle calunnie, alla rovina d'ognuno che fosse accusato a diritto o a torto»⁴⁸. A Parma, nel 1580, il duca Ottavio Farnese si appella al Sant'Ufficio dopo che l'inquisitore di Piacenza si è arrogato di soppiatto l'esclusiva competenza di punire i bestemmiatori: il reato è *mixti fori*, perseguibile non solo dal foro ecclesiastico (ordinario o delegato), ma anche da quello

⁴⁴ Sul tema delle suppliche, cfr. I. Fosi, *Sovranità, patronage e giustizia: suppliche e lettere alla corte romana nel primo Seicento*, in G. Signorotto e M.A. Visceglia (a cura di), *La corte di Roma tra Cinque e Seicento. "Teatro" della politica europea*, Bulzoni, Roma 1998, pp. 207-241; Ead., *"Beatissimo Padre": suppliche e memoriali nella Roma barocca*, in C. Nubola e A. Wörgler (a cura di), *Suppliche e gravamina. Politica, amministrazione, giustizia negli Stati italiani e nel Sacro Romano Impero*, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 343-365; Ead., *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Laterza, Roma Bari 2007, pp. 191-207; E. Lussat, *Des religieux en quête de grâce: les suppliques adressées à la Pénitencerie apostolique par des clercs réguliers violents au xv^e siècle*, in "Médiévales", LV, 2008, pp. 115-133, <<https://journals.openedition.org/medievales/5472>> (01/19); S. Cerutti e M. Vallerani, *Supplices. Lois et cas dans la normativité de l'époque moderne – Introduction*, in "L'Atelier du Centre de recherches historiques", XIII, 2015, cfr. <<https://journals.openedition.org/acrh/6545>> (01/19).

⁴⁵ M.A. Noto, *Viva la Chiesa*, cit., p. 139.

⁴⁶ Così si esprime l'arcivescovo, portavoce dei timori dei milanesi: «[...] talché, ombreggiando questo popolo sopra ogni cosa che vede in questa materia, se gli se ne desse occasione d'avvantaggio con questo modo d'esecuzione, si leveria tutto a rumore et manderia anche alla corte per levarsi di questo sospetto. Di che è necessario che Nostro Signore habia consideratione [...] se vuol cavare costruito in questa città de gli ordini ch'egli manda», Biblioteca Ambrosiana di Milano, ms. P 1, cit. in M.C. Giannini, *Fra autonomia politica e ortodossia religiosa: il tentativo d'introdurre l'Inquisizione «al modo di Spagna» nello Stato di Milano (1558-1566)*, in "Società e storia", XCI, 23, 2001, pp. 127-128. Sulla vicenda, cfr. E. Verga, *Il municipio di Milano e l'Inquisizione di Spagna (1563)*, in "Archivio Storico Lombardo", VIII, 1897, pp. 111-112.

⁴⁷ L. von Pastor, *Storia dei papi*, cit., vol. VIII, *Pio V (1566-1605)*, p. 220; R. Quazza, *Mantova attraverso i secoli*, La Voce di Mantova, Mantova 1933, p. 139. Sui conflitti giurisdizionali tra il governo ducale mantovano e il neoletto Pio V e sulla presenza inquisitoriale a Mantova negli anni considerati, cfr. S. Pagano, *Il processo di Endimio Calandra e l'inquisizione a Mantova nel 1567-1568*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1991.

⁴⁸ Archivio Storico Comunale di Modena, *Vacchette: Riformazioni, Consilii e Provigionii della comunità di Modena*, 1566, 13 settembre, c. 151^r, cit. in C. Bianco, *La comunità di fratelli nel movimento ereticale modenese del '500*, in "Rivista Storica Italiana", XCII, 3-4, 1980, p. 622.

secolare⁴⁹. Il duca ravvisa inoltre i rischi insiti nell'uso arbitrario della denuncia segreta, temendo che

[...] se alcuno trasgredisce in questo peccato per impeto di collera o per habito il quale suol esser in qualche uso in Lombardia, habbia da esser punito come heretico con perpetua infamia sua, et stare in continuo risico, che la malignità d'un suo nemico possa causargli questo vituperio anco falsamente, perché [...] il Santo Offitio riceve l'accusa et senza palesare l'accusatore procede contra l'accusato, et non si servano i termini che si stilano nel foro laico, nel quale sanno l'accusatore, et fanno le prove et difese per la via ordinaria della legge⁵⁰.

Edita in italiano a Roma come bando a stampa⁵¹, la bolla è diffusa dagli ordinari della Penisola, talora costretti a reiterarla perché, sottolinea verso il 1570 Gian Ambrogio Fieschi a Savona, pur «a chiara intelligenza de tutti traslata», è tuttavia «male osservata dalla maggior parte de populi»⁵². Rare sono le edizioni fedeli, come a Montepulciano⁵³, dove la *Cum primum* viene affissa alle porte del duomo e divulgata il 14 luglio 1566 durante la messa, alla presenza di «multis personis» non solo «audientibus», ma «intelligentibus». Più di frequente pare chiaro che le modifiche introdotte dagli ordinari sono riconducibili a tre finalità: punire il clero allo scopo di sradicare abitudini ugualmente diffuse tra i laici; tutelare l'economia delle comunità;

⁴⁹ A. Proserpi, *Tribunali*, cit., pp. 350-367. Sulla diffusione della bestemmia cfr. G. Hughes, *Swearing: A Social History of Foul Language, Oaths and Profanity in English*, Blackwell, Oxford 1991; M. Flynn, *Blasphemy and the Play of Anger in Sixteenth-Century Spain*, in "Past and Present", CXLIX, 1, 1995, pp. 29-56; A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo*, Mondadori, Milano 2006, p. 611.

⁵⁰ ASPr, *Carteggio Farnesiano Interno*, b. 103, fasc. 16-30 aprile 1580. Sulle resistenze dei principi di fronte alle pretese dell'Inquisizione di giudicare tale reato, cfr. B. Maracchi Biagiarelli, *Il privilegio di stampatore ducale nella Firenze Medicea*, in "Archivio Storico Italiano", CXXIII, 3, 1965, pp. 304-370.

⁵¹ *Bolla della Santità di Nostro Signore Papa Pio V nella quale si proibisce la simonia, la biastema, la sodomia, il concubinato, il passeggiar per le chiese et che i poveri et gli altri mendicanti non vi siano ammessi mentre si celebrano i divini officii et del modo che si dee tenere nello entrare et stare et conversare in chiesa et anchora di levar via le casse et i depositi de morti, et di non lavorare il dì delle feste, insieme con altre cose appartenenti al culto divino*, [in Roma, appresso Antonio Blado], 1566, BNR, *Bandi e bolle pontificie del XVI secolo*, 68.13.E.1.76, cc. 9^r-10^v.

⁵² «Per parte dell'illustrissimo et reverendissimo [...]», ASDSv, *Vescovi*, b. *Gio. Ambrogio Fieschi (9.06-1564-1576)*, c. 69^v. La traduzione della bolla e la precisazione in merito all'inosservanza del testo sono datate al 1570.

⁵³ *Copia della Bolla sopra la bestemiare del Beatissimo Papa Pio Quinto*, 14 luglio 1566, ASDMP, *Atti di Curia*, b. 424. Il vicario pontificio Raffaello Fiorano raccomanda che «La presente Bolla o transunto non sia cavato dal duomo senza licenza nostra o d'uno de canonici o almeno del sagrestano, sotto pena di scomunica et di scudi dieci». Sui distretti ecclesiastici toscani in età moderna, cfr. A. Giorgi, S. Moscadelli e C. Zarrilli (a cura di), *La documentazione degli ordini giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, Atti del Convegno di Studi (Siena, 15-17 settembre 2008), Edizioni Cantagalli, Siena 2012, pp. 949-1073. Fedele anche l'edizione di Jesi dove un foglio volante a firma del vicario del vescovo Gabriele del Monte esorta rettori, pievani, curati e beneficiati a rendere pubblico il documento nei giorni festivi nelle chiese «de verbo ad verbum», cfr. *Bolla della Santità di Nostro Signore Papa Pio quinto nella quale proibisce (sic) la sodomia, la bestemia, la simonia, concubinato, passeggiar per le chiese et che li poveri et gli altri mendicanti non ne siano ammessi mentre si celebrano li divini officii et del modo si deve tener nel entrar et conversar in chiesa et ancho de levar via le casse et depositi de morti, et se non lavorar li dì delle feste insieme con altre cose pertinente al culto divino*, 28 maggio 1566, ASDJ, *Editi del Monte*, vol. 101.

contenere il potere inquisitorio e prevenire disordini sociali. Il primo obiettivo emerge dalla traduzione del vescovo di Ferrara Alfonso Rossetti nel 1566. Il Concilio si è chiuso da poco ed egli è solerte interprete dei suoi principi, di una riforma orientata allo stretto controllo dei costumi del clero, convinto che debba essere testimone di vita cristiana per i fedeli⁵⁴. Nella traduzione della *Cum primum* riserva ai soli chierici le proibizioni rivolte nell'originale anche al laicato. Riguardo il concubinato, la bolla latina intima agli ordinari «che debbano rigorosamente osservare i Decreti del Concilio tridentino contra i concubinari così clerici, come laici»⁵⁵. L'edizione locale, invece, «che gli ordinari degli luoghi facino distrettamente osservare i Statuti del Concilio tridentino contra i preti et religiosi concubinari».

Per il reato di sodomia, che tra tutti quelli connessi alla sessualità è forse quello considerato più detestabile in quanto si ritiene contravvenga al dovere di procreare per il quale uomini e donne sono creati⁵⁶, la versione della *Cum primum* prescrive di consegnare alla giustizia secolare chiunque è colpevole, mentre l'edizione ferrarese commina la pena ad «alcun prete o in sacris ordinato [che] commetterà il nefando vitio contra natura». E, in riferimento alla bestemmia, Rossetti ordina:

Che ciascun sacerdote, over in sacris costituito espressamente bestemierà Dio et il Signore Nostro Gesù Christo over la gloriosa Vergine Maria madre di quello, per la prima volta egli sia privato dei frutti d'un anno de tutti i suoi benefici, per la segunda sia privato dell'istessi benefici, per la terza egli, spogliato de tutte le dignità, sia deposto et mandato in esilio et se non haverà beneficio alcuno, sia punito per la prima volta in pena pecuniaria, overo corporale, per la segunda sia incarcerato, per la terza sia degradato et mandato alla galea⁵⁷.

La volontà di tutelare la vita economica locale traspare chiaramente in alcuni editti che moderano la normativa sul divieto di attività nei giorni festivi. Così a Montepulciano, nel 1579, l'editto del vescovo Spinello Benci, non a caso pubblicato previa «partecipazione» del granduca, concede l'apertura di determinate botteghe e luoghi nei giorni di festa «perché il popolo non patisca»⁵⁸. La tendenza a tutelare gli interessi della comunità è particolarmente evidente in personalità che hanno legami di parentela con chi detiene cariche pubbliche o che fanno parte di famiglie notabili. È il caso del vescovo di Colle Val d'Elsa Usimbardo Usimbardi, membro del ceto dirigente locale, figlio di un procuratore legale i cui prestigiosi incarichi pubblici

⁵⁴ Sul vescovo, cfr. L. Turchi, *Adulterio, onere della prova e testimonianza. In margine a un processo correggese di età tridentina*, in S. Seidel Menchi e D. Quaglioni (a cura di), *Trasgressioni*, cit., p. 327.

⁵⁵ Si cita dalla traduzione in lingua italiana edita a Roma: *Bolla della Santità di Nostro Signore Papa Pio V nella quale si proibisce la simonia, la biastema, la sodomia, il concubinato*, cit., p. 10.

⁵⁶ Sull'omosessualità nella Bibbia, cfr. V.P. Furnish et al., *Bibbia e omosessualità*, Claudiana, Torino 2002.

⁵⁷ *Bolla del Nostro Santissimo Signore Papa Pio Quinto contro preti, bestemmiatori, simoniaci, concubinari, sodomiti. Et contra quelli che passeggiano per le chiese et mendicanti per quelle et contra altri che fanno cose illicite in quelle et del levar via le casse et depositi de morti che sono in quelle et altre cose appertinenti (sic) all'honor di Dio*, [in Ferrara, 23 agosto 1566], ASMO, *Cancelleria Ducale-Documenti di Stati e Città*, s. XVIII, b. 106, fasc. II.

⁵⁸ *Editto sulla proibizione dei lavori nei giorni festivi*, Spinello Benci vescovo di Montepulciano, 12 dicembre 1579, ASDMP, *Bollario*, b. A.

consentono agli Usimbardi di diventare grande casata⁵⁹. Più che una traduzione, l'editto di Usimbardo, segretario di stato granducale nel 1587 e primo vescovo di Colle nel 1592, per intercessione di Ferdinando de' Medici, è un elenco di clausole ed eccezioni:

Che nessuno [...] ardisca o presuma ne' giorni di festa comandati dalla Santa Chiesa [...] fare alcuna opera rusticale, mechanica o servile [...] eccetto che nelli casi che si dirà più di sotto [...] Che non sia lecito tener le botteghe aperte, eccetto che nelli infrascritti casi [...] Che non sia parimente lecito macinare, cuocere il pane eccetto che nelli casi di necessità e quando fussero più giorni di festa continui [...] non si celebrino contratti eccetto che di paci, sponsali, matrimoni e cose che riguardano cause e negozii spirituali. Non si venda o comperi alcuna cosa, né alle botteghe, né altrove, eccetto che a minuto e per uso di quel giorno come pane, vino, uova, frutti freschi, erbaggi, hortami, latticini freschi, come cosa di molta necessità e che facilmente si corrompono; uccelli, salvaticine minute, pollastrelli [...] cose simili, massime per bisogno delli infermi, per li quali si potranno anco vendere e comprare sciroppi, medicine, nelli giorni predetti quando sarà vietato il mangiar carne si potrà nelli luoghi soliti vendere e comprare ogni sorte di pesce, purché ne sopradetti casi non si lassi mai di sentir la messa. Per uso e necessità de poveri concediamo alli speciali, pizzicagnoli e macellari che uno di loro per festa possa tener la bottega aperta a sportello senza far mostra veruna della roba di loro bottega e vendere a minuto a chi vorrà comprar da loro cose per uso e necessità di quel giorno, purché prima habbino udito la messa secondo l'ordine che se gli è dato. Ma alli panatieri si permette che possino tutti vendere d'ogni tempo, tenendo però la bottega ancor loro aperta solo a sportello. Non si carreggi o vettureggi alcuna cosa, eccetto che da vetturali e mulattieri che sono in camino, a quali sarà lecito continuar il loro viaggio, ma non già cominciarlo nel giorno di festa, esortandoli nondimeno ad usare ogni diligenza per sentir prima la messa [...] Sarà lecito anco nelli giorni predetti continuar quelle opere cominciate il giorno precedente alla festa, le quali ricercano continuata operazione [...] Sarà parimente lecito alli manescalchi per necessità di passeggeri, ferrare in tali giorni gl'animali loro che n'haranno bisogno, e medicar anco ogni sorte di bestie [...] Nel contado et diocesi sarà permesso che in detti giorni dopo vespro et anco prima (se così ricercherà il bisogno) si possino rivoltar le ricolte, custodire i fieni, legandoli et abbarcandoli, segare, legare et abbarcar li grani et altre biade, quando però il differire ad altro tempo portasse seco incommodità, pericolo e danno [...] e quanto alli grani nel tempo delli eccessivi caldi, si permette anco che si faccia il medesimo la mattina per il fresco, purché in ogni caso non si lasci mai d'udire la messa. Si permette parimente che udita la messa possino cogliersi e portar herba e foglia per li buoi et altri animali. Occorrendo festa nelli giorni soliti di farsi li mercati, si anticipi facendogli il giorno avanti non impedito, come parerà più commodo alle comunità de luoghi et occorrendo far alcuna fiera di quelle che sogliono farsi una volta l'anno [...] si potrà in quel giorno istesso, ancorché di precepto si debba guardare, far tal fiera, e vendere e comprare, purché si faccia dopo la messa grande e non prima [...] Nel resto quando occorrerà alcun bisogno potrà domandarsene licenza a noi o nostro vicario [...] Et perché molte persone la maggior parte donne [...] non si fanno scrupolo alcuno di lavorare le feste [...], volendo provvedere in un medesimo tempo alla

⁵⁹ Sulla figura di Usimbardo Usimbardi, cfr. L. Trapani, *Usimbardo Usimbardi, giurista e vescovo di Colle Val d'Elsa*, in "Annuario dell'Istituto Storico Diocesano di Siena", 3, 1996/1997, pp. 45-144.

povertà et alla coscienza di queste tale [...] si concede che alle persone bisognose sia lecito con licenza però del proprio parochiano o confessore [...] lavorare il giorno della festa di poi che havranno udito la messa, e non mai prima, purché lo facciano nelle case o botteghe loro a porte chiuse et in modo tale che non possino esser vedute da alcuno [...].⁶⁰

Inoltre l'esigenza di limitare l'azione inquisitoriale e di prevenire tensioni sociali è testimoniata dalla frequente omissione della pratica della denuncia segreta, come dimostrano una versione manoscritta di Modena risalente agli anni 1566-1572⁶¹ e diversi testi compresi nelle raccolte di bolle pontificie in volgare di Rimini (1593⁶² e 1626⁶³) e di Cesena (1616)⁶⁴. È di norma tralasciata anche nelle traduzioni della *Cum primum* presenti nei sinodi diocesani che trasmettono varie disposizioni vescovili e pontificie inerenti l'ambito della polizia dei costumi⁶⁵. L'uso del volgare di-

⁶⁰ *Editto per l'osservanza delle feste nella città e diocesi di Colle*, in *Constitutiones synodales et Decreta condita a reverendissimo domino Usimbaro Usimbardio episcopo collense primo in dioecesana synodo habita in cathedrali ecclesia collensi, die 16.17.18, mensis iunii, 1594*, Florentiae, in officina sermartelliana, 1595, pp. 221-226.

⁶¹ *Sommario della Bolla del Beato Pio V contro i bestemmatori*, ASMO, Cancelleria Ducale-Documenti di Stati e Città, s. XVIII, b. 106, fasc. *Documenti di Stati e Città*. Roma. Senza Data.

⁶² *Sommario di vna Bolla di Pio V di felice memoria in cui si prohibisce tra molti altri vitii la biastema et si ordina che si santifichino le feste et si stia nelle chiese con debita devotione. Publicata in Roma il dì primo d'aprile 1566 et da publicarsi da curati due volte l'anno nelle loro chiese cioè nell'Advento et nella Quaresima*, in *Sommario di alcune Bolle de' Sommi Pontefici et Decreti de' Sacri Canonici et del Concilio di Trento*, cit., pp. 12-14.

⁶³ *Sommario della parte d'vna Bolla di Pio Quinto in cui ordina che si stia nelle chiese con devotione e Sommario della parte di vna Bolla di Pio V di santa memoria in cui si prohibisce la bestemmia; Sommario della parte d'vna Bolla di Pio V di santa memoria in cui si ordina che si santifichino le feste*, in *Sommarii di Bolle e Decreti del Sacro Concilio tridentino e sinodali con Editti et altri Ordini da publicarsi nelle parrocchie e diocesi di Rimini, in certi tempi dell'anno a messa mentre v'è maggior frequenza di popolo, come nell'infrascritta nota*, in Rimini, per Gio. Simbeni, MDCXXXVI.

⁶⁴ *Sommario d'vna Bolla di Pio V nella quale si prohibisce tra molti altri vitii la bestemmia et si ordina che si santifichino le feste et si stia nelle chiese con debita devotione*, in *Sommario di alcune Bolle, Decreti, Ordini, Istruzioni, e altre cose da publicarsi dalli parochi e capellani de gl'oratorii della città e diocesi di Cesena*, cit., pp. 30-32.

⁶⁵ Sui sinodi, cfr. S. Ferrari, *Sinodi diocesani*, in *Ricerca storica e chiesa locale in Italia. Risultati e prospettive*, Atti dell'IX Convegno di Studi dell'Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa (Grado, 9-13 settembre 1991), Edizioni Dehoniane, Roma 1995, pp. 111-132. L'omissione si registra nei seguenti esemplari: *Sommario della parte della Bolla di Pio Quinto intorno al conversare divotamente in chiesa*, *Sommario della parte della sudetta Bolla circa l'osservanza delli giorni festivi*, *Sommario della parte della predetta Bolla contra i bestemmatori*, in *Constitutiones et Decreta condita in synodo dioecesana placentina sub illustrissimo et reverendissimo domino Claudio Rangono*, cit., pp. 230-234; *Sommario di vna parte della Bolla di Pio Quinto contra i bestemmatori*, in *Constitutiones et Decreta condita in synodo dioecesana civitatis Burgi Sancti Donnini prima quam habuit illustrissimus et reverendissimus Ioannes Linatus Dei et Sanctae Apostolicae Sedis gratia episcopus Burgi Sancti Donnini de anno 1608, die 14 octobris*, Parmae, apud Erasmus Viothum, 1608; *Somario (sic) delle Bolle di Leone X e di Pio Quinto contro li bestemmatori*, in *Constitutiones et Decreta synodalia promulgata in cathedrali ecclesia fanensi a perillustri et reverendissimo D.D. Thoma Lapio eiusdem ecclesiae episcopo*, Pisauri, apud Hyeronimum Concordium, *Superiorum permisso*, M.D.C.XIII; *Sommario della Bolla di Pio Quinto contro li biastematori*, in *Constitutiones dioecesanae synodi faventinae ab illustrissimo et reverendissimo Domino Domino (sic!) Herminio Tituli S. Mariae Transpontinae Sanctae Romanae Ecclesiae presbytero cardinali de Valentibus nuncupato, Dei et Apostolicae Sedis gratia faventinae ecclesiae episco-*

venta così uno strumento con cui gli ordinari si fanno mediatori tra esigenze repressive dell’Inquisizione e quiete delle comunità, attenti «alla tranquillità, alla sicurezza, all’onore e alla vita dei cittadini»⁶⁶.

3. Controllare la sessualità e frenare l’Inquisizione?

Sulla scia dei predecessori, Sisto V emette provvedimenti volti a moralizzare la vita pubblica, come le costituzioni *Ad Compescendam* del 1586 ed *Effraenatam* del 1588. L’*Ad Compescendam*, parte di una serie di disposizioni volte a moralizzare la città di Roma⁶⁷, viene redatta dal cardinale Giulio Antonio Santori, preoccupato che venga utilizzata dai «novatori [...] per dimostrare la corruzione dei costumi nella Curia», ed inoltre perplesso per la severità del pontefice, che gli impone di inserire la pena *ultimi supplicii* per adulteri e adulate, genitori responsabili del lenocinio delle figlie, coniugi che si separano contro il verdetto dei giudici⁶⁸.

Gli *Avvisi* da Roma del 1588 annoverano arresti e fughe⁶⁹, ma von Pastor sottolinea che per la maggior parte degli accusati la costituzione non venne messa in pratica in tutto il suo rigore e ci si limitò a punire i colpevoli, frustrandoli in pubblico e imponendo loro multe⁷⁰. Anche se la giurisprudenza trova spesso i mezzi per evitare di applicare la pena, durante il pontificato sistino vengono comunque eseguite a Roma numerose condanne a morte⁷¹.

La traduzione in italiano stampata a Roma presso gli eredi di Antonio Blado⁷² omette le «causae huius constitutionis» i cui numerosi riferimenti scritturistici la

po celebratae. Anno M.D.C.XV, die 15, mensis octobris, Faventiae, apud Ioannem Symbenium, MDCXV, pp. 131-132; Sommario della parte d’vna Bolla di Pio V di santa memoria in cui si ordina che si santifichino le feste con la sostanza de’ Decreti sinodali in questo proposito, in Decreta dioecese-nae synodi primae ariminensis a reverendiss. patre D. Ioan. Baptista Castellio Dei, et Apostolicae Sedis gratia Arimini episcopo habitae. Anno Domini 1557, sept. id. maii, Arimini, per Ioannem Symbenium, anno 1625.

⁶⁶ M. A. Noto, *Viva la Chiesa*, cit., p. 8

⁶⁷ Cfr. per esempio la *Riforma del vestire, delle doti et d’altre spese*, in Roma, per gl’heredi d’Antonio Blado, Stampatori Camerali, M.D.LXXXVII, BNR, *Bandi e bolle pontificie del XVI secolo*, 68.13. *Busta C.3Bl*, cc. 2^f-3^v. Sul pontificato di Sisto V, cfr. S. Giordano, *Sisto V*, in *Enciclopedia dei Papi*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2000, vol. III, pp. 202-222.

⁶⁸ G. Cugnoni, *Autobiografia di monsignor G. Antonio Santori cardinale di S. Severina*, in “Archivio della R. Società Romana di Storia Patria”, XIII, 1890, p. 177. Sul tema del divorzio, cfr. S. Seidel Menchi, *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, Il Mulino, Bologna 2000. Sul tema dello stupro, cfr. G. Alessi, *Il gioco degli scambi. Seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo*, in “Quaderni Storici”, LXXXV, 1990, pp. 805-831.

⁶⁹ «Sono parecchi quelli carcerati ultimamente perché, sendo ammogliati, sono stati querelati d’haver tenuto mano agli adulteri delle loro consorti; li quali, quando con la tortura confessino, se può far loro il segno della croce», avviso del 12 marzo 1588, cit. in E. Stumpo, *La gazzetta de l’anno 1588*, Giunti, Firenze 1988, p. 40.

⁷⁰ L. von Pastor, *Storia dei papi dalla fine del Medioevo*, vol. X, *Sisto V, Urbano VII, Gregorio XIV e Innocenzo IX (1585-1591)*, Desclée & C., Roma 1928, p. 72.

⁷¹ S. Giordano, *Sisto V*, cit.

⁷² *Sommario della Bolla di Nostro Signore Sisto Papa Qvinto circa gl’adulterii publici, stupri, lenocinii et separatione de mariti et moglie in Roma*, Romae, apud haeredes Antonij Bladij, impressores camerales, 1586, BNR, *Bandi e Bolle pontificie del sec. XVI*, 68.13.E.2.21.

censura vieta di tradurre in volgare; inoltre, allo scopo di non rendere pubblicamente nota l'immoralità dilagante nell'Urbe, ma volendo promuovere l'immagine di una capitale aliena dal vizio, presenta i comportamenti trasgressivi come potenziali infrazioni, non come dato di fatto.

A differenza della precedente, la bolla *Effraenatam*, pubblicata il 16 novembre 1588⁷³, ha valore universale nonostante, sottolinea il cardinale Santori, la «Congregazione de' Regolari» avrebbe voluto che fosse «locale per il Stato solamente ecclesiastico»⁷⁴. A legiferare non è quindi il sovrano pontefice, ma il capo spirituale che si rivolge all'intero orbe cattolico. Il provvedimento interviene sull'aborto, questione delicatissima, presente tra i più diversi gruppi sociali. Dai tempi del teologo Gerson, esso è accostato al concepimento di Maria senza peccato, concepimento paragonabile al gesto di un Dio misericordioso che può salvare per l'eternità i feti morti prima del battesimo⁷⁵. L'infanticidio è al centro degli interessi del giovane francescano Felice Peretti che, nel 1554, tiene una predica in volgare nel convento di San Lorenzo a Napoli sull'immacolata concezione di Maria⁷⁶, di cui una *tertia editio*, con testo latino e volgare, viene ristampata nella capitale partenopea lo stesso anno di promulgazione dell'*Effraenatam*, bolla probabilmente sollecitata dalla diffusione del fenomeno, in particolare in zone come Roma dove le carestie di grano che si susseguono dalla fine degli anni '70 del Cinquecento non favoriscono le nascite⁷⁷. In età moderna l'infanticidio è un delitto perseguito dalle leggi dello Stato con misure penali sempre più drastiche e un peccato condannato dalla Chiesa, che estende il suo controllo anche a figure strettamente collegate alla nascita, come le levatrici, obbligate dal *Rituale Romanum* di Paolo V (1615) a conoscere le formule di battesimo, a diventare cioè tramite nella conquista delle anime⁷⁸. Espressione dell'intransigenza sistina, la bolla riserva al papa la scomunica per i *veros homicidas* responsabili di aborti «personalmente o per interposta persona, con pozioni, medicine o veleni, con

⁷³ *Contra abortum quovis modo procurantes, aut sterilitatis potiones dantes vel sumentes, eisque auxilium, consilium siue favorem praestantes*, BR, vol. IX, pp. 39-42.

⁷⁴ G. Cugnoni, *Autobiografia di monsignor G. Antonio Santori cardinale di S. Severina*, cit., p. 187.

⁷⁵ V. Lavenia, *D'animal fante. Teologia, medicina legale e identità umana. Secoli XV-XVII* in A. Prosperi (a cura di), *Salvezza delle anime e disciplina dei corpi. Un seminario sulla storia del battesimo*, Edizioni della Normale, Pisa 2006, p. 488. Sul tema dell'aborto cfr. P. Sardi, *L'aborto ieri e oggi*, Paideia, Brescia 1975, e G. Galeotti, *Storia dell'aborto*, Il Mulino, Bologna 2003.

⁷⁶ *Predica della pvrissima concezione della Gloriosa Madre de Dio Maria Vergine fatta dalla Santità di Nostro Signore Papa Sisto V a tempo ch'era regente nel convento di San Lorenzo di Napoli, 1554. Presente l'illustrissimo et reverendissimo cardinal Pacecco, all'hora viceré di questo regno*, in Napoli, appresso Giosepe Cacchi, M.D.LXXXVIII, terza edizione, con licenza de' Superiori, BAV, *Stamp. Cappon.V.449*. Sulle prediche di Sisto V, cfr. Enrico Narducci, *Intorno ad alcune prediche stampate di Sisto Quinto*, Roma, Tip. delle Scienze matematiche e fisiche, 1870. Sul dogma dell'Immacolata Concezione, cfr. E.D. O'Connor (a cura di), *The Dogma of the Immaculate Conception: History and Significance*, University of Notre Dame Press, Paris 1958. Su Chiesa e contraccezione, cfr. J. Noonan, *Contraception. A History of its Treatment by the Catholic Theologians and Canonists*, Enlarged Edition, Cambridge 1965; P.R. Baernstein, *Interpreting the Body in Early Modern Italy: Pregnancy, Abortion and Adulthood*, in "Past and Present", CCXXIII, 1, 2014, pp. 41-75, cfr. <<https://academic.oup.com/past/article/223/1/41/1426162>> (01/19).

⁷⁷ G. Carocci, *Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del sec. XVI*, Feltrinelli, Milano 1961, pp. 153-156.

⁷⁸ A. Prosperi, *Dare l'anima. Storia di un infanticidio*, Einaudi, Torino 2005, pp. 40-41.

percosse o fatiche eccessive imposte alla gestante»⁷⁹. La decisione intende indebolire il potere dei vescovi, dagli anni '70 e '80 impegnati a ottenere il diritto esclusivo di reprimere questo fenomeno, inserendolo nella lista dei casi riservati⁸⁰. In previsione di obiezioni che possono compromettere l'efficacia del divieto, il testo prescrive che la scomunica pontificia vale in caso di «immaturi tam animati quam etiam inanimati, formati vel informis eiectionem», precisazione che di fatto annulla la distinzione tra feto animato e inanimato sancita dal decreto di Graziano. Inoltre coloro che, *foro ecclesiastico subiecti*, sono colpevoli del delitto, «per iudicem ecclesiasticum depositi et degradati», vengono consegnati al braccio secolare per ricevere quella pena che «contra laicos vere homicidas per divinas leges, ac civilia iura est dispositum»⁸¹. Così, come nota Prospero, «l'accentramento della funzione pastorale e della definizione dell'ortodossia nelle mani del papa» si somma «all'esercizio della giustizia penale nella forma più estrema e arbitraria»⁸².

Come nel caso dell'*Ad Compescendam*, il cardinale Santori vorrebbe temperare le misure contemplate dall'*Effraenatam*. Nel 1589 con i cardinali Giovanni Antonio Facchinetti e Costanzo Buttafuoco da Sarnano cerca di convincere Sisto V

[...] sopra la dichiarazione della Bolla degl'aborti che sia locale per il Stato solamente Ecclesiastico e che in ogni modo si toglia quanto alle donne la riserva dell'assoluzione e quanto agl'impediti di venire in curia

ma gli sforzi sono inutili: «egli francamente disse che la mente sua fu che fosse generale per tutti i luoghi [...] stando alquanto sopra di sé poi disse che si pensasse bene e non si risolse altro»⁸³. La violenta offensiva moralizzatrice del provvedimento è all'origine di riserve espresse da diversi settori della società, come teologi e canonisti, tra cui il Martín Azpilcueta, detto «il dottor Navarro»⁸⁴, ostili a quello che ritengono un distacco rivoluzionario da più di quattrocento anni di insegnamento canonico⁸⁵. La bolla, che contiene non solo un'asserzione teologica, ma anche elementi di diritto canonico e penale⁸⁶, sortisce un effetto intimidatorio tra i medici già costretti alla professione di fede da Pio IV nel 1564. Numerose donne per disparati

⁷⁹ *Ivi*, p. 246. Sul Peretti inquisitore, cfr. P.F. Grendler, *The Roman Inquisition and the Venetian Press, 1540-1605*, Princeton University Press, Princeton 1977, p. 15.

⁸⁰ Sui casi riservati, cfr. E. Brambilla, *Confessione, casi riservati e giustizia 'spirituale' dal XV secolo al Concilio di Trento: i reati di fede e di morale*, in C. Nubola e A. Turchini (a cura di), *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, Il Mulino, Bologna 1999, pp. 491-540; Ead., *Casi riservati*, in A. Prospero, V. Lavenia e J. Tedeschi (a cura di), *Dizionario storico dell'Inquisizione*, Edizioni della Normale, Pisa 2010, vol. I, pp. 290-291.

⁸¹ *Contra abortum quovis modo procurantes*, cit., pp. 40-41.

⁸² A. Prospero, *Dare l'anima*, cit., pp. 246-247.

⁸³ G. Cugnoni, *Autobiografia di monsignor G. Antonio Santori cardinale di S. Severina*, cit., pp. 186-187.

⁸⁴ V. Lavenia, *D'animal fonte*, cit., p. 497. Su Martín Azpilcueta, detto «il dottor Navarro», cfr. Id., *Martín Azpilcueta: un profilo*, in «Archivio italiano per la storia della pietà», XVI, 2003, pp. 14-148.

⁸⁵ W.P. Müller, *The Criminalization of Abortion in the West. Its Origins in Medieval Law*, Cornell University Press, New York 2012, p. 84.

⁸⁶ J. Christopoulos, *Abortion and the Confessional in Counter-Reformation Italy*, in «Renaissance Quarterly», LXV, 2, 2012, pp. 443-484, p. 465.

motivi (onore, pericolo di scandali e vendetta, miseria, salute) continuano a invocare l'aiuto e il loro intervento, in pochi anni, da ordinario e sostenibile diventa una pratica clandestina⁸⁷. Resistenze sono espresse dai vescovi italiani per la prima volta espropriati di ogni competenza in materia, come testimoniano le numerose richieste tra le carte della Congregazione dei Vescovi e Regolari di poter assolvere nei casi di aborto senza contemplare la bolla⁸⁸. Ma non è solo il venir meno di un'antica prerogativa a preoccupare gli ordinari. Come sottolinea Lavenia, se si considera la riserva pontificia nei casi di interruzione volontaria di gravidanza e coevi interventi del pontefice che, come la *Coeli et terrae creator* sull'astrologia, accrescono la giurisdizione del Sant'Ufficio sulle materie miste, «viene il sospetto che l'intervento mirasse in qualche modo a includere la materia degli aborti tra quelle di competenza dell'Inquisizione». Non a caso la bolla affida «ambiguamente a giudici ordinari e delegati, secondo la procedura inquisitoria, i delitti di aborto»⁸⁹. Il passo in questione prescrive infatti l'uso della denuncia segreta, che, come si è visto a proposito della *Cum primum apostolatus*, richiama le procedure inquisitoriali⁹⁰. Infastiditi dal potere di cui sotto il pontificato di Sisto V sono investiti i giudici di fede, e dall'attenzione che, messa l'Italia al riparo dal contagio ereticale, rivolgono a obiettivi nuovi come i disordini sessuali riconducendoli ai propri tribunali⁹¹, nelle traduzioni dell'*Effraenatam*⁹² gli ordinari cercano talora di limitarne l'intervento. Un'edizione è realizzata in forma manoscritta a Pienza durante l'episcopato di Francesco Piccolomini⁹³ e corredata da una lettera con cui il vicario vescovile, nel dicembre 1588, informa parroci e pievani della diocesi che «è comparsa una bolla di Sisto papa Quinto all'illustrissimo vescovo nostro di Pientia et Montalcino», che ne riceveranno un sommario da declamare «con voce inteligibile acciò da ciascuno possi esser intesa» durante la messa, che dovranno testimoniare la pubblicazione e inviare il documento «da luogo a luogo»⁹⁴. La fedeltà dell'esemplare pientino non si registra nel bando a stampa edito ad Ancona presso Francesco Salvioni, nel 1590; edizione di cui il vicario del vescovo Carlo Conti esorta «tutti i confessori et curati

⁸⁷ A. Prosperi, *Dare l'anima*, cit., pp. 245-251.

⁸⁸ V. Lavenia, *D'animal fante*, cit., pp. 497-500, nota 41.

⁸⁹ *Ivi*, p. 496.

⁹⁰ «ut in his delictis quae ut plurimo in occulto perpetrantur, contra quosquaque non solum per accusationem et delationem, verum etiam per inquisitionem ac simplicem declarationem procedant», *Contra abortum quovis modo procurantes*, cit., p. 41.

⁹¹ G. Romeo, *Inquisitori, esorcisti e streghe nell'Italia della Controriforma*, Sansoni, Firenze 1990, p. 180.

⁹² L'esistenza di traduzioni dell'*Effraenatam* smentiscono l'ipotesi di Christopoulous secondo cui il testo non è mai stato tradotto in italiano, J. Christopoulous, *Abortion and the Confessional in Counter-Reformation Italy*, cit., p. 469, nota 99.

⁹³ *Somario della Bolla di Nostro Signore Sisto Quinto intorno al procurare di fare sconciare o spendere le donne gravide o operare che non concepiscino*, ADP, *Editti e lettere circolari di mons. Alessandro Piccolomini dal dì 4 agosto 1564 al dì 22 maggio 1575 e di mons. Francesco Maria Piccolomini dal dì 16 ago. 1575 al dì 13 dicembre 1588*, s. I., b. 26, cc. 270^r-271^r.

⁹⁴ I luoghi di divulgazione sono Bagno Vignoni, Campiglia dei Foci, Canonica Grossennana, Castello, Castiglione d'Orcia, Chiusure, Colle Val d'Elsa, Contignano, Lucignano d'Asso, Montegriffoli, Montisi, Petroio, Pieve a Pave, Rocca d'Orcia, San Bartolomeo in Monte, San Giovanni d'Asso, San Nazario, San Quirico, Scrofiano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequandria, Vergelle.

[...] ad accomodarsi [...] acciò che ciascheduno di loro sappi come portarsi nel suo officio senza incorrere in alcuna pena»: viene infatti omessa la denuncia segreta⁹⁵.

Nonostante il rigore del provvedimento sistino, nella pratica non sembra che alla promulgazione seguano condanne capitali⁹⁶. Inoltre, al fine di celare un fenomeno destinato a causare «scandal and social disruption»⁹⁷, Sisto V permette di frequente che l'assoluzione venga concessa dai confessori⁹⁸. Ma al di là della contraddizione tra norma e prassi⁹⁹, senza dubbio l'*Effraenatam* rappresenta una svolta da parte del papato, deciso a legiferare attraverso l'arma della scomunica in ambito sessuale e medico¹⁰⁰.

Al fine di moderare il contenuto della bolla, papa Gregorio XIV, il 31 maggio 1591, emana la *Sedes Apostolica*¹⁰¹ che, al contrario dell'*Effraenatam*, è accolta positivamente dai giuristi¹⁰². Non nuovo ad azioni volte a modificare la politica del predecessore, come ad esempio dimostra l'intervento per bloccare la promulgazione dell'Indice sistino¹⁰³, Gregorio XIV constata che la severità dell'*Effraenatam* non ha portato i risultati sperati¹⁰⁴ e pertanto stabilisce che «ubi nec de homicidio nec de animatu foetu agitur», occorre «poenas non imponere duriores iis quae per Sacros Canones et leges prophanas sunt inflictae»¹⁰⁵. Riguardo le pene per i procuranti «abortum foetus inanimis», o coloro che «exhibentium mulieribus vel sumentium venena sterilitatis, aut quocumque modo auxilium vel consilium eis dantium», ordina di ritornare alle disposizioni dei Sacri Canoni e del Concilio di Trento. Ristabilisce inoltre la distinzione di Graziano tra il prima e il dopo l'animazione del feto e sancisce che la riserva del peccato d'aborto torni ai vescovi. Non a caso la bolla è emana-

⁹⁵ *Sommario di tre Bolle de Sommi Pontefici cioè di Pio V sopra i censi, di Sisto V sopra gl'aborti, et l'altra de gli patti reprobati nelle compagnie che salvano il capitale e in nome di guadagno pongono certa risposta*, in Ancona, appresso Francesco Salvioni, 1590.

⁹⁶ J. Christopoulos, *Abortion and the Confessional in Counter-Reformation Italy*, cit., p.72.

⁹⁷ *Ivi*, p.446.

⁹⁸ *Ivi*, p. 471.

⁹⁹ Su cui I. Fosi, *Justice and Its Image: Political propaganda and Social Reality in the Pontificate of Sixtus V*, in "The Sixteenth Century Journal", XXIV, 1, 1993, pp. 75-96.

¹⁰⁰ La scomunica per i *procurantes abortum* riemerge e si afferma definitivamente il 12 ottobre 1869 con la costituzione *Apostolicae Sedis* Pio IX e con il Codice di Diritto Canonico del 1917 (can. 2350), cfr. A. Prosperi, *Dare l'anima*, cit., p. 247.

¹⁰¹ *Moderatio Constitutionis a Sisto V editae contra abortum quovis modo procurantes et eorum complices*, BR, vol. IX, pp. 430-431.

¹⁰² W. P. Müller, *The Criminalization of Abortion in the West*, cit., p. 84, nota 11.

¹⁰³ Durante il pontificato di Sisto V i nuovi membri della Congregazione (rinnovata dallo stesso pontefice nel 1587) rivelano un orientamento più moderato dei predecessori e sono decisi a mettere in discussione i divieti e le condanne emanati dopo il 1564, orientandosi verso il ripristino della regola tridentina. Le divergenze tra Sisto V, difensore dell'intransigente politica censoria, e i cardinali della Congregazione dell'Indice si risolvono solo con la morte del pontefice e con la sospensione dell'Indice sistino, peraltro già stampato. La Congregazione dell'Indice torna a riunirsi sotto Gregorio XIV (23 marzo 1591) con composizione invariata; ciò fa ipotizzare che nel conflitto tra il Peretti e i cardinali, Gregorio XIV si sia schierato dalla parte di questi ultimi, cfr. G. Fragnito, *La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della scrittura (1471-1605)*, Il Mulino, Bologna 1997, pp. 156-157.

¹⁰⁴ *Moderatio constitutionis a Sisto V editae contra abortum*, cit., p. 430.

¹⁰⁵ Il riferimento è in particolare alle *Decretali* di Gregorio X, cfr. J. Christopoulos, *Abortion and the Confessional in Counter-Reformation Italy*, cit., p. 474.

ta dopo aver consultato la Congregazione dei Vescovi e dei Regolari¹⁰⁶. Il documento autorizza infine «qualunque sacerdote così secolare come di qualsivoglia ordine regolare, il qual dal reverendissimo ordinario allo udire le confessioni [...] deputato sia» ad assolvere nel foro della coscienza. Il rafforzamento dell'autorità vescovile, costante di molti papi non provenienti dalle file dell'Inquisizione¹⁰⁷, è coerente con l'impegno profuso come vescovo di Cremona (dal 1560) nell'applicazione della riforma tridentina¹⁰⁸.

Prontamente tradotta a Bologna la *Sedes Apostolica* circola sia in forma manoscritta¹⁰⁹ sia a stampa e l'esistenza di più copie indica la sua ampia diffusione¹¹⁰. Forse per non divulgare agli occhi dei più l'inefficienza del pronunciamento di un papa e per non inficiarne in lingua italiana la *fama*, l'edizione omette la parte dell'originale in cui si constata che a causa della severità del provvedimento sistino «plurimorum sacrilegiorum gravissimorumque peccatorum et scelerum occasionem dedisse»

¹⁰⁶ «habita super hoc cum venerabilibus fratribus nostris Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, super negociis et consultationibus episcoporum deputatis, matura deliberatione, de eorum consilio, Constitutionem praedictam sic duximus moderandam», *Moderatio constitutionis a Sisto V editae contra abortum*, cit., p. 431.

¹⁰⁷ Sul tema cfr., con particolare riferimento a Innocenzo XI, G. Signorotto, *Lo squadrone volante. I cardinali "liberi" e la politica europea nella seconda metà del XVII secolo*, in *La corte di Roma*, cit., pp. 93-137.

¹⁰⁸ Si considerino per esempio le esortazioni (1591) agli ecclesiastici presenti in curia affinché rientrano nelle rispettive sedi, la costituzione *Onus apostolicae servitutis* (15 maggio 1591) che stabilisce procedure per raccogliere informazioni sui candidati vescovi, il progetto di un esame a cui sottoporre i futuri ordinari al fine di garantire alle diocesi un pastore residente, qualificato, idoneo ad attuare le riforme. Per una sintesi sul pontificato di Gregorio XIV, cfr. A. Borromeo, *Gregorio XIV*, in *Enciclopedia dei papi*, cit., vol. LIX, pp. 204-210.

¹⁰⁹ *Sommario della Costituzione di Nostro Signore papa Gregorio XIII moderativa della Bolla della felice memoria di Papa Sisto V contro quelli che in qualsivoglia modo danno opera al misfatto dell'aborto*, in Bologna per Vittorio Benacci stampator archiepiscopale, 1591, ASR, *Collezione di Bandi*, b. 8.

¹¹⁰ Cfr. gli esemplari, manoscritti e a stampa, di ASMO, *Cancellaria Ducale-Documenti di Stati e Città*, s. XVIII, b. 106, fasc. II.

Capitolo 4

1. Credenze e devozioni

1. La costituzione *Coeli et terrae creator* di Sisto V

Oltre al campo della sessualità, l'offensiva di papi, vescovi e inquisitori è rivolta contro l'astrologia, la magia e la superstizione. Sin dall'inizio del Cinquecento, con il sorgere di esperienze spirituali favorevoli a una religione interiorizzata, a una lotta contro le pratiche magico-superstiziose e le degenerazioni delle cerimonie religiose, prima Erasmo da Rotterdam e poi lo stesso Lutero promuovono una religiosità priva di formalismi e di devozioni esteriori. In seguito, i padri conciliari istituiscono a Trento una commissione d'indagine sugli abusi nel sacrificio della messa e conferiscono ai vescovi la delega della Sede apostolica per combattere le degenerazioni superstiziose della vita religiosa¹. La lotta al variegato mondo della magia, della stregoneria e delle superstizioni non è intrapresa solo dall'universo ecclesiastico, come dimostrano le costanti tensioni giurisdizionali tra le autorità che affermano il loro diritto di intervenire in materia². Si tratta infatti di crimini *mixti fori*, alla cui persecuzione sono deputati da un canto i tribunali civili³ che giudicano in materia di malefici, ovvero di danno materiale seguito al sortilegio, dall'altro i giudici ecclesiastici, che, come sancito da una bolla di Alessandro IV (1258), intervengono rispettivamente sulle cause di sortilegio semplice ed ereticale. La competenza sul reato dipende quindi se viene fatto prevalere di volta in volta l'aspetto sociale o quello teologico, se lo scandalo materiale o la natura ereticale⁴. A partire però dagli anni '70 del Cinquecento la giurisdizione sia laica sia vescovile si va indebolendo a causa dell'ampliamento di quella dei tribunali inquisitoriali che, debellata l'eresia teologica, si dedicano alla repressione delle pratiche magico-diaboliche e delle credenze

¹ G. Romeo, *Inquisitori, esorcisti e streghe nell'Italia della Controriforma*, Sansoni, Firenze 1990, p. 189.

² A. Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Einaudi, Torino 1996, p. 368.

³ Per i contrasti tra giustizia civile ed ecclesiastica su tale reato, cfr. per esempio un avviso del 16 luglio 1588: «non è per altro il corriere spedito ultimamente dalla Signoria di Genova al signor cardinale Sauli che per ottenere dal papa che alcune streghe et fattucchiere, condotte in quella città dalla Riviera, siano sottoposte al giudizio di quella Repubblica et non al Sant'Offitio, come l'Inquisitione di là pretende; del che avendo il Sauli parlato in lungo col Sommo Pastore, non si penetra anchora quel che ne habbia riportato», cit. in E. Stumpo, *La gazzetta de l'anno 1588*, Giunti Firenze, 1988, p. 87.

⁴ V. Lavenia, «*Anticamente di misto foro*». *Inquisizione, Stati e delitti di stregoneria nella prima età moderna*, in G. Paolin (a cura di), *Inquisizioni: percorsi di ricerca*, EUT, Trieste 2001, p. 39.

superstiziose. A stabilirlo è la costituzione *Coeli et terrae creator* promulgata il 5 gennaio 1586 da Sisto V contro l'«astrologia giudiziaria et qualunque altra sorte di divinationi, sortilegi, superstizioni, strigarie, incanti». Il documento sistino sancisce il «superamento della tradizionale distinzione di competenze che riservava le superstizioni semplici ai tribunali vescovili e quelle ereticali a giudizio degli inquisitori», in quanto anche a questi ultimi affida il compito di intervenire riguardo le prime. È probabile che, nella pratica, l'azione inquisitoriale sia da tempo rivolta a tali materie, ma viene ufficialmente approvata dal papa solo nel decennio (1580-90) in cui l'Inquisizione assume più competenze a scapito dei vescovi⁵. La costituzione sistina distingue inoltre tra astrologia naturale e giudiziaria, permettendo la prima ed estendendo «the prohibiton of the latter to include non-absolute predictions relative to circumstances which 'inclined' one or more men to act in a certain way»⁶. Imputa la persistenza di «errori, corrottele et abusi» all'occasionale applicazione delle proibizioni, affidata dall'Indice tridentino ai vescovi in quanto, nonostante il divieto di molte opere astrologiche nei cataloghi del 1558 e del 1564⁷, nei decenni seguenti è ancora molto forte l'attrazione esercitata dalle arti divinatorie⁸. Di qui un monito a «patriarchi, primati, arcivescovi, vescovi, ordinari de luoghi e prelati, similmente agli inquisitori» dell'orbe cattolico: ricevute le lettere apostoliche «che sia meglio in volgare le pubblichino», dapprima nelle chiese parrocchiali, radunato il popolo per i divini uffici, poi una volta l'anno e «quante [...] parerà loro». Nonostante Paolo Sarpi sostenga in uno scritto sulla stregoneria che «li inquisitori pretendono tutti li casi di stregarie, divinationi [...] dopo una Bolla di Sisto V, ma quella non è ricevuta in Stato alcuno et li lasiarli questa è far strada alla lor pretensione», l'ordine viene prontamente eseguito a giudicare dalle numerose traduzioni del documento che peraltro gode anche di fortuna letteraria: una sua versione in lingua italiana viene allegata alla *Demonomania degli stregoni* di Jean Bodin, tradotta dall'erudito ferrarese Ercole Cato per i «letterati d'Italia non intendenti della lingua francese»⁹ e data alle stampe da Manuzio, a Venezia.

⁵ *Ivi*, pp. 183-191. L'assunzione della categoria "praesumpta haeresis" supera la bolla alessandrina che fino ad allora ha impedito l'intervento dell'Inquisizione in materia di magia, superstizione, sortilegi, cfr. C. Ginzburg, *I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento*, Einaudi, Torino 1973, pp. 20-21.

⁶ U. Baldini, *The Roman Inquisition's condemnation of astrology: reasons and consequences*, in G. Fragnito (a cura di), *Church, Censorship and Culture in Early Modern Italy*, Cambridge University Press, Cambridge 2001, p. 91.

⁷ Per gli Indici dei libri proibiti e le attività censorie, si veda la bibliografia in M. Infelise, *I libri proibiti. Da Gutenberg all'Encyclopédie*, Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 125-135.

⁸ Sui fruitori dei libri di astrologia, cfr. E. Casali, *Le spie del cielo. Oroscopi, lunari e almanacchi nell'Italia moderna*, Einaudi, Torino 2003.

⁹ *Demonomania degli stregoni, cioè fvrori et malie de' demoni, col mezzo de gli vomini. Divisa in Libri III. Di Giovanni Bodino francese. Tradotta dal K' Hercole Cato. Nel primo de' quali si tratta la natura de' demoni, la comunanza di essi con gli huomini, et de' mezi divini et naturali per sapere le cose occolte. Nel secondo, si tratta l'arte profana et i modi usati da' sortilegi ove si scuoprono que' modi o trappole da quali l'huomo si deve guardare. Nel terzo si ragiona de' modi leciti et illeciti per prevenire o cacciare i sortilegi, malie et maligni spiriti. Nel quarto et vltimo il modo di far inquisitione et forma di proceder contra i sortilegi et delle prove requisite per le pene contra di loro ordinate. Con una confutatione del'opinione di Gio. Vuier la quale serve per confermare quanto nell'opera si contiene et contra*

Nella Roma papale dove l'astrologia conta numerosissimi seguaci dall'estrazione sociale e culturale e dalla fede religiosa molto diversificate¹⁰, è pubblicata, nel 1586, una traduzione¹¹, in cui l'uso della personificazione, della prima persona plurale e l'enfasi si prefiggono di coinvolgere un esteso pubblico¹². Un anno dopo presso Iagu Ruffinellu viene stampata un'edizione in sardo, «cun licentia de sos superiores»¹³, giustificabile con l'esigenza di farsi comprendere tra gli abitanti di una terra remota, scarsamente alfabetizzati. Ne sono consapevoli i vescovi dell'isola, che, all'indomani della chiusura del Concilio, impiegano largamente il sardo per la *cura animarum*, come dimostra l'esistenza a Sassari di un libretto della dottrina cristiana edito nel 1555. Il sardo è utilizzato anche dai Gesuiti, le cui costituzioni richiedono che i membri dell'ordine apprendano l'idioma del luogo a cui sono destinati per attività religiose e culturali come le missioni popolari condotte nei villaggi¹⁴.

La fedeltà delle traduzioni romane non sempre è riscontrabile nelle edizioni vescovili. Definita «odiosa ordinariis» dal teatino Antonino Diana, giudice del tribunale dell'Inquisizione in Sicilia¹⁵, la costituzione disorienta i vescovi, le cui numerose richieste inviate a Roma trasudano dubbi e perplessità riguardo al loro ruolo, oltre a tradire le difficoltà incontrate nell'applicazione di un provvedimento così rigoroso¹⁶.

quelli i quali niente credono a così fatte materie, di nuovo purgata et ricorretta, con privilegi, in Venetia, MDXXCVII, presso Aldo. Le due edizioni della *Demonomania*, pubblicate a Venezia nel 1587 e nel 1592, sono sottoposte a emendazione e in seguito ne sono proibite lettura e possesso, cfr. M. Valente, *Bodin in Italia. La Démonomanie des sorciers e le vicende della sua traduzione*, CET, Firenze 1999.

¹⁰ L. Fiorani, *Astrologi, superstiziosi e devoti nella società romana del Seicento*, in "Ricerche per la Storia Religiosa di Roma", II, 1978, p. 108.

¹¹ Per una bibliografia completa sui Blado, cfr. F. Barberi, *Blado Antonio*, in *DBI*, vol. X, 1968, pp. 735-757.

¹² «Padre mio»/«Pater»; «intimi pensieri di noi huomini»/«intimas hominum cogitationes»; «infaticabili et inoffuscabili» sono gli occhi di Dio, *Costituzione di Nostro Signore Papa contra quelli che essercitano l'arte de l'astrologia giudicaria o altri qualsivogliano generi d'indovinationi. Et contra coloro che leggono o tengono libri intorno a simili cose*, in Roma, per gli heredi d'Antonio Blado, stampatori camerati, 1586.

¹³ *Constitvtione de Sv Santiss. S.N. Sistrv Papa V contra sos chi essercitan s'arte de s'astrologia giudicaria et calesi siat atterra sorte d'indevingios. Et contra sos chi leen et tenen liberos de tales cosas. Cun licentia se sos Superiores*, in Roma, in domo de Iagu Ruffinellu, MDCLXXXVII, BOAR, vol. misc., VIII.B.20.7. Su «Iagu Ruffinellu», nome che con ogni probabilità è la traduzione in sardo del noto stampatore Iacomo/Giacomo/Jacopo Ruffinelli che sotto Sisto V pubblica molte opere relative alla Curia romana, si rinvia alla bibliografia di Edit16, <http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/imain.htm> (01/19).

¹⁴ B. Bandinu, A. Pinna, R. Turtas, *Lingua sarda*, Domus de Janas, Cagliari 2008, pp. 171-173. Cfr. anche R. Turtas, *Pregare in sardo. Scritti su Chiesa e Lingua in Sardegna*, CUEC, Cagliari 2006. Sul rapporto lingua e dialetto, cfr. F. Bruni, *L'italiano. Elementi di storia della lingua e della cultura*, UTET, Torino 1984.

¹⁵ V. Lavenia, «*Anticamente di misto foro*», cit., p. 50. Su Antonino Diana, cfr. P. Portone, *Diana Antonino*, in *DBI*, vol. XXXIX, 1991, pp. 645-647.

¹⁶ U. Baldini, *The Roman Inquisition's condemnation of astrology*, cit., p. 93. Per quanto formalmente non venga pregiudicata la giurisdizione episcopale sulle cause di sortilegio semplice, nella pratica difficilmente le cose stanno così, in anni di complessivo aumento della pressione inquisitoriale sulla società italiana: nel decennio 1585-1595 si registra infatti il decollo delle strutture inquisitoriali periferiche mentre gli anni 1597-1601 corrispondono alla fase repressiva più intensa del secolo, cfr. G. Romeo *Inquisitori*, cit., pp. 176-77.

Contemporaneamente all'emanazione dell'originale sono approntate almeno due edizioni locali, entrambe risalenti al 1586: a Bologna¹⁷, per ordine dell'arcivescovo Gabriele Paleotti, e a Parma, dove Pietro Campana, vicario del vescovo, ordina:

[...] a tutti li rettori, curati e loro cappellani [...] la prima domenica che seguirà dopo che haveranno ricevuta la presente, debbano nelle loro chiese parochiali mentre vi sarà maggior moltitudine per udire li divini uffici et dopo almeno una volta l'anno publicare, servare et quanto è in loro far servare la preinserta Constitutione¹⁸.

Dove l'edizione originale prescrive «ut contra scienter legentes, aut retinentes libros et scripta huiusmodi [...] iidem inquisitores libere et licite procedant ac procedere et penis condignis punire et coercere possint», quella bolognese traduce: «contra quelli che ritengono o leggono simili libri e scritti similmente [...] gli istessi inquisitori liberamente et lecitamente procedano et possano procedere», e analogamente quella parmense: «che similmente i medemi inquisitori liberamente e lecitamente procedino».

Due traduzioni integrali, diffuse l'una da un vescovo e l'altra da un vicario vescovile, omettono dunque l'avverbio *scienter*, prescrivendo l'applicazione delle pene indipendentemente dalla consapevolezza del lettore o del detentore dello scritto, con il conseguente incremento del numero dei rei e del potere inquisitorio. Probabilmente non si tratta di una svista tipografica trasmessa da un'edizione all'altra, in quanto la diversità nella sintassi e nel lessico indica che le due traduzioni sono state predisposte nelle rispettive sedi¹⁹. Risultano invece fedeli all'originale le traduzioni presenti nelle raccolte di documenti pontifici destinati alla divulgazione da parte dei

¹⁷ *Constitutione della Santità di Nostro Signore Sisto Papa Quinto contra coloro ch'essercitano l'arte dell'astrologia giudiciaria et qualunque altra sorte di divinationi, sortilegii, superstitioni, strigarie, incanti etc. Et contra coloro che leggono et tengono libri intorno a tal materia etc. Tradotta in volgare per ordine di monsignor illustrissimo et reverendissimo cardinale Paleotti arcivescovo di Bologna.* Stampata in Roma dagli heredi di Antonio Blado, stampatori camerale, 1586. Ristampata in Bologna, per Alessandro Benacci, MDLXXXVI. Come nella traduzione di Roma, evidente è la volontà di confezionare un testo comprensibile ai più; ad esempio agli originali e oscuri composti greci sono preferite perifrasi più familiari: *Libros vero omnes et scripta geomantiae, hidromantiae, chyromantiae, necromantiae/Libri et scritti dell'arte d'indovinar per la terra, per l'acqua, per le mani, per i morti; geomantiae, hydromantiae, aeromantiae, pyromantiae, onomantiae, chyromantiae, necromantiae [...] operam dare [...] non verentur/non temono essercitarsi nell'arte d'indouinare per la terra, per l'acqua, per l'aria, per il fuoco, per li nomi, per la mano, per i morti; Tractatus [...] geomantiae, hydromantiae, aeromantiae, pyromantiae, onomantiae, chyromantiae, necromantiae [...] trattati [...] d'indovinare per la terra, per l'acqua, per l'aria, per il fuoco, per li nomi, per le mani, per le morti e magie.*

¹⁸ *Constitutione di Nostro Signore Sisto Papa Quinto contro quelli che essercitano l'arte dell'astrologia giudiciaria e qualunque altre sorti di divinatione e quelli che leggono e tengono libri d'esse,* Parma, data nel palazzo episcopale, alli 5 di marzo 1586, ASPr, *Gridario*, vol. 12, c. 36^f. Sul cardinale Gabriele Paleotti, cfr. P. Prodi, *Il cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597)*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1959-1967.

¹⁹ Sull'inquisizione a Bologna, cfr. G. dall'Olio, *Eretici e inquisitori nella Bologna del Cinquecento*, Istituto per la Storia di Bologna, Bologna 1999; sull'inquisizione a Parma, cfr. F. Dallasta e L. Ceriotti, *Il posto di Caifa. L'Inquisizione a Parma negli anni dei Farnese*, FrancoAngeli, Milano 2008.

parroci²⁰, un genere di comunicazione a metà tra predicazione orale e raccolta normativa, pensato per agevolare il compito del clero diocesano che «con facilità et in un solo libro», come scrive nel 1610 il vescovo di Alessandria, Giorgio Odescalchi, ha sottomano «molte cose» che i fedeli «devono sapere per vivere conforme all'obbligo del cristiano», attinenti a una «materia intelligibile et non curiosa»²¹. Oltre che in tali proutuari la *Coeli et terrae creator* è fedelmente divulgata nei sinodi diocesani²², in cui le bolle pontificie sono di frequente pubblicate in italiano in appendice, con gli statuti delle compagnie, le liste dei casi riservati, le costituzioni sinodali, cioè le norme disciplinanti la chiesa locale approntate dal vescovo o dai suoi collaboratori²³.

Anche gli inquisitori diffondono la costituzione, di frequente citata negli editti sui comportamenti proibiti²⁴ ed edita a Bologna. Frutto di «commune consenso» tra

²⁰ Così ad Alessandria il *Libro delle Bolle apostoliche, Editti, Decreti, Lettere pastorali et altri Ordini che si devono pubblicare da ciascuno paroco fra l'anno*. In Alessandria, per Felice Motti, 1610; a Cesena il *Sommario di alcune Bolle, Decreti, Ordini, Istruzioni e altre cose da publicarsi dalli parrochi e cappellani degl'oratorii della città e diocesi di Cesena, conforme al ricordo sopra ciò fatto dall'illustrissimo e reverendissimo signor cardinale di Nazaret vescovo di detta città, volgarizzate per maggiore commodità di ciascuno*, in Cesena, per Thomaso Faberij, 1616, pp. 32-34; a Rimini i *Sommarii di Bolle e Decreti del Sacro Concilio tridentino e sinodali con Editti et altri Ordini da publicarsi nelle parrocchie e diocesi di Rimini, in certi tempi dell'anno a messa mentre v'è maggior frequenza di popolo, come nell'infrascritta nota*, in Rimini, per Gio. Simbeni, MDCXXVI, pp. 3-5.

²¹ *Sommario di alcune Bolle de' Sommi Pontefici et Decreti de' Sacri Canonici et del Concilio di Trento, fatti volgari per publicarsi da' parochiani ogn'anno nelle loro chiese. Di commissione del molto illustre et reverendissimo monsignore Giulio Cesare Salicini vescovo di Rimini*, In Rimini, appresso Giovanni Simbeni, 1593, p. 4.

²² Cfr. il sinodo di Mantova del 1594: *Sommario della Bolla che fece Papa Sisto V contra quelli li quali essercitano l'arte dell'astrologia iudiciaria, incantesimi, divinationi et di gettar sorti et che leggono o hanno i libri che ne trattano*, in *Constitutiones et Decreta facta in dioecesana synodo habita Mantuae, ab illustrissimo et reverendissimo domino F. Francisco Gonzaga, episcopo mantuano, anno Domini MDXCIII*, Mantuae, apud Franciscum Osanam, impressorem ducalem, 1594. Cfr. anche il sinodo di Piacenza: *Sommario della Costituzione di Sisto V contro gl'astrologi, indovini, incantatori et altri simili*, in *Constitutiones et Decreta condita in synodo dioecesana placentina sub illustrissimo et reverendissimo domino Claudio Rangono, Dei et Sanctae Sedis Apostolicae gratia episcopo placentino et comite primo habita, sedente Sancto Domino Nostro Clemente 8, Pontifice Optimo Maximo*, Placentiae, apud Ioannem Bazachium, 1600, pp. 273-275. Su Claudio Rangoni cfr. F. Molinari, *Il Card. Claudio Rangoni, vescovo di Piacenza e il Card. Federico Borromeo (1588-1619)*, in "Archivio Ambrosiano", XXXIII, 1977, pp. 164-202, e S. Ditchfield, *Liturgy, Sanctity and History in Tridentine Italy: Pietro Maria Campi and the Preservation of the Particular*, Cambridge University Press, Cambridge 1995, pp. 78-82.

²³ S. Ferrari, *Sinodi diocesani*, in *Ricerca storica e Chiesa locale in Italia. Risultati e prospettive*, Atti del IX Convegno di Studi dell'Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa (Grado, 9-13 settembre 1991), Dehoniane, Roma 1995, p. 129. Sulle numerose testimonianze anti-magiche presenti nei sinodi diocesani, cfr. C. Corrain e P. Zampini (a cura di), *Documenti etnografici e folkloristici nei sinodi diocesani italiani*, Forni, Bologna 1970. Sui sinodi cfr. anche A. Longhitano, *La normativa sul sinodo diocesano dal Concilio di Trento al Codice di diritto canonico*, in *Il sinodo diocesano nella teologia e nella storia*, Atti del Convegno di Studi (Catania, 15-16 maggio 1986), Galatea, Acireale 1987, pp. 33-85.

²⁴ Si confronta per esempio l'editto (17 luglio 1603) di Agapito Corteregia da Bergamo, inquisitore di Parma e Borgo San Donnino, che mentre punisce «eretici, autori di bestemmie ereticali, concubini, giudei, possessori di libri proibiti», esorta a denunciare «chi sa o conosce alcuno che eserciti astrologia giudiciaria, chiromantia, fisionomia o altre cose simili proibite nella Bolla di Sisto Quinto [...] predicando

l'inquisitore Antonio Spadini da Floriano e Alfonso Paleotti «archidiacono di Bologna e vicario nel Sant'Ufficio dell'illustrissimo [...] cardinale arcivescovo di Bologna», sin dall'esordio la traduzione del 1588 deputa soltanto gli inquisitori a punire i delitti elencati nella bolla: «La Santità di Papa Sisto Quinto ha per una sua Bolla ordinato che per il Sant'Ufficio si proceda contra le malefiche e malefici, incantatori e supersticiosi»²⁵.

Il testo inoltre omette l'importante inciso «tam episcopi et praelati, superiores ac alii ordinarii locorum quam inquisitores» a cui la bolla affida il nocciolo della questione, probabilmente al fine di sottacere la responsabilità dei vescovi nel perseguire i reati, compito assegnato dall'Indice dei libri proibiti tridentino, a cui ugualmente non si fa cenno. Pertanto non sorprende che, se nell'originale, i libri proibiti vanno consegnati a vescovi o a inquisitori locali, nel testo bolognese vanno esclusivamente «portati a Sant'Ufficio [...] sotto la pena della detta Bolla». Peraltro, la lista dei testi si amplia in quanto i meticolosi elenchi dell'originale sono inseriti in un onnicomprensivo riferimento a «malefiche e malefici, incantatori e superstiziosi» e non si precisa, come nel testo latino, «eccetto che intorno all'agricoltura, navigatione e medicina»²⁶. Inconfondibile chiusura inquisitoriale è infine il monito alla denuncia dei colpevoli, sotto pena di diventarne «complici e fautori».

2. La bolla *Omnipotentis Dei* di Gregorio XV

La *Coeli et terrae creator* non è l'unica disposizione pontificia sul tema della magia tradotta dagli inquisitori in lingua volgare. Nel marzo 1623 Gregorio XV con la bolla *Omnipotentis Dei* interviene «contra maleficos et sortilegos cum Diabolo pactum facente», ordinando di consegnare al braccio secolare il responsabile di maleficio che causa la morte; nel caso invece di «infirmità, divorzio fra marito et moglie o impedimento alla generazione o danno notabile agli animali, biade et altri frutti», sarà «serrato dentro a muri et per tutta la sua vita custodito dentro a carceri da fabricarsele nell'Offitio della Santa Inquisitione»²⁷.

È difficile comprendere la severità di un documento che contraddice il *modus operandi* del Sant'Ufficio in Italia a partire dalla fine del Cinquecento, improntato alla cautela e alla moderazione, a una repressione equilibrata e consapevole di pratiche difficili da accertare, più simili a trasgressioni inoffensive che a veri e propri crimini. Negli anni '20 del Seicento circola inoltre nei tribunali inquisitoriali italiani l'*Instructio pro formandis processibus in causis strigum et sortilegium et maleficio-*

cose occulte o future», *Editto et Inquisitione Generale del M.R.P. Inquisitore delle città di Parma, Borgo S. Donino, loro diocesi, Parmae*, apud Erasmus Viothum, MDCIII, ASPr, *Gridario*, vol. 17, c. 127^r.

²⁵ *Ordinationi et Statviti contra gl'incantatori, malefici et supersticiosi*, in *Riforma per le cause del Sant'Ufficio dell'Inquisitione e denoncie da doversi far delli malefichi e modo da servarsi per vendere o stampare li libri*, in Bologna, per Alessandro Benacci, 1588, a di 14 di novembre, BCABo, *Bandi Conti Castelli*, vol. III.

²⁶ Si cita dalla traduzione italiana edita a Roma: *Constituzione di Nostro Signore Papa contra quelli che essercitano l'arte de l'astrologia*, cit.

²⁷ *Bolla della Santità di Gregorio XV contro quelli che fanno malefici o stregherie*, in Bologna & in Modona, appresso Giulian Cassiani, 1624, ASMO, *Inquisizione*, b. 270.

rum di Desiderio Scaglia²⁸. Si tratta di un testo che, nato in risposta alle innumerevoli denunce contro streghe e maghi in varie parti d'Italia, elenca una serie di norme, tra cui criteri certi di valutazione delle prove, al fine di prevenire gli abusi del passato e predisporre corretti procedimenti nei confronti dei colpevoli²⁹. Il mutamento del paradigma stregonesco e la circolazione dell'*Instructio*, nonché di aggiornati testi di procedura inquisitoriale come il trattato di Eliseo Masini, sembrano rendere in parte innocua la disposizione gregoriana, la cui intransigenza rimane perciò «più enunciata che realmente applicata»³⁰. D'altro canto, il più delle volte è escluso il rilascio al braccio secolare per l'esecuzione della pena capitale³¹. In anni cui la repressione della stregoneria è in declino e via via prendono consistenza problemi nuovi, da devianze morali (come la sollecitazione in confessionale) a teologico-devozionali (come l'orazione di quiete), l'Inquisizione si trova a operare, ha sottolineato Signorotto, «in un contesto di notevole sinergia, tra autorità episcopale, inquisitori e ministri laici» che non esclude la richiesta di rigore nelle prove e nell'iter processuale, come afferma il trattato dello Scaglia³².

Il provvedimento gregoriano è diffusamente tradotto in volgare, ma a prescrivere l'uso dell'italiano non è il papa, bensì l'inquisitore locale³³. La costituzione è stampata a Bologna³⁴ e, dieci anni dopo, in esecuzione della bolla viene pubblicato un editto in italiano firmato dall'inquisitore fra' Paolo da Garessio e dal vicario generale Domenico Odofredi, in cui si prescrive, come già ha fatto Federico Borromeo a Milano³⁵, la raccolta di denaro per l'erezione di carceri in cui «murarvi le persone convinte di stregarie e maleficii» e si ordina al parroco di

²⁸ Su Desiderio Scaglia, cfr. V. Lavenia, *Scaglia Desiderio*, in *DBI*, vol. XCI, 2018, pp. 208-212.

²⁹ A. Prosperi, *Tribunali*, cit., p. 403.

³⁰ V. Lavenia, «*Anticamente di misto foro*», cit., p. 71.

³¹ A. Prosperi, *Tribunali*, cit., p. 406.

³² G. Signorotto, *La crisi seicentesca dell'Inquisizione e il caso milanese*, in C. di Filippo Bareggi e G. Signorotto (a cura di), *L'Inquisizione in età moderna e il caso milanese*, Bulzoni, Roma 2009, pp. 367-368.

³³ «Et accioché pervenghi a notizia di ciascuno la detta Constitutione – specifica l'inquisitore di Modena, Carpi e Nonantola fra' Giovanni Vincenzo Reghezza da Tabia in una postilla del documento edito a Bologna e a Modena presso Cassiani – essendo stata commessa a noi la publicatione di essa dalla Sacra Congregazione del Sant'Uffitio di Roma, habbiamo voluto farla stampare in lingua volgare», ASMO, *Inquisizione*, b. 270, 20 gennaio 1624.

³⁴ BCABO, *Miscellanea per il S. Officio*, vol. II, b. 1892. La busta contiene anche l'*Editto del Sant'Officio sopra l'erectione delle carceri perpetue per murarvi le persone convinte di stregarie e maleficii, in essecutione della Bolla di Gregorio XV contra maleficos*, in Bologna, per l'herede del Benacci stampatore archiepiscopale, 1634.

³⁵ Lettera spedita a un parroco il 6 marzo 1597: «Volendo pure trovare a tanti mali qualche remedio, hanno l'illustrissimo e reverendissimo cardinale Borromeo arcivescovo e il molto reverendo frate Deodato Gentile, inquisitore generale dello Stato di Milano, deliberato di fare un nuovo e perpetuo carcere, ove rinchiudendo simili mostri di natura o in vita o per lungo tempo secondo la varietà dei misfatti, si venga a rimediare che li processati una volta non tornino dopo a fare peggio di prima e che la voce di questo rigore freni da tal sceleratezze molti i quali, confidati nella benignità de Sacri Canonici e nel poco castigo che se li può dare, sono più facili ad incorrerci. Essendo perciò deputati alcuni signori ecclesiastici e secolari [...] di promuovere [...] questa impresa [...] e perché non si potrà fare cosa alcuna se con larga elemosina [...] perciò [...] nelle sue prediche avvisi l'audienza sua che andaranno a questo effetto fra pochi giorni intorno per tutte le porte della città e per tutte le parrocchie alcuni signori e signore et altri eletti deputati a far coletta d'elemosina [...] et insieme li esorti [...] a far liberale e copioso donativo

[...] procurare che dalli suoi parochiani [...] siano eletti alcuni assonti per bontà e zelo idonei [...] li quali vadino attorno a casa [...] e raccolgono le oblationi di danari o altre cose [...] mettendo in scritto tutte le quantità di danari e robbe [...] havute con i nomi e cognomi di ciascuno che haverà contribuito.

3. Riforma liturgica ed editti in volgare su Breviario, Missale e Rituale

L'ampliamento del concetto di eresia sancito dalla *Coeli et terrae* rappresenta un passaggio parallelo al notevole incremento dei processi per superstizione nel corso dell'ultimo decennio del Cinquecento³⁶. Elementi superstiziosi vengono individuati dal Sant'Ufficio e dalla Congregazione dell'Indice anche in molte opere devozionali in volgare. Con la condanna di testi di preghiera ritenuti eterodossi dall'Indice predisposto dall'Inquisizione (1558) – e in particolare dall'*Instructio circa Indicem librorum prohibitorum* (1559) stampata dal Sant'Ufficio per sopperire alle difficoltà d'applicazione delle indicazioni censorie³⁷ – vengono arginate le infiltrazioni luterane³⁸. A ciò segue un riordino delle pratiche liturgiche secondo un progetto di riforma interna della Chiesa che si propone di controbattere alle critiche dei protestanti circa l'esteriorità delle manifestazioni religiose cattoliche. Il restauro filologico della tradizione liturgica, al fine di uniformare il più possibile i particolarismi sedimentatisi nel Medioevo, è avviato dal Concilio di Trento e viene completato da atti pontifici circa il breviario, cioè l'ufficio divino recitato dagli ecclesiastici in determinate ore del giorno (1568), il messale, utilizzato dal clero nelle celebrazioni (1570)³⁹, e il rituale ad uso dei sacerdoti, in cui sono raccolti i testi e le rubriche liturgiche assenti negli altri due libri (1614)⁴⁰.

Nonostante il Concilio non componga un messale e un breviario unitari e ne demandi l'esecuzione alla Sede Apostolica, quella tridentina rimane una tappa fondamentale nella storia della liturgia cattolica in quanto se prima «liturgical books had been the responsibility of individual bishops and religious orders» con il Conci-

in tutte quelle foggie e modi che per detta impresa secondo gl'ordini stabiliti da detti signori deputati si ricercheranno, dovendo esser impiegato a smorbare peste che tanto serpe et incrudelisce in tutta questa città e diocese, dove tutti li reverendi vicari foranei e curati con ogni pietà e zelo attenderanno anch'essi ciascuno nel suo vicariato a fare simile coletta [...]], cfr. «Crescendo di giorno in giorno [...]], dall'arcivescovato di Milano, alli 6 di marzo 1597, ASDMi, *Registrum Decretorum Litterarum Edictorum Pastoralium et Constitutionum*, vol. 1595-1697.

³⁶ M.P. Fantini, *Saggio per un catalogo bibliografico dai processi dell'Inquisizione: orazioni, scongiuri, libri di segreti (Modena 1571-1608)*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XXV, 1999, p. 598.

³⁷ G. Fragnito, *La Bibbia al rogo*, cit., p. 93.

³⁸ G. Caravale, *L'orazione proibita. Censura ecclesiastica e letteratura devozionale nella prima età moderna*, Olschki, Firenze 2003, p. 63.

³⁹ Per la riforma del messale, cfr. A.P. Frutaz, *Contributo alla storia della riforma del Messale promulgato da San Pio V nel 1570*, in *Problemi di vita religiosa in Italia nel Cinquecento*, Atti del Convegno di Storia della Chiesa in Italia (Bologna, 2-6 settembre 1958), Antenore, Padova 1960, pp. 187-214.

⁴⁰ Gli altri testi interessati sono il *Martyrologium Romanum* (1584), la *Vulgata* clementina (1592), il *Pontificale romanum* ufficialmente esteso alla Chiesa universale nel 1596 con la costituzione apostolica *Ex quo in ecclesia Dei* di Clemente VIII.

lio «episcopal independence in liturgical matters was [...] brought to an end»⁴¹. La riforma del breviario, resa urgente dalle critiche per le deformazioni introdotte nel tempo dalla permanenza di usi liturgici locali⁴², sacrifica alcune feste per garantire la lettura dell'intero salterio ed elimina dalle vite dei santi «le cose più incredibili», composte «in latino barbaro»⁴³ per ampliare lo spazio dedicato alle letture della Sacra Scrittura. Pio V promulga la nuova edizione del breviario – frutto di un lavoro filologico che nulla concede alla creatività dei revisori, in linea con lo spirito conservatore tipico di tutta la riforma liturgica – con la bolla *Quoad a nobis* (9 luglio 1568)⁴⁴. Nel documento il papa si sofferma sulla genesi del testo, abolisce i breviari precedenti «illis tamen exceptis, quae ab ipsa prima institutione a Sede Apostolica approbata vel quae ipsa institutio ducentos annos antecedit» e ribadisce infine la condanna inflitta da Paolo IV al *Breviarium Sanctae Crucis* del cardinale Francesco Quiñones per la presenza di proposte di stampo protestante⁴⁵. Durante i pontificati di Sisto V, che istituisce la Congregazione dei Riti (1588), le cui competenze abbracciano il vasto campo della tematica liturgica, e di Clemente VIII, il breviario subisce ulteriori modifiche per uniformarne i passi biblici con la nuova edizione del Vecchio Testamento, la *Vulgata* sisto-clementina realizzata negli anni 1590-1592. Il testo liturgico aggiornato viene approvato dalla bolla di Clemente VIII *Cum in ecclesia* (10 maggio 1602), che ne ricorda il riesame da parte di *piis et eruditus viris* al fine di eliminare gli abusi, soprattutto di carattere tipografico, sedimentatisi nel tempo e concede il privilegio di stampa alla Tipografia vaticana. Un ultimo intervento risale al pontificato barberiniano durante il quale, nel 1632, viene edito presso la stamperia vaticana un nuovo breviario, o meglio «the Vulgate of the Breviary», in quanto «the Popes who have succeeded him, except in the matter of introducing new offices, have not since touched its text»⁴⁶.

Il 14 luglio 1570, a due anni di distanza dalla *Quoad a nobis*, Pio V approva la riforma del messale nella *Quo primum tempore*, bolla che intende porre fine ai particolarismi liturgici locali, come le feste di carattere popolare, talora carnevalesco, responsabili del discredito dei riti della Chiesa cattolica⁴⁷. La revisione del rituale, avviata dal cardinale Santori, ma non conclusa, viene approvata da Paolo V con l'*Apostolicae Sedis*, il 20 giugno 1614, che esorta «fratres, patriarchas, archiepisco-

⁴¹ S. Ditchfield, *Liturgy*, cit., p. 30; Id., *Il papa come pastore? Pio V e la liturgia*, in M. Guasco e A. Torre (a cura di), *Pio V nella società e nella politica del suo tempo*, Il Mulino, Bologna 2005, pp. 159-178.

⁴² U. Rozzo e R. Gorian, *Il libro religioso*, Sylvestre Bonnard, Milano 2002, p. 99.

⁴³ L. von Pastor, *Storia dei Papi dalla fine del Medioevo*, vol. VIII, *Pio V (1566-1605)*, Desclée & C., Roma 1929, pp. 135-136.

⁴⁴ P. Batiffol, *History of the Roman Breviary*, translated by Amy Baylay, Longmans, Green & Co., London 1898, p. 264. Per il testo della bolla, cfr. BR, vol. VII, pp. 685-688.

⁴⁵ G. Caravale, *L'orazione proibita*, cit., p. 70, nota 28.

⁴⁶ P. Batiffol, *History of the Roman Breviary*, cit., pp. 287-288. La bolla con cui viene approvato il testo è la *Divinam psalmodiam* (25 gennaio 1631), cfr. L. von Pastor, *Storia dei Papi dalla fine del Medioevo*, vol. XIII, *Gregorio XV (1621-1623) ed Urbano VIII (1623-1644)*, Desclée & C., Roma 1931, p. 603.

⁴⁷ M. Al Kalak, *La città di tutte l'heresie. Attuazione e divulgazione del Concilio di Trento a Modena (1563-1627)*, Mucchi, Modena 2005, pp. 155-156. Per il testo della bolla, cfr. *Missalis romani ad rite missas celebrandas, Concilii tridentini Decreto reformati, approbatio et aliorum abolitio*, BR, vol. VII, pp. 839-842.

pos, episcopos, et dilectos filios eorum vicarios» a utilizzare il nuovo testo, pur senza renderlo obbligatorio e sancisce la soppressione dei rituali esistenti nelle diocesi e presso gli ordini religiosi⁴⁸.

In riferimento al breviario appare evidente che, a differenza della bolla latina da cui dipendono, gli editti in lingua volgare non trattano l'eziologia della riforma e al linguaggio dell'esposizione/riflessione sostituiscono quello della prescrizione, allo scopo di perseguire le alterazioni presenti nei testi e di prevenire abusi nelle pratiche devozionali. Così l'editto del 1569 di Giulio Rossini, vicario generale del vescovo di Osimo Bernardino de Cupis, si limita a insegnare la corretta modalità di svolgere le preghiere in suffragio dei morti nei «giorni delle tenebre»⁴⁹. Oppure il decreto emanato nel 1629 dal cardinale Ludovisi, arcivescovo di Bologna, considerato che «nelli loro oratori, come nelle processioni et in tutte le altre funzioni solite farsi» non si usa l'ufficio riformato secondo l'uso del breviario, ma anzi «alcuni lo mutano et alterano a loro capriccio», ordina a «li confratelli delle Compagnie spirituali della città e diocesi» di non «levarvi o aggiungervi cosa alcuna o in parte alcuna mutarlo»⁵⁰.

Allo stesso modo gli editti sulla riforma del messale sono strutturati come testi regolativi: ne è un esempio il testo manoscritto accluso agli atti del sinodo di Savona durante l'episcopato di Gian Ambrogio Fieschi⁵¹, che si limita a prescrivere al clero di «haver detto Missale e quello usare nella celebratione delle messe». Un clero, peraltro, ritenuto ignorante, come induce a supporre la frase iniziale («Dovendo ogni persona ecclesiastica esser instrutta delle cose appartenente alla salute dell'anima sua et anche per poterle insegnare alle persone laiche sottoposte alla cura loro»), in cui il gerundio “dovendo” è correzione del precedente “essendo”⁵². Significativa particolarità degli editti è anche l'omissione, più volte evidenziata nelle traduzioni dell'episcopato post-tridentino, degli abusi del clero, come testimonia l'assenza, in entrambi i testi sul breviario, del riferimento a quelle province che la *Quoad a nobis* descrive come vittime della *prava consuetudo* di vescovi i quali «privatum [...] Breviarium conficerent», di una *divinis cultus perturbatio*, di una *summa in clero ignorantio caeremoniarum ac rituum ecclesiasticorum*⁵³.

⁴⁸ *Publicatio Ritualis Romani, in administratione sacramentorum, aliisque ecclesiasticis functionibus, inviolate servandi*, BR, vol. XI, pp. 266-267.

⁴⁹ «Perché nel Breviario [...]», Giulio Rossini vicario generale del vescovo di Osimo, 6 aprile 1569, ASDO, *Editti 1547-1620*, b. 1551-1573: «Perché nel Breviario nuovamente mandato fuori da Nostro Signore si ordina che nelle tenebre non si debba battere si non una volta et quella quando dal maestro delle cerimonie si farà segno [...] si ordina et espressamente commanda a tutte et singole persone di qualsivoglia stato, grado, dignità et conditione che non ardischino né presumino davanti li giorni delle tenebre battere solo una volta, e quella quando dal maestro delle cerimonie ovvero d'altri in qualsivoglia chiesa li sarà dato segno, sotto pena d'escomunicazione et d'altre pene d'imporsi a nostro arbitrio, avvertendo che contra quelli che contraffanno si procederà senza rispetto alcuno».

⁵⁰ «Essendo stato riformato [...]», Lodovico Ludovisi arcivescovo di Bologna e principe, 25 settembre 1629, AGAB, *Circolari e notificazioni ecclesiastiche*, b. 1627-1646.

⁵¹ «Dovendo ogni persona ecclesiastica [...]», ASDSv, *Vescovi, Sinodo. 1564.1573*.

⁵² Sul tema dei rapporti tra stampa-manoscritto, cfr. P. Trovato, *Con ogni diligenza corretto. La stampa e le revisioni editoriali dei testi letterari italiani (1470-1570)*, UnifePress, Ferrara 2009.

⁵³ G. Romeo, *Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma*, Laterza, Roma-Bari 2013.

Riemerge inoltre la tendenza dell'episcopato a un consolidamento del proprio potere, come negli editti con cui il vescovo di Lodi, Ludovico Taverna, prescrive di abbandonare il rituale elaborato dall'ordinario di Brescia Domenico Bollani e concesso dal secondo Concilio provinciale milanese (1569) fino all'emanazione del nuovo. Taverna è costretto a reiterare l'ordine a causa della renitenza dei sacerdoti che ritengono troppo oneroso l'acquisto di nuovi testi liturgici⁵⁴. Se la bolla latina non rende obbligatoria l'adozione del nuovo *Rituale Romanum (hortamur)*, i testi lodigiani la impongono (*comandiamo* sostituisce il precedente *notifichiamo*, eliminato da una riga approntata sul manoscritto), forse per evitare dubbi dovuti alla coesistenza delle versioni. Il vescovo interviene qualora l'ordine non venga rispettato, inserendo pene di cui è il solo garante: il parroco che «nel termine di giorni quindici» non si sia munito del nuovo rituale e abbia evitato di «osservarlo senza alterazione» è destinato alla «sospensione dall'esecuzione de suoi ordini et amministrazione dei sacramenti da incorrersi ipso facto»⁵⁵. E per chi, nonostante i reiterati moniti, usa ancora il rituale bresciano, è prevista la scomunica *latae sententiae*.

4. Devozioni e orazioni

Un caso interessante si registra a Pisa nel 1571. Un dubbio tormenta l'inquisitore del luogo Girolamo Urbani da Montepulciano, alle prese con la correzione dell'*Officium Beatae Virginis* e con il divieto tassativo degli Ufficiali della Madonna, che ritiene utile comunicare in italiano, essendo testi devozionali largamente impiegati nelle pratiche dei fedeli. Tuttavia egli è al contempo consapevole che la «maiestà dell'ufficio» richiederebbe l'uso della lingua universale. Quasi a giustificarsi, informa l'inquisitore Scipione Rebiba, fornendo una testimonianza di come la scelta dell'idioma sia problematica e del fatto che la lingua italiana sia utilizzata per divulgare non solo una scelta liturgica, ma anche una devozionale⁵⁶. Nel panorama degli interventi volti a controllare e ad arginare la potenziale pericolosità di scritti devozionali dobbiamo partire dall'*Instructio circa Indicem* (1559). Tuttavia solo nel 1571, quando è istituita da Pio V una commissione divenuta l'anno dopo

⁵⁴ «Dopo essersi esposti [...]», Ludovico Taverna vescovo di Lodi, 2 maggio 16[11], ASDLo, *Archivio della mensa vescovile, s. Editti, Registro Atti Stampati*, b. 1, c. 16^r. Sull'atteggiamento del clero lodigiano, cfr. A. Acerbi, *I sinodi diocesani nell'età moderna*, in A. Caprioli, A. Rimoldi e L. Vaccaro (a cura di) *Storia Religiosa della Lombardia-Dioresi di Lodi*, La Scuola, Milano 1989, p. 189, nota 10. Sulle resistenze all'accettazione del rito romano e sulle preoccupazioni di Carlo Borromeo per la restaurazione del rito ambrosiano nella Chiesa milanese cfr. A. Borromeo, *San Carlo Borromeo arcivescovo di Milano e la Curia Romana*, in *San Carlo e il suo tempo*, Atti del Convegno Internazionale nel IV centenario della morte (Milano, 21-26 maggio 1984), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1986, vol. II.

⁵⁵ *Editto per l'osservanza del Rituale romano*, Ludovico Taverna vescovo di Lodi, 20 marzo 16[09], ASDLo, *Archivio della Curia Vescovile, s. Vescovi, b. Ludovico Taverna 1579-1616*.

⁵⁶ «Volevo far l'editti latini per piu maiestà dell'ufficio, ma attendendo alla molta plebe della città et della idiota diocesi, m'è parso sia meglio lassarli vulgari et si a vostra Signoria [...] così piacerà, farli ancho stampare. La supplico però che Ella sola col sommo giuditio suo [...] conservi gli Editti et levi et ponga, o meno o più, ordini et pene [...] Attendo alla purgazione degli Uffici della Madonna [...] Di Pisa, il 20 di ottobre 1571», ACDF, St. St. HH 2-d, c. 209^r.

Congregazione dell'Indice deputata alla redazione di un nuovo catalogo dei libri proibiti, il medesimo papa emana la costituzione *Ac ut fidelium* (11 marzo 1571) «sopra la recitazione dell'Ufficio della Beata Vergine Maria»⁵⁷. Tra la revisione del breviario e quella dell'*Officium beatae Mariae Virginis* esiste un collegamento in quanto quest'ultimo rappresenta una versione del primo ampiamente diffusa tra i laici⁵⁸. Viene pubblicato nel 1571. Nella costituzione Pio V affida l'espurgazione delle vecchie edizioni degli *Officia* latini agli inquisitori, riservando un diverso trattamento alle molteplici versioni nelle lingue volgari, in cui la presenza di abusi preoccupa maggiormente, dato il facile accesso al testo da parte di chi è digiuno di latino. Proibisce infatti gli Uffici della Madonna o i libri di ore nelle lingue vernacolari, prescrivendone la consegna agli inquisitori, senza possibilità di restituzione ed estende il divieto alle orazioni e alle litanie nelle lingue vernacolari⁵⁹. Come nota Fragnito, scopo delle proibizioni non è tanto la lotta alle «superstizioni», cui si può porre rimedio ricorrendo all'espurgazione, quanto «il contenimento del dilagante uso del volgare nelle pratiche religiose pubbliche e private, in particolare dove esso consente l'accesso a estesi brani della Scrittura»⁶⁰. Alla proibizione di «tutti li Uffici della Beata Vergine Madre, composti o tradotti in lingua volgare in qualsivoglia modo et lingua»⁶¹, la *Ac ut fidelium* aggiunge «l'Ufficio stampato et pubblicato a Venetia appresso li Gionti l'anno passato 1570» e intima a «secolari, come regolari [...] e laici [...] che non ardiscono dire, leggere o tenere in alcun modo altro Ufficio della Madonna che quello ch'è corretto di comandamento di Nostro Signore» e «stampato in Roma nella Stamperia del Popolo Romano eretta a fine d'imprimere fedelmente e incorrottamente li libri sacri». In vari passaggi il testo è volto a conciliare l'affermazione dell'autorità papale con la tutela delle devozioni locali, fino a sancirne la pari dignità.

Il *Modo et regola di espurgare tutti gli ufficioli, et altri libri d'orationi* pubblicato insieme al riassunto della bolla in italiano dal vicario del vescovo di Tortona, il 16 agosto 1571, illustra le modalità di un'espurgazione il cui principio guida è «devar totalmente l'uso delli [...] volgari e purgar li altri»⁶².

Oltre a tradurre integralmente la *Ac ut fidelium* e la *Constitutio super recitatione Officii cum Decretis et Indulgentiis*⁶³, vescovi e vicari vescovili approntano editti

⁵⁷ Si cita dal sommario in lingua italiana di *Scriniolum Sanctae Inquisitionis astensis in quo quaecumque ad id muneris obeundum spectare visa sunt, videlicet librorum prohibitorum Indices*, Astae, apud Virgiliolum de Zangrandis, 1610, pp. 55-57.

⁵⁸ G. Fragnito, *Pio V e la censura*, in M. Guasco e A. Torre (a cura di), *Pio V nella società*, cit., p. 146.

⁵⁹ Ead., *Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna*, Il Mulino, Bologna 2005, p. 85.

⁶⁰ Ead., *Pio V e la censura*, cit., p. 149. Non a caso, negli stessi mesi la commissione cardinalizia per la revisione dell'Indice tridentino proibisce nuovamente nel catalogo in preparazione le traduzioni vernacole della Scrittura, vietate nel 1558, a testimonianza di un nesso «non solo cronologico, tra il divieto di pregare in volgare e quello di leggere le traduzioni bibliche», Ead., *Proibito capire*, cit., p. 86.

⁶¹ *Scriniolum*, cit., p. 55.

⁶² *Sommario della Bolla del Santissimo Papa Pio V sopra la recitatione dell'Ufficio della Beata Vergine Maria, colli Decreti et Indulgentie, havuto da Tortona*, in *Scriniolum*, cit., pp. 55-57.

⁶³ Per il testo latino della *Constitutio*, cfr. *Pii papae V Constitutiones, Literae et Decreta eius mandato edita*, Romae, apud haeredes Antonii Bladii impressores camerales, MDLXXIII, pp. 200-203; per il testo in volgare, cfr. invece: *Sommario delle indulgenze concesse dalla felice memoria di Pio V a quelli*

riassuntivi in italiano. Quello di Giulio Rossini, vicario del vescovo di Osimo (1571), è improntato alla volontà di conservare le prerogative vescovili, in quanto affida anche agli ordinari il compito, concesso nell'originale soltanto agli inquisitori, di ricevere i libri proibiti. Modifica che il vescovo può inserire in quanto, pur operando in un territorio ove si registra la presenza inquisitoriale, a quella data la rete dei tribunali della fede non è ancora a maglie fitte e mai lo sarà nello Stato Pontificio⁶⁴. Il vescovo di Jesi, Gabriele del Monte, intende rafforzare il proprio potere con la minaccia della scomunica assente nell'originale⁶⁵ e diffondere la norma senza, però, reprimere le manifestazioni devozionali in uso nei contesti locali: se, nell'originale, viene intimato di consegnare agli inquisitori gli uffici in volgare *absque spe illorum unquam recuperationis*, l'editto non menziona l'importante specificazione, contemplando quindi la possibilità di restituzione e di espurgazione anche degli Ufficioli in italiano. Si prenda in esame il passo di del Monte:

[...] et comandato ancora che tutti Offiti simili o vulgari o latini siano consignati in mano delli inquisitori dell'heretica pravità ad effetto che da essi possano essere debitamente expurgati⁶⁶.

Lo si confronti ora con l'originale latino:

Ac ut ipsorum Officiorum vulgaris idiomatis et sermonis abusus reipsa aboleatur eadem omnia per omnes et singulos saeculares vel ecclesiasticos [...] inquisitoribus haereticae pravitatis, absque spe illorum unquam recuperationis, alia vero latino sermone et aliis libris inserta, ad effectum emendandi et a maculis seu erroribus expurgandi, sibi postmodum, cum sic per eosdem inquisitores expurgata fuerint, restituenda, consignari quam primum iubemus⁶⁷.

Se escludiamo l'ipotesi dell'ignoranza del latino, a causa della quale l'ordinario avrebbe potuto non comprendere il testo originale, l'alterazione della disposizione è un'affermazione di autonomia nei confronti dell'autorità pontificia. Siamo dunque lontani dall'immagine di chiese locali intese come passivi recettori della norma: i vescovi ricevono, elaborano, modificano, in pratica accettano la norma papale, solo a precise condizioni.

che recitano devotamente l'Officio della Madonna, l'Officio de morti, i sette Salmi Graduali et le Orazioni che sono nell'Officio riformato per ordine dell'istessa Santità di Pio V, in Libro delle bolle apostoliche, cit., p. 142.

⁶⁴ «Onde noi [...] comandiamo a tutti e singuli dell'uno et l'altro sesso tanto secolari [...] di qualunque stato, grado, ordine, dignitati et conditione che havino detti Offiti della Madonna tanto vulgari [...] latini et che li diano in mano delli inquisitori dove se n'hanno overo in mano nostra», in «Poiché la Santità di Nostro Signore Pio Papa Quinto [...]», Giulio Rossini vicario del vescovo di Osimo, 9 giugno 1571, ASDO, *Editti 1547-1620*, b. 1551-1573. Sulla presenza del tribunale inquisitoriale nelle Marche, cfr. V. Lavenia, *Giudici, eretici, infedeli. Per una storia dell'Inquisizione nella Marca nella prima età moderna*, in «Giornale di Storia», VI, 2011, pp. 1-36, <<http://www.giornaledistoria.net/index.php?Articoli=557D0301220A7403210E00767773>> (01/19).

⁶⁵ «Havendo la Santità di Nostro Signore per una sua Costituzione [...]», Gabriel del Monte vescovo di Jesi, 2 giugno 1571, ASDJ, *Editti del Monte*, vol. 101.

⁶⁶ «Havendo la Santità di Nostro Signore per una sua Costituzione [...]», cit.

⁶⁷ BR, vol. VII, p. 899.

Un'altra questione importante in relazione alle pratiche religiose consolidate in sede locale è quella dell'orazione comune. Volta a promuovere quel processo di «collettivizzazione del sacro» finalizzato al radicamento sociale dei valori ortodossi tipico della cultura cattolica post-tridentina⁶⁸, la pratica è inaugurata a Milano dalla *Lettera pastorale ed istituto dell'orazione comune* (1572) di Carlo Borromeo, secondo cui essa è guidata dallo spirito di Cristo che richiama i fedeli a una conversione di vita nel senso evangelico del termine e deve svolgersi in famiglia o nelle botteghe, al suono contemporaneo delle campane di tutte le chiese⁶⁹. Se il breve di Gregorio XIII del 1576 autorizza esclusivamente gli aspetti collettivi della preghiera, le traduzioni vescovili promuovono anche la dimensione individuale. Il vescovo di Perugia, Francesco Bossi, accetta che «se alcuno si troverà nel tempo che si dà segno per l'orazione fuor di casa o in altro modo impedito da potersi trovare con gli altri della famiglia a fare l'orazione in quel punto della campana potrà farla solo»⁷⁰. Anche Gabriele Paleotti a Bologna, riconoscendo «che li prieghi di ciascuno fatti in qualunque luoco, purché con spirito humile et contrito, sono da quella pietosissima divinità ascoltati», ammette che per celebrare l'orazione «non può facilmente patire tanto popolo di stare insieme congregato in uno stesso luoco», concedendo pertanto che «convenghi con una istessa mente et con uno istesso spirito»⁷¹. E lo stesso Borromeo riconosce che «se alcuno si trovarà nel tempo [...] fuor di casa o in altro modo impedito da poter trovarsi con gli altri della fameglia [...] potrà farla da solo [...] in ogni luogo dove si trova»⁷², suggerendo così la pratica della meditazione solitaria⁷³, che precorre alcuni elementi della secentesca tradizione della «orazione di quiete»⁷⁴.

Le edizioni vescovili del testo mostrano come al doppio registro linguistico latino/volgare corrisponda un diverso impianto normativo: se il latino del papa pro-

⁶⁸ Su cui, cfr. J. Bossy, *Dalla comunità all'individuo. Per una storia sociale dei sacramenti nell'Europa moderna*, Einaudi, Torino 1998.

⁶⁹ C. di Filippo Bareggi, *Libri e letture nella Milano di san Carlo Borromeo*, in N. Raponi e A. Tuchini (a cura di), *Stampa, libri e letture a Milano nell'età di Carlo Borromeo*, Vita e Pensiero, Milano 1992, p. 89.

⁷⁰ *Istituto dell'orazione commune da farsi ogni sera in ciascuna casa con tutta la famiglia, nella città et diocesi di Perugia. Con copia del Breve tradotto in volgare della Santità di Nostro Signore Gregorio XIII fatto sopra la detta oratione et con l'indulgenze che vanno accompagnate con essa*, con licenza de' Superiori, in Perugia, per Baldo Salviani, stampatore episcopale, M.D.LXVII.

⁷¹ *Istituto della oratione commune da farsi ogni sera in ciascuna casa con tutta la famiglia nella città et diocesi di Bologna*, in Bologna, per Alessandro Benacci, 1576.

⁷² *Acta ecclesiae mediolanensis*, col. 462, in C. di Filippo Bareggi, *Libri e letture nella Milano di san Carlo Borromeo*, cit., p. 89. Sulla lunga e complessa storia linguistica di Milano, cfr. S. Morgana, *Storia linguistica di Milano*, Carocci, Roma 2012.

⁷³ Pratica evidente in quel «meditare» già proposto dal vescovo di Savona Nicolò Fieschi: «Potranno, mentre che starano in questo santo esercizio, meditare in qualche cosa della vita et passione di Cristo, della bruttezza del peccato, della morte, del giuditio, delle pene dell'Inferno et della gloria del Paradiso et per aiuto de queste meditationi leger anche o sentir leger [...] qualche libro pio et devoto», in «Conoscendo quanto sia necessario [...]», ASDSv, b. *Sinodo. 1564.1573*. E ancora, in quel «raccoliere se stesso» del vescovo di Alessandria Giorgio Odescalchi (1610), cfr. *Libro delle Bolle apostoliche*, cit., p. 46.

⁷⁴ G. Caravale, *L'orazione proibita*, cit., p. 38. Sull'orazione di quiete, cfr. G. Signorotto, *Inquisitori e mistici nel Seicento italiano. L'eresia di Santa Pelagia*, Il Mulino, Bologna 1989.

muove ufficialmente la rassicurante dimensione collettiva della preghiera, per le autorità locali quella individuale non rappresenta un'abitudine sospetta, ma semplicemente una pratica a cui ricorrere in caso di necessità, come a dire che è meglio pregare da soli che non pregare affatto.

Ma non è solo questa l'unica divergenza dall'originale: nel sinodo di Perugia (1567), oltre all'orazione comune, sono tollerate «altre orazioni loro secondo la loro divotione»⁷⁵. Si tratta di formule che avvallano preghiere di cui non sono specificate natura e contenuto e quindi passibili di rientrare nei meticolosi elenchi redatti dalla *Ac ut fidelium* in poi. Se è vero che «la pedagogia negativa della religione» è messa nelle mani dell'Inquisizione a cui spetta decidere «quali devozioni fossero lecite e quali no»⁷⁶, occorre però notare che, nelle traduzioni in volgare, talvolta i vescovi cercano di allentare i divieti, di stemperarli nella concreta azione pastorale, quanto meno di renderli elastici, nella consapevolezza dell'impossibilità di eliminare abitudini e testi inoffensivi e molto diffusi.

A distanza di circa tre decenni dall'emanazione dell'*Ac ut fidelium* le autorità ecclesiastiche tornano a occuparsi degli abusi presenti nelle pratiche devozionali in quanto è persistente la circolazione di orazioni, *historiette* e litanie non approvate. L'Indice clementino (1596) e soprattutto l'*Observatio circa quartam Regulam* decretano che vescovi e inquisitori locali non possono autorizzare la lettura delle versioni volgari della Sacra Scrittura nonché di

[...] alias Sacra Scriptura tam novi, quam Veteris Testamenti partes quavis vulgari lingua editas; ac insuper summaria et compendia etiam historica eorundem Bibliorum, seu librorum Sacra Scriptura, quocumque vulgari idiomate conscripta.

Sono proibiti, ovvero, gli scritti con materiale di derivazione scritturale in volgare per impedire l'accesso ai contenuti biblici a chi ignora il latino. L'applicazione dell'Indice fa affiorare testi devozionali vietati fin dal 1571, come l'*Officium Beatae Mariae* non riformato, gli Ufficioli della Madonna, le orazioni e le raccolte di preghiere e di indulgenze contenuti negli *Hortulus animae* o *Thesaurus spiritualis*⁷⁷. Il 6 settembre 1601 Clemente VIII emana il *Decretum circa litanias observandum*, stilato «in generali Congregatione Sanctae Romanae et universalis Inquisitionis», in cui autorizza soltanto le litanie contenute nei «Breviarii, Missali, Pontificali et Rituali [...] et anche quelle [...] della Beata Vergine che si sogliono cantare nella Sacra Casa di Loreto»⁷⁸. Stabilisce inoltre che senza l'autorizzazione della Congregazione dei Riti non possono essere recitate *publice* litanie già stampate e in uso in chiese, in oratori e nelle processioni e neppure edite in futuro, ammettendo che «al-

⁷⁵ *Instytuto dell'oratione commvne da farsi ogni sera in ciascuna casa con tutta la famiglia, nella città et diocese di Perugia*, cit. Lo stesso in quello di Ravenna (1583), ove ai padri di famiglia si concede «d'haver ciascuno dette le sue orationi consuete», cfr. *Dell'oratione della sera*, in *Decreta diaecesanae synodi ravennatis*, Ravennae, apud Petrum, & Camillum de Iovannelis, M.D.XCIII.

⁷⁶ A. Prosperi, *Il Concilio di Trento: una introduzione storica*, Einaudi, Torino 2001, p. 152.

⁷⁷ G. Fragnito, *Proibito capire*, cit., p. 232.

⁷⁸ *Decretum Congregationis Sancti Officii, quo cavetur quominus aliquis litanis vel Sanctorum vel B.M.V. utatur, quae a Congregatione Sacrorum Rituum non fuerint approbatae*, BR, vol. X, p. 732.

meno formalmente il problema della legittimità delle litanie antiche (così come quelle di futura edizione) spetta alla Congregazione dei Riti»⁷⁹ e introducendo «una distinzione tra pubblico e privato» che di fatto dà credito alla «utilizzazione di devozioni non ufficiali in ambito domestico». Questa soluzione di compromesso, oltre a testimoniare la ricerca di un equilibrio tra universalismo romano e rispetto delle tradizioni ecclesiastiche locali, tra «aspirazione a controllare le forme della pietà e rischio di allontanare i fedeli dalla pratica devota»⁸⁰, è al tempo stesso l'ammissione dell'impossibilità di intervenire nell'ampio campo dei testi devozionali. A impedirne l'estirpazione e, più in generale, a rivelare la velleità del progetto liturgico-devozionale della Chiesa sono le resistenze dei fedeli, dietro le cui devozioni s'intravede spesso la presenza di ordini religiosi che, operanti tra la sfera della religiosità vissuta e l'educazione dei credenti, rivestono un ruolo importante nella formazione delle devozioni orientandone e condividendone i contenuti⁸¹ e che talora intervengono con le Congregazioni romane quando sono interdette devozioni loro proprie⁸². Alle proteste dei fedeli si aggiungono quelle di editori e stampatori⁸³, il difficile funzionamento dei meccanismi censori, la mancanza di un efficace raccordo tra Roma e le sedi locali, ma soprattutto la consapevolezza che *historiette*, orazioni e scritti costituiscono le forme più diffuse della cultura popolare e quindi non rappresentano un reale pericolo per l'ortodossia. Tale convinzione vanifica rapidamente gli sforzi indirizzati alla loro eliminazione, deboli se confrontati con la lotta per la rimozione della Scrittura e degli adattamenti biblici in volgare al fine di rendere inaccessibili i misteri della fede, mantenere il popolo «fanciullo» e ignaro delle grandi questioni teologico-dottrinali⁸⁴.

Analizzando le traduzioni del *Decretum circa litanias*, risultano evidenti i rapporti di forza tra ordinari e giudici di fede nell'ambito della censura libraria. Se a Bologna Gabriele Paleotti non menziona la competenza in materia degli inquisitori⁸⁵, talvolta costoro omettono di citare i vescovi a cui l'originale affida la corresponsabilità nella prescrizione delle pene. Simile è l'atteggiamento dell'inquisitore di «Torino, Nizza, Fossano et altri luoghi sottoposti a Sua Altezza Serenissima di Glandeves et Ventimiglia» il 3 novembre 1601, esortato da una lettera del cardinale

⁷⁹ G. Caravale, *L'orazione proibita*, cit., p. 158.

⁸⁰ G. Fragnito, *Proibito capire*, cit., p. 237.

⁸¹ V. Fiorelli, *I sentieri dell'inquisitore. Sant'Uffizio, periferie ecclesiastiche e disciplinamento devozionale (1615-1678)*, Guida, Napoli 2009, pp. 176-177.

⁸² M.P. Fantini, *Censura romana e orazioni: modi, tempi, formule (1571- 1620)*, in *L'Inquisizione e gli storici: un cantiere aperto*, Atti del Convegno organizzato dall'Accademia Nazionale dei Lincei (Roma, 24-25 giugno 1999), Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 2000, pp. 221-243.

⁸³ Sulle vicende che dagli anni '70 vedono contrapporsi stampatori veneziani e gerarchie ecclesiastiche intorno a problemi, essenzialmente di carattere economico, legati alla stampa di messali e breviari, cfr. P.F. Grendler, *L'Inquisizione romana e l'editoria a Venezia (1540-1605)*, Il Veltro, Roma 1983.

⁸⁴ G. Fragnito, *Proibito capire*, cit., p. 20.

⁸⁵ «sub poenis [...] arbitrio ordinarii et inquisitoris severe infligendis», cfr. *Decretum Congregationis*, cit. Così invece nella traduzione del Paleotti: «In esecuzione di ciò si commanda [...] a tutti del clero et anco alli secolari che non ardiscano contravenire al detto Decreto, sotto [...] altre pene ad esso monsignore arcivescovo arbitrarie», in *Avvertimenti al clero della città et diocesi di Bologna. Publicati nella sinodo diocesana l'anno 1602*, in Bologna, per Vittorio Benacci, 1602, BCABO, *Bandi Francesco Maria Zambecconi*, vol. IV.

Giulio Antonio Santori a pubblicare il decreto e a distribuirlo tra «gl'inquisitori di cotesto dominio»⁸⁶. Ugualmente si comporta l'inquisitore bolognese fra' Pietro Martire da Orzinovo⁸⁷, impegnato a ribadire, sempre nel 1601, le prescrizioni clementine e a divulgare le proibizioni relative al *Thesaurus litaniarum, ac orationum sacer* del gesuita Thomas Sailly e l'anonimo *Thesaurus sacrarum precum, sive Litanie variae*.

5. Confraternite e Quarantore

Un esempio interessante della ricerca da parte dei vescovi di un ruolo e di uno spazio autonomi che traspare nei volgarizzamenti di documenti pontifici in tema di liturgia e devozioni è attestato anche dalle traduzioni della costituzione *Quaecumque a Sede Apostolica*, emanata il 7 dicembre 1604 da Clemente VIII: provvedimento volto a disciplinare la smodata pratica della vendita di indulgenze da parte di numerosi ecclesiastici e a eliminare gli abusi di confraternite e compagnie religiose che con presunte concessioni papali attirano nello loro chiese fedeli e denari⁸⁸. Il medesimo pontefice attua vari interventi volti al riordino delle pratiche devozionali, come la *Dechiaratione et Decreto sopra l'Indulgenze* del 9 gennaio 1597, contro il pullulare di quelle false. Al suo pontificato risale anche la proposta di creare una Congregazione delle Indulgenze e delle Reliquie; finalizzata a regolare il culto dei morti in odore di santità è la Congregazione dei Beati fondata nel 1602 che, introducendo norme rigorose nei processi di canonizzazione, durante il suo pontificato fa registrare solo due beatificazioni: quelle dei domenicani Giacinto Polono (17 aprile 1594) e Raimondo di Pennafort (29 aprile 1601)⁸⁹. Anche gli inquisitori affrontano il problema delle false indulgenze: ne è un esempio la lettera del cardinale Giovanni Garzia Mellini all'inquisitore di Firenze nel febbraio 1620, in cui afferma che «molti

⁸⁶ *Scriniolum*, cit., p.172.

⁸⁷ «Havendo la Santità di nostro Signore Papa Clemente Ottavo sospese tutte le sorti di litanie [...]», Fra Pietro Martire Orceano inquisitore di Bologna, dato in Bologna, 30 giugno 1601, BCABo, *Bandi Francesco Maria Zambeccari*, vol. IV.

⁸⁸ Per il testo della bolla, cfr. *Praescriptio formae, qua ordines regulares et confraternitates saeculares de caetero uti debent in erigendis et aggregandis congregationibus et confraternitatibus; et in communicatione suarum indulgentiarum et indultorum, elemosynarumque collectione, et confessorum electione*, BR, vol. XI, pp. 138-140.

⁸⁹ L. von Pastor, *Storia dei Papi*, cit., vol. XI, *Clemente VIII (1592-1605)*, p. 490. Tali beatificazioni sono sancite con due bolle e allo stato delle ricerche la prima delle quali risulta stampata anche in volgare, cfr. *Lettere del Signore Nostro Papa Clemente Ottavo nelle quali si determina che il Beato Giacinto Polono dell'Ordine de' Frati Predicatori è santo e nel catalogo de' santi è annoverato e insieme s'ordina che la festa et l'officio di lui sia celebrato ogn'anno il dì 16 d'agosto, divota e solennemente dalla Chiesa Universale nella maniera che d'un santo confessore non pontefice è costume farsi, conforme al modo prescritto nelle rubriche del Breviario romano*, in Bologna, per Vittorio Benacci, 1595, con licenza de' Superiori. Su Polono, cfr. Alessandro Galluzzi, *La canonizzazione dell'eremita da Paola. L'approvazione del culto e la canonizzazione con documentazione inedita*, in «Bollettino dell'ordine dei minimi», XV, 1969, pp. 17-54. Sulla Congregazione dei Beati, cfr. M. Gotor, *I beati del papa. Santità, Inquisizione e obbedienza in età moderna*, Olschki, Firenze 2002. Sul culto dei santi nell'Italia moderna, cfr. Id., *Chiesa e santità nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari 2004.

fanno stampare e divulgare indulgenze false per avere occasione di questuare [...] con ingannare i semplici e idioti»⁹⁰.

La *Quaecumque* contempla che in ogni città si possa istituire una sola confraternita dello stesso istituto, previa autorizzazione dell'ordinario che ne deve approvare gli statuti e le eventuali modifiche, onde evitare nel medesimo territorio lo sviluppo di più centri dedicati alla stessa devozione. La confraternita deve raccogliere elemosine e impiegarle a vantaggio della chiesa e di altri usi pii secondo la volontà dell'ordinario; ogni sodalizio locale è tenuto a rinnovare l'adesione alle corrispondenti arciconfraternite romane. Trattasi di confederazioni apparse dal terzo decennio del Cinquecento, dotate di indulgenze e di ampi privilegi che i pontefici concedono di trasferire ad analoghe associazioni devote, grazie al meccanismo dell'aggregazione⁹¹. Dell'indiscriminata accumulazione di indulgenze si occupa la seconda parte della bolla dove viene sancito che alla singola confraternita sono destinati soltanto quei privilegi riservati

[...] all'istesso ordine, religione, istituto qual erige [...] e comunica ovvero all'archiconfraternita e congregatione, la qual aggrega, ma non quelli che li sono concessi in qualunque modo per estensione ovvero per comunicazione

e viene stabilito che siano concesse indulgenze previo parere dell'ordinario del luogo e approvazione di due membri del capitolo⁹².

Istituzioni tipiche della devozione popolare medievale, durante il pontificato di Clemente VIII, le confraternite devote⁹³ conoscono una nuova fioritura, riconducibi-

⁹⁰ AAF, *Tin*, b. 23, fasc. 2, c. 8^r. Sul proliferare di bolle e brevi falsi a Roma nel '600, cfr. M. d'Amelia, *Bolle e brevi falsi nella Roma del Seicento*, in "Dimensioni e problemi della ricerca storica", II, 2004, pp. 231-265.

⁹¹ Sui numerosi privilegi e indulgenze concessi alle compagnie tramite bolle pontificie in volgare, cfr. per esempio *Indulgenze concesse dalla Santità di Nostro Signore Papa Paolo V alla Compagnia del Santissimo Sacramento, nella chiesa di Santa Maria sopra la Minerva in Roma. Et comunicate a tutte le Compagnie del Santissimo Sacramento, erette in qual si voglia luogo, con autorità apostolica over ordinaria, come appare per dichiarazione della Sacra Congregazione sopra l'indulgenze fatta li di 5 febraro 1608 in Libro delle Bolle apostoliche*, cit.

⁹² Si cita dalla seguente edizione in lingua italiana: *Sommario di quelle cose che si hanno da osservare in institvti, aggregare confraternita, secondo la forma della Constitutione della felice memoria di Clemente Papa Ottavo, li 7 dicembre 1604 fatta*, dal vescovato di Cremona, 30 giugno 1609, ASDPc, *Edicta pontificum (1465-1724)*, b. 3.

⁹³ Sulle confraternite la bibliografia è vastissima; cfr. R. Rusconi, *Confraternite, compagnie e devozioni*, in G. Chittolini e G. Miccoli (a cura di), *Storia d'Italia, Annali*, vol. IX, *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, Einaudi, Torino 1986, pp. 467-506; C. Black, *Le confraternite italiane del Cinquecento. Filantropia, carità, volontariato nell'età della Riforma e della Controriforma*, Rizzoli, Milano 1992; D. Zardin, *Riscrivere la tradizione. Il mondo delle confraternite nella cornice del rinnovamento cattolico cinque-seicentesco*, in M. Gazzini (a cura di), *Studi confraternali. Orientamenti, problemi, testimonianze*, Firenze University Press, Firenze 2009, pp. 340-370. Una recente sintesi sull'attività delle confraternite, in particolare su quelle romane, in L. Fiorani, «Charità et pietate». *Confraternite e gruppi devoti nella città rinascimentale e barocca*, in Fiorani L. e Prosperi A. (a cura di), *Storia d'Italia, Annali*, vol. XVI, *Roma, La città del papa*, Einaudi, Torino 2000, pp. 429-476. Sulle ricerche dedicate alle pratiche devozionali delle confraternite e alla loro circolazione all'interno del mondo cattolico in particolare nel '600-'700, cfr. A. Serra, *Confraternite e culti nella Roma di Sei-Settecento*

le all'opera di vescovi riformatori e alle devozioni promosse dai nuovi ordini religiosi post-tridentini. L'esigenza di un inquadramento religioso e istituzionale delle confraternite laicali a livello diocesano, già presente alla fine del Quattrocento, si fa ora più stringente in relazione agli orientamenti controriformistici volti ad attribuire in questo ambito un ruolo di controllo ai vescovi. A Trento il *Decretum de reformatione* (sessione XII, 17 settembre 1562) stabilisce la competenza giurisdizionale degli ordinari diocesani e fissa il diritto di visita e di controllo amministrativo da parte dell'autorità vescovile, diritto che le confraternite, come altri enti di fondazione autonoma e laica quali ospedali e luoghi pii, sono restii a riconoscere. Nei decenni seguenti, in occasione delle visite pastorali i vescovi cercano di affermare la propria giurisdizione su questo variegato mondo. Tipico esempio ne è l'azione di Carlo Borromeo, il quale sottopone le confraternite delle diocesi milanesi a una stretta supervisione episcopale⁹⁴.

È evidente, tuttavia, che le confraternite, a causa della vasta gamma di interessi economici, sociali, religiosi, stentano a farsi governare docilmente. In tale contesto si collocano la bolla clementina e la vicenda della sua traduzione in italiano. Essa viene divulgata nel 1607 a Maleo, frazione di Lodi, dove l'arciprete Cesare Borsa dichiara di aver ricevuto

[...] per mano di monsignor illustrissimo vescovo doi coppie della Constitutione di Nostro Signore sopra li disciplini et scoli de secolari, acciò una ne piliassi al priore della scola [...] eretta già in questa terra nell'oratorio dell'Annunciata et l'altra copia acciò la publicassi nella chiesa parrocchiale nostra [...] in volgari et lattino⁹⁵.

Due anni dopo, a Cremona⁹⁶, una versione italiana viene edita per ordine del vicario generale, mentre due esemplari sono stampati nello stesso anno a Bologna, sotto l'episcopato di Alfonso Paleotti⁹⁷, e a Milano, diocesi in cui il problema delle false indulgenze è una piaga⁹⁸. Nelle traduzioni si ripresenta il tentativo di occultare i

in R. Rusconi e R. Millar (a cura di), *Devozioni, pratiche e immaginario religioso. Espressioni del cattolicesimo tra 1400 e 1850*, Viella, Roma 2011, pp. 45-81.

⁹⁴ D. Zardin, *Riforma e confraternite nella Milano di Carlo Borromeo*, in "Quaderni di storia religiosa", V, 1, 1998, pp. 235-263.

⁹⁵ «Havendo io ricevuto [...]», Cesare Borsa arciprete di Maleo, 8 marzo 160[7], ASDLo, *Archivio della Curia Vescovile, s. Vescovi, b. Ludovico Taverna 1579-1616*.

⁹⁶ *Sommario di quelle cose che si hanno da osservare in instituti, aggregare confraternita*, cit.

⁹⁷ *Sommario della Bolla della felice memoria di Papa Clemente Ottavo sopra le confraternite e compagnie secolari*, in Bologna, per Vittorio Benacci, 1607, BCABo, *Bandi Francesco Maria Zambeccari*, vol. IV, c. 202^r; anche in AGAB, *Circolari e notificazioni ecclesiastiche*, b. 1601-1612.

⁹⁸ *Di Nostro Signore Papa Clemente Ottavo sopra il modo e la forma da osservarsi per l'avenire da tutti gl'ordini de regolari, religioni, instituti overo archiconfraternita e congregazioni de secolari tanto della città di Roma quanto d'altre città e luoghi nell'erettioni, istituzioni et aggregazioni delle confraternite e congregazioni e nelle communicationi dei privilegii, indulgenze, facultà et altre gratie spirituali et indulti che si faranno all'istesse confraternite e congregazioni*, Romae, ex typographia Camerae Apostolicae, 1604, et Mediolani, apud impressores archiepiscopales, 1607, ASDMI, *Registrum Decretorum Litterarum Edictorum Pastoralium et Constitutionum*, vol. 1595-1697, cc. 21-22^v. Il problema delle false indulgenze nella diocesi ambrosiana è per esempio testimoniato da una lettera (20 agosto 1603) inviata a Federico Borromeo dal visitatore apostolico Antonio Seneca, che lo informa della disapprovazione pontificia riguardo una «certa indulgenza come concessa dalla felice memoria di Eugenio Terzo ad istanza di San Bernardo» che circola in quegli anni a Milano. «Non havendo la Santità Sua per vera tal indul-

passi riservati ai crimini o agli abusi del clero: il richiamo alla «negligenza de superiori degli ordini, religioni et instituti overo degli officiali dell'archiconfraternita e congregationi», i quali non prescrivono «il modo co' quale si devono conseguire i sodetti privilegi, indulgenze e altre gratie spirituali e indulti, né servano la forma qual si deve servar in simili erettioni, institutioni, aggregazioni» non è tradotto nella versione di Cremona, mentre a Bologna ci si limita a riferire di generici abusi relativi a «facoltà concesse dalla Sede Apostolica a regolari, arciconfraternita e altri sopra l'erigere, istituire, aggregare, comunicare indulgenze e altre facoltà spirituali a confraternita secolari».

6. Giubileo tra latino e volgare

Un'ultima serie di documenti in lingua volgare relativi al culto è formata da bolle e brevi pontifici sui giubileo⁹⁹, eventi religiosi centrali nell'età della Controriforma con cui le autorità ecclesiastiche promuovono la devozione, la penitenza e il perdono¹⁰⁰. Nella loro rifondazione dottrina, a seguito della riflessione conciliare sui sacramenti e in risposta alle critiche di Lutero e Calvino alle indulgenze e alle cerimonie romane, coincidono in questa occasione «pellegrinaggio fisico» e «itinerario spirituale fondato sulla confessione, sulla perfetta penitenza, sull'eucarestia»¹⁰¹: il viaggio del pellegrino verso Roma, *itinerarium* penitenziale simbolo del viaggio di Cristo redentore in terra e del suo sacrificio, viene scandito da tappe che, nell'economia dell'evento giubilare, assumono anche una dimensione pubblica. I giubileo sono infatti un punto d'incontro tra due polarità: ecclesiale-comunitaria e personale-privata, dell'esteriorità e dell'interiorità¹⁰². Strumenti di un' indefinita estensione diacronica e geografica dell'evento giubilare, le bolle pontificie in italiano su indulgenze e su giubileo rappresentano la parte più consistente del campione di

genza – prosegue il documento – ci ha ordinato di scrivere a Vostra Signoria [...] che la faccia sopprimere non solo nella sua chiesa, ma in tutta la provincia», cfr. «È venuto a notizia di Nostro Signore [...]», Ludovico Taverna vescovo di Lodi, [s.d], ASDLo, *Archivio della Curia Vescovile, s. Vescovi, b. Ludovico Taverna, 1579-1616*.

⁹⁹ Per una storia delle indulgenze, cfr. G. De Pascal, *Le indulgenze: dottrina e storia*, Desclée & C., Roma 1908; B. Poschmann, *Der Ablass im Licht der Bussgeschichte*, Hanstein, Bonn 1948; N. Paulus, *Geschichte des Ablasses in Mittelalter*, Primus Verlag, Darmstadt 2000. Sui Giubileo, che si moltiplicano in particolare alla fine del Cinquecento e nel corso del secolo successivo, cfr. H.C. Lea, *A History of Auricular Confession and Indulgences in the Latin Church*, Lea Brothers, Philadelphia 1896, pp. 232-233; cfr. G. Miccoli, *Anno Santo. Un' "invenzione" spettacolare*, Carocci, Roma 2015.

¹⁰⁰ Nella dottrina cattolica l'Indulgenza è «la remissione dinanzi a Dio della pena temporale dovuta per i peccati, già perdonati riguardo alla colpa, che l'autorità ecclesiastica concede dal tesoro della Chiesa a modo di assoluzione per i vivi e a modo di suffragio per i defunti»; cfr. *Indulgenza* in EC, vol. VI, pp. 1901-1910. A differenza dell'indulgenza parziale, che rimette solo una parte della pena temporale, il Giubileo è un'indulgenza plenaria, concessa con particolari solennità e arricchita da particolari privilegi concessi dal pontefice, come le speciali facoltà date ai confessori, in base alle quali possono commutare o ridurre le opere necessarie per l'acquisto del Giubileo, assolvere dai peccati riservati e dalle censure, commutare i voti; cfr. *Giubileo* in EC, VI, pp. 677-686.

¹⁰¹ M.A. Visceglia, *La città rituale. Roma e le sue cerimonie in età moderna*, Viella, Roma 2002, p. 245.

¹⁰² A. Catella e A. Grillo, *Indulgenza: storia e significato*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 1999, p. 36.

documenti pontifici in volgare conservato negli archivi della Penisola. Tale dato si spiega con l'esigenza di comunicare ai più il volto misericordioso di una Chiesa che «anche se impone penitenze, è innanzitutto e prima di tutto dispensatrice del perdono divino»¹⁰³. Numerose immagini presentano Dio come «il Signore delle consolazioni»¹⁰⁴ che con «benigna mano» agisce a favore di «ogni bene» per i fedeli; costante è la raffigurazione di un «Dio da noi tradito» che, «ricordandosi della misericordia anche nell'ira sua»¹⁰⁵, sa perdonare nonostante la gravità dei peccati commessi¹⁰⁶. Ma nella prassi ecclesiastica controriformistica la pastorale «della clemenza» convive con la pastorale «della paura», in un'alternanza che rappresenta «un tratto strutturale degli ordinamenti giuridici d'antico regime, nei quali il doppio registro minaccia/perdono, giustizia/grazia, regola/eccezione è strumento essenziale di governo»¹⁰⁷. La duplice pastorale si riassume sia nella figura del pontefice, protagonista del cerimoniale dell'Anno Santo e depositario del senso più profondo del rito, padre che rimette, perdona e accoglie, ma anche giudice che condanna, sia nell'immagine della città, sede della perdonanza e al tempo stesso della punizione per chi si oppone all'autorità pontificia¹⁰⁸. Linguaggio consolatorio e minaccioso ca-

¹⁰³ J. Delumeau, *L'aveu et le pardon. Les difficultés de la confession, XIII^e – XVII^e siècle*, Fayard, Paris 1990, p. 6. Si ricordi che il termine latino *indulgentia* è sinonimo di *remissio* (= remissione, condono, perdono), *relaxatio* (= mitigazione, addolcimento) e *absolutio* (= scioglimento, assoluzione); cfr. A. Cattella e A. Grillo, *Indulgenza: storia e significato*, cit., p. 14; sugli altri termini utilizzati in età moderna per indicare il concetto di perdono, cfr. O. Niccoli, *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Laterza, Roma-Bari 2007. Sulla storia del perdono e della clemenza, cfr. M. Bouchard e F. Ferrario, *Sul perdono. Storia della clemenza umana e frammenti teologici*, Mondadori, Milano 2008.

¹⁰⁴ *Sommario dell'indulgenza plenaria concessa in forma di Giubileo da Urbano VIII per implorare il divino aiuto nella città di Roma e nelle isole adiacenti*, Alessandro Scappi vescovo di Piacenza, dato in Piacenza, 30 settembre 1630, ASPr, *Gridario*, vol. 31, c. 45^r. Per altri esempi, cfr. «paterno zelo», in *Sommario delle indulgenze concesse da Urbano VIII alla Compagnia di Madonna del Popolo di Piacenza*, dato in Piacenza, 16 agosto 1626, ASPr, *Gridario*, vol. 27, c. 95^r; «spetiale consolatione», in *Indulgenza di Urbano VIII stampata dall'auditore di Parma*, in Parma, 8 giugno 1630, ASPr, *Gridario*, 30, 63; «paterno affetto», in *Ordini del vicario apostolico di Parma sulla forma da osservarsi nelle benedizioni pubbliche in tempo di contagio*, dato in Parma, 1630, ASPr, *Gridario*, vol. 31, c. 40^r.

¹⁰⁵ *Pubblicazione del Giubileo secondo il Breve del Santo Padre Pio VI*, Gregorio Cerati vescovo di Piacenza, dato in Piacenza, 22 febbraio 1793, ASDPc, *Edicta pontificis Pii VI (1787-1795) et episcopi Cerati (1790-1806)*, b. 12.

¹⁰⁶ Numerosi testi insistono sulla gravità delle colpe degli uomini, talora associata all'immagine della cecità: «Perché ben ciechi saremmo se, involti in tanta carestia e minacciati dalle guerre purtroppo a noi vicine, non riconoscessimo che tutto ciò patiamo per le nostre innumerabili e gravi colpe», *Lettera pastorale al clero e popolo di Piacenza*, Alessandro Scappi vescovo di Piacenza, in Piacenza, 3 marzo 1629, ASDPc, *Edicta et decreta pontificum et episcoporum 1622-1633*, b. 6. L'insistenza sulla misericordia di Dio è topos veterotestamentario: per quanto l'infedeltà del popolo dell'Alleanza «salga al cuore» di Jahvé (*Ger.* 44, 21), la sua ultima parola non è di condanna e giudizio, ma di misericordia (*Ger.* 31, 20). Su questi aspetti, cfr. E. Wiesnet, *Die verratene Versöhnung: zum Verhältnis von Christentum und Strafe*, Patmos Verlag, Düsseldorf 1980.

¹⁰⁷ G. Alessi, *Censura e identità italiana*, in «Storica», XII, 34, 2006, p. 180.

¹⁰⁸ Lo testimonia il Giubileo del 1600: Andretta, ricordando il rogo di Giordano Bruno nota che «se concordia e perdono sono corollario all'accettazione del fondamento del sacro magistero religioso, all'uopo estensibile alla sfera politica, appariva però anche la fermezza di una repressione che non conobbe soste». Per l'elevato numero di esecuzioni capitali gli anni 1592-1600 del pontificato di Clemente VIII sono emblematici di un sistema dottrinale in cui perdono e castigo appaiono complementari e indissolu-

ratterizzano le bolle: gli uomini possono contemporaneamente «provocare l'ira di Dio» e «commovere la pietà sua» e Dio stesso è talvolta descritto come colui che «paternamente ammonisce»¹⁰⁹.

Numerose traduzioni delle bolle si registrano nelle città della Penisola; tra esse un ruolo di primo piano spetta a Venezia, dove fra le stamperie più attive si segnala quella di Francesco Patriani che vende gli esemplari sul Ponte de Rialto, oggi conservati al Museo Correr¹¹⁰. I vescovi talvolta spiegano la scelta dell'italiano, come Alessandro de' Medici che a Firenze notifica il giubileo concesso da Sisto V nel 1588, precisando di aver «fatto tradurre l'istessa Bolla in lingua volgare per migliore intelligentia di ciascheduno et ordinato che giù di sotto sia stampata et per la sua integrale executione»¹¹¹. Oppure rendono pubblica la volontà di affiancare al latino la traduzione: nella Serenissima, al termine di un editto a stampa circa il giubileo di Clemente VIII (1600) si specifica che la bolla è «data in Roma», ma poi è stata «ristampata volgare in Venetia d'ordine di monsignor illustrissimo e reverendissimo cardinale e patriarca»¹¹². Gli ordinari esortano a veicolare i contenuti anche con la predicazione, come testimonia, nel 1579, il vicario del vescovo di Pisa, Matteo Rinnuccini, che prescrive ai fedeli di recarsi «domenica proxima» in duomo ove il «contenuto» della bolla del giubileo di Gregorio XIII «sarà pubblicato et dichiarato» dal padre predicatore «a piena intelligentia di ciascheduno»¹¹³. Gli ordinari informano con lettere pastorali in lingua italiana: Agostino Valier a Verona (20 settembre 1574)¹¹⁴ illustra ai pellegrini il significato dell'anno santo; Rutilio Benzoni, a Loreto, si sofferma sui simboli della porta santa¹¹⁵. Di frequente inviano a curati e a vica-

bilmente intrecciati, cfr. S. Andretta, *Devozione, controversistica e politica negli anni santi. 1550-1600* in «Roma moderna e contemporanea», V, 2/3, 1997, p. 373.

¹⁰⁹ *Editto del vicario generale di Piacenza Giuseppe Mascardi sul comportamento da tenersi durante le processioni in onore di Dio nella città di Piacenza*, dato in Piacenza, 8 maggio 1579, ASDPc, *Edicta episcopi 1582-1594*, b. 4.

¹¹⁰ *Sommario della Bolla del Santissimo Giubileo di Nostro Signore Papa Clemente Ottavo per invocare il divino aiuto nell'occorrenze et necessità infrascritte*, data ex patriarchali palatio Venetiarum, die vener., 8 februarii, 1592, in Venetia, appresso Francesco Patriani all'insegna dell'Hercole, BMCVe, *Op.P.D.* gr.1839\2.1.

¹¹¹ AAF, *Filze di cancelleria*, f. 1569-1598.

¹¹² *Bolla del Santissimo Nostro Signore Clemente per divina providentia Papa VIII sopra l'intimazione del Santo Giubileo per quelli che visiteranno le basiliche del B. Pietro et Paulo et etandio le chiese de San Giovanni Laterano e di Santa Maria Maggior di Roma, l'anno prossimo MDC*, data in Roma appresso S. Pietro l'anno della Incarnazione del Nostro Signore MDXCIX a dì 14 di giugno. Ristampata volgare in Venetia d'ordine di monsignore illustrissimo et reverendissimo cardinale e patriarca di Venetia, MDC, BMCVe, *Op.P.D.* gr. 1839\2.2.

¹¹³ «La Santità di Nostro Signore Papa Gregorio [...]», 20 agosto 1579 [stile pisano], palazzo episcopale, ASDP, *Archivio Arcivescovile*, s. *Bolle, Decreti, Istruzioni*, b. 1, c. 62^v.

¹¹⁴ *Avvertimenti per ricevere con frutto il Giubileo nell'Anno Santo e le indulgentie in ogni tempo et luogo raccolti dal reverendo M. Pier Francesco Zino canonico di Verona, con molte cose maravigliose pertinenti al viaggio e chiese e antichità di Roma, come nell'Indice si può vedere*, in Venezia, [appresso Francesco Rampazetto], 1575, pp. 14-19, in ASDVer, *Lettere pastorali, circolari, istruzioni e omelie dei vescovi di Verona e dei vicari capitolari e generali della diocesi*, b. V/III, fasc. A. Valier.

¹¹⁵ *Lettera pastorale ovvero sermone di monsignor reverendissimo Rutilio Benzoni vescovo di Loreto et Recanati sopra le grandezze del Giubileo dell'Anno Santo et li misteri che rappresenta il martello col quale s'apre la Porta Santa utile sì al suo clero et popolo, come anche a tutti coloro che per conseguire debitamente tal Giubileo vogliono fare il peregrinaggio di Roma*, con licenza de' Superiori, in Roma, appresso Bartholomeo Bonfadino, ad istanza di Giovanni Martinelli, 1600.

ri foranei le traduzioni, probabilmente per evitare che predispongano versioni non fedeli dovute a noncuranza o incompetenza: una lettera del maggio 1570, destinata ai curati dal vicario del vescovo di Chiusi, li avverte che riceveranno «un sunto volgare d'un Giubileo concesso nuovamente da Nostro Signore», di cui «piglieranno copia di parola in parola et la prima domenica o festa che correrà» lo pubblicheranno «al popolo adunato a udire i divini uffiti»¹¹⁶; una missiva del 15 marzo 1573 inviata dalla curia patriarcale di Venezia ai vicariati foranei della Terraferma li informa che riceveranno «il Breve di Nostro Signore a noi novamente mandato ed il sumario volgare qual pubblicate al populo esortando ogni fidele cristiano a porgere elemosine per così santa opera»¹¹⁷. D'altro canto, il timore di testi non conformi all'originale è insito nel divieto di ristampare le traduzioni dei Giubilei senza licenza del vescovo o del vicario vescovile¹¹⁸.

Dall'analisi delle traduzioni risulta confermata la volontà di sottacere le inadempienze del clero e di prevenire critiche ai pastori della Chiesa, come testimonia nella versione piacentina della bolla del giubileo universale di Paolo V, ripubblicata nel 1628, l'omissione dell'immagine del gregge aggredito dai lupi, simbolo del popolo cristiano insidiato dai nemici della cristianità e ridotto in tali condizioni proprio perché *non paucis in locis, pastoribus [...] destitutus*¹¹⁹. Altre modifiche riguardano il rapporto con la Sacra Scrittura: nel sommario del giubileo di Pio V del 1566 l'incipit viene tradotto, ma non il riferimento scritturistico latino, *Convertimini ad me et ego convertar ad vos*, probabilmente per impedire il contatto tra i fedeli e il nudo testo sacro¹²⁰.

Altrove si registra una particolare attenzione alla realtà locale, sede in cui la pastorale «della clemenza» può contemplare ulteriori concessioni e ammiccamenti al fedele, per solito presenti in testi allegati dai vescovi alle traduzioni degli originali. Il giubileo di Reggio Emilia (1576) consente a ciascuno di conseguirlo: agli infermi, «stando pur nel letto», si richiede soltanto che recitino «quel numero di Pater noster

¹¹⁶ «Reverendi curati, per il presente [...]», vicario del vescovo di Chiusi, 7 maggio 1570, ASDCh, *Culto*, cassetta unica, c. 24^v.

¹¹⁷ ASPV, *Curia patriarcale di Venezia. Sezione antica*, b. *Actorum, Mandatorum, Praeceptorum*, reg. 71, c. 230^v.

¹¹⁸ «Niuno ardisca di ristampar il presente senza licenza del molto reverendo monsignor vicario del vescovo di Verona sotto pena di scomunica», *Sommario del Santissimo Giubileo concesso dalla Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XIII ad ottenere il divino aiuto per il buono et felice governo della Santa Chiesa Cattolica nel principio del suo pontificato et per rimedio delle presenti calamità*, data nel vescovato di Verona a di 7 febbraio 1593, in Verona, appresso Girolamo Discepolo, stampatore episcopale, <http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=60&i=58728#1> (01/19).

¹¹⁹ *Bolla del Giubileo universale concessa da Paolo V per chiedere il divino aiuto nelle presenti necessità della Chiesa e suo Sommario*, dato in Piacenza, 7 luglio 1628, ASDPc, *Edicta episcoporum 1599-1848*, b. 5. L'omissione si ripete nel *Sommario della Bolla del Giubileo universale concesso dalla Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XV per domandare il divino aiuto per il buon governo della Santa Chiesa Cattolica nel principio del suo pontificato*, dal palazzo episcopale di Cremona, 5 aprile 1621, ASDCr, *Monumenta*, vol. 3.

¹²⁰ *Sommario del Giubileo di Pio V per la difesa delli popoli cristiani dagli infideli, estirpatione delli heretici e conseruatione della fede catholica*, ADP, *Editti e lettere circolari di mons. Alessandro Piccolomini dal dì 4 agosto 1564 al dì 22 maggio 1575 e di mons. Francesco Maria Piccolomini dal dì 16 ago. 1575 al dì 13 dicembre 1588*, s. I, b. 26.

et d'Ave Maria» necessario; a «li vecchi che passano 65 anni, li molto debili et impotenti, le donne gravide», ai quali è sufficiente che visitino «per dieci giorni continui [...] quattro chiese più vicino», o addirittura «commode a lor elettione». E se non è possibile «anco far questo», basta recarsi a «quattro altari in quella chiesa che si eleggeranno per più commoda», mentre fuori dalla diocesi, «dove le chiese ordinariamente sono più rare e lontane, basterà che le predette persone vadano a visitare una chiesa sola»¹²¹. A Roma sembra invece imporsi la pastorale della paura, come dimostrano le traduzioni della bolla di Gregorio XIII del 1582 contro l'uso scorretto degli *Agnus Dei*, oggetti di devozione¹²² che i pellegrini utilizzano come talismani nelle situazioni di pericolo, grazie alle peculiarità attribuite a tali *sacramentalia*¹²³.

Editti stampati a firma dei cardinali inquisitori Giacomo Savelli (8 aprile 1573) e Giovanni Garzia Mellini (10 febbraio 1623) divulgano a Roma la costituzione con cui Gregorio XIII proibisce «sotto pena di scomunica che niuno ardisse di dipingere, miniare, coprir d'oro e di qualsivoglia altro colore, di vendere gli *Agnus Dei* benedetti»¹²⁴, pena che verrà confermata da Clemente XI nel 1716¹²⁵. E forse in virtù dell'ampia autorità goduta dal Mellini nella Congregazione del Sant'Ufficio¹²⁶, nei testi a sua firma viene introdotta la denuncia segreta assente nell'originale:

Sotto pena di scudi cinquecento da incorrersi senz'altra dichiarazione et di altre pene corporali ad arbitrio di Sua Santità et farsene esecuzione irremissibilmente, della qual pena cento scudi si applicaranno all'accusatore, il qual si terrà secreto.

¹²¹ *Sommario del Santissimo Giubileo concesso da Nostro Signore Papa Gregorio XIII alla città et diocesi di Reggio, con gl'avvertimenti che si doveranno havere per conseguirlo, qual principiarà la prima domenica di Quadragesima et durerà per tutta l'ottava di Pascha di Resurrectione del presente anno 1576*, [in Reggio, 1576], ASDRe, *Pastorali, Indulti, Editti, Decreti dei vescovi di Reggio*, f. I. Il vescovo della diocesi emiliana è Francesco Martelli. Mostra compromessi anche il *Sommario della Bolla del Giubileo universale concesso dalla Santità di Nostro Signore Papa Pio V per domandar il divino aiuto nei presenti bisogni di Santa Chiesa*, Paolo Sfondrato, vescovo di Cremona e cardinale di Santa Cecilia, in Cremona, appresso Christoforo Draconi & Barucino Zanni, 1608, ASDPc, *Edicta pontificum (1465-1724)*, b. 3: al termine della traduzione, il vescovo specifica che, pur «servando nel resto le cose contenute nel Sommario [...] chi visiterà la catherae et un'altra chiesa a suo arbitrio, habbia soddisfatto all'obbligo».

¹²² D. Julia, *Gagner son jubilé à l'époque moderne: mesure des foules et récits de pèlerins*, in *La città del perdono*, cit., p. 348. Sugli *Agnus Dei*, cfr. S. Bertelli, *Di un Triregno e molte mitrie, di monete che si sciogliono in fumo, del Maligno, di fulmini e partorienti e di un rito che si sdoppia e si raddoppia* in "Archivio storico italiano", CXLIV, 3 (529), 1986, pp. 289-304.

¹²³ Sul potere delle immagini, cfr. O. Niccoli, *Vedere con gli occhi del cuore*, Laterza, Roma-Bari 2011.

¹²⁴ *Editto sopra l'osservanza et riverenza circa gli Agnus Dei benedetti*, dat. in Roma nel palazzo della nostra solita residentia questo di otto d'aprile 1573, BVall, *vol.misc.*, S. Borr. O.V.164 (29); *Bando di non poter vendere, né minare Agnus Dei*, in Roma, nella stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1623, ASR, *Collezione di bandi*, b. 12. Per il testo della costituzione, cfr. *Ne Agnus Dei benedicti nimio inficiantur, nec venales proponatur*, in *Constitutiones et Decreta condita in provinciali synodo mediolanensi quinta quam illustrissimus et reverendissimus dominus Carolus Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis tit. S. Praxedis, Dei et Apostolicae Sedis gratia archiepisc. mediolani habuit, MDLXXIX, Gregorio XIII Pont. Max., Brixiae, apud Petrum Mariam Marchetum*, 1582, pp. 114-115.

¹²⁵ Sul misto di confidenza e irriverenza che caratterizza il rapporto con il sacro nell'Italia moderna, cfr. O. Niccoli, *Rinascimento anticlericale: infamia, propaganda e satira in Italia tra Quattro e Cinquecento*, Laterza, Roma-Bari 2005, in particolare pp. 20-24.

¹²⁶ Su Mellini, cfr. S. Giordano, *Mellini Giovanni Garsia*, in *DBI*, vol. LXXIII, 2009, pp. 339-342.

È plausibile che il cardinale abbia inserito la temuta procedura, prevista anche nel processo inquisitorio in uso in tutti i tribunali laici ed ecclesiastici, per estendere non troppo subdolamente il controllo inquisitoriale sul commercio degli *Agnus Dei* e considerare il traffico illecito di oggetti sacri, dunque il possibile spregio, un reato di fede.

Capitolo 5

Comunicazione e ordine pubblico negli editti pontifici

1. Avvisi, pasquinate, libelli: la traduzione della costituzione *Romani Pontificis providentia* di Pio V

Come è ampiamente emerso sinora dai diversi volgarizzamenti dei provvedimenti pontifici, a tradurre sono soprattutto vescovi e inquisitori. Diverso è il discorso per lo Stato della Chiesa, dove divulgano la normativa anche legati, vice-legati e governatori incaricati dal governo civile delle varie circoscrizioni. Intendo soffermarmi sul caso dei provvedimenti legati al disciplinamento delle forme comunicative e all'ordine pubblico, nonché sui loro intrecci, nel corso della seconda metà del XVI secolo.

In questi decenni a Roma circola un elevato numero di “libelli famosi”, pasquinate e avvisi. Il reato relativo ai *libelli famosi* consiste nell'infangare la reputazione altrui all'interno della comunità, giudice dell'onore dei suoi membri¹, attraverso azioni descritte all'inizio del Seicento dal giurista Prospero Farinacci²: imbrattare la porta di casa della vittima o affiggervi corna, comporre disegni osceni, lettere o cartelli diffamatori, il cui messaggio viene amplificato se esposto in luoghi pubblici prescelti dalle autorità per le comunicazioni ufficiali, con la conseguente «occupazione grafica» della città³. Simile al libello è la pasquinata composta da diversi elementi come profezia, vituperio, diffamazione, e utilizzata come mezzo di propaganda politica o religiosa, anche contro alti esponenti di curia⁴. La diffamazione del prossimo è talora presente negli avvisi che, come i libelli, sono anonimi, originariamente manoscritti, diffusi in spazi pubblici, i cui autori, definiti “menanti” a Roma e

¹ Sulla «morsa» della «civiltà di vergogna» che pervade l'Europa mediterranea cattolica nel Cinquecento e nel Seicento, cfr. G. Ricci, *Povertà, vergogna, superbia. I declassati tra Medioevo e Età moderna*, Il Mulino, Bologna 1996, p. 89.

² P. Farinacci, *Praxis et theorica criminalis*, Parmae, ex typographia Erasmi Viothi, 1605, Quaest. CV, *De poena et materia libelli famosi*, pp. 420-427, cit. in C. Evangelisti, “*Libelli famosi*”: processi per scritte infamanti nella Bologna di fine '500, in “Annali della Fondazione Luigi Einaudi”, XXVI, 1992, p. 183.

³ A. Petrucci, *Appunti per una premessa* in Z. Zanardi (a cura di), *Bononia manifesta. Bandi, editti, costituzioni e provvedimenti diversi stampati nel XVI secolo per Bologna e il suo territorio*, Olschki, Firenze 1996, p. VI.

⁴ Sul tema cfr. O. Niccoli, *Rinascimento anticlericale: infamia, propaganda e satira in Italia tra Quattro e Cinquecento*, Laterza, Roma-Bari 2005.

“reportisti” a Venezia⁵, vanno a caccia di notizie per principi, corti e ambasciatori d’Europa, destinando alla piazza e agli umori popolari fogli più piccanti talora affini a pasquinate⁶.

Grazie alla diffusione in molteplici copie e allo sviluppo dei collegamenti tra le principali città europee, gli avvisi rappresentano «the fastest and most efficient means by which military and political news could be circulated between 1500 and 1700» e contribuiscono alla formazione di discussioni e di opinioni⁷. La consapevolezza dei rischi insiti nella diffamazione del prossimo e nella diffusione di notizie prive di controllo determina la condanna di libelli, pasquinate, avvisi da parte del Concilio di Trento⁸ e degli indici di Paolo IV (1558) e di Pio IV (1564)⁹. Il pontificato di Pio V vede un inasprimento della normativa, probabilmente dovuto alla vicenda dello scrittore e forse menante Niccolò Franco, autore del *Commento sopra la vita et costumi di Gio. Pietro Caraffa*. Il testo, intessuto di pasquinate sul papa e i suoi parenti, è stato parte di una campagna propagandistica contro i Carafa¹⁰. Franco viene impiccato l’11 marzo 1570¹¹, dopo un processo istruito dal Sant’Ufficio.

È in questo contesto che, il 17 marzo 1572, Pio V emana la bolla *Romani Pontificis providentia*, confermata di lì a poco da Gregorio XIII (1° settembre 1572), in cui condanna gli avvisi e gli scritti che trattano «de futuris successi bus» fra cui, per il loro carattere talvolta malaugurante, le pasquinate.

La costituzione di Pio V viene tradotta in forma manoscritta dal vescovo di Pienza Francesco Maria Piccolomini (11 dicembre 1587)¹², ma a divulgarla sono soprattutto i bandi dei governatori di Roma, città in cui il “libello famoso” quale figura autonoma di reato tra le forme di *iniuria* sembra risalire a non prima degli anni sessanta del Cinquecento¹³. I governatori non esitano a introdurre la denuncia segreta

⁵ F. de Vivo, *Information and Communication in Venice. Rethinking Early Modern Politics*, Oxford University Press, Oxford 2007, p. 80.

⁶ Sugli aspetti diffamanti degli avvisi, cfr. M. Infelise, *Prima dei giornali. Alle origini della pubblica informazione*, Laterza, Roma-Bari 2002, p. 51.

⁷ Id., *Roman avvisi: information and politics in the seventeenth century*, in G. Signorotto e M.A. Visceglia (a cura di), *Court and Politics in Papal Rome, 1492-1700*, Cambridge University Press, Cambridge 2002, pp. 212-228. Sul passaggio dagli avvisi alle gazzette, cfr. Id., *The war, the news and the curious: military gazettes in Italy*, in B. Dooley e S. Baron (a cura di), *The Politics of Information in Early Modern Europe*, Routledge, London 2001, pp. 216-236.

⁸ Sul punto, cfr. O. Niccoli, *Rinascimento anticlericale*, cit., pp. 129-130.

⁹ G. Fragnito, *Censura ecclesiastica e pasquinate*, in C. Damianaki, P. Procaccioli e A. Romano (a cura di), *Ex marmore. Pasquini, pasquinisti, pasquinate nell’Europa moderna*, Atti del Colloquio Internazionale (Lecce-Otranto, 17-19 novembre 2005), Vecchiarelli, Manziana 2006, p. 182.

¹⁰ M. Firpo, *Pasquinate romane del Cinquecento*, in “Rivista Storica Italiana”, XCVI, 2, 1984, pp. 600-621.

¹¹ A. Mercati, *I costituiti di Niccolò Franco (1568-1570) dinanzi l’Inquisizione di Roma, esistenti nell’Archivio Segreto Vaticano*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1955, pp. 73 e 89. Sulla figura di Niccolò Franco, cfr. anche F. Pignatti, *Niccolò Franco a Roma 1558-1570*, in “Archivio della Società romana di storia patria”, CXXI, 1998, pp. 119-166.

¹² *Sommario della Bolla di Pio Quinto contra a chi scrive, detta, tiene, manda o non straccia libelli famosi o lettere d’avvisi che contengano offese di fama altrui*, ADP, *Costituzioni più necessarie alle Cure ecclesiastiche di vari Pontefici, Giubilei, Indulgenze, Editti e Decreti dal 1564 al 1669*, b. 273.

¹³ C. Evangelisti, “*Libelli famosi*”, cit., p. 221. Sull’attività del Tribunale del governatore, maggiore organo giudiziario nella capitale dello Stato della Chiesa, durante il Cinquecento e il Seicento, cfr. I.

che richiama i metodi inquisitoriali. Lo prova il bando del 1586 contro i «calunniatori et detrattori della fama et honor d'altri in lettere d'avisi o altrimenti»¹⁴ di Mariano Pierbenedetti, solerte interprete della politica di Sisto V e non nuovo a procedimenti di estrema durezza¹⁵. Così nei bandi contro «detrattori della fama et honor d'altri in lettere d'avisi, versi, prose o altrimenti» (1600) e contro chi compone «lettere d'avisi senza licenza di monsignor governatore» (1602) di Ferdinando Taverna¹⁶; di nobile famiglia milanese, cardinale con Clemente VIII (1604), inquisitore e poi vescovo di Novara svolge l'ufficio di governatore di Roma con una severità tale da attirarsi l'odio pubblico¹⁷.

La Roma del secondo Cinquecento conosce una declinazione dell'informazione che è stata studiata prevalentemente a partire dalle collezioni di avvisi¹⁸. Vale la pena soffermarsi su un caso peculiare che lega questo ambito a quello dell'uso del volgare e del latino da parte degli uomini della Santa Sede. Al centro di una vicenda, da collocare sullo sfondo delle costanti tensioni tra Roma e la Serenissima¹⁹, vi è il veneziano Marco Antonio Da Mula (1506-1572), detto Amulio, il cui *cursus honorum* vanta incarichi prestigiosi: conte di Zara, savio di Terraferma, capitano di Brescia, ambasciatore presso Carlo V a Bruxelles, riformatore dello Studio di

Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 23-24.

¹⁴ «Avvertendo che si procederà contra li transgressori per inquisitione, denuntie secrete et ogni altro miglior modo per scoprir questi scelerati se intercetteranno le lettere et s'usará ogni sorte di rimedio perché s'habbino da levar simili abusi», *Bando contra li calunniatori et detrattori della fama et honor d'altri in lettere d'avisi o altrimenti*, in Roma, per gli heredi d'Antonio Blado stampatori camerale, 1586, BCR, *Period. Est.* 18/2², c. 167^f. Sui bandi dei governatori a Roma e nello Stato della Chiesa, cfr. *Regesti di bandi, editti, notificazioni e provvedimenti diversi relativi alla città di Roma ed allo Stato Pontificio*, Roma, Tipografia Cuggiani, 1920-1958, in partic. voll. I e II.

¹⁵ Lo testimoniano per esempio le pressioni esercitate sul patriarca, in veste di cardinale di Camerino durante gli anni dell'Interdetto contro Venezia (1606) al fine di eliminare Paolo Sarpi, nella convinzione che la presenza del servita avrebbe impedito relazioni pacifiche tra Repubblica e pontefice, cfr. W.G. Tarpley, *Paolo Sarpi, His Networks, Venice and the Coming of the Thirty Years' War*, ProQuest, Ann Arbor 2009, p. 335.

¹⁶ «Avvertendo che si procederà contra li trasgressori per inquisitione, denuntie secrete et in ogn'altro miglior modo et si usará esattissima diligenza perché se habbi da levare simil abuso, però ciascheduno se guardi di non contravenire et alli denunciatori si useranno recognitioni bone et saranno tenuti segreti et essendo de delinquenti, se li concederà l'impunità, purché non siano li principali», *Contro detrattori della fama et honor d'altri in lettere d'avisi, versi, prose o altrimenti*, Roma, appresso gli stampatori camerale, 1600, ASV, *Misc.Arm.* IV-V, LXVI, c. 2^o; *Bando che nessuno possi scriver lettere d'avisi senza licenza di monsignor gouernatore*, in Roma, nella stamperia della Camera Apostolica, BCR, *Period. Est.* 18/3, c. 278^f.

¹⁷ Su Ferdinando Taverna, cfr. G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni*, Venezia, Tip. Emiliana, 1845, XXXII, p. 44; M. Gotor, *I beati del papa. Santità, Inquisizione e obbedienza in età moderna*, Olschki, Firenze 2002, p. 301; M.B. Guerrieri Borsoi, *Lo "Stato Tuscolano" degli Altemps e dei Borghese a Frascati. Studi sulle ville Angelina, Mondragone, Taverna-Parisi, Torlonia*, Gangemi, Roma 2012, pp. 145-147. Sulla vicenda dei Santacroce, cfr. L. von Pastor, *Storia dei papi dalla fine del Medioevo*, vol. XI, *Clemente VIII (1592-1605)*, Desclée& C., Roma 1929, p. 630.

¹⁸ Per un'aggiornata bibliografia sugli avvisi e sul tema della circolazione dell'informazione nell'Europa moderna, cfr. M. Infelise, *Prima dei giornali*, cit.; J. Raymond e N. Moxham (a cura di) *News Networks in Early Modern Europe*, Brill, Leiden 2016.

¹⁹ G. Cozzi e P. Prodi (a cura di), *Dal Rinascimento al Barocco*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1994, vol. VI, pp. 589-613.

Padova, podestà di Verona, ambasciatore straordinario presso Filippo II e quindi presso Pio IV dal gennaio 1560²⁰. Conquistata rapidamente la stima del pontefice, il 20 luglio 1560 è designato vescovo di Verona, diocesi priva di titolare da oltre un anno, e tra le più importanti d'Italia: per questo a Roma «li concorrenti [...] sono molti et li cortigiani hanno gran spasso a veder [...] prelati et altri pur Venetiani a correr a palazzo per questa pratica»²¹. Nonostante il Da Mula abbia patrocinato candidati suggeriti dalla Serenissima²², il papa gli conferisce il vescovado, decisione che viene avversata dal suo governo: le leggi veneziane vietano a un ambasciatore di ricevere benefici, regali o uffici dai sovrani presso cui è accreditato. A nulla valgono le missive indirizzate al doge dal Da Mula che proclama la propria estraneità e da Pio IV che ne sottolinea l'onesta condotta²³: la Repubblica chiede l'immediato rimpatrio e propone l'elezione di un altro ambasciatore nella persona di Girolamo Soranzo.

Il Da Mula obbedisce e si mette in cammino, tuttavia a Recanati gli giunge l'ordine del papa di tornare nella città eterna in quanto è stato raggiunto un accordo, destinato però a breve durata. A Roma il Da Mula caldeggia il cardinalato del patriarca d'Aquileia Giovanni Grimani che, pur proposto in più occasioni dalla Serenissima, non ha ottenuto il titolo per l'accusa di luteranesimo mossagli in virtù di una sua lettera sulla predestinazione²⁴. Nel concistoro del 26 febbraio 1561 vengono creati cardinali Da Mula e il suo amico e concittadino Bernardo Navagero, già ambasciatore a Roma²⁵. A causa della nomina cardinalizia, Amulio è di nuovo accusato dall'autorità della Repubblica di aver tramato a proprio favore, di aver violato la legge ed è inevitabile la rottura: il Senato ordina agli ambasciatori diretti a Roma di non avere contatti con il cardinale e di non negoziare in sua presenza col papa²⁶. Sospetti e illazioni non sono irrilevanti né rimangono confinati a ristrette élites se Pio IV, il 18 agosto 1562, decide di «mandare in luce la verità» con una bolla contro i «vani romori» di quanti «sono andati pubblicamente dicendo di sospettare». Narra il testo con dovizia di particolari le motivazioni della scelta: sono le qualità, tra cui la fedeltà alla patria, l'onestà e l'acuto ingegno a rendere il Da Mula meritevole di tale incarico sicché, spiega il pontefice, «non per raccomandazione», ma «per nostra propria volontà determinammo farlo cardinale» e prova che «egli veramento del tut-

²⁰ C. Pasero (a cura di), *Relazioni di Rettori veneti a Brescia durante il secolo XVI. Illustrazione, trascrizione, indicii*, Stamperia Giovannelli, Toscolano 1939; G. Gullino, *Da Mula Marcantonio*, in *DBI*, vol. XXXII, 1986, pp. 383-87; M. Catto, *Cristiani senza pace: la chiesa, gli eretici e la guerra nella Roma del Cinquecento*, Donzelli, Roma 2012, in partic. pp. 39-50.

²¹ BAV, *Ms. Urb. Lat.* 1039, cit. in P. Paschini, *Come fu cardinale Marco Antonio Da Mula detto l'Amulio*, in "Rivista di storia della Chiesa in Italia", XI, 3, 1957, p. 394.

²² *Ibid.*

²³ *Ivi*, pp. 395-99.

²⁴ Dal 1546 la Congregazione del Sant'Uffizio vota a favore dell'apertura di un processo contro Grimani, cfr. A. Del Col, *Le vicende inquisitoriali di Giovanni Grimani, patriarca di Aquileia*, in "Metodi e ricerche", XXVII, 2, 2008, pp. 81-100; sulla vicenda cfr. anche M. Firpo, *La presa di potere dell'Inquisizione romana, 1550-1553*, Laterza, Roma-Bari 2014.

²⁵ Su Bernardo Navagero e sui rapporti con il Da Mula, cfr. D. Santarelli, *Il papato di Paolo IV nella crisi politico-religiosa del Cinquecento: le relazioni con la Repubblica di Venezia e l'atteggiamento nei confronti di Carlo V e Filippo II*, Aracne, Roma 2008, pp. 23-26.

²⁶ P. Paschini, *Come fu cardinale Marco Antonio Da Mula detto l'Amulio*, cit., p. 403.

to è fuor di colpa» è il fatto che «nel giorno istesso della promotione pertinacemente ricusò di esser promosso». Il documento, oltre che un tentativo di riabilitare il veneziano, è una pubblica difesa dell'incorrotta e libera volontà del pontefice, la cui *fama* non deve essere infangata da alcun tipo di gratuite illazioni²⁷.

2. Vescovi, inquisitori e lingua italiana durante l'Interdetto contro Venezia (1606)

La produzione infamante può derivare dalla diffusione di notizie riservate, come testimonia il conflitto relativo all'interdetto fulminato nel 1606 da Paolo V sulla Repubblica di Venezia. In questa drammatica congiuntura la pubblica circolazione di informazioni alimenta cartelli e scritte anonime che sbeffeggiano la strategia del "diniego", ovvero l'iniziale tentativo della Repubblica di negare lo scontro²⁸.

I fatti sono noti. A seguito di contrasti in materia di giurisdizione sui beni ecclesiastici e sui privilegi del clero, Paolo V lancia l'interdetto, ossia la scomunica con sospensione dei sacramenti e pone Venezia fuori dalla Chiesa. Sulle prime, i patrizi negano l'esistenza dell'interdetto, che sarà revocato nel 1607 dopo laboriose trattative diplomatiche grazie all'intervento della Francia. In quei difficili mesi risulta impossibile controllare la trasmissione delle notizie ai vari livelli della società, in quanto essa non è solo connessa alla conduzione degli affari di governo, ma ai circuiti delle ambasciate delle corti straniere, e all'attività dei numerosi mercanti attivi a Venezia. Gli scritti di numerosi menanti traghettano lo scontro dalle stanze del potere agli spazi pubblici di piazza San Marco, delle calli, delle botteghe. Ciò implica che la comunicazione delle notizie, termine che nel vocabolario politico veneziano designa una ristretta circolazione all'interno del patriziato, diventa pubblicazione, cioè diffusione incontrollata presso più ampi strati di popolazione: i patrizi, gli informatori e i barbieri al centro della ricerca di Filippo de Vivo sono i vertici di un modello di comunicazione triangolare²⁹ articolato tra Palazzo Ducale, sede del potere, Piazza San Marco, ambito d'azione privilegiato degli informatori, le botteghe artigiane, approdo delle informazioni e luoghi di discussione ove sono trasfigurati gli eventi politici e le dispute internazionali. Al fine di zittire i *rumores* della piazza, delle calli, delle botteghe, le parti in contesa sono costrette a ricorrere all'ufficializzazione del conflitto attraverso una campagna di stampa senza precedenti in cui varie scritture (tra cui orazioni, lettere, trattati, libelli a stampa) sono ri-

²⁷ «A futura memoria. Tenendo noi in terra [...]», [in Roma, appresso Antonio Blado, 1562], BAng, vol.misc., L.22.27/3. Nello stesso volume, precede l'originale latino: «Ad futuram rei memoriam. Cum eius locum, licet indigni [...]».

²⁸ Per la bibliografia più recente sull'Interdetto si veda F. de Vivo, *Sfera pubblica o triangolo della comunicazione? Informazione e politica nella prima età moderna*, in M. Rospocher (a cura di), *Oltre la sfera pubblica. Lo spazio della politica nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna 2012, pp. 31-53; Id., *Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia*, Feltrinelli, Milano 2012.

²⁹ Id., *Sfera pubblica o triangolo della comunicazione?*, cit.

prodotte in centinaia di esemplari di diversa lunghezza, formato e lingua: non solo latino, ma anche francese, inglese, olandese, italiano e perfino dialetto veneziano³⁰.

In che modo e per quali finalità la lingua italiana viene impiegata dalle autorità ecclesiastiche coinvolte nella contesa dell'interdetto? Sin dall'inizio Paolo V compie la scelta precisa di emanare in volgare il *Breve di censvre et interdetto* per garantire un'ampia risonanza all'interdetto e la comprensione delle ragioni della scomunica da parte di una vasta platea³¹. La Repubblica risponde con il *Protesto* del suo consultore, il servita Paolo Sarpi, diffuso dal senato a suon di tromba e, come il *Breve*, affisso in latino e in italiano su quelle porte delle chiese di cui il monitorio papale ordina la chiusura³². I cardinali giustificano la scelta del volgare con la "necessità della Chiesa" di difendersi dalla panflettistica degli avversari, come spiega Bellarmino nella *Risposta al trattato dei sette teologi di Venezia sopra l'Interdetto* (1606):

Sono alcuni che si meravigliano che io risponda a certi libretti volgari che paiono – e sono veramente di poca sostanza e di meno dottrina – stimando che in questo si avvilisca la dignità delle opere latine che in altri tempi ho dato alla stampa. A questi tali rispondo che a far ciò mi ha mosso l'esempio de' maggiori, la necessità della Chiesa e l'importunità degli avversarii [...] E sebbene questi libretti sono piccoli e volgari, nondimeno non è piccolo il danno che possono fare nell'anime de' fedeli, se si lasciano andare senza risposta³³.

Allo stesso modo vescovi e inquisitori della Penisola promulgano in italiano editti contro la letteratura originata dall'interdetto e diffusa a vari livelli della società, come dimostra l'ordine rivolto alle monache dall'arcivescovo di Bologna Alfonso Paleotti circa la consegna al vicario generale di certi «libretti pubblicati con l'occasione de [...] Interdetto a Venetiani et altri prohibiti contra la Sede Apostolica»³⁴. Gli inquisitori sono esortati a pubblicare le proibizioni in italiano dal cardinale Pompeo Arrigoni, per conto della Congregazione del Sant'Uffizio. Questi infatti, il 27 maggio 1606, invia all'inquisitore di Modena Arcangelo Calbetti da Recanati

[...] un esemplare dell'Editto fatto da questa Sacra Congregazione in materia de' libri et altre scritture sopra l'Interdetto et potestà del papa, stampate o manoscritte con

³⁰ Id., *Dall'imposizione del silenzio alla «guerra delle scritture». Le pubblicazioni ufficiali durante l'interdetto del 1606-1607*, in "Studi veneziani", XLI, 2001, pp. 179-213.

³¹ *Breve di censvre et interdetto della Santità di Nostro Signore Papa Paolo V contra li SS. Venetiani*, Roma, Stamperia Vaticana, 1606, ASMO, *Cancellaria Ducale-Documenti di Stati e Città*, s. XVIII, b. 106, fasc. 1601-1609.

³² F. de Vivo, *Patrizi*, cit., p. 48.

³³ P. Godman, *The Saint as Censor. Robert Bellarmine between Inquisition and Index*, Brill, Leiden 2000, p. 191.

³⁴ *Ordine di monsignore illustrissimo et reverendissimo arcivescovo di Bologna alle monache di consignare libretti pubblicati con l'occasione de monitorio, scomunica et interdetto a Venetiani et altri prohibiti contra la Sede Apostolica*, in Bologna, per Vittorio Benacci, stampator archiepiscopale, 1606, BCABo, *Bandi Francesco Maria Zambecari*, vol. IV, c. 95^a.

l'occasione dell'Interdetto de' Venetiani, acciò li faccia publicare e ristampare in latino et volgare in tutti li luoghi della sua giurisdizione³⁵.

Nelle diocesi talvolta provvedono alla pubblicazione sia il giudice di fede sia l'ordinario: a Milano il 10 luglio 1606 l'arcivescovo Federico Borromeo e l'inquisitore Stefano da Garessio traducono di comune accordo un «Editto de signori cardinali» con il quale «sotto pena di scomunica *latae sententiae* si proibisce un libretto stampato et altre scritture contra il Breve di [...] Paolo Quinto per le censure publicate contra li Venetiani l'anno 1606»³⁶.

Se a Milano, come ad Asti³⁷, vi è collaborazione, a Macerata, viceversa, l'uso della lingua volgare diventa lo strumento per ampliare l'autorità inquisitoriale: il vescovo Galeazzo Morone l'8 luglio 1606 si lamenta con il cardinale Antonio Maria Sauli, il quale presiede la Congregazione dei Vescovi e Regolari³⁸, circa le manipolazioni editoriali dell'inquisitore nella traduzione dell'editto del Sant'Ufficio contro il possesso di testi sull'Interdetto. All'epoca il giudice di fede di Ancona è Paolo Nazari da Cremona e il vicario di Macerata Agostino da Recanati, entrambi domenicani³⁹. Tra i più efficienti prelati della Controriforma⁴⁰, il milanese Morone, che regge la diocesi dal 1573 al 1613, è nipote di Carlo Borromeo di cui nella propria giurisdizione intende imitare il modello di vescovo al di sopra di ogni altra autorità locale. Estenuato dalle prevaricazioni che possono «causar molti disordini», l'ordinario supplica il Sauli di provvedere affinché «tanto nella materia di libri quanto nelle altre cause si contenti il padre inquisitore d'esercitar la sua giurisdizione et

³⁵ ASMO, *Inquisizione*, b. 251, fasc. V. P. Arrigoni inoltra l'editto anche all'inquisitore di Bologna, con identico monito di pubblicarlo nei «luoghi della sua giurisdizione in latino e in volgare», BCABO, *Manoscritti B*, b. 1863, c. 32^r; il 30 giugno, a quello di Firenze, prescrivendogli di farlo «ristampare anco bisognando», cfr. J. Tedeschi, *The Prosecution of Heresy: Collected Studies on the Inquisition in Early Modern Italy*, Medieval and Renaissance Texts and Studies, Binghamton 1991, p. 306. Su Pompeo Arrigoni, cfr. G. De Caro, *Arrigoni Pompeo*, in *DBI*, vol. IV, 1962, pp. 320-321 e T.F. Mayer, *The Roman Inquisition. A papal bureaucracy and its laws in the age of Galileo*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2013, pp. 41-43.

³⁶ In Milano, per li stampatori archiepiscopali & del Sant'Ufficio dell'Inquisizione, ASDMi, *Stampati*, b. 1606-1609, cc. 29^r-30^r.

³⁷ Ad Asti (23 ottobre 1606) l'inquisitore locale attesta di aver fatto «stampare latino e volgare» un editto «contro alcuni altri libri che vanno contro l'Interdetto di Nostro Signore» e di volerlo diffondere «per tutta la diocesi» e due mesi prima (10 agosto 1606) il vescovo astigiano Giovanni Stefano Aiazza ha «fatto ristampare l'Editto contro Venetiani», ha proceduto a «volgarizzarlo sotto il latino affinché resti meglio inteso da tutti», lo ha pubblicato nei luoghi soliti e «fatto anco raccontare in pulpito dal predicatore della cathedrale al popolo», cfr. ACDF, St. St. GG. 1- g, cc. 242^r- 243^r.

³⁸ M.C. Giannini, *Difesa del territorio e governo degli interessi. Il problema delle fortificazioni nello Stato di Milano (1594-1610)* in M. Rizzo, J.J. Ruiz Ibáñez e G. Sabatini (a cura di), *Le forze del principe: recursos, instrumentos y límites en la práctica del poder soberano en los territorios de la monarquía hispánica*, Atti del Seminario Internazionale (Pavia, 22-24 settembre 2000), Murcia, Universidad de Murcia, 2004, vol. I, p. 326.

³⁹ Sulla presenza del tribunale inquisitoriale nelle Marche, cfr. V. Lavenia, *Giudici, eretici, infedeli. Per una storia dell'Inquisizione nella Marca nella prima età moderna*, in «Giornale di Storia», VI, 2011, pp. 1-36, <<http://www.giornaledistoria.net/index.php?Articoli=557D0301220A7403210E00767773>> (01/19).

⁴⁰ C. Donati, *Vescovi e diocesi d'Italia dall'età post-tridentina alla caduta dell'antico regime*, in M. Rosa (a cura di), *Clero e società nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari 1992, p. 346.

di non turbare quella degli ordinari, né arrogarsi il luogo loro»⁴¹. Nella lettera il Morone dice di aver provveduto a

far subito tradur in volgare l'Editto mandatomi per la prohibitione de' libri e scritturre intorno alle cose di Venetia et lo feci stampare et affiggere in diversi luoghi pubblici di questa città et diocesi et particolarmente nella Chiesa qui della Madonna delle Gratie delli padri di San Domenico dove risiede un vicario per il Santo Officio.

Solerte è l'intervento dell'inquisitore, intenzionato a indebolire il potere dell'ordinario:

Ma circa sei giorni dopo la mia publicatione, mentre ancora gli Editti stavano affissi, il padre inquisitore lo fece publicar di nuovo et nella traduzione pervertì l'ordine dell'illustrissima Congregatione con pigliar per se stesso il primo luogo, et metter l'ordinario sotto di sé, come nell'allegato suo Editto si può vedere. Il che, sebben è cosa forse farne poca stima, tuttavia non par convenevole ch'egli s'usurpi quest'autorità e tanto meno contra la forma dell'Editto di cotesta Sacra Congregatione et per semplice sua volontà di gareggiare con li ordinari, per non dire di strapazzarli.

Conseguenza del "sommo rigore" professato dai ministri, rigore che stando a Morone "alcuni chiamano indiscrezione", è il logoramento dei rapporti con il resto della società e in particolare con i notabili:

il Tribunale della Santa Inquisitione, che per se stesso suol esser pieno di misericordia, si rende con le loro durezze tant'aspro et esoso che da ciascuno viene abhorito et molti catidranti di questo studio et altri dottori et gentiluomini qualificati non s'arrischiano di trattar con essi, poiché d'ogni picciola cosa pretendono di far processo et venir all'abiuatione, ancorché spontaneamente et per disgravio di coscienza li siano portati libri o prohibiti o sospetti et minacciandoli anco di carceri, ciascuno se ne astiene in preiuditio dell'anime proprie, di che ne potrei dare molti esempi.

Tra gli esempi il Morone riporta episodi legati alla censura libraria:

[gli inquisitori] fanno prohibiti molti libri non specificati nell'Indici né contenuti nelli Regoli suoi o nelli Editti dopo l'Indice publicati et questi miei deputati, molto atti per la buona pratica et intelligenza ch'hanno di libri, con distrezza et diligenza facevano il debito loro, con li quali perciò ciascuno trattava volentieri, temono hora d'ingerirsi per non contrastar con i vicari del padre inquisitore, che contra l'istesse Regole dell'Indici pretendono d'haver essi soli la facultà di riveder, et corregger libri et che gli ordinari non ci habbino parte alcuna.

L'accorata richiesta di tenere a freno l'invadenza del giudice di fede è l'ennesima testimonianza di un diverso *modus operandi*: il vescovo persegue in ge-

⁴¹ ACDF, St. St. DD 1-e, c. 873^r.

nera una pastorale improntata alla correzione fraterna⁴², all'educazione e al convincimento dei fedeli, in linea con l'Indice tridentino e la legislazione conciliare, mentre l'inquisitore ha uno «stilo» coercitivo e punitivo, «stilo» che, secondo il Morone, non dà buoni frutti, dato che con i suoi vicari «ciascuno trattava volentieri», mentre con gli inquisitori i fedeli «non s'arrischiano di trattar».

3. Infamare i cardinali, infamare il papa

La diffusione di notizie diffamanti e informazioni riservate si verifica anche in occasione dei conclavi. Nonostante la rigida disciplina imposta dai pontefici ai conclavisti, la clausura è di frequente violata per incidenti, per dolo, per la prassi dei cardinali di comunicare con l'esterno, per cui l'informazione trova cassa di risonanza nella città e nelle ambasciate, rimbalza tra avvisi, corrispondenze, diari, alimenta pasquinate. Per giunta la pratica delle scommesse sulla vita, sulla morte del papa e sull'elezione del successore esprime nel linguaggio del gioco e della quotazione l'opinione che sui singoli cardinali circola in vario modo nell'Urbe⁴³. Pertanto il 9 ottobre 1562 Pio IV, emanando la bolla *In eligendis* sulla riforma del conclave, contempla anche la proibizione delle *sponsiones super electione pontificis*. E, nei decenni successivi, quando la presenza delle «scritture criminali» raggiunge l'acme (1590-1592)⁴⁴, dopo il conclave dell'ottobre 1590 di cui viene violata la clausura⁴⁵, Gregorio XIV è costretto a emanare la bolla *Cogit Nos depravata* (21 marzo 1591) contro l'«uso frequente di quelle scommesse che sopra la futura elettione over vita et morte» dei pontefici «et promotione» dei cardinali «si sogliono fare». E proprio «l'uso frequente» giustifica le traduzioni in volgare di entrambi i provvedimenti da parte di governatori e vescovi.

La *In eligendis* è tradotta fedelmente e stampata a Roma⁴⁶ mentre qualche anno dopo, nel 1587, il bando del governatore Mariano Pierbenedetti divulga soltanto il paragrafo «sponsiones super electione pontificis damnantur»⁴⁷ in cui Pio IV stabilisce che i *contrafacientes* siano puniti «arbitrio governoris», dispiegando un amplissimo ventaglio di interventi assenti nell'originale⁴⁸. Edita fedelmente nella capi-

⁴² S. Pastore, *Il Vangelo e la spada. L'Inquisizione di Castiglia e i suoi critici (1460-1598)*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2003, pp. 349-368.

⁴³ M.A. Visceglia, *Morte e elezione del papa. Norme, riti, conflitti. L'età moderna*, Viella, Roma 2013, pp. 275-85.

⁴⁴ R. Villard, *Incarciare una voce: il caso della sede vacante (Roma, XVI secolo)*, in "Quaderni storici", XLI, 121 (1), 2006, p. 55.

⁴⁵ M.A. Visceglia, *Morte e elezione*, cit., p. 276.

⁴⁶ *La Bolla della Santità de Papa Pio IIII sopra la reformatione del (sic) conclavi nella elettione del pontifice romano*, data in Roma, appresso San Pietro, l'anno 1562, BAV, vol. misc., R.I.IV 1681 (44).

⁴⁷ Si tratta del paragrafo 21, cfr. *Ordinationes pro tempore Sedis Apostolicae vacantis, circa electionem Summi Pontificis et observantiam conclavis. Declarationes que iurisdictionum collegii Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium camerarii et clericorum camerae, maioris poenitentiarum, datarii, praefectorum et praelatorum signaturae gratiae et iustitiae et custodum conclavis*, BR, vol. VII, pp. 231-236.

⁴⁸ Per gli autori di scommesse di qualsiasi tipo e non solo relative al pontefice come nella bolla, prevede pene pecuniarie; per artigiani e «altre persone di minor conditione» aggiunge cinque anni di galera, punizione riservata agli ebrei in forma perpetua e ai sensali; per le cortigiane contempla la perdita di dena-

tale dello Stato della Chiesa presso lo stampatore camerale Antonio Blado⁴⁹, la *Cogita nos depravata* subisce invece alcune modifiche nei testi manoscritti approntati dagli ordinari nella Penisola⁵⁰. Comune alle traduzioni è l'intenzione di salvaguardare la reputazione del clero agli occhi dei più. Il testo originale definisce le scommesse una «profanazione», una sorta di «sacrilegio» in quanto «in simili elettioni del tutto spirituali e sacre si mescola alcuna sorte di danari e vi si va attaccando una bruttissima maniera di mercantia». Ne conseguono innumerevoli danni; rincorrendo il guadagno ci si scorda «delle cose appartenenti a Dio» e ridotti in povertà «si dà sfogo alle bestemmie» o si ricorre «alle nefande invocationi di demonii». La «grande ingordigia di guadagno» è diffusa tra «persone [...] ecclesiastiche et religiose» al punto che questa consuetudine sarebbe «a ciascuno notissima», passo tralasciato nelle versioni di Alessandro Guidiccioni a Lucca (1591)⁵¹ e di Francesco Maria Piccolomini a Pienza (1554-1599)⁵². Emerge altresì la volontà di rafforzare il potere dell'ordinario a discapito di altre autorità deputate a perseguire i crimini nella traduzione del Piccolomini, il quale omette la figura del giudice secolare come compartecipe della punizione. La scelta è coerente con l'atteggiamento dei visitatori apostolici che in quegli anni a Siena e nelle altre diocesi toscane intendono ostacolare le «interferenze dei laici nella gestione del sacro», includendo nel termine varie accezioni, tra cui il «rispetto alle persone e ai patrimoni», le «stesse funzioni sacre» e in generale il governo della diocesi⁵³. Si confrontino il testo originale (citato per chiarezza nella versione italiana stampata a Roma):

La onde comandiamo [...] a tutti li ordinari [...] che procedino alla esecuzione delle censure [...] contra qualsivoglia transgressore della presente Constitutione chiamando (se sarà bisogno) l'aiuto del braccio secolare

e il secondo all'edizione pientina:

Ordinando alli vescovi de luoghi che con ogni remedio opportuno procedino alle executioni di dette scommesse.

ri, la frusta e l'esilio perpetuo da Roma, cfr. *Bando sopra le scommesse*, Mariano Perbenedetti governatore di Roma, in Roma, per gli heredi di Antonio Blado stampatori camerale, 1587, BNR, *Bandi e bolle pontificie del XVI secolo*, 68.13. *Busta C.44Bl.*

⁴⁹ *Bolla della Santità di Nostro Signore Gregorio Papa XIII contra chi fa scommesse sopra la vita et morte o sopra la futura elettione del Pontefice Romano o sopra le promotioni della Santa Chiesa Romana*, in Roma, appresso Antonio Blado stampatore camerale, 1591, BScR, *vol. misc.*, FA10.4. 30/15.

⁵⁰ A Bologna viene edito invece fedelmente un manifesto a stampa presso la tipografia di Benacci, cfr. *Sommario della Bolla della Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XIII contro quegli che fanno le scommesse sopra la vita e la morte e la futura elettione del Sommo Pontefice et la creatione de nuovi cardinali della Santa Romana Chiesa*, in Bologna, per Vittorio Benacci stampator camerale & archiepiscopale, [1591], ASR, *Collezione di Bandi*, b. 8, c. 46^r.

⁵¹ «Si notifica qualmente [...]», Alessandro Guidiccioni vescovo di Lucca, 18 aprile 1591, ASDLu, *Segreteria Arcivescovile*, b. *Editti e Ordini emanati dai Vescovi dal 1517 al 1590*, cc. 289^r-290^r.

⁵² «Il medesimo Nostro Signore Gregorio XIII [...]», ADP, *Costituzioni più necessarie alle cure ecclesiastiche di vari Pontefici, Giubilee, Indulgenze, Editti e Decreti dal 1564 al 1669*, b. 273.

⁵³ G. Greco, *La Chiesa di Siena in età moderna: gli aspetti istituzionali*, in M. Sangalli (a cura di), *Chiese chierici sacerdoti. Clero e seminari in Italia tra XVI e XX secolo*, Herder, Roma 2000, p. 122.

4. L'ordine pubblico in una società violenta

Il Cinquecento, come la storiografia ha dimostrato, è un secolo violento. Non solo per le continue guerre, durante la prima metà del secolo, e le guerre di religione, nella seconda metà. Infatti le stesse difficili condizioni di vita, la miseria e la cultura della violenza contribuiscono al fenomeno del banditismo, piaga di tutti gli stati italiani e, soprattutto, di quello pontificio⁵⁴. L'uso dell'italiano nei provvedimenti papali è attestato con frequenza a partire dagli anni '60 del Cinquecento⁵⁵, quando per far fronte in modo più incisivo alla crescente criminalità la normativa è incrementata e resa più organica. Il volgare è naturalmente in funzione di destinatari per i quali il latino è una lingua sconosciuta: i criminali e i banditi, spesso provenienti o operanti nelle campagne, gli amministratori della giustizia nelle province, cui occorre chiarezza per interpretare e applicare le disposizioni⁵⁶ e le comunità, chiamate a cooperare all'attuazione delle norme⁵⁷. Più in generale, gli editti dei papi sono diretti ai sudditi, incentivati alla cattura dei fuorilegge dalla prospettiva di premi pecuniari, dalla concessione di indulti e dalla remissione dei peccati. Tuttavia è evidente che l'impiego del volgare esprime sul piano linguistico le difficoltà che incontra nella pratica l'imposizione dell'ordine pubblico. In questo senso è essenziale soffermarsi sull'operato dei governatori delle città dello Stato pontificio. Un primo esempio è dato dall'attività di Alessandro Pallantieri, che forse grazie alla sua lunga esperienza di governatore a Cesena e ad Ascoli prima che a Roma (tra il 1563 e il 1566)⁵⁸ apprende che non sempre le pene esemplari sono efficaci. Pertanto egli mitiga la bolla di Pio IV contro le armi proibite, condonando la pena a chi le consegna entro il termine previsto⁵⁹. Probabilmente la necessità di una rigida disciplina nei periodi di sede vacante porta Monte Valente da Trevi, governatore di Perugia, a introdurre la denuncia segreta in un bando che condanna tra vari reati il possesso di armi proibite

⁵⁴ Sulla criminalità e sul banditismo in particolare, cfr. I. Fosi, *La società violenta. Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1985.

⁵⁵ *La Bolla contra gli homicidiali, scandalosi et ciascun altri banditi di pena capitale, etc. Pubblicata da Nostro Signore Papa Pio per divina providentia Papa IIII*, in Bologna, nelle case di Antonio Giaccarello, [1561], BCABO, vol.misc., 6.XX.IV.07op.23; *Bolla del Santissimo Signor Nostro Pio per la divina providentia Papa Quinto contra gli accettanti homicidi, banditi et huomini di mal affare per la quale incorreranno, oltre le altre, la pena della confiscatione de' beni, dell'eccidio delle case et del perpetuo esilio, con tutte le loro famiglie*, pubblicata in Bologna li III settembre MDLXVI, in Bologna, per Alessandro Benacci, ASR, *Collezione di bandi*, b. 3, c. 129^o; *Decreto di Nostro Signore Pio papa Quinto contra homicidi et altri delinquenti o banditi del Regno di Napoli*, Romae, apud Antonium Bladum impressorem cameralem, 1583, BNR, *Bandi e bolle pontificie del XVI secolo*, 68.13.E.1.75., cc. 2^a-2^v.

⁵⁶ I. Fosi, *La società violenta*, cit., pp. 199-200.

⁵⁷ Per i provvedimenti contro i complici dei banditi, cfr. ad es. *Costituzione del Santissimo Papa Gregorio XIII intorno agli homicidiali, assassini et altri per delitto capitale banditi o diffamati et ai ricettatori de essi et a quei che impediscono i ministri della giustitia*, in Bologna, per Alessandro Benacci, d'ordine de' Superiori, 1580, BCABO, vol.misc., A.V.I.VII.01op052. Su Alessandro Pallantieri, cfr. S. Feci, *Pallantieri Alessandro* in, *DBI*, LXXX, 2014, pp. 481-485.

⁵⁸ *Notizie degli scrittori bolognesi raccolte da Giovanni Fantuzzi. Tomo terzo*, in Bologna, MDCCCLXXXVIII, nella stamperia di San Tommaso d'Aquino, con licenza de' Superiori, p. 229.

⁵⁹ *Bando per levare le difficoltà*, cit.

(1572)⁶⁰. In alcuni casi le modifiche sono indirizzate a salvaguardare interessi personali come l'impunità: il bando del Pallantieri (1564) censura le pene comminate nell'originale a governatori e autorità locali che concedano licenze. E ancora, l'esclusività nella punizione dei trasgressori: se Pio IV prescrive che fuori dalla capitale le armi proibite vanno consegnate, oltre che ai governatori, anche a «rectori, vel praesidi [...] seu alii superiori», nel bando emanato a Perugia da Buonsignore Finetti (1572) di costoro non vi è traccia⁶¹. Infine, alcune traduzioni sembrano indicare la ricerca di una maggiore autonomia da Roma: sempre a Perugia mentre proibisce «che persona alcuna [...] ardisca per l'avenir di portare, retener in casa persone che havessero [...] archibugetti minori di tre palmi, sotto pena della forca», Corrado Asinario (1578) specifica che la «qual pena debbano li governatori delle provincie et città [...] subito essequire», ma a una condizione: «senza concedere ricorso o darne altro aviso a Roma»⁶².

A divulgare la normativa sono inoltre i vescovi della Penisola, che talora estromettono il braccio secolare nella punizione dei crimini, come dimostrano alcune traduzioni della *Cum alias nonnulli* (24 maggio 1591), bolla che prevede l'esclusione del diritto d'asilo per i banditi e altri responsabili di delitti. Allineandosi al decreto tridentino *De reformatione* (sessione XXV, capitolo 20), revoca le concessioni fatte ai principi, stabilisce che l'accertamento della qualità del crimine e il prelievo del reo dal luogo sacro competono al vescovo e che l'unico giudice in materia di diritto d'asilo è quello ecclesiastico; contempla la scomunica per chiunque violi l'*immunitas* locale⁶³. Nel caso i ministri della «corte secolare» lo richiedano, vesco-

⁶⁰ «Et ciascun se guardi di contravenire, perché si procederà alle esecuzioni delle pene sopradette irremissibilmente et lo accusatore sarà tenuto secreto et se riconoscerà insieme con lo esecutore delle parti loro, secondo il solito», *Bando concernente il governo di Roma in questa sede vacante*, datum Romae in aedibus populi romani, die secundi maii, 1572, ASR, *Collezione di Bandi*, b. 5, c. 56^f. La denuncia anche in *Prohibitione degli archibugi a ruota*, Andrea Ricuperato da Brisighella governatore generale di Perugia, 8 febbraio 1567, ASPg, *Archivio Storico del Comune di Perugia, Editti e Bandi*, b. 6, reg. 225, c. 243^{rv}. Sulla dialettica sede piena-sede vacante, espressione di una tensione continua tra continuità e discontinuità, tra ordine e disordine propria di ogni transizione di potere, cfr. M.A. Visceglia, *Morte e elezione*, cit., pp. 62, 77, 79. La convinzione dell'efficacia di punizioni più severe è condivisa da Tommaso Sanfelice (1572), che divulga le proibizioni delle bolle di Pio IV e di Pio V sulle armi proibite inserendo pene scenografiche (tre tratti di corda) e accorciando il tempo previsto per la consegna, cfr. *Prohibitione de pugnali, archibugetti et altre armi minori di 3 palmi*, Tommaso Sanfelice governatore dell'Umbria, 29 luglio 1572, ASPg, *Archivio Storico del Comune di Perugia, Editti e Bandi*, b. 7, reg. 341, cc.181^f-182^f. Qualche anno dopo (1578), sempre a Perugia, potenzia le pene anche il governatore Corrado Asinario, che destina cinque anni di galera a chi «maestro o artefice [...] ardisca di fare [...] ruote o altre sorte de archibugi simili», e multe pecuniarie ai mercanti soliti a «portare o far condurre di fuori [dalla città] alcuna sorte de detti archibugi», *Bando sopra il non poter tenere né vsare qualsivoglia sorte d'archebuso eccetto che a nicchio*, Romae, apud haeredes Antonij Bladij impressores camerales, 1578, ASPg, *Archivio Storico del Comune di Perugia, Editti e Bandi*, b. 7, reg. 264.

⁶¹ *Prohibitione di pugnali, coltelli et altre armi*, Buonsignor Finetto governatore generale di Perugia, 23 febbraio 1572, ASPg, *Archivio Storico del Comune di Perugia, Editti e Bandi*, b. 6, reg. 341, cc.125^f-126^v.

⁶² *Bando sopra il non poter tenere né vsare qualsivoglia sorte d'archebuso*, Romae, apud haeredes Antonij Bladij, 1578, ASPg, *Archivio Storico del Comune di Perugia, Editti e Bandi*, b. 13, reg. 264.

⁶³ F. Ricciardi Celsi, *Asilo (diritto di)*. *Diritto canonico* in *Enciclopedia Giuridica*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, vol. Aggiornamento XVII dell'Enciclopedia Giuridica, 2009, pp. 1-4. Sul

vi, arcivescovi, patriarchi, prelati consegnino loro i delinquenti rifugiatisi nelle chiese e nei luoghi sacri, la bolla prescrive che

[...] i delinquenti laici sopradetti posciaché [...] dalle chiese o luoghi sacri saranno stati estratti e fatti prigionieri, si debbano mettere nelle carceri della corte ecclesiastica et ivi in luogo fidato e sicuro e sotto opportuna custodia da darsigli (se sarà bisogno) dalla corte secolare, ritenersi.

Se a Cremona Cesare Speciano (luglio 1591)⁶⁴ omette entrambi i passi, determinato a risolvere le problematiche nell'ambito della giustizia diocesana, a Piacenza Claudio Rangoni censura in parte il secondo (1600):

Vuole di più che tutti li delinquenti, quali con licenza de vescovo o suo ufficiale come di sopra saranno cavati fuori de luoghi sacri, siano primieramente condotti alle pregioni della corte ecclesiastica⁶⁵.

Non si deve peraltro dimenticare che talora è lo stesso pontefice a intimare la traduzione delle bolle ai fini di garantirne la massima diffusione. Ad esempio nella costituzione del 1° luglio 1585, tradotta a Bologna, in cui Sisto V ordina

che ciascuna comunità, università e popolo [...] quando haveranno havuta notizia di queste nostre lettere, capitandoli esse medesime, ovvero uno trasonto, etianio stampato, alle mani, chiamato il pubblico consiglio [...] queste istesse lettere [...] ad alta et intellegibile voce etianio dichiarandole volgarmente accioché meglio e più facilmente possano essere capite e intese da tutti, debbano senza manco far leggere e pubblicare⁶⁶.

Sisto V è un fermo persecutore di banditi e malviventi, che non esita a usare il pugno di ferro comminando esecuzioni capitali a famosi capi di bande, come il conte Giovanni Pepoli impiccato a Bologna in quanto «bisogna tagliare delle teste grosse per far paura agli altri»⁶⁷. In questo scenario il papa ricorre a forme di perdono nel foro interno ai banditi pentiti, come testimonia l'*Assoluzione* in volgare del 1586 che concede perdono a coloro che confessano le loro colpe al confessore⁶⁸.

diritto d'asilo, cfr. anche C. Latini, *Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*, Giuffrè, Milano 2002.

⁶⁴ «Quella cura che a noi appartiene [...]», in Cremona, dato nel nostro palazzo episcopale, luglio 1591, ASDCr, *Curia Vescovile -Pastorali Editti, Circolari*, b. 1564-1717.

⁶⁵ *Sommario della Bolla di Gregorio XIV sull'immunità delle chiese*, in *Constitutiones et Decreta condita in synodo dioecesana placentina*, cit., pp. 300-302.

⁶⁶ *Costituzione del Santissimo Signor Nostro Papa Sisto V contro gli homicidiali, assassini, banditi et i loro complici, fautori e ricettatori et i baroni et le comunità, i quali non tengono espurgati i loro territorii da quelle genti. Tradotta in volgare per più chiara intelligenza di ciascuno*, in Bologna, appresso Alessandro Benacci stampatore camerale, 1585, BCABO, vol. misc., A.V.I.VII.O1 op. 056.

⁶⁷ Relazione Capilupi, 29 giugno 1585, cit. in G. Sanità, *Sisto V e la lotta al brigantaggio nello Stato pontificio*, Edizioni Pubblicità e Progresso, Roma 1967, p. 57.

⁶⁸ *Assoluzione e gratia generale del Santissimo Signore Nostro Papa Sisto V a favore de quei i quali hanno conversato con li banditi, overo gli hanno dato aiuto. Tradotta in volgare per maggiore intelligenza*

Il controllo della comunicazione è funzionale al mantenimento dell'ordine pubblico. Essenziale a tale proposito è la questione della proibizione del duello. Nel corso del Cinquecento, come sappiamo, il duello d'onore è oggetto di crescenti e continui divieti da parte sia delle autorità laiche sia di quelle ecclesiastiche⁶⁹. Nello Stato della Chiesa, già nel 1509, con la bolla *Regis Pacifici*, Giulio II commina a chi pratica il duello «in punto d'onore» le pene riservate agli omicidi, ovvero la scomunica e la privazione della sepoltura ecclesiastica; inoltre, per i feudatari della Chiesa che concedono campo franco è prevista la scomunica, 4.000 ducati di ammenda, la privazione di feudo e giurisdizione se recidivi⁷⁰. La successiva *Quam Deo* di Leone X (1519), integralmente riproposta dalla *Consuevit* di Clemente VII (1522), alle sanzioni previste dal predecessore per i duellanti unisce la perpetua *damnatio memoriae* e la confisca dei beni; per i signori che nei loro territori consentono il duello, la privazione dei feudi e delle giurisdizioni; per gli spettatori pene pecuniarie.

Di nuovo, nel 1554, Giulio III ordina a magistrati e giudici di far rispettare le leggi, prevedendo pene severe se conniventi con i rei. Tali ripetute proibizioni e l'incremento delle pene lasciano intendere come la prassi del duello fosse difficilmente estirpabile per decreti in una società violenta, come quella cinquecentesca. Al termine della lunga e drammatica serie delle guerre d'Italia, Pio IV emana, il 13 novembre 1560, la bolla *Ea quae* con cui ribadisce ed estende le proibizioni a tutta la cristianità, al punto che prevede la scomunica *latae sententiae* per chi, indipendentemente da carica e dignità, partecipa o collabora al rito cruento, e proibisce l'affissione di *chartas certaminis*; restano però esclusi dalle censure l'imperatore e i sovrani⁷¹. Le sanzioni della bolla sono confermate da un decreto emanato a Trento il 3 dicembre 1563, che, tuttavia, estende a imperatore e sovrani la scomunica comminata ai *domini temporales*, estensione che rappresenta un «orgoglioso richiamo alla suprema autorità del Concilio»⁷².

di ciascuno. Pubblicata in Bologna alli 22 di maggio 1586, in Bologna, per Alessandro Benacci, BCABo, vol. misc., 16.Q.V.39op.11; cfr. anche il provvedimento con cui Gregorio XIII concede ai confessori approvati dall'ordinario di assolvere dalla scomunica coloro che aiutano i banditi: *Facultas ad annum duratura ut omnes presbiteri approbati possint absolvere a sententia excommunicationis eos qui conversati sunt cum bannitis aut qui praestiterunt illis commeatus et alia prohibita*; *Sommario della sopradetta Bolla*, Bononiae, apud Benatium impressore marchi episcopalem, MDLXXXIII, AGAB, *Bolle e brevi di Sommi Pontefici*, b. 427.

⁶⁹ Sul duello in Antico Regime e sulla relativa trattatistica, cfr. F. Erspamer, *La biblioteca di Don Ferrante. Duello e onore nella cultura del Cinquecento*, Bulzoni, Roma 1982; F. Billacois, *Le duel dans la société française des XVI^e-XVII^e siècles. Essai de psychosociologie historique*, École des hautes études en sciences sociales, Paris 1986; M. Bellabarba, *Rituali, leggi e disciplina del duello: Italia e Germania fra Cinque e Settecento* in *Duelli, faide e rappacificazioni: elaborazioni concettuali, esperienze storiche*, Giuffrè, Milano 2011, pp. 83-118; M. Cavina, *Il duello giudiziario per punto di onore. Genesi, apogeo e crisi nell'elaborazione dottrinale italiana (sec. XIV-XVI)*, Giappichelli, Torino 2003.

⁷⁰ G. Angelozzi, *La proibizione del duello: Chiesa e ideologia nobiliare*, in P. Prodi e W. Reinhardt (a cura di), *Il Concilio di Trento e il moderno*, Atti della XXXVIII Settimana di Studio (Trento 11-15 settembre 1995), Il Mulino, Bologna 1996, pp. 278-279.

⁷¹ Per il testo dell'*Ea quae*, cfr. *Contra pugnantis in duello et illud ubique gentium permittentes, spectantes, complicesque*, BR, vol. VII, pp. 83-86.

⁷² G. Angelozzi, *La proibizione del duello*, cit., p. 307. Sulle discussioni conciliari in materia, cfr. anche S. Prandi, *Davide e Golia. Il duello nel dibattito del Concilio di Trento*, in "Schifanoia", VI, 1989, pp. 9-19.

Trent'anni dopo Clemente VIII promulga la bolla *Illius vices* (17 agosto 1592), in cui sono confermate le punizioni «contra pugnantem in duello publice vel privatim», proibite le «chartulas provocatorias» e sotto pena di scomunica gli scritti redatti «sub pretextu proprii vel alieni honoris, et famae, more militari, atque ut vulgo dicitur, cavalleresco, tuendi aut ledendi». Inoltre precisa che la proibizione riguarda anche e soprattutto il duello *more cavalleresco*⁷³. La questione ritorna nel terzo Indice dei libri proibiti (1596) con cui sono vietati «duellorum libri, litterae, libelli, scripta», la cui lettura è consentita se utile per risolvere controversie e incoraggiare la pace, purché i testi siano «expurgati et approbati»⁷⁴.

Oltre che dai parroci *inter missarum solemnias*⁷⁵, la normativa viene divulgata da legati nello Stato pontificio e dai vescovi nella Penisola. L'*Ea quae* di Pio IV è oggetto del bando «sopra li duelli et libelli famosi» emanato a Bologna nel 1585 dal legato, il cardinale Antonio Maria Salviati. Nel bando si riserva «facoltà di procedere contro quelli che havessero errato» anche «per il passato» e viene inserita la denuncia segreta. Siamo di fronte a un tipico esempio di rafforzamento delle prerogative dell'autorità di governo del legato nei confronti della difficile materia dell'ordine pubblico nello Stato pontificio. Non a caso il bando, pur concernendo un provvedimento di Pio IV, si colloca durante il pontificato di Sisto V, la cui attività di repressione del banditismo e dei disordini è ben nota⁷⁶.

Stampata a Firenze tra il 1592 e il 1609⁷⁷, l'*Illius vices* è diffusa in forma manoscritta a Lucca dal vescovo Guidiccioni⁷⁸. Una versione manoscritta divulgata dall'ordinario di Colle

⁷³ *Confirmatio, declaratio et extensio Constitutionum Apostolicarum et Concilii tridentini contra pugnantem in duello publice vel privatim mittentesque, scribentes aut divulgantes chartulas provocatorias aut scripta quae dicuntur manifesta, eorum complices et fautores*, in BR, vol. IX, pp. 604-609.

⁷⁴ ILI, vol. IX, p. 527, cit. da C. Donati, *A project of 'expurgation' by the Congregation of the Index: treatises on duelling*, in G. Fragnito (a cura di), *Church, Censorship and Culture in Early Modern Italy*, Cambridge University Press, Cambridge 2001, p. 134.

⁷⁵ Simplicio Caffarelli, abate e vescovo di Montecassino, ordina ai parroci di dichiarare «vulgari sermone populo» almeno una volta l'anno il «Decretum Concilii Tridentini» e le «Constitutiones felicis recordationis Gregorii XIII et Clementis VIII», raccomandando loro di insistere sulla *excommunicationum sententia*, cfr. *De parochorum officio*, in *Constitutiones reverendissimi in Christo patris et Domini D. Simplicii Caffarelli sacri monasterii casinensis abbatis et eiusdem dioecesis ac iurisdictionis ordinarii in synodo dioecesana promulgatae. Anno Domini MDCXXVI, Urb. VIII Pont. Max. imprimatur*, Romae, apud Ludovicum Grignanum, [1626].

⁷⁶ «[...] Et in tal caso, rivelandogli, saranno tenuti segreti et [...] sarà sempre una buona mancia», *Bando sopra li duelli et libelli famosi. Pubblicato in Bologna alli 29 et 30 di giugno MDLXXXV*, in Bologna, per Alessandro Benacci, BCABo, vol. misc., A.V.I.VII.01op.035. Sulla figura del cardinale legato, cfr. I. Fosi, *La giustizia del papa*, cit., pp. 11-15.

⁷⁷ *Constituzione del Santissimo in Christo Padre et Signor Nostro Signor (sic) Clemente per divina provvidenza Papa Ottavo della confirmatione, dichiarazione, et estensione delle Constitutioni Apostoliche et Decreto del Concilio di Trento, contro a chi combatte in duello, o publica o privatamente, et ancora contro di chi manda, scrive o divulga cartelli provocatorii o scritti che si chiamano manifesti, et loro fautori et complici*, in Firenze, per Francesco Tosi, alle scalse di Badia, BRF, vol. misc., 146.9. Sullo stampatore Francesco Tosi, cfr. la bibliografia di Edit16, <http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/MAIN.htm> (01/19).

⁷⁸ *Sommario della Bolla di Clemente VIII sui duellanti*, Alessandro Guidiccioni vescovo di Lucca, [1592-1600], ASDLu, *Segreteria Arcivescovile, b. Editti e Ordini emanati dai Vescovi dal 1517 al 1590*, cc. 300^r-301^v.

Val d'Elsa Usimbardi nel 1594 è edita l'anno dopo a Firenze⁷⁹. La scelta della materna lingua è in linea con la volontà dell'Usimbardi di divulgare «ad maiorem singulorum notitiam» i contenuti delle *Constitutiones*, esito del sinodo convocato a soli due anni dalla nomina episcopale⁸⁰. Altri esemplari sono stampati a Rimini nel 1594 dal vescovo Giulio Cesare Salicini⁸¹; a Piacenza, tra gli atti del sinodo diocesano di Claudio Rangoni (1600)⁸² e a Parma (1602), diocesi in cui l'ordine di tradurre «in lingua commune» è rivolto da Giovanni Mozanega, vicario del vescovo Ferdinando Farnese, a «pia et dotta persona», sulla cui identificazione i documenti non fanno luce⁸³. Essendo questione riconducibile all'ordine sociale, il duello, come le trasgressioni sessuali o la stregoneria, richiama il rapporto di concorrenza con le autorità laiche: non a caso, in alcune traduzioni, i vescovi cercano di eliminare il riferimento alla compartecipazione laica alla repressione. Ne è un esempio il provvedimento dell'Usimbardi: mentre il testo latino raccomanda a duchi, marchesi, signori, principi cristiani e altre autorità di comminare gravissime pene, li esorta a bandire il duello con tutte le loro forze, li sprona affinché con i loro ufficiali eliminino tale piaga, il raffinato vescovo e giurista fiorentino si guarda bene dal menzionare tutto ciò⁸⁴. Se a Roma è costante la richiesta di un intervento delle autorità civili⁸⁵, la ripetuta omissione del loro ruolo nelle edizioni della bolla di Cesena, Piacenza e Rimini suggerisce che gli ordinari mal tollerano la compartecipazione del potere secolare, alleato sul piano teorico, ma, nella pratica, attivo concorrente e/o potere condizionante. Ecco allora che nel passaggio dal latino al volgare la norma, pur mantenuta nell'impianto generale, viene adattata da vescovi alle prese con la problematica definizione del loro ruolo che la legislazione papale non pare contemplare.

⁷⁹ *Sommario della Bolla della Santità di Nostro Signore Papa Clemente Ottavo contro quelli che combattono in duelli pubblici o privati et che scrivono o altrimenti palesano cartelli o manifesti et contro loro fautori o complici, in Constitutiones synodales et Decreta condita a reverendissimo domino Usimbardo Usimbardo episcopo collense primo in dioecesana synodo habita in cathedrali ecclesia collensi, die 16.17.18, mensis iunii, 1594, Florentiae, in officina sermartelliana, 1595, pp. 271-273.*

⁸⁰ L. Trapani, *Usimbardo Usimbardi giurista e vescovo di Colle Val D'Elsa*, in "Annuario dell'Istituto Storico Diocesano di Siena", III, 1996-97, p. 62.

⁸¹ *Sommario d'una Bolla di Nostro Signore Papa Clemente VIII pubblicata in Roma a' 2 di settembre dell'anno 1592 del suo pontificato anno secondo nella quale si confermano, dichiarano, et estendono le Constitutioni Apostoliche et il Decreto del Sacro Concilio di Trento contra coloro li quali combattono in duello, in publico overo anco in privato. E di più contra quelli che mandano, scrivono o divulgano cartelli provocatori overo altre scritture chiamate manifeste e qualsivoglia loro fautore e complice, in Sommario di Constitutioni, Ordinationi et Decreti Apostolici, conciliari et sinodali pertinenti alle monache. Fatti in volgare per ordine di monsignor Giulio Cesare vescovo di Rimini, in Rimini, appresso Giovanni Simbeni, 1594.*

⁸² *Sommario di una Bolla di Clemente VIII contra quelli che combattono in publico e privato duello in Constitutiones et Decreta condita in synodo dioecesana placentina sub illustrissimo et reverendissimo domino Claudio Rangone, Dei et Sanctae Sedis Apostolicae gratia episcopo placentino et comite primo habita, sedente Sancto Domino Nostro Clemente 8, Pontifice Optimo Maximo, Placentiae, apud Ioannem Bazachium, 1600, pp. 308-314.*

⁸³ *Constitutione di Nostro Signore Papa Clemente VIII in confirmatione, dichiarazione et estensione delle Constitutioni Apostoliche et Decreto del Concilio di Trento contro quelli che combattono in publico o in privato duello. Et contra chi manda, scrive o divulga cartelli provocatori overo scritti detti manifesti et contro li fautori et complici di essi, in Parma, appresso Erasmo Viotti, MCDII, ASPr, Gridario, vol. 17. c. 123^r.*

⁸⁴ *Sommario della Bolla della Santità di Nostro Signore Papa Clemente Ottavo contro quelli che combattono in duelli pubblici o privati, cit.*

⁸⁵ G. Angelozzi, *La proibizione del duello: Chiesa e ideologia nobiliare, cit.*

Conclusioni

«Sempre è qualche carta, o di bandi o d'altro, attaccata alla muraglia della chiesa», commenta alla fine del Cinquecento un contadino di Casalfiumanese (Bologna), giustificando con la ridondanza dei messaggi e con la sua condizione di analfabeta il fatto di non essersi avvicinato al foglio per decifrarlo¹. Nella seconda metà del XVI secolo, bandi, editti e notificazioni emanati da autorità civili ed ecclesiastiche caratterizzano il centro politico e religioso della città, i suoi palazzi di governo, le porte delle chiese e, in generale, tutti i luoghi dove i messaggi possono godere di ampia visibilità. Questi elementi contribuiscono a quella «creazione del diritto» che, secondo Paolo Prodi, mira a disciplinare la società e che, in un'epoca di diffusa ignoranza del latino, è essenzialmente in lingua italiana². Resta naturalmente il problema della ricezione del contenuto dei bandi da parte dei sudditi. Come mostra la recente ricerca di de Vivo sull'interdetto veneziano del 1606-1607, le discussioni e le opinioni circolano sotto forma di «chiacchiere di botteghe»; difficilmente sono registrate e conservate negli archivi³. Se è indubbiamente difficile – se non impossibile – come segnala Di Simplicio riguardo la ricezione degli editti inquisitoriali, «pronunciarsi con sicurezza sulla reazione dei fedeli» e «procedere a una generalizzazione circa l'effettivo impatto di un editto»⁴, gli studiosi sono talora in grado di analizzare

¹ ASBO, *Archivio del Torrione*, reg. 1758, c. 239^r, cit. in C. Evangelisti, "Libelli famosi": processi per scritte infamanti nella Bologna di fine '500, in "Annali della Fondazione Luigi Einaudi", XXVI, 1992, p. 193.

² P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Il Mulino, Bologna 1982, p. 149. Sull'istituto del bando, cfr. A. Cirinei, *Bandi e giustizia criminale a Roma nel Cinque e Seicento*, in "Roma moderna e Contemporanea", V, 1, 1997, pp. 81-95, con inclusa ricca bibliografia; per una raccolta di bandi, cfr. M. Grillo, *Leggi e bandi di antico regime*, Documenta, Carghe 2014; per un'analisi dei bandi di Bologna, cfr. Z. Zanardi (a cura di), *Bononia manifesta. Bandi, editti, costituzioni e provvedimenti diversi stampati nel XVI secolo per Bologna e il suo territorio*, Olschki, Firenze 1996; Ead., *Supplemento al catalogo dei bandi, editti, costituzioni e provvedimenti diversi stampati nel XVI secolo per Bologna e il suo territorio*, Olschki, Firenze 2014; Ead., *Una città in piazza: comunicazione e vita quotidiana a Bologna tra Cinque e Seicento*, Compositori, Bologna 2000. Sull'istituto dell'editto, in mancanza di studi specifici, cfr. A. Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Einaudi, Torino 1996, p. 239; G. Romeo, *L'inquisizione nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari 2002, p. 41; A. Del Col, *L'inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo*, Mondadori, Milano 2006, pp. 765-767.

³ F. de Vivo, *Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia*, Feltrinelli, Milano 2012.

⁴ O. Di Simplicio, *Autunno della stregoneria*, Il Mulino, Bologna 2005, pp. 34-37.

gli effetti della lettura di un editto in italiano e le conseguenze che essa produce⁵. Ad esempio possiamo ricordare, da un lato, la vicenda del capitolo metropolitano di Salerno che protesta per un editto in italiano sull'onestà del clero e ottiene l'esonazione da alcune sanzioni economiche (1575); e dall'altro, quella del curato senese Pompino Bernardi, informato dell'obbligo di residenza da editti in volgare, che, con le sue lamentele, ottiene la costruzione di un'abitazione (1616). Si tratta ovviamente di due casi che non possono essere in alcun modo generalizzati, ma che ci mostrano come nell'Italia di antico regime tra norma, ricezione, comprensione, reazione si crei una significativa circolarità. In questo stesso senso, del resto, paiono operare le proteste intorno ai volgarizzamenti biblici che, talvolta anche grazie all'appoggio di vescovi e inquisitori, ottengono concessioni da parte delle Congregazioni romane.

Nelle pagine del libro ho cercato di analizzare una fase antecedente la ricezione, ovvero la traduzione in volgare della normativa ecclesiastica e specificatamente di bolle, brevi, costituzioni pontificie e decreti del Concilio di Trento. Benché i provvedimenti siano divulgati anche da inquisitori e da governatori dello Stato della Chiesa, è in particolare nell'operato degli ordinari che emergono alcuni elementi significativi. Nelle vesti di pastori responsabili della moralità e dei costumi di clero e laicato come stabilito dal Concilio di Trento, i vescovi sono i principali divulgatori in lingua vernacolare della normativa ecclesiastica, affissa nei *loci soliti*, inclusa nelle raccolte di atti sinodali e allegata ai proutuari a uso dei parroci. Al fine di favorire la comprensione, la «maiestà dell'ufficio» viene tradotta «nella lingua di ciascuno»⁶. In un'epoca di scarsa conoscenza del latino da parte di clero e laicato, cambiare registro linguistico è necessario per favorire la comprensione della norma: la superstizione è dovuta a mera «ignoranza», constatata ad Anagni il vescovo borromaico Antonio Seneca, convinto che un editto «levaia questo morbo comune»⁷.

Occorre domandarsi se la traduzione della documentazione pontificia e conciliare sia una decisione imposta da Roma o una scelta delle autorità locali. Sulle traduzioni viene esercitato un controllo? Quali argomenti furono tradotti e come? La prima questione non ha una risposta univoca: se per alcune le bolle l'emanazione è in latino e il pontefice o la Congregazione del Sant'Ufficio prescrivono di divulgare il testo in italiano⁸, nella maggioranza dei casi la traduzione dei provvedimenti pontifi-

⁵ Id., *Inquisizione, Stregoneria, Medicina. Siena e il suo Stato (1580-1721)*, Il Leccio, Siena 2000, p. 132.

⁶ Si pensi a casi di confine, come i decreti tridentini sulle decime in sardo del sinodo turritano del 1625, in *Constitutio contra non solventes decimas et honorum ecclesiasticorum detentores, nec non iurium, emolumentorum et terrarum seu agrorum, mensarum archiepiscopalis aut capitularis, usurpatores seu detentores, idiomate sardo tradita, et ter in anno publicanda, ut omnibus innotescat, in Constitutiones et Decreta synodalia edita et promulgata in dioecesisana synodo turrimana quam illustrissimo et reverendissimo don Iacobus Passamar celebravit in oratorio Sanctae Crucis, praesentis civitatis Saceris 13, 12, et 11 kalendas novembris. Anno 1625*, Saceri, ex typographia Gobettum, 1625, pp. 101-108.

⁷ ACDF, St. St. Q 3-a, c. 135^{r-v}.

⁸ Sulle lettere inviate agli inquisitori locali, che permettono di «penetrare nelle vicende quotidiane di queste sedi distanti dal centro» e di «spingere lo sguardo oltre le fredde e austere formulazioni dei processi, delle sentenze e dei trattati giuridici», cfr. P. Scaramella, *Le lettere della Congregazione del Sant'Ufficio ai tribunali di fede di Napoli, 1563-1625*, Edizioni Università di Trieste, Trieste 2002, p. VIII.

ci e conciliari fu un'autonoma scelta degli ordinari, dettata dal bisogno «che più non se ne possa pretendere ignoranza» e si riesca a «rimediare a parecchi disordini»⁹.

Le testimonianze riguardo l'eventuale controllo dei pontefici sulle traduzioni si sono rivelate scarse, come se l'uso del volgare, emerso in tutta la sua problematicità riguardo le traduzioni bibliche, non costituisse un problema sul versante della normativa ecclesiastica, al punto da non prenderlo in considerazione. Sappiamo che Pio IV, con la bolla *Benedictus Deus* (30 giugno 1564) proibisce di stampare commenti e note ai decreti conciliari senza licenza della Santa Sede¹⁰ e, di lì a poco, assegna il compito di interpretarli alla Congregazione del Concilio, allo scopo di garantire un certo grado di coordinamento da parte romana dell'attuazione dei medesimi decreti¹¹. Per quanto riguarda invece le bolle pontificie, non vi sono testimonianze di sorta circa l'esigenza della Santa Sede di vagliare la fedeltà delle traduzioni. Da parte loro, vescovi e vicari vescovili inoltrano ai parroci le traduzioni, intimano di avvalersi di quei soli testi, di non realizzarne di autonomi, di non ristamparli senza licenza. Tali indicazioni lasciano intravedere una certa diffidenza verso la preparazione culturale dei sacerdoti.

Inoltre è importante rilevare che le traduzioni, realizzate tanto per impulso dell'autorità romana quanto per autonoma decisione dei vescovi, riguardano norme e divieti volti a costruire una società disciplinata, omogenea per riti e devozioni, rinnovata nei comportamenti di chierici e laici, dedicata al rispetto dell'ordine pubblico. Non viene invece riservato spazio alla confessionalizzazione intesa come formazione teologica dei membri che condividono l'identità confessionale, alla trasmissione di contenuti, oltre che di «forme di comportamento religioso»¹². Ne è la prova l'assenza di traduzioni di bolle pontificie di materia teologica, l'omissione di riferimenti scritturistici, la divulgazione dei decreti di riforma, ma non di quelli dottrinali riguardo le disposizioni tridentine sulla messa. La selezione dei documenti tradotti

⁹ *Sommario delle costituzioni synodali di Tvrino, con alcuni Decreti Apostolici et in fine le antiche Constitutioni diocesane di nuovo confirmate*, in Turino, appresso gli heredi di Bevilacqua, 1575, BAV, R.G. Concili. IV.246.

¹⁰ L. von Pastor, *Storia dei papi dalla fine del Medioevo*, vol. VII, *Pio IV (1559-1565)*, Desclée & C., Roma 1928, p. 277.

¹¹ Sul punto, cfr. A. Borromeo, *I vescovi italiani e l'applicazione del Concilio di Trento*, in C. Mozzarelli e D. Zardin (a cura di), *I tempi del Concilio. Religione, cultura e società nell'Europa tridentina*, Bulzoni, Roma 1997, p. 48. Sulla Congregazione del Concilio, cfr. N. Del Re, *I cardinali prefetti della Sacra Congregazione del Concilio dalle origini a oggi (1564-1964)*, in *La Sacra Congregazione del Concilio. Quarto centenario dalla fondazione (1564-1964). Studi e ricerche*, Città del Vaticano, 1964, pp. 278-289; P. Caiazza, *L'Archivio storico della Sacra Congregazione del Concilio (primi appunti per un problema di riordinamento)* in "Ricerche di storia sociale e religiosa", XXI, 42, 1992; B. Albani, "In universo christiano orbe". *La Sacra Congregazione del Concilio e l'amministrazione dei sacramenti nel Nuovo Mondo (secoli XVI-XVII)* in "Mélanges de l'École Française de Rome. Italie et Méditerranée", CXXI, 1, 2009, pp. 63-73; A. Menniti Ippolito, *1664. Un anno della Chiesa universale*, Viella, Roma 2011.

¹² W. Reinhardt, *Disciplinamento sociale, confessionalizzazione, modernizzazione. Un discorso storiografico*, in P. Prodi e C. Penuti (a cura di), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna 1994, p. 120.

esclude coloro che sono digiuni di latino dalle grandi questioni teologiche¹³, come già testimoniato dalla sorte delle traduzioni bibliche e dei libri di controversia nelle lingue vernacolari vietati dall'Inquisizione nella Penisola, ma autorizzati nei paesi multiconfessionali, per consentire ai cattolici di difendere le loro posizioni. Questo orientamento dipende anche dalla sostanziale eliminazione nella Penisola, a partire dagli anni '70 del XVI secolo, di infiltrazioni protestanti¹⁴.

La traduzione delle bolle mostra che gli ordinari inseriscono numerose modifiche, in particolare nelle versioni manoscritte che per la loro volatilità intrinseca si prestano meglio a ripensamenti rispetto a quelle edite presso stampatori camerati, come i Blado a Roma o episcopali, come i Rossi a Bologna. Per quanto i decreti conciliari entrino a far parte delle codificazioni canoniche (basti pensare alla pubblicazione del *Corpus Iuris Canonici*, promulgato nel 1580 da Gregorio XIII, e alle successive integrazioni alla legislazione generale, ispirate al Concilio di Trento, ad opera soprattutto di Clemente VIII e Urbano VIII), dalle traduzioni emerge un chiaro divario tra la norma e la sua attuazione. Ne risulta così ridimensionato il quadro fornito dalla storiografia di matrice jediniana, basato sull'immagine di un'efficace riforma religiosa e morale del clero curato e dei fedeli¹⁵. Il ruolo centrale del vescovo in diocesi, fulcro della riforma tridentina, è infatti di frequente rivestito dal vicario, figura solitamente lasciata in ombra dagli storici a cui la ricerca ha potuto talora dar voce e identità¹⁶. Si occupa in prima persona delle traduzioni, è compartecipe della scelta della normativa da divulgare: è meglio mantenere «materie tanto alte» in latino, chiede al suo vicario a proposito dei decreti conciliari il vescovo d'Arezzo Bernardetto Minerbetti, oppure «dar fuori [...] brevi sommarii in volgare»¹⁷? È il vicario vescovile che invia i testi volgarizzati ai parroci, che li ammonisce a spiegarli in italiano nelle chiese, che vigila sui tempi di promulgazione e impedisce la divulgazione di versioni da loro tradotte.

In secondo luogo, la riforma dei comportamenti di clero e laicato, altro obiettivo del Tridentino, viene smentita dalla costante reiterazione in italiano di bolle pontificie volte a sradicarne gli abusi; reiterazione che, oltre a essere elemento del sistema giuridico funzionale al mantenimento delle norme nel tempo¹⁸, è testimonianza della

¹³ Per la definizione di “semplici” e “idioti” utilizzata dai censori per indicare coloro che, privi di un percorso di studi classici, ignorano la lingua latina, cfr. M. Roggero, *L'alfabeto conquistato. Apprendere e insegnare in Italia tra Sette e Ottocento*, Il Mulino, Bologna 1999, p. 19.

¹⁴ M. Rosa, *Clero cattolico e società europea nell'età moderna*, Laterza, Roma-Bari 2006, pp. 66-70.

¹⁵ Sul concetto di “riforma cattolica”, cfr. H. Jedin, *Katholische Reformation oder Gegenreformation?*, Josef Stocker, Luzern 1946; E. Iserloh, H. Jedin e J. Glazik, *Handbuch der Kirchengeschicht. Band IV. Reformation, Katholische Reform und Gegenreformation*, Herder, Freiburg 1985; G. Martina, *L'età della Riforma*, in Id. (a cura di), *Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni*, vol. I, Morcelliana, Brescia 1993.

¹⁶ Sulla figura del vicario vescovile, cfr. C. Donati, *Vescovi e diocesi d'Italia dall'età posttridentina*, in M. Rosa (a cura di), *Clero e società nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari 1995; M. Cavarzere, *La giustizia del vescovo. I tribunali ecclesiastici della Liguria occidentale*, University Press, Pisa 2012, pp. 21-24.

¹⁷ *Breve et utile somma cavata d'vna parte de Decreti del Sacrosanto Oecumenico Concilio tridentino*, in Firenze, appresso Bartolomeo Sermartelli, 1565.

¹⁸ C. Mozzarelli, *Nella Milano dei re cattolici. Considerazioni su uomini, cultura e istituzioni tra Cinque e Seicento*, in *Antico regime e modernità*, Bulzoni Editore, Roma 2008, p. 349.

persistenza dei vizi e della diffusa ignoranza. Il progetto tridentino di distinzione tra clero e laicato, riguardante sia i costumi sia la lingua, concepita quest'ultima come strumento per rafforzare l'identità del corpo ecclesiastico, perde vigore nei decenni seguenti la chiusura dell'assise dalla permanenza di labili confini fra laici e chierici di cui parlano Greco e Menniti Ippolito¹⁹. L'elemento caratterizzante è semmai la mancanza di disciplina, da cui intende sottrarsi anche chi dovrebbe esserne non solo promotore, ma anche destinatario, come lasciano intravedere alcune traduzioni in cui i vescovi medesimi si esentano dalle punizioni loro rivolte. A ragione, quindi, è stato sottolineato che il disciplinamento postridentino ebbe effetti solamente nel lungo periodo, più sotto forma di lenta penetrazione nelle coscienze che di reale costruzione *sic et simpliciter* di un mondo disciplinato²⁰. Non mancano traduzioni che testimoniano lo zelo dei più convinti assertori dei principi conciliari, come il vescovo di Ferrara Alfonso Rossetti che, volgarizzando la *Cum primum apostolatus* di Pio V (1566), destina solo ai chierici le punizioni riservate dall'originale anche ai laici, convinto, come Carlo Borromeo, che la riforma del popolo dipende dalla condotta dei pastori. Si tratta tuttavia di eccezioni, in quanto nelle traduzioni vescovili gli abusi del clero sono, per lo più, celati: la pratica delle scommesse, la responsabilità dei pastori nelle irregolari ordinazioni, gli abusi in materia beneficiaria e reati gravissimi, come la *sollicitatio ad turpia*. Se dalle traduzioni l'impegno profuso dai vescovi nella formazione religiosa e morale del clero e dei fedeli affidati alle loro cure risulta alquanto contenuto, rilevanti sono invece gli sforzi intrapresi a difesa della loro centralità nella vita pastorale. Lo si deduce non solo dalla frequente aggiunta di pene economiche o spirituali e di reati non previsti negli originali di cui si professano gli unici deputati a punire, ma anche e soprattutto dalla spinta a espungere ogni autorità concorrente. Inoltre i vescovi, attraverso le traduzioni, cercano di mantenere o ampliare le loro prerogative anche rispetto alle autorità romane. In questo senso essi si adoperano per presentare i contenuti delle leggi dei pontefici come autonomo prodotto di disposizioni sinodali e/o di rivendicare l'eventuale differimento dell'esecuzione di ordini papali. L'esigenza di arginare il potere degli ordini religiosi si manifesta in aggiunte che mirano a convogliare le pratiche religiose verso le chiese parrocchiali e, più in generale, nell'assenza di traduzioni di bolle e brevi che concedono ai religiosi di assolvere da quei peccati (i casi riservati) che le leggi canoniche attribuiscono all'autorità episcopale. Al contrario, sono numerose le edizioni italiane di bolle che autorizzano gli ordinari ad assolvere da ogni scomunica e censura²¹.

È soprattutto nei confronti degli inquisitori che le traduzioni registrano le più frequenti modifiche. A fronte dell'ampliamento dei margini d'intervento della Con-

¹⁹ G. Greco, *La Chiesa in Italia nell'età moderna*, Laterza, Roma-Bari 1999; A. Menniti Ippolito, *Chierici e laici in età moderna. Introduzione al problema*, in "Dimensioni e problemi della ricerca storica", II, 2012, pp. 129-140.

²⁰ M. Cavarzere, *La giustizia del vescovo*, cit., p. 52.

²¹ Un esempio su tutti: *Breve di Clemente VIII dove concede facoltà di assolvere da tutte le scomuniche e censure e dispensare sopra l'irregolarità con autorità agli arcivescovi e vescovi di far assoluzione pubblica e benedire in nome di Sua Beatitudine pubblicamente il popolo, territorio e frutti pendenti*, in Bologna, per Vittorio Benacci, stampator archiepiscopale, [1622], ASBO, *Senato 1451-1797*, s. IV, b. 3.

gregazione romana del Sant'Ufficio testimoniato in alcune traduzioni ad opera di inquisitori in cui non sono riconosciute le prerogative episcopali, come ad esempio quella di ricevere dai possessori i libri proibiti, e sono viceversa inserite delle proibizioni che gli originali non prevedono. Come denuncia lucidamente il vescovo Galeazzo Morone durante il conflitto dell'interdetto veneziano, la traduzione di un editto in materia di testi proibiti può dunque diventare occasione per «strapazzare» l'ordinario²². Del resto, tra il 1580 e il 1590, allorché i tribunali inquisitoriali paiono esercitare un «controllo ravvicinato sui vescovi»²³ emerge la tenace volontà di questi ultimi di reagire, come dimostrano le traduzioni della *Cum primum apostolatus* (1566) e della *Effraenatam* (1588) di Sisto V, prive di quella «secretam denunciatiorem» che richiama i metodi inquisitoriali, al punto che i rivoltosi di Benevento la definiscono «Bolla de la Inquisitione»²⁴. Le traduzioni, ad esempio della bolla *Antiqua Iudaeorum Improbilas* di Gregorio XIII (1581), mostrano alcuni vescovi intenzionati a giudicare reati – la bestemmia ereticale – riservati alla sfera inquisitoriale. Nel caso dei libri proibiti, poi, in numerosi volgarizzamenti, gli ordinari, nonostante l'agguerrita concorrenza inquisitoriale, si proclamano gli unici deputati a riceverli. Le traduzioni delle bolle papali lasciano quindi intravedere una minor sottomissione di vescovi, vicari e parroci all'autorità inquisitoriale di quanto la storiografia abbia giudicato²⁵.

Naturalmente il tentativo del corpo episcopale di affermare il proprio ruolo si esprime anche nei confronti delle autorità laiche. E così su vari argomenti attinenti alla sfera sessuale, i rapporti con gli ebrei, le scommesse, i duelli, i benefici e l'usura, gli ordinari sottacciano di frequente la compartecipazione della giurisdizione civile. Sono dati che mettono in discussione l'inquadramento *tout-court* della riforma post-tridentina all'interno della categoria storiografica del disciplinamento. Le traduzioni mostrano che l'azione disciplinatrice non è sempre frutto di collaborazione tra potere civile e autorità religiosa, quanto piuttosto di una sorta di competizione, fatta di equilibri e squilibri che, di volta in volta, vedono prevalere consenso o conflitto.

Oltre a essere strumenti del potere vescovile, le edizioni in italiano della legislazione pontificia si configurano come veri e propri laboratori di compromessi in cui si prende atto delle esigenze dei contesti locali. Tale impostazione non è espressione

²² ACDF, St. St. DD 1-e, c. 873^f.

²³ G. Romeo, *Inquisitori, esorcisti e streghe nell'Italia della Controriforma*, Sansoni, Firenze 1990, p. 252.

²⁴ Cfr. capitolo III.

²⁵ «A partire dal 1559, la storia della lettura in Spagna e in Italia lascia le librerie per entrare in confessionale», cfr. A. Prosperi, *Tribunali*, cit., p. 231. Sul punto, cfr. anche E. Brambilla, *Il 'foro della coscienza'. La confessione come strumento di delazione*, in "Società e storia", LXXXI, 1998, pp. 591-608; M.C. Capucci, *Una società di delatori? Appunti da processi modenese del Santo Uffizio (1590-1630)*, in A. Prosperi (a cura di), *Il piacere del testo. Saggi e studi per Albano Biondi*, Bulzoni, Roma 2001, p. 61; R. Rusconi, *L'ordine dei peccati. La confessione tra Medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 277-341. Sul rapporto tra inquisitori e confessori, cfr. G. Romeo, *Ricerche su confessione dei peccati e Inquisizione nell'Italia del Cinquecento*, La Città del Sole, Napoli 1997; Id., *Confesseurs et inquisiteurs dans l'Italie moderne: un bilan*, in "Revue de l'histoire des religions", CCXX, 2, 2003, pp. 153-165; Id., *La Congregazione dei Vescovi e Regolari e i visitatori apostolici nell'Italia post-tridentina: un primo bilancio*, in M. Sangalli (a cura di), *Per il Cinquecento religioso italiano. Clero cultura società*, Edizioni dell'Ateneo, Roma 2003, pp. 607-614.

di un episcopato impegnato solo ad applicare le norme a favore di se stesso, ma di un episcopato, per così dire, accomodante, nel senso che adatta la norma alla realtà in cui opera. Nel processo di trasmissione del documento originale, i vescovi inseriscono modifiche finalizzate a garantirne l'applicazione esprimendo così una politica, talora condivisa da inquisitori e governatori dello Stato della Chiesa, improntata più al realismo che all'intransigenza, a negoziazioni tra pronunciamenti e realtà sociale e politica dell'amministrazione ecclesiastica. In nome di questa logica sono, per esempio, mitigate prescrizioni economiche a tutela delle diocesi, sono trasmessi, come nelle traduzioni della *Cum primum apostolatus* di Pio V, i divieti di lavorare nei giorni di festa, ma accompagnati da clausole ed eccezioni. Sono anche mantenute abitudini proibite dagli originali e giustificate dalla consuetudine. Ne sono un esempio la conservazione di candele durante la messa, vietata dai decreti conciliari, e la possibilità, nelle edizioni in volgare del breve di Gregorio XIII sull'orazione comune (1576), di pregare in solitudine. La necessità di considerare «spinte tradizionali»²⁶, religiose, culturali presenti nella società porta pertanto a esprimere dubbi circa l'efficacia di modelli imposti dall'alto²⁷. Modelli che solo parzialmente descrivono la variegata e complessa società cinque e seicentesca, caratterizzata da forti contrasti non solo tra le autorità ecclesiastiche e il potere civile, ma anche in seno allo stesso variegato mondo ecclesiastico. Una società in cui le traduzioni «nella lingua di ciascuno» furono senza dubbio uno strumento per affermare il proprio potere.

²⁶ L. Bianchin, *Censura e disciplina sociale. Problemi storiografici*, in "Annali dell'istituto storico italo-germanico in Trento", XXIX, 2003, p. 79. Fin dall'inizio del dibattito sul disciplinamento, categoria storiografica coniata nel 1969 da Gerhard Oestreich (G. Oestreich, *Strukturprobleme des europäischen Absolutismus*, in «Vierteljahrschrift für Sozial-und Wirtschaftsgeschichte», LV, 1968, pp. 319-347), Schilling ha riconosciuto la presenza di una «disciplina comunitaria», senza tuttavia attribuirvi un peso preponderante rispetto agli interventi «dall'alto», cfr. H. Schilling, *Disziplinierung oder Selbstregulierung der Untertanen?* in "Historische Zeitschrift", CCLXIV, 1997, pp. 675-691. Enfasi sul ruolo delle comunità nel processo di disciplinamento è stata posta in H.R. Schmidt, *Perspektiven der Konfessionalisierungsforschung*, in R. Leeb, S. Claudine Pils e T. Winkelbauer (a cura di), *Staatsmacht und Seelenheil. Gegenreformation und Geheimprotestantismus in der Habsburgermonarchie*, Oldenbourg, Wien 2007, pp. 28-37.

²⁷ Gli studi di Hans Maier mettono in risalto il rapporto, non considerato da Oestreich, che intercorre tra le spinte tradizionali, religiose e culturali e l'imposizione di norme; cfr. H. Maier, *Sozialdisziplinierung - ein Begriff und seine Grenzen*, in P. Prodi (a cura di), *Glaube und Eid, Treueformeln, Glaubensbekenntnisse und Sozialdisziplinierung zwischen Mittelalter und Neuzeit*, Oldenbourg, München 1993, pp. 237-240. Per una visione d'insieme delle critiche al concetto di disciplinamento, cfr. G. Alessi, *Discipline. I nuovi orizzonti del disciplinamento sociale*, in "Storica", II, 4, 1996, pp. 7-37; E. Brambilla, *Modello e metodo nella "società di corte" di Norbert Elias*, in D. Romagnoli (a cura di), *La città e la corte. Buone e cattive maniere tra Medioevo ed Età Moderna*, Guerini, Parma 1991, pp. 149-84; V. Del Nero, *Tra disciplinamento e modelli di comportamento. Una società educante tra Rinascimento e Controriforma* in "La fortezza. Rivista di studi", XV-XVI, 2004-2005, pp. 25-54.

Bibliografia

- Acerbi A., *I sinodi diocesani nell'età moderna*, in Caprioli A., Rimoldi A., Vaccaro L. (a cura di), *Storia Religiosa della Lombardia - Diocesi di Lodi*, La Scuola, Milano 1989, pp. 169-190.
- Airoldi M., *Vanitas vanitatum. Le ambizioni e i sogni di Giovanni Ambrogio Caccia, vescovo di Castro (1544-1630)*, Interlinea, Novara 2001.
- Albani B., "In universo christiano orbe". *La Sacra Congregazione del Concilio e l'amministrazione dei sacramenti nel Nuovo Mondo (secoli XVI-XVII)* in "Mélanges de l'École Française de Rome. Italie et Méditerranée", CXXI, 1, 2009, pp. 63-73.
- Alberigo G., *Beccadelli Ludovico*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. VII, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1970, pp. 407-13.
- *L'ecclesiologia del Concilio di Trento*, in "Rivista di Storia della Chiesa in Italia", XVIII, 1964, pp. 227-242.
- Alessi G., *Censura e identità italiana*, in "Storica", XII, 34, 2006, pp. 173 - 82.
- *Discipline. I nuovi orizzonti del disciplinamento sociale*, in "Storica", II, 4, 1996, pp. 7-37.
- *Il gioco degli scambi. Seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo*, in "Quaderni Storici", LXXV, 1990, pp. 805-831.
- Alfieri F., *Nella camera degli sposi. Tomás Sánchez, Il matrimonio, la sessualità (secoli XVI-XVII)*, Il Mulino, Bologna 2010.
- Al Kalak M., *La città di tutte l'heresie. Attuazione e divulgazione del Concilio di Trento a Modena (1563-1627)*, Mucchi, Modena 2005.
- Allegra L., *Il parroco: un mediatore fra alta e bassa cultura*, in Vivanti C. (a cura di), *Storia d'Italia, Annali*, vol. IV, *Intellettuali e potere*, Einaudi, Torino 1981, pp. 895-947.
- *Le biblioteche parrocchiali nell'arcidiocesi di Torino, sec. XVII-XVIII*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1978.
- Andretta S., *Devozione, controversistica e politica negli anni santi. 1550-1600*, in "Roma moderna e contemporanea", V, 2/3, 1997, pp. 355-376.
- Angelozzi G., *La proibizione del duello: Chiesa e ideologia nobiliare*, in Prodi P. e Reinhardt W. (a cura di), *Il Concilio di Trento e il moderno*, Atti della XXXVIII Settimana di Studio (Trento 11-15 settembre 1995), Il Mulino, Bologna 1996, pp. 271-308.
- Arcangeli A., *Passatempi rinascimentali. Storia culturale del divertimento in Europa (secoli XV-XVII)*, Carocci, Roma 2003.
- Baernstein P.R., *Interpreting the Body in Early Modern Italy: Pregnancy, Abortion and Adulthood*, in "Past and Present", CCXXIII, 1, 2014, pp. 41-75.
- Baldassarri M., *Bande giovanili e «vizio nefando». Violenza e sessualità nella Roma barocca*, Viella, Roma 2005.
- Baldini U., *Elementi scientifici nella formazione del clero scolare in Italia (secoli XVI-XVIII)*, in Sangalli M. (a cura di), *Pastori pope preti rabbini. La formazione del ministro di culto in Europa (secoli XVI-XIX)*, Carocci, Roma 2004, pp. 66- 108.

- *The Roman Inquisition's condemnation of astrology: reasons and consequences*, in Fragnito G. (a cura di), *Church, Censorship and Culture in Early Modern Italy*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001, pp. 79-100.
- Baldo V., *Alunni, maestri e scuole in Venezia alla fine del XVI secolo*, New Press, Como 1977.
- Bandinu B., Pinna A., Turtas R., *Lingua sarda*, Domus de Janas, Cagliari 2008.
- Barberi F., *Blado Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. X, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1968, pp. 735-757.
- Barbieri E., *Le Bibbie italiane del Quattrocento e del Cinquecento. Storia e bibliografia ragionata delle edizioni in lingua italiana dal 1471 al 1600*, Editrice Bibliografica, Milano 1991-1992.
- Batiffol P., *History of the Roman Breviary*, translated by AMY Baylay, Longmans, Green & Co., London 1898.
- Belandi W., *Il latino: lingua viva o morta?*, Tipografia Porziuncula, Assisi 1984.
- Bellarbarba M., *Rituali, leggi e disciplina del duello: Italia e Germania fra Cinque e Settecento in Duelli, faide e rappacificazioni: elaborazioni concettuali, esperienze storiche*, Giuffrè, Milano 2011, pp. 83-118.
- Benedetti G., *I sogni dell'uomo d'oggi e i sogni nella Bibbia*, in *Il sogno nella Bibbia*, Atti del Convegno Nazionale (Ravenna, 7 - 8 maggio 1988), Biblia, Settimello 1989, pp. 9-40.
- Benrath G.A., *Antitrinitarier*, in *Theologische Realenzyklopädie*, vol. III, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1978, pp. 168-171.
- Berengo M., *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Einaudi, Torino 1965.
- Bertelli S., *Di un Triregno e molte mitrie, di monete che si sciogliono in fumo, del Maligno, di fulmini e partorienti e di un rito che si sdoppia e si raddoppia* in "Archivio storico italiano", CXLIV, 3, 1986, pp. 289-304.
- Biagioni M. e Felici L., *La Riforma radicale nell'Europa del Cinquecento*, Laterza, Roma-Bari 2012.
- Bianchin L., *Censura e disciplina sociale. Problemi storiografici*, in "Annali dell'istituto storico italo-germanico in Trento", XXIX, 2003, pp. 71-101.
- Bianco C., *La comunità di fratelli nel movimento ereticale modenese del '500*, in "Rivista Storica Italiana", XCII, 3-4, 1980.
- Billacois F., *Le duel dans la société française des XVI^e-XVII^e siècles. Essai de psychosociologie historique*, École des hautes études en sciences sociales, Paris 1986.
- Biondi G., *Laderchi Giovanni Battista*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. LXIII, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 2004, pp. 37-39.
- Bizzocchi Roberto, *Clero e Chiesa nella società italiana alla fine del medioevo*, in Rosa M. (a cura di), *Clero e società nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 3-44.
- Black C., *Le confraternite italiane del Cinquecento. Filantropia, carità, volontariato nell'età della Riforma e della Controriforma*, Rizzoli, Milano 1992.
- Bonfil R., *Gli ebrei in Italia nell'epoca del Rinascimento*, Sansoni, Firenze 1991.
- *Lo spazio culturale degli ebrei d'Italia fra Rinascimento ed Età barocca*, in Vivanti C. (a cura di), *Storia d'Italia, Annali*, vol. XI, *Gli Ebrei in Italia*, Einaudi, Torino 1996, pp. 413-473.
- Bonora E., *La Controriforma*, Laterza, Roma-Bari 2011.
- *L'archivio dell'Inquisizione e gli studi storici: primi bilanci e prospettive a dieci anni dall'apertura*, in "Rivista Storica Italiana", CXX, 2008, pp. 965-1002.
- Borromeo A., *Gregorio XIV*, in *Enciclopedia dei papi*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, vol. LIX, Roma 2000, pp. 204-210.
- *I vescovi italiani e l'applicazione del Concilio di Trento*, in Mozzarelli C. e Zardin D. (a cura di), *I tempi del Concilio. Religione, cultura e società nell'Europa tridentina*, Bulzoni, Roma 1997, pp. 27-105.

- *San Carlo Borromeo arcivescovo di Milano e la Curia Romana*, in *San Carlo e il suo tempo*, Atti del Convegno Internazionale nel IV centenario della morte (Milano, 21-26 maggio 1984), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1996, vol. II, pp. 237-301.
- Bossy J., *Dalla comunità all'individuo. Per una storia sociale dei sacramenti nell'Europa moderna*, Einaudi, Torino 1998.
- Bouchard M. e Ferrario F., *Sul perdono. Storia della clemenza umana e frammenti teologici*, Mondadori, Milano 2008.
- Brambilla E., *Alle origini del Sant'Uffizio: penitenza, confessione e giustizia spirituale dal Medioevo al XVI secolo*, Il Mulino, Bologna 2000.
- *Casi riservati*, in Prosperi A., Lavenia V. e Tedeschi J. (a cura di) *Dizionario storico dell'Inquisizione*, Edizioni della Normale, Pisa 2010, vol. I, pp. 290-291.
- *Confessione, casi riservati e giustizia 'spirituale' dal XV secolo al Concilio di Trento: i reati di fede e di morale*, in Nubola C. e Turchini A. (a cura di), *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, Il Mulino, Bologna 1999, pp. 491-540.
- *Il 'foro della coscienza'. La confessione come strumento di delazione*, in "Società e storia", LXXXI, 1998, pp. 591-608.
- *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Carocci, Roma 2008.
- *Modello e metodo nella "società di corte" di Norbert Elias*, in Romagnoli D. (a cura di), *La città e la corte. Buone e cattive maniere tra Medioevo ed Età Moderna*, Guerini, Parma 1991, pp. 149-184.
- Bruni F., *L'italiano. Elementi di storia della lingua e della cultura*, Utet, Torino 1984.
- Caffiero M., *Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi*, Viella, Roma 2004.
- *I libri degli ebrei. Censura e norme della revisione in una fonte inedita*, in Stango C. (a cura di), *Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento*, Olschki, Firenze 2001, pp. 203-233.
- *Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria*, Einaudi, Torino 2012.
- *Storia degli ebrei nell'Italia moderna: dal Rinascimento alla Restaurazione*, Carocci, Roma 2014.
- Caiazza P., *L'Archivio storico della Sacra Congregazione del Concilio (primi appunti per un problema di riordinamento)*, in "Ricerche di storia sociale e religiosa", XXI, 42, 1992, pp. 7-24.
- *Tra Stato e papato. Concili provinciali post-tridentini (1564-1648)*, Herder, Roma 1992.
- Cairns C., *Domenico Bollani, bishop of Brescia: Devotion o Church and State in the Republic of Venice in the Sixteenth Century*, De Graaf, Nieuwkoop 1976.
- Canosa R., *Storia dell'Inquisizione in Italia. Dalla metà del Cinquecento alla fine del Settecento*, Sapere 2000, Roma 1986-1990.
- Cantimori D., *Eretici italiani del Cinquecento*, Laterza, Roma-Bari 1939.
- *Prospettive di storia ereticale italiana del Cinquecento*, Laterza, Roma-Bari 1960; ora in Prosperi A. (a cura di), *Eretici italiani del Cinquecento e altri scritti*, Einaudi, Torino 1992.
- Capucci M.C., *Una società di delatori? Appunti da processi modenese del Santo Uffizio (1590-1630)*, in Prosperi A. (a cura di), *Il piacere del testo. Saggi e studi per Albano Biondi*, Bulzoni, Roma 2001, pp. 45-62.
- Caravale G., *L'orazione proibita. Censura ecclesiastica e letteratura devozionale nella prima età moderna*, Olschki, Firenze 2003.
- Cardini F. e Montesano M., *La lunga storia dell'Inquisizione. Luci e ombre della "leggenda nera"*, Città Nuova, Roma 2005.

- Carocci G., *Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del sec. XVI*, Feltrinelli, Milano 1961.
- Casali E., *Le spie del cielo. Oroscopi, lunari e almanacchi nell'Italia moderna*, Einaudi, Torino 2003.
- Casanova C., *Don Antonio e i suoi giudici. Storie criminali fra foro laico e foro ecclesiastico (Bologna fine XVII-metà XVIII secolo)*, Clueb, Bologna 2009.
- Catella A. e Grillo A., *Indulgenza: storia e significato*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 1999.
- Catto M., *Cristiani senza pace: la chiesa, gli eretici e la guerra nella Roma del Cinquecento*, Donzelli, Roma 2012.
- *Un panopticon catechistico. L'arciconfraternita della dottrina cristiana a Roma in età moderna*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2003.
- Cavarzere M., *La giustizia del vescovo. I tribunali ecclesiastici della Liguria occidentale*, University Press, Pisa 2012.
- Cavina M., *Il duello giudiziario per punto di onore. Genesi, apogeo e crisi nell'elaborazione dottrinale italiana (sec. XIV-XVI)*, Giappichelli, Torino 2003.
- Cerutti S., Vallerani Massimo *Suppliques. Lois et cas dans la normativité de l'époque moderne* – Introduction, in “L'Atelier du Centre de recherches historiques”, XIII, 2015.
- Chabod F., *Lo Stato e la vita religiosa a Milano nell'epoca di Carlo V*, Einaudi, Torino 1971.
- Christopoulos J., *Abortion and the Confessional in Counter-Reformation Italy*, in “Renaissance Quarterly”, LXV, 2, 2012, pp. 443-484.
- Cian V., *Contro il volgare*, in *Studi letterari e linguistici dedicati a Pio Rajna nel quarantesimo anno del suo insegnamento*, Ariani, Firenze 1911.
- Cipressa S., *Celibato e sacerdozio*, Città Nuova, Roma 2008.
- Cirinei A., *Bandi e giustizia criminale a Roma nel Cinque e Seicento*, in “Roma moderna e Contemporanea”, V, 1, 1997, pp. 81-95.
- Coletti V., *Parole dal pulpito. Chiesa e movimenti religiosi tra latino e volgare nell'Italia del Medioevo e del Rinascimento*, Marietti, Casale Monferrato 1983.
- Comerford K.M., *Reforming Priests and Parishes. Tuscan Dioceses in the First Century of Seminary Education*, Brill, Leiden 2006.
- Corrain C. e Zampini P. (a cura di), *Documenti etnografici e folkloristici nei sinodi diocesani italiani*, Forni, Bologna 1970.
- Cosmacini G., *Medicina e mondo ebraico: dalla Bibbia al secolo dei ghetti*, Laterza, Roma-Bari 2011.
- Cozzi G., *Il dibattito sui matrimoni clandestini. Vicende giuridiche, sociali, religiose dell'istituzione matrimoniale tra Medio Evo ed Età Moderna*, Dipartimento di Studi Storici, Venezia 1986.
- *Padri, figli e matrimoni clandestini (metà secolo XVI-metà secolo XVIII)*, in “La cultura”, XIV, 1976, pp. 169-213.
- Cozzi G. e Prodi P. (a cura di), *Dal Rinascimento al Barocco*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1994, vol. VI, pp. 589-613.
- Cozzo P., “*Aliquando necessarium*”. *Gioco e dimensione ludica nella cultura ecclesiastica di età moderna in La Ronde. Giostre, esercizi cavallereschi e loisir in Francia e in Piemonte tra Medioevo e Ottocento*, Atti del Convegno Internazionale di studi (Pinerolo, Museo storico dell'Arma di cavalleria, 15-17 giugno 2006), Olschki, Firenze 2011.
- Cugnani G., *Autobiografia di monsignor G. Antonio Santori cardinale di S. Severina*, in “Archivio della R. Società Romana di Storia Patria”, XIII, 1890, pp. 151-205.
- Dall'Aglia S., *Faithful to the Spoken Word. Sermons from Orality to Writing in Early Modern Italy*, in “The Italianist”, III, 34, 2014, pp. 463-477.
- Dallasta F. e Ceriotti L., *Il posto di Caifa. L'Inquisizione a Parma negli anni dei Farnese*, FrancoAngeli, Milano 2008.

- Dall'Olio G., *Eretici e Inquisitori nella Bologna del Cinquecento*, Istituto per la Storia di Bologna, Bologna 1999.
- D'Amelia M., *Bolle e brevi falsi nella Roma del Seicento*, in "Dimensioni e problemi della ricerca storica", II, 2004, pp. 231-265.
- De Boer W., *La conquista dell'anima. Fede, disciplina e ordine pubblico nella Milano della Controriforma*, Einaudi, Torino 2004.
- *Sollecitazione in confessionale*, in Prosperi A., Lavenia V. e Tedeschi J. (a cura di), *Dizionario storico dell'Inquisizione*, Edizioni della Normale, Pisa 2010, III, pp. 1451-1455.
- De Caro G., *Arrigoni Pompeo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. IV, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1962, pp. 320-321.
- De Frede C., *Due «avanzi» veneziani della stampa non libraria del '500 relativi all'eresia e ai libri proibiti*, in "Studi veneziani", XXXVIII, 2000, pp. 117-221.
- De Mauro T. et al. (a cura di), *Italiano 2000. I pubblici e le motivazioni dell'italiano diffuso tra stranieri*, Bulzoni, Roma 2002.
- De Pascal G., *Le indulgenze: dottrina e storia*, Desclée & C., Roma 1908.
- De Santi M., *L'abito ecclesiastico: sua valenza e storia*, Edizioni Carismatici Francescani, Ravenna 2004.
- De Vivo F., *Cuore dello stato e luogo di tensione. Archivi, società e politica a Venezia tra Quattro e Seicento*, in Vivo F., Guidi A. e Silvestri A. (a cura di), *Archivi e archivisti in Italia tra medioevo ed età moderna*, Viella, Roma pp. 173-198.
- *Dall'imposizione del silenzio alla «guerra delle scritture». Le pubblicazioni ufficiali durante l'interdetto del 1606-1607*, in "Studi veneziani", XLI, 2001, pp. 179-213.
- *Information and Communication in Venice. Rethinking Early Modern Politics*, Oxford, Oxford University Press, 2007.
- *Patrizi, informatori e barbieri. Politica e comunicazione a Venezia nella prima età moderna*, Feltrinelli, Milano 2012.
- *Sfera pubblica o triangolo della comunicazione? Informazione e politica nella prima età moderna*, in Rospoche M. (a cura di), *Oltre la sfera pubblica. Lo spazio della politica nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna 2012, pp. 31-53.
- Del Col A., *L'Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo*, Mondadori, Milano 2009.
- *Le vicende inquisitoriali di Giovanni Grimani, patriarca di Aquileia*, in «Metodi e ricerche», XXVII, 2, 2008, pp. 81-100.
- Del Nero V., *Tra disciplinamento e modelli di comportamento. Una società educante tra Rinascimento e Controriforma* in "La fortezza. Rivista di studi", XV-XVI, 2004-2005, pp. 25-54.
- Del Re N., *I cardinali prefetti della Sacra Congregazione del Concilio dalle origini a oggi (1564-1964)*, in *La Sacra Congregazione del Concilio. Quarto centenario dalla fondazione (1564-1964). Studi e ricerche*, Città del Vaticano, 1964, pp. 278-289.
- Delumeau J., *L'aveu et le pardon. Les difficultés de la confession (XIII^e – XVII^e siècle)*, Fayard, Paris 1990.
- *Vita economica e sociale di Roma nel Cinquecento*, Sansoni, Firenze 1979.
- Diadori, P. e Ronzitti M., *Chiesa cattolica e italiano L2: quale politica linguistica?* in Calaresu E. et al. (a cura di), *Lingue, istituzioni, territori. Riflessioni teoriche, proposte metodologiche ed esperienze di politica linguistica*, Atti del XXXVIII Congresso Internazionale di Studi della Società Linguistica Italiana (Modena, 23-25 settembre 2004), Bulzoni, Roma 2005, pp. 95-127.
- Di Filippo Bareggi C., *Libri e letture nella Milano di san Carlo Borromeo*, in Raponi N. e Turchini A., *Stampa, libri e letture a Milano nell'età di Carlo Borromeo*, Vita e Pensiero, Milano 1992, pp. 39-96.
- Di Leone Leoni A., *La nazione ebraica spagnola e portoghese di Ferrara (1492-1559)*, Olshki, Firenze 2011.

- Di Nepi S., *I "professionisti": notai, medici e banchieri nella seconda metà del Cinquecento*, in Caffiero M. e Esposito A. (a cura di), *Judei de Urbe. Roma e i suoi ebrei: una storia secolare*, Atti del Convegno (Roma, Archivio di Stato, 7-9 novembre 2005), Roma, Ministero per i Beni e le Attività culturali - Direzione generale per gli archivi, 2011, pp. 131-154.
- Di Simplicio O., *Autunno della stregoneria: maleficio e magia nell'Italia moderna*, Il Mulino, Bologna 2005.
- *Inquisizione, Stregoneria, Medicina. Siena e il suo Stato (1580-1721)*, Il Leccio, Siena 2000.
- Di Sivo M., *Giudicare gli ebrei. I tribunali penali romani nei secoli XVI-XVIII*, in Caffiero M. e Esposito A. (a cura di), *Judei de Urbe. Roma e i suoi ebrei: una storia secolare*, Atti del Convegno (Roma, Archivio di Stato, 7-9 novembre 2005), Roma, Ministero per i Beni e le Attività culturali - Direzione generale per gli archivi, 2011, pp. 81-102.
- Ditchfield S., *Il papa come pastore? Pio V e la liturgia*, in Guasco M. e Torre A. (a cura di), *Pio V nella società e nella politica del suo tempo*, Il Mulino, Bologna 2005, pp. 159-178.
- *Liturgy, Sanctity and History in Tridentine Italy: Pietro Maria Campi and the Preservation of the Particular*, Cambridge University Press, Cambridge 1995.
- Donati C., *A project of 'expurgation' by the Congregation of the Index: treatises on duelling*, in Fragnito G. (a cura di), *Church, Censorship and Culture in Early Modern Italy*, Cambridge University Press, Cambridge 2001, pp. 134-162.
- *Vescovi e diocesi d'Italia dall'età post-tridentina alla caduta dell'antico regime*, in Rosa M. (a cura di), *Clero e società nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 321-389.
- Erspamer F., *La biblioteca di Don Ferrante. Duello e onore nella cultura del Cinquecento*, Bulzoni, Roma 1982.
- Esposito A., *Gli Ebrei in Sabina nel tardo medioevo*, in Esposito A. e Caffiero M. (a cura di), *Gli Ebrei nello Stato della Chiesa: insediamenti e mobilità (secoli XIV-XVIII)*, Esedra, Padova pp. 19-30.
- Evangelisti C., "Libelli famosi": processi per scritte infamanti nella Bologna di fine '500, in "Annali della Fondazione Luigi Einaudi", XXVI, 1992, pp. 181-239.
- Fantappiè C., *La professionalizzazione del sacerdozio cattolico in età moderna*, in Becchi E. e Ferrari M. (a cura di), *Formare alle professioni. Sacerdoti, principi, educatori*, FrancoAngeli, Roma 2009, pp. 39-69.
- *Problemi della formazione del clero in età moderna*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, a cura di Claudio Lamioni, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, Roma 1994, pp. 729-747.
- Fantini M.P., *Censura romana e orazioni: modi, tempi, formule (1571-1620)*, in *L'Inquisizione e gli storici: un cantiere aperto*, Atti del Convegno organizzato dall'Accademia Nazionale dei Lincei (Roma, 24-25 giugno 1999), Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 2000, pp. 202-223.
- *Saggio per un catalogo bibliografico dai processi dell'Inquisizione: orazioni, scongiuri, libri di segreti (Modena 1571-1608)*, in "Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento", XXV, 1999, pp. 587-668.
- Feci S., *Riformare in antico regime. La costituzione di Paolo V e i lavori preparatori (1608-1612)*, in "Roma moderna e contemporanea", V, 1997, pp. 117-140.
- *Pallantieri Alessandro in Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. LXXX, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 2014, pp. 481-485.
- Ferrante L., *Legittima concubina, quasi moglie, anzi meretrice: note sul concubinato tra Medioevo ed età Moderna*, CLUEB, Bologna 1998.
- Ferrari S., *Sinodi diocesani*, in *Ricerca storica e Chiesa locale in Italia. Risultati e prospettive*, Atti del IX Convegno di Studio dell'Associazione Italiana dei Professori di Storia

- della Chiesa (Grado, 9-13 settembre 1991), Edizioni Dehoniane, Roma 1995, pp. 111-132.
- Fiorani L., *Astrologi, superstiziosi e devoti nella società romana del Seicento*, in “Ricerche per la Storia Religiosa di Roma”, II, 1978, pp. 97-162.
- «Charità et pietate». *Confraternite e gruppi devoti nella città rinascimentale e barocca*, in Fiorani L. e Prosperi A. (a cura di), *Storia d'Italia, Annali*, vol. XVI, Roma, *La città del papa*, Einaudi, Torino 2000, pp. 429-476
- Fiorelli V., *I sentieri dell'inquisitore. Sant'Uffizio, periferie ecclesiastiche e disciplinamento devozionale (1615-1678)*, Guida, Napoli 2009.
- Firpo M., «*Disputar di cose pertinente alla fede*». *Studi sulla vita religiosa del Cinquecento italiano*, Unicopli, Milano 2003.
- *La presa di potere dell'Inquisizione romana, 1550-1553*, Laterza, Roma-Bari 2014.
- *Pasquinate romane del Cinquecento*, in “Rivista Storica Italiana”, XCVI, 2, 1984, pp. 600-621.
- *Riforma protestante ed eresie nell'Italia del Cinquecento*, in De Rosa G., Gregory T. e Vauchez A. (a cura di), *Storia dell'Italia religiosa, vol. 2: L'età moderna*, Laterza, Roma-Bari 1994, pp. 49-135.
- Flynn M., *Blasphemy and the Play of Anger in Sixteenth-Century Spain*, in “Past and Present”, CXLIX, 1, 1995, pp. 29-65.
- Foa A. e Stow K., *Gli ebrei di Roma. Potere, rituale e società in età moderna* in Fiorani L. e Prosperi A. (a cura di), *Storia d'Italia. Annali*, vol. XVI, Roma, *la città del papa*, Einaudi, Torino 2000, pp. 556-581.
- Fontana P., «*Con sacrilego ardere*». *La minaccia dei finti preti nella Genova di metà Seicento*, in *Studi e Ricerche di Storia Ligure*, Brigati, Genova 1997, pp.7-19.
- Foresti A., *La strada al santuario mostrata a' chierici, che aspirano al sacerdozio, dal padre Antonio Foresti da Carpi della Compagnia di Gesu. Opera postuma. In Modona: per il Capponi, e gli EE Pontiroli, 1694*, Capponi A. e Pontiroli Eredi, Modena 1694.
- Fosi I., “*Beatissimo Padre*”: *suppliche e memoriali nella Roma barocca*, in Nubola C. e Wörgler A. (a cura di), *Suppliche e gravamina. Politica, amministrazione, giustizia negli Stati italiani e nel Sacro Romano Impero*, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 343-365.
- *Justice and Its Image: Political propaganda and Social Reality in the Pontificate of Sixtus V*, in “The Sixteenth Century Journal”, XXIV, 1, 1993, pp. 75-96.
- *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Laterza, Roma-Bari 2007.
- *La società violenta. Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1985.
- *Sovranità, patronage e giustizia: suppliche e lettere alla corte romana nel primo Seicento*, in Signorotto G. e Visceglia M.A. (a cura di), *La corte di Roma tra Cinque e Seicento. “Teatro” della politica europea*, Roma, 1998, pp. 207-241.
- Fragno G., *Censura ecclesiastica e pasquinate*, in Chrysa D. et al. (a cura di), *Ex marmore. Pasquini, pasquinisti, pasquinate nell'Europa moderna*, Atti del Colloquio Internazionale (Lecce-Otranto, 17-19 novembre 2005), Vecchiarelli, Manziana 2006, pp. 181-186.
- *Censura romana e usi del volgare*, in *Philosophical Readings*, VII, 3, 2015, pp. 23-27.
- *Contarini Gasparo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XXVIII, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1983, pp. 172-192.
- *Gasparo Contarini. Un magistrato veneziano a servizio della cristianità*, Olschki, Firenze 1988.
- *Gli Ordini religiosi tra Riforma e Controriforma*, in Rosa M., *Clero e società nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 115-205.
- *La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605)*, Il Mulino, Bologna 1997.

- *La censura ecclesiastica in Italia: volgarizzamenti biblici e letteratura all'Indice. Bilancio degli studi e prospettive di ricerca*, in M.J. Vega, J. Weiss e C. Esteve (a cura di), *Reading and Censorship in Early Modern Europe*, Atti del Convegno Internazionale, (Barcelona, 11-13 dicembre 2007), Universitat Autònoma de Barcelona- Servei de Publicacions, Bellaterra 2010, pp. 39-56.
 - *Per lo studio dell'epistolografia volgare del Cinquecento: le lettere di Ludovico Beccadelli*, in "Bibliothèque d'humanisme et renaissance", XLIII, 1, 1981, pp. 61-87.
 - *Pio V e la censura*, in Guasco M. e Torre A. (a cura di), *Pio V nella società e nella politica del suo tempo*, Il Mulino, Bologna 2005, pp. 129-158.
 - *Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna*, Il Mulino, Bologna 2005.
 - *Un archivio conteso: le "carte" dell'Indice tra Congregazione e Maestro del Sacro Palazzo*, in "Rivista Storica Italiana", CXIX, 13, 2007, pp. 1276-1318.
 - *Vescovi "censori": il Tridentino alla prova*, in Bonora E. e Gotor M. (a cura di), *Cinquecento italiano. Religione, cultura e potere dal Rinascimento alla Controriforma*, Il Mulino, Bologna 2011, pp. 48-66; precedentemente in Brizzi G.P. e Olmi G. (a cura di), *Dai cantieri della storia. Liber amicorum per Paolo Prodi*, Clueb, Bologna 2007, pp. 25-35.
 - *Vescovi e ordini religiosi in Italia all'indomani del Concilio*, in Mozzarelli C. e Zardin D. (a cura di), *I tempi del Concilio. Religione, cultura e società nell'Europa tridentina*, Bulzoni, Roma 1997, pp. 13-26.
- Frajese V., *La censura in Italia dall'Inquisizione alla Polizia*, Laterza, Roma-Bari 2014.
- Frutaz A.P., *Contributo alla storia della riforma del Messale promulgato da San Pio V nel 1570*, in *Problemi di vita religiosa in Italia nel Cinquecento*, Atti del Convegno di Storia della Chiesa in Italia (Bologna, 2-6 settembre 1958), Antenore, Padova 1960, pp. 187-214.
- Furey C.M., *Erasmus, Contarini, and the Religious Republic of Letters*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2006.
- Furnish V.P. et al., *Bibbia e omosessualità*, Claudiana, Torino 2002.
- Galeotti G., *Storia dell'aborto*, Il Mulino, Bologna 2003.
- Gallizia U., *Il latino della Chiesa, lingua viva o morta?* in "Salesianum", XXV, 1963, pp. 263-277.
- Galluzzi A., *La canonizzazione dell'eremita da Paola. L'approvazione del culto e la canonizzazione della documentazione inedita*, in "Bollettino dell'ordine dei minimi" XV, 1969, pp. 17-54.
- Gaudemet J., *Il matrimonio in Occidente*, SEI, Torino 1989.
- Giannini M.C., *Difesa del territorio e governo degli interessi. Il problema delle fortificazioni nello Stato di Milano (1594-1610)* in Rizzo M., Ruiz Ibáñez J.J. e Sabatini G. (a cura di), *Le forze del principe: recursos, instrumentos y límites en la práctica del poder soberano en los territorios de la monarquía hispánica*, Atti del Seminario Internazionale (Pavia, 22-24 settembre 2000), Universidad de Murcia, Murcia 2004, vol. I, pp. 279-344.
- *Fra autonomia politica e ortodossia religiosa: il tentativo d'introdurre l'Inquisizione «al modo di Spagna» nello Stato di Milano (1558-1566)*, in "Società e storia", XCI, 23, 2001, pp. 79-134.
 - *Tra politica, fiscalità e religione: Filippo II di Spagna e la pubblicazione della bolla «In Coena Domini»*, in "Annali dell'Istituto storico italo - germanico in Trento", XXIII, 1997, pp. 83 - 152.
- Gianotti A., *Il diario religioso, cioè modi pratici per far bene le attioni quotidiane massime della Religione, in Bologna, per l'erede del Benaccio, 1647*, Benacci erede, Bologna 1674.
- Ginzburg C., *I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento*, Einaudi, Torino 1973.

- *I costituiti di don Pietro Manelfi*, Sansoni-The Newberry Library, Firenze-Chicago 1970.
- Giordano S., *Mellini Giovanni Garsia*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. LXXIII, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, pp. 339-342.
- *Sisto V*, in *Enciclopedia dei Papi*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 2000, vol. III, pp. 202-222.
- Giorgi A., Moscadelli S. e Zarrilli C. (a cura di), *La documentazione degli ordini giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, Atti del Convegno di Studi (Siena, 15-17 settembre 2008), Edizioni Cantagalli, Siena 2012, pp. 949-1073.
- Godman P., *The Saint as Censor. Robert Bellarmine between Inquisition and Index*, Brill, Leiden 2000.
- Goralski W., *I primi sinodi di Carlo Borromeo. La riforma tridentina nella provincia ecclesiastica milanese*, Nuove Edizioni Duomo, Milano 1989.
- Gotor M., *Chiesa e santità nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari 2004.
- *I beati del papa. Santità, Inquisizione e obbedienza in età moderna*, Olschki, Firenze 2002.
- Greco G., *Fra disciplina e sacerdozio: il clero secolare nella società italiana dal Cinquecento al Settecento*, in Rosa M. (a cura di), *Clero e società nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 45-113.
- *La Chiesa di Siena in età moderna: gli aspetti istituzionali*, in Sangalli M. (a cura di), *Chiesa chierici sacerdoti. Clero e seminari in Italia tra XVI e XX secolo*, Herder, Roma 2000, pp. 111-139.
- *La Chiesa in Italia nell'età moderna*, Laterza, Roma-Bari 1999.
- Grendler P.F., *L'Inquisizione romana e l'editoria a Venezia (1540-1605)*, Il Veltro, Roma 1983.
- *La scuola nel Rinascimento italiano*, Laterza, Roma-Bari 1991.
- *The Roman Inquisition and the Venetian Press, 1540-1605*, Princeton University Press, Princeton 1977.
- Grillo M., *Leggi e bandi di antico regime*, Documenta, Cargeghe 2014.
- Groppi A. (a cura di), *Gli abitanti del ghetto di Roma*, Viella, Roma 2014
- Gualdo G. e Gualdo R., *L'introduzione del volgare nella documentazione pontificia tra Leone X e Giulio III (1513-1555)*, Roma nel Rinascimento, Roma 2002.
- Guasco M., *Storia del clero in Italia dall'Ottocento a oggi*, Laterza, Roma-Bari 1997.
- Guasco M. e Torre A. (a cura di), *Pio V nella società e nella politica del suo tempo*, Il Mulino, Bologna 2005
- Guerrieri Borsoi M.B., *Lo "Stato Tuscolano" degli Altemps e dei Borghese a Frascati. Studi sulle ville Angelina, Mondragone, Taverna-Parisi, Torlonia*, Gangemi, Roma 2012.
- Gullino G., *Da Mula Marcantonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XXXII, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1986, pp. 383-387.
- Hacker J.R. e Shear A. (a cura di), *The Hebrew Book in Early Modern Italy*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2011.
- Hughes G., *Swearing: A Social History of Foul Language, Oaths and Profanity in English*, Blackwell, Oxford 1991.
- Infelise M., *I libri proibiti. Da Gutenberg all'Encyclopédie*, Laterza, Roma-Bari 1999.
- *Prima dei giornali. Alle origini della pubblica informazione*, Laterza, Roma-Bari 2002.
- *Roman avvisi: information and politics in the seventeenth century*, in Signorotto G. e Visciglia M.A. (a cura di), *Court and Politics in Papal Rome, 1492-1700*, Cambridge University Press, Cambridge 2002, pp. 212-228.
- *The war, the news and the curious: military gazettes in Italy*, in Dooley B. e Baron S. (a cura di), *The Politics of Information in Early Modern Europe*, Routledge, London 2001, pp. 216-236.

- Iserloh E., Jedin H. e Glazik J., *Handbuch der Kirchengeschicht. Band IV. Reformation, Katholische Reform und Gegenreformation*, Herder, Freiburg 1985.
- Jedin H., *Katholische Reformation oder Gegenreformation?*, Josef Stocker, Luzern 1946; trad.it., *Riforma cattolica o Controriforma?*, Morcelliana, Brescia 1957.
- Julia D., *Gagner son jubilé à l'époque moderne: mesure des foules et récits de pèlerins*, in Nanni S. e Visceglia M.A. (a cura di), "Roma moderna e contemporanea", V, 2/3, 1997, pp. 311-354.
- *La formation du clergé dans l'espace catholique occidental (XVI^e-XVIII^e siècles)*, in Sangalli M. (a cura di), *Pastori pope preti rabbini. La formazione del ministro di culto in Europa (secoli XVI-XIX)*, Carocci, Roma 2004, pp. 23-65.
- *L'éducation des ecclésiastiques aux XVII^e et XVIII^e siècles*, in *Problèmes de l'histoire de l'éducation*, Actes des séminaires organisés par l'École française de Rome et l'Università di Roma-La Sapienza (Roma, janvier-mai 1985), Publications de l'École française, Rome 1988, pp. 141-205.
- Kamen H., *The Spanish Inquisition: a historical revision*, Yale University Press, New Haven 2014⁴.
- Kakareko A., *La riforma della vita del clero nella diocesi di Vilna dopo il Concilio di Trento (1564-1796)*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1996.
- Latini C., *Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*, Giuffrè, Milano 2002.
- Lavenia V., «*Anticamente di misto foro*». *Inquisizione, Stati e delitti di stregoneria nella prima età moderna*, in Paolin G. (a cura di), *Inquisizioni: percorsi di ricerca*, EUT, Trieste 2001, pp. 34-80.
- *D'animal fante. Teologia, medicina legale e identità umana. Secoli XV-XVII* in Prosperi A. (a cura di), *Salvezza delle anime e disciplina dei corpi. Un seminario sulla storia del battesimo*, Edizioni della Normale, Pisa 2006, pp. 483-526.
- *Giudici, eretici, infedeli. Per una storia dell'Inquisizione nella Marca nella prima età moderna*, in "Giornale di Storia", VI, 2011, pp. 1-36.
- *Indicibili 'mores'. Crimini contro natura e tribunali della fede in età moderna*, in "Cristianesimo nella Storia", XXX, 3, 2009, pp. 513-541.
- *Martin Azpilcueta: un profilo*, in "Archivio italiano per la storia della pietà", XVI, 2003, pp. 14-148.
- *Scaglia Desiderio* in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XCI, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 2018, pp. 208-212.
- Lea H.C., *A History of Auricular Confession and Indulgences in the Latin Church*, Lea Brothers, Philadelphia 1896.
- *A History of Spanish Inquisition*, Macmillan, New York 1906-1908.
- Leonardi L. (a cura di), *La bibbia in italiano tra Medioevo e Rinascimento*, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, Firenze 1988.
- Librandi R., *La lingua della Chiesa*, in *Lingua e identità. Una storia sociale dell'italiano*, Carocci, Roma 2006, pp. 113-141.
- *La letteratura religiosa*, Il Mulino, Bologna 2012.
- *L'italiano nella comunicazione della Chiesa e nella diffusione della cultura religiosa*, in Seriani L. e Trifone P. (a cura di), *Storia della lingua italiana*, Vol 1: *I luoghi della codificazione*, Einaudi, Torino 1993, pp. 335-381.
- Livraga M. (a cura di), *Le carte dei seminari. Gli inventari degli archivi storici dei seminari vescovili di Colle Val d'Elsa e di Montalcino (1615-1989)*, Centro di studi per la storia del clero e dei seminari, Siena 2005.
- Lombardi D., *Matrimoni di antico regime*, Il Mulino, Bologna 2001.
- *Storia del matrimonio. Dal Medioevo a oggi*, Il Mulino, Bologna 2008.

- Longhitano A., *La normativa sul sinodo diocesano dal Concilio di Trento al Codice di diritto canonico*, in *Il sinodo diocesano nella teologia e nella storia*, Atti del Convegno di Studi (Catania, 15-16 maggio 1986), Galatea, Acireale 1987, pp. 33-85.
- Lusset E., *Des religieux en quête de grâce: les suppliques adressées à la Pénitencerie apostolique par des clercs réguliers violents au xv^e siècle*, in “*Médiévales*”, LV, 2008, pp. 115-133.
- Maier H., *Sozialdisziplinierung - ein Begriff und seine Grenzen*, in Prodi P. (a cura di), *Glau- be und Eid, Treueformeln, Glaubensbekenntnisse und Sozialdisziplinierung zwischen Mittelalter und Neuzeit*, Oldenbourg, München 1993, pp. 237-240.
- Mayer T.F., *The Roman Inquisition: A Papal Bureaucracy and Its Laws in the Age of Gali- leo*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2013.
- Mancino M., *Governare la criminalità degli ecclesiastici nell’Italia del primo Cinquecento: il caso di Napoli e della Campania*, in “*Studi Storici*”, L, 1, 2009, pp. 101-130.
- Mancino M. e Romeo G., *Clero criminale. L’onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell’Italia della Controriforma*, Laterza, Roma-Bari 2013.
- Maracchi Biagiarelli B., *Il privilegio di stampatore ducale nella Firenze Medicea*, in “*Archi- vio Storico Italiano*”, CXXIII, 3, 1965, pp. 304-370.
- Marchetto G., «*Primus fuit Lamech*». *La bigamia tra irregolarità e delitto nella dottrina di diritto comune*, in Seidel Menchi S. e Quaglion D. (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Il Mulino, Bologna 2004, pp. 43-105.
- Mariotti M., *Problemi di lingua e di cultura nell’azione pastorale dei vescovi calabresi in età moderna*, La Goliardica, Roma 1980.
- Martina G., *L’età della Riforma*, in Id. (a cura di), *Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni*, vol. 1, Brescia, Morcelliana, 1993.
- Mazzone U., *Giovanni Morone legato al concilio di Trento e la clausula del «proponentibus legatis»* in Firpo M. e Niccoli O. (a cura di), *Il cardinale Giovanni Morone e l’ultima fase del Concilio di Trento*, Atti del Convegno (Trento, Fondazione Bruno Kessler, 5-6 giugno 2009), Il Mulino, Bologna 2010, pp. 117-141.
- *Governare lo Stato e curare le anime. La Chiesa e Bologna dal Quattrocento alla Rivolu- zione Francese*, Libreria Universitaria, Padova 2012.
- *I dibattiti tridentini: tecniche di assemblea e di controllo*, in Prodi P. e Reinhardt W. (a cura di), *Il Concilio di Trento e il moderno*, Il Mulino, Bologna 1996, pp. 101-136.
- *Paleotti Alfonso*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. LXXX, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 2015, p. 427.
- Menniti Ippolito A., *Chierici e laici in età moderna. Introduzione al problema* in “*Dimensio- ni e problemi della ricerca storica*”, II, 2012, pp. 129-140.
- *Congregazione dei Vescovi e Regolari e la Chiesa in Italia*, in *La Chiesa in Italia, Dizio- nario Storico Tematico*, vol. 1: *Dalle origini all’unità Nazionale*.
- *1664. Un anno della Chiesa universale*, Viella, Roma 2011.
- Mercati A., *I costituiti di Niccolò Franco (1568-1570) dinanzi l’Inquisizione di Roma, esi- stenti nell’Archivio Segreto Vaticano*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1955.
- Miccoli G., *Anno Santo. Un’“invenzione” spettacolare*, Carocci, Roma 2015.
- Michelson E., *The Pulpit and the Press in Reformation Italy*, Harvard University Press, Cambridge 2013.
- Molinari F., *Il Card. Claudio Rangoni, vescovo di Piacenza e il Card. Federico Borromeo (1588-1619)*, in “*Archivio Ambrosiano*”, XXXIII, 1977, pp. 164-202.
- *Il Card. Filippo Sega, vescovo di Piacenza e S. Carlo Borromeo (1574-1584)* in “*Archivio Ambrosiano*”, XXIX, 1976, pp. 181-213.
- Morgana S., *Storia linguistica di Milano*, Carocci, Roma 2012.

- Moroni G., *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai nostri giorni*, vol. V, Tip. Emiliana, Venezia 1840.
- *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai nostri giorni*, vol. XXXII, Tip. Emiliana, Venezia 1845.
- Mozzarelli C., *Nella Milano dei re cattolici. Considerazioni su uomini, cultura e istituzioni tra Cinque e Seicento*, in *Antico regime e modernità*, Bulzoni, Roma 2008, pp. 321-356.
- Müller W.P., *The Criminalization of Abortion in the West. Its Origins in Medieval Law*, Cornell University Press, New York 2012.
- Muzzarelli M.G., *La disciplina delle apparenze. Vesti e ornamenti nella legislazione suntuaria bolognese fra XIII e XV secoli*, in Prodi P. e Penuti C. (a cura di), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna 1995, pp. 757-784.
- Narducci E., *Intorno ad alcune prediche stampate di Sisto Quinto*, Tip. delle Scienze matematiche e fisiche, Roma 1870.
- Niccoli O., *Baci rubati. Gesti e riti nuziali in Italia prima e dopo il Concilio di Trento*, in Bertelli S. e Centanni M. (a cura di) *Il gesto nel rito e nel cerimoniale dal mondo antico ad oggi*, Ponte alle Grazie, Firenze 1995, pp. 224-247.
- *Il confessore e l'inquisitore: a proposito di un manoscritto bolognese del Seicento*, in Zarrì G. (a cura di) *Finzione e santità tra medioevo ed età moderna*, Rosenberg & Sellier, Torino 1991, pp. 412-434.
- *La vita religiosa nell'Italia moderna. Secoli XV-XVIII*, Carocci, Roma 2008.
- *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Laterza, Roma-Bari 2007.
- *Rinascimento anticlericale: infamia, propaganda e satira in Italia tra Quattro e Cinquecento*, Laterza, Roma-Bari 2005.
- *Vedere con gli occhi del cuore*, Laterza, Roma-Bari 2011.
- Negruzzo S., *Rassegna di studi sul clero dell'età moderna pubblicati in Italia negli anni Novanta*, in Sangalli M. (a cura di), *Chiesa chierici sacerdoti. Clero e seminari in Italia tra XVI e XX secolo*, Herder, 2000, Roma pp. 39-83.
- Nestola P., *I grifoni della fede. Vescovi-inquisitori in Terra d'Otranto tra '500 e '600*, Congedo Editore, Galatina 2008.
- Noonan J., *Contraception. A History of its Treatment by the Catholic Theologians and Canonists*, Enlarged Edition, Cambridge 1965.
- Noto M.A., *Rebellio o defensio licita? La rivolta di Benevento contro la Bolla «dei Vizi» del 1566*, in "Nuova Rivista Storica", XCIII, 2009, pp. 861-890.
- *Viva la Chiesa, mora il Tiranno. Il sovrano, la legge, la comunità e i ribelli (Benevento 1566)*, Guida, Napoli 2010.
- O'Connor E.D. (a cura di), *The Dogma of the Immaculate Conception: History and Significance*, University of Notre Dame Press, Paris 1958.
- Oestreich G., *Strukturprobleme des europäischen Absolutismus*, in "Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte", LV, 1968, pp. 319-347; trad. it. Rotelli E. e Schiera P. (a cura di), *Problemi di struttura dell'assolutismo europeo in Lo stato moderno*, Il Mulino, Bologna 1974, vol. I, pp. 173-191.
- O'Malley J.W., *Priesthood, ministry and religious life: some historical and historiographical considerations*, in Id., *Religious culture in the sixteenth century*, Aldershot, Great Yarmouth (Norfolk) 1993, pp. 223-257.
- *Trent and all that: renaming Catholicism in the early modern era*, Harvard University Press, Cambridge 2000.
- Pagano S., *Il processo di Endimio Calandra e l'Inquisizione a Mantova nel 1567-1568*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1991.

- Pani G., *Paolo, Agostino, Lutero: alle origini del mondo moderno*, Rubettino, Soveria Mannelli 2005.
- Paravicini Bagliani A., *Il corpo del Papa*, Einaudi, Torino 1997.
- Parente F., *La Chiesa e il «Talmud»*, in Vivanti C. (a cura di), *Storia d'Italia, Annali*, vol. XI, *Gli Ebrei in Italia*, Einaudi, Torino 1996, pp. 524-634.
- Paschini P., *Come fu cardinale Marco Antonio Da Mula detto l'Amulio*, in "Rivista di storia della Chiesa in Italia", XI, 1957, pp. 393-406.
- Pasero C. (a cura di) *Relazioni di Rettori veneti a Brescia durante il secolo XVI. Illustrazione, trascrizione, indici*, Stamperia Giovannelli, Toscolano 1939.
- Pasquini E., *Clero e pubblico parrocchiale nei testi letterari in Pievi e parrocchie in Italia nel Basso Medioevo (sec. XIII-XV)*, Atti del VI Convegno di Storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21-25 settembre 1981), Herder, Roma 1984, pp. 575-99.
- Pastore S., *Il Vangelo e la spada. L'Inquisizione di Castiglia e i suoi critici (1460-1598)*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2003.
- Paulus N., *Geschichte des Ablasses in Mittelalter*, Primus Verlag, Darmstadt 2000.
- Pérez J., *Breve storia dell'Inquisizione spagnola*, Corbaccio, Milano 2006.
- Petrucci Armando, *Appunti per una premessa*, in Zanardi Z. (a cura di), *Bononia manifesta. Bandi, editti, costituzioni e provvedimenti diversi stampati nel XVI secolo per Bologna e il suo territorio*, Olschki, Firenze 1996, pp. V-XV.
- Pignatti F., *Niccolò Franco a Roma 1558-1570*, in "Archivio della Società romana di storia patria", CXXI, 1998, pp. 119-166.
- Pillinini G., *Bollani Domenico*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XI, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1969, pp. 291-293.
- Pio XI Papa, *Epistola Officiorum omnium*, 1° agosto 1922, in *Acta Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale*, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae 1922, XIV.
- Portone P., *Diana Antonino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XXXIX, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1991, pp. 645-647.
- Poschmann B., *Der Ablass im Licht der Bussgeschichte*, Hanstein, Bonn 1948.
- Prandi S., *Davide e Golia. Il duello nel dibattito del Concilio di Trento*, in "Schifanoia", VI, 1988, pp. 9-19.
- Prodi P., *Il cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597)*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1967.
- *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Il Mulino, Bologna 1982.
- *Riforma interiore e disciplinamento sociale in san Carlo Borromeo* in "Intersezioni", V, 1985, pp. 273-285.
- *San Carlo Borromeo e il cardinale Gabriele Paleotti: due vescovi della riforma cattolica*, in "Critica Storica", III, 1964, pp. 135-151.
- Prodi P e Cozzi G. (a cura di), *Dal Rinascimento al Barocco*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1994, vol. VI, pp. 589-613.
- Prodi P. e Reinhardt W. (a cura di), *Il Concilio di Trento e il moderno*, Atti della XXXVIII Settimana di Studio (Trento 11-15 settembre 1995), Il Mulino, Bologna 1996.
- Prosperi A., *Dare l'anima. Storia di un infanticidio*, Einaudi, Torino 2005.
- *Educare gli educatori: il prete come professione intellettuale nell'Italia tridentina*, in *Problèmes d'histoire de l'éducation*, École Française, Roma 1988, pp. 123-140.
- *Il Concilio di Trento: una introduzione storica*, Einaudi, Torino 2001.
- *L'Inquisizione romana e gli ebrei*, in Luzzati M. (a cura di), *L'Inquisizione e gli Ebrei in Italia*, Laterza, Roma-Bari 1994, pp. 67-120.
- *Tra evangelismo e controriforma. G. M. Giberti (1495-1543)*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1969.

- *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Einaudi, Torino 1996.
- Puff H., *Localizing Sodomy: the "Priest and Sodomite" in Pre-Reformation Germany and Switzerland*, in "Journal of the History of Sexuality", VIII, 2, 1977, pp. 165-195.
- Pullan B., *Gli ebrei d'Europa e l'Inquisizione a Venezia dal 1550 al 1670*, Il Veltro, Roma 1985.
- Quagliani D., «Sacramenti detestabili». *La forma del matrimonio prima e dopo Trento*, in Quagliani D. e Seidel Menchi S. (a cura di), *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, Il Mulino, Bologna 2011.
- *Erasmus in Italia (1520-1580)*, Bollati Boringhieri, Torino 1987.
- Quaranta C., *Marcello II Cervini (1501-1555). Riforma della Chiesa, concilio, Inquisizione*, Il Mulino, Bologna 2010.
- Quazza R., *Mantova attraverso i secoli*, La Voce di Mantova, Mantova 1933.
- Rasi P., *L'applicazione delle norme del Concilio di Trento in materia matrimoniale*, in *Studi di storia e diritto in onore di Arrigo Solmi*, Giuffrè, Milano 1941, vol. I, pp. 235-281.
- Raymond J. e Moxham N. (a cura di), *News Networks in Early Modern Europe*, Brill, Leiden 2016.
- Reinhardt W., *Disciplinamento sociale, confessionalizzazione, modernizzazione. Un discorso storiografico*, in Prodi P. e Penuti C. (a cura di), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna 1994, pp. 101-123.
- Ricci G., *Povert , vergogna, superbia. I declassati tra Medioevo e Et  moderna*, Il Mulino, Bologna 1996.
- Ricci S., *Il sommo inquisitore: Giulio Antonio Santori tra autobiografia e storia (1532-1602)*, Salerno Editrice, Roma 2002.
- Ricciardi Celsi F., *Asilo (diritto di)*. *Diritto canonico*, in *Enciclopedia Giuridica*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, vol. Aggiornamento XVII dell'Enciclopedia Giuridica, Roma 2009, pp. 1-4.
- Roggero M., *L'alfabeto conquistato. Apprendere e insegnare in Italia tra Sette e Ottocento*, Il Mulino, Bologna 1999.
- Romeo G., *Amori proibiti. I concubini tra Chiesa e Inquisizione*, Laterza, Roma-Bari 2008.
- *Confesseurs et inquisiteurs dans l'Italie moderne: un bilan*, in "Revue de l'histoire des religions", CCXX, 2, 2003, pp. 153-165.
- *Denunciare i delitti contro la fede nell'Italia della Controriforma: la storia di un fallimento*, in Charaget M. e Soula M. (a cura di), *D noncer le crime du Moyen  ge au XIX  si cle*, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, Pessac 2014, pp. 189-201.
- *Inquisitori, esorcisti e streghe nell'Italia della Controriforma*, Sansoni, Firenze 1990.
- *La Congregazione dei Vescovi e Regolari e i visitatori apostolici nell'Italia post-tridentina: un primo bilancio*, in Sangalli M. (a cura di), *Per il Cinquecento religioso italiano. Clero cultura societ *, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Siena, 27-30 giugno 2001), Edizioni dell'Ateneo, Roma 2003, vol. II, pp. 607-614.
- *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari 2002.
- *Ricerche su confessione dei peccati e Inquisizione nell'Italia del Cinquecento*, La Citt  del Sole, Napoli 1997.
- Rosa M., *Clero cattolico e societ  europea nell'et  moderna*, Laterza, Roma-Bari 2006.
- *La Curia romana nell'et  moderna. Istituzioni, cultura, carriere*, Viella, Roma 2013.
- Rossi L. e Wank R., *La diffusione dell'italiano nel mondo attraverso la religione e la Chiesa cattolica: ricerche e nuove prospettive*, in *L'italiano nella Chiesa fra passato e presente*, Allemandi & C., Torino 2011, pp. 113-171.
- Rozzo U., *Linee per una storia dell'editoria religiosa in Italia (1465-1600)*, Arti Grafiche Friulane, Udine 1993.
- Rozzo U. e Gorian R., *Il libro religioso*, Sylvestre Bonnard, Milano 2002.

- Ruderman D.B., *Science, Medicine and Jewish Culture in Early Modern Europe*, Tel Aviv University Press, Tel Aviv 1978.
- Rurale F., *Ecclesiastico e gentiluomo. Clero, sesso e politica nella prima età moderna*, Sette Città, Viterbo 2018.
- Rusconi R., *Confraternite, compagnie e devozioni*, in Chittolini G e Miccoli G. (a cura di), *Storia d'Italia, Annali*, vol. IX, *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, Einaudi, Torino 1986, pp. 467-506.
- *L'ordine dei peccati. La confessione tra Medioevo ed età moderna*, Bologna, Il Mulino 2002, pp. 277-341.
- *Predicatori e predicazione (secoli IX-XVIII)*, in Vivanti C. (a cura di), *Storia d'Italia, Annali*, vol. IV, *Intellettuali e potere*, a cura di Corrado Vivanti, Einaudi, Torino 1981, pp. 951-1035.
- Sabatini F. e Coletti V., *Occulto* in *Dizionario della lingua italiana*, Rizzoli-Larousse, Milano 2003.
- Sangalli M. (a cura di), *Il seminario di Siena. Da arcivescovile a regionale. 1614-1953/1953-2003*, Rubettino, Soveria Mannelli 2003.
- *Per la storia del Seminario arcivescovile di Siena: prime indagini*, in Sangalli M. (a cura di), *Chiesa chierici sacerdoti. Clero e seminari in Italia tra XVI e XX secolo*, Herder, Roma 2000, pp. 199-227.
- *Tra religione cittadina e volontà di riforme: Piacenza sacra in età moderna*, in “Bollettino storico piacentino”, CII, 2007, pp. 79-125.
- Sangalli M. (a cura di), *Per il cinquecento religioso italiano. Clero cultura società*, prefazione di Prosperi A., Edizioni dell'Ateneo, Roma 2003.
- Santarelli D., *Il papato di Paolo IV nella crisi politico-religiosa del Cinquecento: le relazioni con la Repubblica di Venezia e l'atteggiamento nei confronti di Carlo V e Filippo II*, Aracne, Roma 2008.
- Sardi P., *L'aborto ieri e oggi*, Paideia, Brescia 1975.
- Sarti R., *Vita di casa. Abitare, mangiare, vestire nell'Europa moderna*, Laterza, Roma-Bari 1999.
- Scaramella P., *Le lettere della Congregazione del Sant'Uffizio ai tribunali di fede di Napoli, 1563-1625*, Edizioni Università di Trieste, Trieste 2002.
- Schilling H., *Disziplinierung oder Selbstregulierung der Untertanen?* in “Historische Zeitschrift”, CCLXIV, 1997, pp. 675-691.
- Schmidt R., *Perspektiven der Konfessionalisierungsforschung*, in Leeb R., Claudine Pils S. e Winkelbauer T. (a cura di), *Staatsmacht und Seelenheil. Gegenreformation und Geheimprotestantismus in der Habsburgermonarchie*, Oldenbourg, Wien 2007, pp. 28-37.
- Segre R., *La Controriforma: espulsioni, conversioni, isolamento*, in Vivanti C. (a cura di), *Storia d'Italia. Annali*, vol. XI, *Gli Ebrei in Italia*, Einaudi, Torino 1996, pp. 709-766.
- *L'espulsione degli ebrei delle Marche*, in “Marca/Marche”, III, 2014, pp. 154-160.
- Seidel Menchi S., *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, Il Mulino, Bologna 2000.
- *Erasmus in Italia (1520-1580)*, Bollati Boringhieri, Torino 1987.
- Seidel Menchi S. e Quagliani D. (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Il Mulino, Bologna 2004.
- Serra A., *Confraternite e culti nella Roma di Sei-Settecento* in Rusconi R. e Millar R. (a cura di), *Devozioni, pratiche e immaginario religioso. Espressioni del cattolicesimo tra 1400 e 1850*, Viella, Roma 2011, pp. 45-81.
- Signorotto G., *Inquisitori e mistici nel Seicento italiano. L'eresia di Santa Pelagia*, Il Mulino, Bologna 1989.

- *La crisi seicentesca dell'Inquisizione e il caso milanese*, in Signorotto G. e di Filippo Barreggi C. (a cura di), *L'Inquisizione in età moderna e il caso milanese*, Bulzoni, Roma 2009, pp. 327-368.
- *Lo squadrone volante. I cardinali "liberi" e la politica europea nella seconda metà del XVII secolo*, in Signorotto G. e Visceglia M.A. (a cura di), *La corte di Roma tra Cinque e Seicento. "Teatro" della politica europea*, Bulzoni, Roma 1998, pp. 93-137.
- *Milano sacra. Organizzazione del culto e consenso tra XVI e XVIII secolo*, in Della Peruta F., Leyedi R. e Stella A. (a cura di), *Milano e il suo territorio*, Silvana, Milano 1985, pp. 581-590.
- Simonetti N., *Dal latino al volgare. Il bilinguismo nella storia del cristianesimo*, Tau, Todi 2014.
- Skalweit S., *Campeggi Lorenzo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XVII, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1974, pp. 454-462.
- Stella A., *Anabattismo e antitrinitarismo in Italia nel XVI secolo*, Liviana, Padova 1969.
- *Spunti di teologia contariniana e lineamenti di un itinerario religioso*, in Cavazzana Romanelli F. (a cura di), *Gaspare Contarini e il suo tempo*, Edizioni Studio Cattolico Veneziano, Venezia 1988, pp. 147-166.
- Stow K., *Ghetto*, in Prosperi A., Lavenia V. e Tedeschi J. (a cura di), *Dizionario storico dell'Inquisizione*, Edizioni della Normale, Pisa 2010, vol. II, pp. 677-680.
- *Il ghetto di Roma nel Cinquecento. Storia di un'acculturazione*, Viella, Roma 2014.
- *Papi, Chiesa e ebrei fino alla Inquisizione Romana*, in *Le inquisizioni cristiane e gli ebrei*, Atti della Tavola rotonda nell'ambito della Conferenza annuale della ricerca, (Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 20-21 dicembre 2001), Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 2003, pp. 33-49.
- *The Consciousness of Closure: Roman Jewry and its 'Ghet'*, in Ruderman D.B. (a cura di), *Essential Papers on Jewish Culture in Renaissance and Baroque Italy*, New York University Press, New York 1992, pp. 386-400.
- Stumpo E., *La gazzetta de l'anno 1588*, Giunti, Firenze 1988.
- Szczucki L., *Antitrinitarism*, in *The Oxford Encyclopedia of the Reformation*, Oxford University Press, New York-Oxford 1996, vol. I, pp. 55-61.
- Tabacchi S., *Giustiniani Paolo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. LVII, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 2001, pp. 281-286.
- Tarpley W.G., *Paolo Sarpi, His Networks, Venice and the Coming of the Thirty Years' War*, ProQuest, Ann Arbor 2009.
- Tedeschi J., *La dispersione degli archivi dell'Inquisizione romana*, in "Rivista di storia e letteratura religiosa", IX, 1973, pp. 298-312.
- *The Prosecution of Heresy. Collected Studies on the Inquisition in Early Modern Italy*, Medieval and Renaissance Texts and Studies, Binghamton 1991; trad. it. *Il giudice e l'eretico. Studi sull'Inquisizione romana*, Vita e Pensiero, Milano 1997.
- Tedoldi L., *La spada e la bilancia. La giustizia penale nell'Europa moderna (secc. XVI-XVIII)*, Carocci, Roma 2008.
- Tellechea Idigoras J.I., *El clero tridentino: entre ideal y realidad*, in "Ricerche per la storia religiosa di Roma", VII, 1988, pp. 18-89.
- Testa E., *L'italiano nascosto. Una storia linguistica e culturale*, Einaudi, Torino 2014.
- Toscani X., *Le "Scuole della dottrina cristiana" come fattore di alfabetizzazione*, in "Società e Storia", XXVI, 1984, pp. 757-791.
- *Scuole e alfabetismo nello Stato di Milano da Carlo Borromeo alla Rivoluzione*, Editrice La Scuola, Brescia 1993.
- Tramontin S., *Profilo di Gaspare Contarini*, in Cavazzana Romanelli F. (a cura di), *Gaspare Contarini e il suo tempo*, Edizioni Studio Cattolico Veneziano, Venezia 1988, pp. 17-38.

- Trapani L., *Usimbardo Usimbardi, giurista e vescovo di Colle Val d'Elsa*, in “Annuario dell'Istituto Storico Diocesano di Siena”, III, 1996/1997, pp. 45-144.
- Trovato P., *Con ogni diligenza corretto. La stampa e le revisioni editoriali dei testi letterari italiani (1470-1570)*, UnifePress, Ferrara 2009.
- Turchi L., *Adulterio, onere della prova e testimonianza. In margine a un processo correggese di età tridentina*, in Seidel Menchi S. e Quaglioni D. (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Il Mulino, Bologna 2004, pp. 305-350.
- Turchini A., *La nascita del sacerdozio come professione*, in Prodi P. e Penuti C. (a cura di), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna 1994, pp. 225-256.
- *Sotto l'occhio del padre. Società confessionale e istruzione primaria nello Stato di Milano*, Il Mulino, Bologna 1996.
- Turrini M., “*Riformare il mondo a vera vita cristiana*”: *le scuole di catechismo nell'Italia del Cinquecento*, in “Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento”, VIII, 1982, pp. 407-489.
- Turtas R., *Pregare in sardo. Scritti su Chiesa e Lingua in Sardegna*, CUEC, Cagliari 2006.
- Valente M., *Bodin in Italia. La Démonomanie des sorcieres le vicende della sua traduzione*, CET, Firenze 1999.
- Valleriani A., *L'educazione nell'epoca barocca*, Armando Editore, Roma 2004.
- Van Boxel P., *Jewish Books in Christian Hands. Theology, Exegesis, and Conversion under Gregory XIII (1572-1585)*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 2016.
- Vanni A., «*Fare diligente inquisizione*». *Gian Pietro Carafa e le origini dei chierici regolari teatini*, Viella, Roma 2010.
- Vanzan Marchini N., *Medici ebrei e assistenza cristiana nella Venezia del '500*, in “La Rassegna mensile di Israel”, XLV, 4/5, pp. 132-161.
- Verga E., *Il municipio di Milano e l'Inquisizione di Spagna (1563)*, in “Archivio Storico Lombardo”, VIII, 1897, pp. 86-127.
- Veronese F., «*Terra di nessuno*». *Misto foro e conflitti tra Inquisizione e magistrature secolari nella Repubblica di Venezia (XVIII sec.)*, Dottorato di ricerca in Storia sociale europea dal Medioevo all'Età contemporanea, Università Ca' Foscari, 21° ciclo, Venezia AA.2005/2006-A.A.2009/2010.
- Villard R., *Incaricare una voce: il caso della sede vacante (Roma, XVI secolo)*, in “Quaderni storici”, XLI 121 (1), 2006, pp. 39-68.
- Viscardi Giuseppe Maria, *Tra Europa e “Indie di quaggiù”. Chiesa, religiosità e cultura popolare nel Mezzogiorno (secoli XV-XIX)*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2005.
- Visceglia M.A., *La città rituale. Roma e le sue cerimonie in età moderna*, Viella, Roma 2002.
- *Morte e elezione del papa. Norme, riti, conflitti*, Viella, Roma 2013.
- Vismara P., *Il “buon prete” nell'Italia del Sei-Settecento. Bilanci e prospettive*, in “Rivista di storia della Chiesa in Italia”, LX, 1, 2006, pp. 49-67.
- *Il sacerdozio come professione. Considerazioni sull'epoca moderna*, in Benedetti M. e Betri M.L. (a cura di), “*Una strana gioia di vivere*”. *A Grado Giovanni Merlo*, Edizioni Biblioteca Franciscana, Milano 2010, pp. 229-238.
- (a cura di), *Storia della diocesi di Piacenza*, vol. III, *L'età moderna: il rinnovamento cattolico (1508-1783)*, Morcelliana, Brescia 2010.
- Von Pastor L., *Storia dei papi dalla fine del Medioevo*, vol. VII, *Pio IV (1559-1565)*, Desclée & C., Roma 1928.
- *Storia dei papi dalla fine del Medioevo*, vol. VIII, *Pio V (1566-1605)*, Desclée & C., Roma 1929.

Le lingue della Chiesa

- *Storia dei papi dalla fine del Medioevo*, vol. X, *Sisto V, Urbano VII, Gregorio XIV e Innocenzo IX (1585-1591)*, Desclée & C., Roma 1928.
- *Storia dei papi dalla fine del Medioevo*, vol. XI, *Clemente VIII (1592-1605)*, Desclée & C., Roma 1929.
- *Storia dei papi dalla fine del Medioevo*, vol. XII, *Leone XI e Paolo V (1605-1621)*, Desclée & C., Roma 1930.
- *Storia dei Papi dalla fine del Medioevo*, vol. XIII, *Gregorio XV (1621-1623) ed Urbano VIII (1623-1644)*, Desclée & C., Roma 1931.
- Waquet F., *Le latin ou l'empire d'un signe. XVI^e – XX^e siècle*, Albin Michel, Paris 1998.
- Wiesnet E., *Die verrätene Versöhnung: zum Verhältnis von Christentum und Strafe*, Patmos Verlag, Düsseldorf 1980.
- Zanardi Z. (a cura di), *Bononia manifesta. Bandi, editti, costituzioni e provvedimenti diversi stampati nel XVI secolo per Bologna e il suo territorio*, Olschki, Firenze 1996.
- *Una città in piazza: comunicazione e vita quotidiana a Bologna tra Cinque e Seicento*, Bologna, Compositori, 2000.
- *Supplemento al catalogo dei bandi, editti, costituzioni e provvedimenti diversi stampati nel XVI secolo per Bologna e il suo territorio*, Olschki, Firenze 2014.
- Zardin D., *Bibbia e apparati biblici nei conventi italiani del Cinque-Seicento. Primi appunti*, in Borracini R.M. e Rusconi R. (a cura di), *Libri, biblioteche e cultura degli ordini regolari nell'Italia moderna attraverso la documentazione della Congregazione dell'Indice*, Atti del Convegno internazionale, Macerata, (30 maggio-1 giugno 2006), Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 2006, pp. 63-103.
- *Riforma e confraternite nella Milano di Carlo Borromeo*, in “Quaderni di storia religiosa”, V, 1998, pp. 235-263.
- *Riscrivere la tradizione. Il mondo delle confraternite nella cornice del rinnovamento cattolico cinque-seicentesco*, in Gazzini M. (a cura di), *Studi confraternali. Orientamenti, problemi, testimonianze*, Firenze University Press, Firenze 2009, pp. 340- 370.

Indice dei nomi

- Acerbi, A.; 91; 131
Adriano VI, papa; 11
Afán de Ribera, P. duca d'Alcalá; 70
Aiazza, G.S. vescovo di Asti; 113
Airoldi, M.; 66; 131
Al Kalak, M.; 42; 89; 131
Albani, B.; 40; 125; 131
Alberigo, G.; 10; 24; 40; 131
Alberti, L. inquisitore di Bologna; 22
Albizzi, F. cardinale; 43
Alessandro IV, papa; 81
Alessi, G.; 75; 101; 129; 131
Alfieri, F.; 61; 131
Alfonso d'Este, duca di Ferrara, Modena
e Reggio; 26
Allegra, L.; 46; 57; 131
Andretta, S.; 101; 102; 131
Angelozzi, G.; 120; 122; 131
Arcangeli, A.; 46; 131
Arcati, B. inquisitore di Parma; 34
Arrighi, G.M. inquisitore di Parma; 20
Arrigoni, P. cardinale; 112; 113; 135
Asinario, C. governatore di Perugia; 118
Azpilcueta, M.; 77; 140
Baernstein, P.R.; 76; 131
Baldassarri, M.; 69; 131
Baldini, U.; 42; 82; 83; 131
Baldo, V.; 53; 132
Bandinu, B.; 15; 83; 132
Barba, G.C. vicario di Nocera; 57
Barberi, F.; 83; 132
Barbieri, E.; 12; 132
Barni, G. vescovo di Piacenza; 20
Baron, S.; 108; 139
Bartholi, F.; 47
Batiffol, P.; 89; 132
Baylay, A.; 89; 132
Bazzachi, G.; 31; 68; 85; 122
Beccadelli, L.; 24; 37; 131; 138
Belandi, W.; 12; 132
Bellabarba, M.; 120; 132
Bellagamba, G.B.; 19; 24; 44
Bellarmino, R.; 112
Benacci, A.; 51; 117; 119; 120; 121
Benacci, V.; 24; 30; 31; 32; 52; 80; 84;
86; 87; 94; 96; 97; 99; 112; 116; 127;
138
Benci, S. vescovo di Montepulciano; 64;
72
Benedetti, M.; 16; 20; 43; 132; 147
Benedetto XIV, papa; 14
Benedetto XVI, papa; 11
Benrath, G.A.; 23; 132
Benzoni, R. vescovo di Recanati e
Loreto; 29; 102
Berengo, M.; 22; 132
Bernardi, P.; 53; 124
Bertelli, S.; 62; 104; 132; 142
Betri, M.L.; 16; 43; 147
Biagioni, M.; 22; 132
Bianchin, L.; 129; 132
Bianco, C.; 70; 132
Billacois, F.; 120; 132
Biondi, G.; 27; 128; 132; 133
Black, C.; 98; 132
Blado, A.; 50; 64; 69; 71; 75; 83; 84; 92;
109; 111; 116; 117; 118; 126; 132
Blado, P.; 64
Bodin, J.; 82; 83; 147
Bollani, D. vescovo di Brescia; 31; 54;
91; 133; 143
Boncompagni, C.; 65
Bonfadino, B.; 102
Bonfil, R.; 25; 30; 132
Bonora, E.; 15; 17; 132; 138
Borghese, C.; 45; 139
Borraccini, R.M.; 13
Borromeo, A.; 80; 91

Le lingue della Chiesa

- Borromeo, C. arcivescovo di Milano; 30; 39; 40; 47; 48; 49; 52; 54; 55; 56; 57; 70; 85; 87; 91; 94; 99; 113; 125; 127; 132; 133; 135; 139; 141; 143; 146; 148
- Borromeo, F. arcivescovo di Milano; 87; 113
- Borsa, C.; 99
- Bossi, F. vescovo di Perugia; 94
- Bossy, J.; 39; 58; 94; 133
- Bouchard, M.; 101; 133
- Bracelli, G.B. vescovo di Sarzana; 29
- Brambilla, E.; 23; 69; 77; 128; 129; 133
- Bresciano, A.; 31
- Brizzi, G.P.; 52; 138
- Bruni, F.; 83; 133
- Bruno, G.; 101; 141
- Busale, G.; 23
- Busca, I. arcivescovo di Emesa; 20
- Buttafuoco da Sarnano, C.; 77
- Buttelli, G.B.; 31
- Cacchi, G.; 76
- Caccia, A.; 66; 131
- Caffarelli, S. abate e vescovo di Montecassino; 121
- Caffiero, M.; 25; 26; 27; 29; 30; 35; 133; 136
- Caiazza, P.; 40; 125; 133
- Cairns, C.; 54; 133
- Calaresu, E.; 11; 135
- Calbetti da Recanati, A. inquisitore di Modena; 44; 112; 113
- Calvino, G.; 100
- Campeggi, L.; 32; 146
- Campeggio, C. inquisitore di Mantova e Ferrara; 20
- Canacci, A.; 33
- Canosa, R.; 36; 133
- Cantimori, D.; 22; 133
- Caprioli, A.; 91; 131
- Capucci, M.C.; 128; 133
- Caravale, G.; 88; 89; 94; 96; 133
- Cardini, F.; 69; 133
- Carocci, G.; 76; 134
- Casali, E.; 82; 134
- Casanova, C.; 51; 134
- Cassiani, G.; 15; 21; 58; 86; 87
- Castelli, G.B.; 56
- Catella, A.; 100; 101; 134
- Cato, E.; 82
- Catto, M.; 57; 110; 134
- Cavarzere, M.; 50; 126; 127; 134
- Cavina, M.; 120; 134
- Centanni, M.; 62; 142
- Cepparelli, G.; 33
- Cerati, G. vescovo di Piacenza; 101
- Cerioti, L.; 84; 134
- Cerutti, S.; 70; 134
- Chabod, F.; 22; 134
- Charageat, M.; 43
- Chittolini, G.; 98; 145
- Christopoulos, J.; 77; 78; 79; 134
- Cian, V.; 12; 134
- Cicerone, M.T.; 11; 19
- Cipressa, S.; 46; 134
- Cirinei, A.; 123; 134
- Claudine Pils, S.; 129; 145
- Clemente VII, papa; 120
- Clemente VIII, papa; 13; 21; 23; 24; 34; 44; 45; 57; 65; 88; 89; 95; 97; 98; 101; 102; 109; 121; 122; 126; 127; 148
- Clemente XI, papa; 104
- Coccapani, P. vescovo di Reggio; 47
- Coletti, V.; 13; 14; 21; 134; 145
- Comerford, K.M.; 42; 134
- Concordium, H.; 74
- Contarini, G.; 37; 137; 138; 146
- Conti, C.; 53; 78
- Corrain, C.; 85; 134
- Corteregia da Bergamo, A. inquisitore di Parma e Borgo San Donnino; 85
- Cosmacini, G.; 30; 134
- Costa, P.F.; 21
- Cozzi, G.; 62; 109; 134; 143
- Cozzo, P.; 46; 48; 134
- Cugnoni, G.; 75; 76; 77; 134
- D'Amelia, M.; 98
- D'Amelia, M.; 135
- D'Avalos, A. marchese del Vasto, governatore dello Stato di Milano; 48
- Da Cagli, S. inquisitore di Reggio Emilia; 26
- Da Castello, C.; 53; 55
- Da Garessio, P. inquisitore di Bologna; 19; 87
- Da Garessio, S. inquisitore di Milano; 113
- Da Mula, M.A. vescovo di Verona; 109; 110; 139; 143
- Dall'Aglio, S.; 13; 134
- Dall'Olio, G.; 24; 84; 135

- Dallasta, F.; 84; 134
 Damianaki, C.; 108
 De Boer, W.; 30; 48; 58; 135
 De Caro, G.; 113; 135
 De Cupis, B. vescovo di Osimo; 90
 De Frede, C.; 24; 135
 De Luca, G.B.; 50
 De Mauro, T.; 11; 135
 De Pascal, G.; 100; 135
 De Santi, M.; 47; 135
 De Valdés, J.; 23
 De Vitis, V.; 63
 De Vivo, F.; 108; 111; 112; 123; 135
 De Zangrandis, V.; 92
 De' Buoi, G. vescovo di Camerino; 67
 De' Medici, A.; 102
 De' Medici, F.; 30; 32; 73
 Del Col, A.; 33; 71; 110; 123; 135
 Del Monte, G. vescovo di Jesi; 21; 22; 65; 71; 93
 Del Nero, V.; 129; 135
 Del Re, N.; 40; 125; 135
 Della Gherardesca, C. vescovo di Colle Val d'Elsa; 53
 Della Rovere, G. arcivescovo di Torino; 54
 Della Rovere, G.F. arcivescovo di Ravenna; 55
 Delumeau, J.; 64; 101; 135
 Di Filippo Bareggi, C.; 87; 94; 135; 146
 Di Leone Leoni, A.; 27
 Di Nepi, S.; 30; 136
 Di Pennafort, R.; 97
 Di Simplicio, O.; 52; 53; 123; 136
 Di Sivo, M.; 25; 136
 Diadori, P.; 11; 135
 Discepolo, G.; 103
 Ditchfield, S.; 18; 57; 85; 89; 136
 Donati, C.; 43; 49; 50; 113; 121; 126; 136
 Dooley, B.; 108; 139
 Draconi, C.; 104
 Dragomanni, G. vescovo di Pienza; 48
 Erasmo da Rotterdam; 34; 53; 81; 144; 145
 Ernst, G.; 18
 Erspamer, F.; 120; 136
 Esposito, A.; 25; 27; 136
 Esteve, C.; 13; 138
 Eugenio IV, papa; 14
 Evangelisti, C.; 107; 108; 123; 136
 Faberij, T.; 21; 51; 65; 85
 Facchinetti, G.A.; 77
 Fantappiè, C.; 16; 41; 42; 136
 Fantini, M.P.; 88; 96; 136
 Farinacci, P.; 107
 Farnese, F. vescovo di Parma; 122
 Farnese, O. duca di Parma; 70; 134
 Feci, S.; 25; 117; 136
 Felici, L.; 22; 132
 Ferdinando I, terzo Granduca di Toscana; 27
 Ferrante, L.; 68; 120; 136
 Ferrari, S.; 16; 41; 74; 85; 136
 Ferrario, F.; 101; 133
 Ferrero, G.; 56; 65
 Festa Orceano, P.M. inquisitore di Bologna; 24; 45; 97
 Fieschi, G.A.; 56; 71; 90
 Fieschi, N. vescovo di Savona; 94
 Finetti, B.; 118
 Fiorani, L.; 25; 83; 98; 137
 Fiorano, R. vicario pontificio; 45; 71
 Fiorelli, V.; 96; 137
 Firpo, M.; 12; 22; 23; 52; 108; 110; 137; 141
 Flynn, M.; 71; 137
 Foa, A.; 25; 137
 Fontana, P.; 43; 65; 137
 Foresti, A.; 46; 137
 Fosi, I.; 16; 17; 52; 70; 79; 109; 117; 121; 137
 Fragnito, G.; 12; 13; 14; 17; 19; 24; 31; 37; 40; 52; 79; 82; 88; 92; 95; 96; 108; 121; 132; 136; 137
 Frajese, V.; 21; 138
 Franco, N.; 108; 141; 143
 Frosini, G.; 17
 Frutaz, A.P.; 88; 138
 Furey, C.M.; 37; 138
 Furnish, V.P.; 72; 138
 Galamini da Brisighella, A. inquisitore di Milano; 45
 Galamini, A. inquisitore di Milano; 24; 25; 45
 Galeotti, G.; 76; 138
 Galilei, G.; 14
 Gallizia, U.; 12; 138
 Galluzzi, A.; 97; 138
 Gaudemet, J.; 61; 138
 Gazzini, M.; 98; 148
 Gentile, D. inquisitore di Milano; 21; 87
 Gera, C. vescovo di Lodi; 39

Le lingue della Chiesa

- Gerson, J.; 76
 Giaccarello, A.; 117
 Giannini, M.C.; 15; 16; 17; 70; 113; 138
 Gianotti, A.; 46; 138
 Giberti, G.M.; 30; 37; 38; 143
 Ginzburg, C.; 22; 23; 82; 138
 Giordano, S.; 18; 75; 104; 139
 Giorgi, A.; 71; 139
 Giulio II, papa; 120
 Giulio III, papa; 15; 23; 24; 69; 120; 139
 Giustiniani, M. vescovo di Verona; 48
 Giustiniani, P.; 29; 41; 146
 Glazik, J.; 126; 140
 Godman, P.; 112; 139
 Goralski, W.; 47; 139
 Gorian, R.; 89; 144
 Gotor, M.; 97; 109; 138; 139
 Greco, G.; 37; 42; 43; 49; 52; 116; 127; 139
 Gregorio X, papa; 79
 Gregorio XIII, papa; 29; 30; 32; 33; 94; 102; 104; 108; 117; 120; 126; 128; 129
 Gregorio XIV, papa; 33; 75; 79; 80; 115; 116; 119; 132; 148
 Gregorio XV, papa; 8; 21; 58; 86; 87; 89; 103; 148
 Grendler, P.F.; 19; 77; 96; 139
 Grillo, A.; 100; 101; 123; 134; 139
 Grimani, A.; 44; 110; 135
 Grimani, G. cardinale; 110
 Groppi, A.; 26; 139
 Gualdo, G.; 15; 139
 Gualdo, R.; 15
 Guasco, M.; 32; 38; 46; 69; 89; 92; 136; 138; 139
 Guerrero, P. arcivescovo di Granada; 58
 Guerrieri Borsoi, M.B.; 109; 139
 Guidiccioni, A. vescovo di Lucca; 47; 48; 51; 52; 55; 62; 63; 68; 116; 121
 Gullino, G.; 110; 139
 Hacker, J.R.; 27; 139
 Hillerbrand, H.J.; 23
 Hughes, G.; 71; 139
 Infelise, M.; 82; 108; 109; 139
 Innocenzo III, papa; 29; 30
 Innocenzo IX, papa; 57; 75; 148
 Innocenzo XI, papa; 80
 Iserloh, E.; 126; 140
 Jedin, H.; 126; 140
 Julia, D.; 42; 104; 140
 Kakareko, A.; 46; 140
 Kamen, H.; 69; 140
 Laderchi, G.B.; 26; 27; 132
 Lamioni, C.; 42; 136
 Lapis, T. vescovo di Fano; 36
 Latini, C.; 119; 140
 Lavenia, V.; 17; 18; 26; 58; 66; 68; 76; 77; 78; 81; 83; 87; 93; 113; 133; 135; 140; 146
 Lea, H.C.; 58; 69; 100; 140
 Leeb, R.; 129; 145
 Leonardi, L.; 12; 140
 Leone X, papa; 15; 41; 74; 120; 139
 Leoni, A. inquisitore di Bologna; 20; 135
 Lerri, M. inquisitore di Modena; 20; 36
 Librandi, R.; 13; 140
 Linati, G. vescovo; 33
 Livraga, M.; 42; 140
 Lombardi, D.; 61; 64; 66; 67; 140
 Longhitano, A.; 85; 141
 Ludovisi, A. arcivescovo di Bologna; 24; 90
 Ludovisi, L. arcivescovo di Bologna; 32; 90
 Lunadoro, S. vescovo di Nocera; 47
 Lunardi, P.; 15
 Lusset, E.; 70; 141
 Lutero, M.; 12; 22; 41; 61; 81; 100; 126; 141; 143
 Luzzati, M.; 27; 143
 Maggiorago, A.; 48
 Magliulo, N.; 18
 Maier, H.; 129; 141
 Mancino, M.; 44; 66; 141
 Manelfi, P.; 22; 23; 139
 Maracchi Biagiarelli, B.; 71; 141
 Marangoni, B.; 43
 Marchetto, G.; 67; 141
 Mariotti, M.; 15; 63; 141
 Martelli, F. vescovo di Reggio; 104
 Martina, G.; 126; 141
 Martinelli, G.; 102
 Mayer, T.F.; 45; 113; 141
 Mazzone, U.; 52; 141
 Mazzonis, Q.; 17
 Meietti, G.B.; 44
 Mellini, G.G. cardinale inquisitore; 97; 104; 139
 Menniti Ippolito, A.; 16; 40; 43; 125; 127; 141
 Mentasti, C. vescovo di Satriano e

- governatore generale delle Marche; 27
 Mercati, A.; 108; 141
 Miccoli, G.; 98; 100; 141; 145
 Michelson, E.; 13; 141
 Millar, R.; 99; 145
 Minerbetti, B. vescovo di Arezzo; 63; 126
 Miraglia, L.; 11
 Molinari, F.; 57; 85; 141
 Molino, G.; 56; 65
 Montesano, M.; 69; 133
 Morgana, S.; 94; 141
 Morone, G. vescovo di Macerata; 20; 52; 113; 114; 115; 128; 141
 Moroni, G.; 109; 142
 Moscadelli, S.; 71; 139
 Motti, F.; 66; 85
 Moxham, N.; 109; 144
 Mozzanega, G. vicario del vescovo Ferdinando Farnese; 122
 Mozzarelli, C.; 40; 125; 126; 132; 138; 142
 Muti, A. vescovo di Piacenza; 19
 Muzzarelli, M.G.; 64; 142
 Müller, W.P.; 77; 79; 142
 Narducci, E.; 76; 142
 Navagero, B.; 110
 Nazari da Cremona, Paolo; 113
 Negruzzo, S.; 16; 142
 Nestola, P.; 16; 142
 Niccoli, O.; 47; 52; 58; 62; 101; 104; 107; 108; 141; 142
 Niccolini da Sabbio, S.; 24
 Niccolini, A. arcivescovo di Pisa; 24; 39; 64
 Noonan, J.; 76; 142
 Noto, M.A.; 69; 70; 75; 142
 Nubola, C.; 70; 77; 133; 137
 O'Connor, E.D.; 76; 142
 O'Malley, J.W.; 14; 16; 41; 142
 Odescalchi, G. vescovo di Alessandria; 85; 94
 Odofredi, D. vicario generale di Bologna; 87
 Oestreicht, G.; 129; 142
 Olmi, G.; 52; 138
 Osanam, F.; 85
 Pacino, S. vescovo di Chiusi; 27
 Pagano, S.; 70; 142
 Paleotti, A.; 32; 52; 99
 Paleotti, G. arcivescovo di Bologna; 30; 40; 48; 51; 52; 84; 86; 94; 96; 112; 141; 143
 Pallantieri, A. governatore di Roma; 117; 118; 136
 Pani, G.; 41; 143
 Pansini, G.; 42
 Paolin, G.; 17; 66; 81; 140
 Paolo III, papa; 37
 Paolo IV, papa; 13; 23; 26; 27; 28; 29; 50; 54; 58; 69; 89; 108; 110; 145
 Paolo V, papa; 25; 76; 89; 98; 103; 111; 112; 136; 148
 Paravicini Bagliani, A.; 29; 143
 Parente, F.; 32; 35; 143
 Paschini, P.; 110; 143
 Pasero, C.; 110; 143
 Pasquini, E.; 38; 108; 137; 143
 Pastore, S.; 81; 115; 143
 Patriani, F.; 102
 Paulus, N.; 64; 100; 143
 Penuti, C.; 16; 41; 64; 125; 142; 144; 147
 Pepoli, G. conte; 119
 Perbenedetti, A.; 31
 Perbenedetti, M. governatore di Roma; 116
 Peretti, F.; 76; 77; 79
 Pérez, J.; 69; 143
 Petronio, M.; 53
 Petrucci, P.; 23; 44; 107; 143
 Piccolomini, A.; 63; 103
 Piccolomini, F.M. vescovo di Pienza e Montalcino; 31; 43; 44; 47; 63; 78; 103; 108; 116
 Pichot, A.; 48
 Pierbenedetti, M.; 109; 115
 Pignatti, F.; 108; 143
 Pillinini, G.; 54; 143
 Pinna, A.; 15; 83; 132
 Pio IV, papa; 13; 21; 28; 34; 40; 53; 58; 77; 108; 110; 115; 117; 118; 120; 121; 125; 147
 Pio V, papa; 7; 8; 15; 20; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 50; 51; 55; 57; 64; 68; 69; 70; 71; 72; 74; 75; 79; 88; 89; 91; 92; 93; 103; 104; 107; 108; 118; 127; 129; 136; 138; 139; 147
 Pio XI; 11; 143
 Polono, G.; 97
 Portone, P.; 83; 143
 Poschmann, B.; 100; 143

Le lingue della Chiesa

- Prandi, S.; 120; 143
 Priuli, M. vescovo di Vicenza; 54
 Procaccioli, P.; 108
 Prodi, P.; 16; 40; 41; 52; 64; 84; 109;
 120; 123; 125; 129; 131; 134; 138;
 141; 142; 143; 144; 147
 Prosperi, A.; 16; 22; 23; 25; 26; 27; 28;
 30; 35; 37; 41; 42; 43; 58; 62; 69; 71;
 76; 77; 78; 79; 81; 87; 95; 98; 123;
 128; 133; 135; 137; 140; 143; 145;
 146
 Puff, H.; 69; 144
 Pullan, B.; 32; 144
 Quaglioni, D.; 17; 62; 67; 72; 141; 144;
 145; 147
 Quazza, R.; 70; 144
 Querini, P.; 29; 41
 Quiñones, F. cardinale; 89
 Rampazetto, F.; 39; 64; 102
 Rangoni, C. vescovo di Piacenza; 68; 85;
 119; 122; 141
 Raponi, N.; 94; 135
 Rasi, P.; 62; 144
 Raymond, J.; 109; 144
 Rebiba, S. inquisitore; 91
 Reghezza da Tabia, G.V.; 87
 Reghezzi, V. inquisitore di Modena; 21
 Reinhardt, W.; 52; 120; 125; 131; 141;
 143; 144
 Ricci, A.B.; 43
 Ricci, G.; 107
 Ricci, S.; 35; 144
 Ricciardi Celsi, F.; 118; 144
 Ricuperato da Brisighella, A. governatore
 di Perugia; 118
 Rimoldi, A.; 91; 131
 Rinuccini, M. vicario del vescovo di Pisa;
 102
 Riva, X. inquisitore di Piacenza; 20
 Rizzo, M.; 113; 138
 Roggero, M.; 19; 126; 144
 Romagnoli, D.; 129; 133
 Romano, A.; 50; 70; 92; 108; 116; 137
 Romeo, G.; 18; 40; 41; 43; 44; 58; 62; 66;
 68; 69; 78; 81; 83; 90; 123; 128; 141;
 144
 Ronzitti, M.; 11; 135
 Rosa, M.; 23; 37; 41; 43; 49; 50; 113;
 126; 132; 136; 137; 139; 144
 Rospocher, M.; 111; 135
 Rossetti, A. vescovo di Ferrara; 72; 127
 Rossi, L.; 11; 20; 144
 Rossini, G. vicario del vescovo di Osimo;
 31; 90; 93
 Rozzo, U.; 13; 89; 144
 Ruderman, D.B.; 30; 35; 145; 146
 Ruffinelli, I.; 83
 Ruiz Ibáñez, J.J.; 113; 138
 Rurale, F.; 37; 145
 Rusconi, R.; 13; 98; 99; 128; 145; 148
 Sabatini, F.; 21; 138; 145
 Sabatini, G.; 113
 Saily, T.; 97
 Salicini, G.C. vescovo di Rimini; 31; 51;
 65; 85; 122
 Salviani, B.; 94
 Salviati, A.M. cardinale; 121
 Salvioni, F.; 78; 79
 Sanfelice, T. governatore dell'Umbria;
 118
 Sangalli, M.; 16; 17; 40; 42; 57; 116; 128;
 131; 139; 140; 142; 144; 145
 Santarelli, D.; 110; 145
 Santori, G.A. cardinale; 35; 75; 76; 77;
 89; 97; 134; 144
 Sardi, P.; 76; 145
 Sarpi, P.; 32; 82; 109; 112; 146
 Sarti, R.; 62; 145
 Sasso, L. governatore dei Perugia; 28
 Sauli, A.M. cardinale; 81; 113
 Savelli, G. cardinale inquisitore; 104
 Scaglia, D.; 87; 140
 Scappi, A. vescovo di Piacenza; 101
 Scaramella, P.; 124; 145
 Schilling, H.; 129; 145
 Schmidt, H.R.; 129; 145
 Sega, F. vicario di Piacenza; 57; 141
 Seghizzi, A.; 48
 Segre, R.; 25; 27; 28; 34; 145
 Seidel Menchi, S.; 17; 53; 62; 67; 72; 75;
 141; 144; 145; 147
 Serianni, L.; 13; 140
 Sermartelli, B.; 63; 126
 Serra, A.; 98; 145
 Serveto, M.; 23
 Sesalli, F.; 31
 Sfondrati, N. vescovo di Cremona; 33
 Sfondrato, P. vescovo di Cremona; 104
 Shear, A.; 27; 139
 Signorotto, G.; 40; 70; 80; 87; 94; 108;
 137; 139; 145; 146
 Sigonio, C.; 12

- Simbeni, G.; 31; 51; 65; 74; 75; 85; 122
 Simonetti, N.; 13; 146
 Sisto V, papa; 7; 30; 34; 35; 40; 43; 44;
 47; 57; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82;
 83; 85; 86; 89; 102; 109; 119; 121;
 128; 139; 148
 Skalweit, S.; 32; 146
 Soranzo, G.; 110
 Soula, M.; 43; 144
 Spadini da Floriano, A. inquisitore; 86
 Spataro, R.; 11
 Speciano, C.; 119
 Stango, C.; 35; 133
 Stella, A.; 23; 37; 40; 146
 Stow, K.; 25; 26; 29; 35; 137; 146
 Stumpo, E.; 75; 81; 146
 Szczucki, L.; 23; 146
 Tabacchi, S.; 41; 146
 Tarpley, W.G.; 109; 146
 Tarugi, F.M. arcivescovo di Siena; 63
 Taverna, L. vescovo di Lodi; 91; 99; 100;
 109; 139
 Tedeschi, J.; 16; 26; 58; 77; 113; 133;
 135; 146
 Tedoldi, L.; 69; 146
 Tellechea Idigoras, J.I.; 16; 41; 146
 Testa, E.; 15; 54; 146
 Tonti, M.; 21
 Torre, A.; 32; 69; 89; 92; 136; 138; 139
 Toscani, X.; 55; 56; 146
 Tosi, F.; 121
 Trapani, L.; 73; 122; 147
 Trifone, P.; 13; 140
 Trovato, P.; 90; 147
 Tuchini, A.; 94
 Turchi, L.; 72; 147
 Turchini, A.; 16; 41; 53; 54; 55; 77; 133;
 135; 147
 Turrini, M.; 55; 56; 147
 Turtas, R.; 15; 83; 132; 147
 Ugolino, O.; 48
 Urbani da Montepulciano, G. inquisitore
 di Pisa; 91
 Urbano VIII, papa; 47; 89; 101; 126; 148
 Urso, S.; 39
 Usimbardi, U. vescovo di Colle Val
 d'Elsa; 53; 68; 72; 73; 122; 147
 Vaccaro, L.; 91; 131
 Valente, M.; 83; 117; 147
 Valier, A.; 31; 102
 Vallerani, M.; 70; 134
 Valleriani, A.; 38; 147
 Van Boxel, P.; 29; 147
 Vanni, A.; 37; 147
 Vanzan Marchini, N.; 32; 147
 Vega, M.J.; 13; 138
 Verga, E.; 70; 147
 Veronese, F.; 17; 43; 66; 147
 Verospi, F. governatore di Perugia; 35
 Villard, R.; 115; 147
 Viotti, E.; 20; 33; 34; 74; 86; 122
 Viscardi, G.M.; 15; 63; 147
 Visceglia, M.A.; 70; 100; 108; 115; 118;
 137; 139; 140; 146; 147
 Vismara, P.; 16; 43; 46; 57; 147
 Vivanti, C.; 13; 32; 35; 57; 131; 132; 143;
 145
 Von Pastor, L.; 29; 51; 69; 70; 75; 89; 97;
 109; 125; 147
 Wank, R.; 11; 144
 Waquet, F.; 11; 12; 148
 Weiss, J.; 13; 138
 Wiesnet, E.; 101; 148
 Winkelbauer, T.; 129; 145
 Wojtyla, K.; 11
 Würgler, A.; 70; 137
 Zampini, P.; 85; 134
 Zanardi, Z.; 107; 123; 143; 148
 Zannetti, A.; 63
 Zanni, B.; 104
 Zardin, D.; 13; 40; 98; 99; 125; 132; 138;
 148
 Zarri, G.; 58; 142
 Zarrilli, C.; 71; 139
 Zeferino, U.; 63

PREMIO ISTITUTO SANGALLI PER LA STORIA RELIGIOSA

Titoli pubblicati

ANNO 2015

Di Marco A., *Lourdes: storie di miracoli. Genesi e sviluppo di una devozione planetaria*

Marconcini S., *Per amor del cielo. Farsi cristiani a Firenze tra Seicento e Settecento*

ANNO 2016

Pomara Saverino B., *Rifugiati. I moriscos e l'Italia*

Pozzi V., *Kant e l'ortodossia russa. Accademie ecclesiastiche e filosofia in Russia tra XVIII e XIX secolo*

ANNO 2017

Campigli F., *Un cammino a ostacoli. Neocatecumenali e Chiesa di Roma*

Manzi S., *Le lingue della Chiesa. Latino e volgare nella normativa ecclesiastica in Italia tra Cinque e Seicento*

